



REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei Conti

Sezione di controllo

per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol

Sede di Trento

**Esiti dell'attività istruttoria sull'andamento gestorio e sulle relazioni dei
revisori dei conti relative ai rendiconti 2012 e ai bilanci di previsione
2013 dei Comuni della Provincia autonoma di Trento.**

Magistrato relatore incaricato del controllo

Consigliere Gianfranco Postal

Hanno collaborato alla redazione i funzionari

Claudia Pallaoro

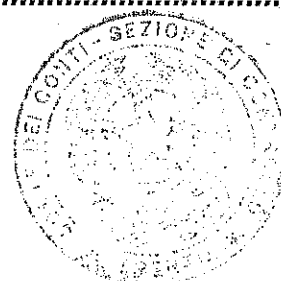
Daniela Piccini

Alessia Stanisci

Marcella Tomasi

Erna Villotti

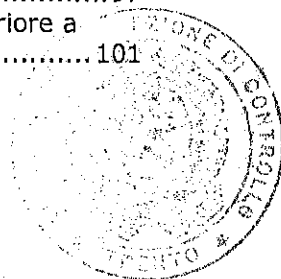
1. Fonte normativa e metodologia del controllo	6
1.1 L'evoluzione del quadro normativo in materia di Enti locali e finanza locale	6
1.2 Osservazioni al quadro normativo	18
1.3 Il contenzioso costituzionale correlato riguardante specificamente il Trentino Alto Adige ..	19
1.4 Sentenze della Corte Costituzionale rilevanti per questa relazione	20
2. Patto di stabilità provinciale 2012.....	24
2.1 Il rispetto dell'obiettivo del saldo finanziario di competenza mista	24
2.2 Misure per il contenimento della spesa corrente.....	27
2.2.1 Misure per il contenimento delle spese del personale	28
2.2.2 Misure per la riduzione del costo per consulenze, collaborazioni, costi di missione e lavoro straordinario.....	33
3. Competenza	35
3.1 Entrate e Spese dei 217 Comuni e 1 Unione.....	35
3.2 Disavanzo di parte corrente (disavanzo economico)	38
3.3 Saldi di bilancio nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	40
4. Residui	42
4.1 Residui derivanti dalla gestione di competenza 2012 – situazione complessiva	44
4.2 Residui derivanti dalla gestione residui anni precedenti - situazione complessiva	46
4.3 Residui derivanti dalla gestione di competenza 2012 – Comuni sopra i 5.000 abitanti.....	48
4.4 Residui derivanti dalla gestione residui anni precedenti – Comuni sopra i 5.000 abitanti ..	50
5. Cassa.....	53
5.1 Anticipazioni di cassa	55
5.2 Cassa nei Comuni superiori i 5.000 abitanti.....	55
6. Risultato di amministrazione.....	57
6.1 Avanzo di amministrazione nei Comuni superiori ai 5.000 abitanti.....	58
7. Indebitamento	59
7.1 Indebitamento – situazione complessiva	59
7.2 Indebitamento – Comuni sopra i 5.000 abitanti	61
8. Debiti fuori bilancio.....	61
9. Organismi partecipati.....	67
9.1 Organismi a partecipazione pubblica totalitaria/prevalente	69
9.2 Organismi partecipati misti a prevalenza privata	77
9.3 Rapporti finanziari tra Ente locale e organismi partecipati nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	79
9.4 Ricognizione delle partecipazioni societarie (art. 3, co. da 27-29 della L. 244/2007).....	84
9.4.1 Esiti delle decisioni assunte dai Comuni	90
10. Spese di rappresentanza	92
11. Inventario	93
11.1 Inventario – situazione complessiva.....	94
11.2 Inventario – Comuni sopra i 5.000 abitanti	95
12. Conto del patrimonio.....	95
13. Trasparenza	97
14. Osservazioni finali.....	102



INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: determinazione obiettivo 2012	25
Tabella 2: esiti saldo finanziario di competenza mista 2012	26
Tabella 3: raffronto spesa corrente-spesa del personale (compresa Unione)	30
Tabella 4: raffronto spesa corrente-spesa del personale (escluso Unione).....	30
Tabella 5: spesa corrente-spesa del personale (Comuni oltre 3.000 abitanti al 31 dicembre 2011 soggetti al patto)	30
Tabella 6: raffronto spesa del personale, incidenza su spesa corrente e assunzioni (dettaglio Comuni sopra 3.000 abitanti soggetti al patto 2012)	31
Tabella 7: raffronto variazione spesa corrente e incidenza sulla spesa del personale (dettaglio Comuni sopra 3.000 abitanti soggetti al Patto 2012).....	32
Tabella 8: variazione spesa consulenza (dettaglio Comuni sopra 3.000 abitanti soggetti al Patto 2012)	34
Tabella 9: suddivisione e denominazione dei titoli.....	35
Tabella 10: resoconto competenza Comuni trentini.....	36
Tabella 11: importi pro-capite competenza	37
Tabella 12: incidenza entrate e spese	38
Tabella 13: enti in disavanzo economico	39
Tabella 14: saldi di parte corrente ed equilibri di bilancio.....	41
Tabella 15: entrate e delle spese una tantum	41
Tabella 16: saldo in conto capitale.....	42
Tabella 17: Situazione residui per titoli al 31 dicembre 2012 -gestione competenza 2012 (Comuni suddivisi in fasce popolazione)	44
Tabella 18: Formazione dei residui per effetto della gestione corrente 2012 (Comuni suddivisi in fasce popolazione)	45
Tabella 19: Situazione residui per titoli al 31 dicembre 2012 -gestione residui (Comuni suddivisi in fasce popolazione)	46
Tabella 20: Indici smaltimento residui (Comuni suddivisi in fasce popolazione)	47
Tabella 21: Situazione residui ante 2008 per titoli al 31 dicembre 2012 (Comuni suddivisi in fasce popolazione)	48
Tabella 22: Situazione residui al 31 dicembre 2012 - gestione competenza 2012 - PARTE CORRENTE (Comuni sopra 5.000 abitanti).....	48
Tabella 23: Situazione residui al 31 dicembre 2012 - gestione competenza 2012 - PARTE CAPITALE (Comuni sopra 5.000 abitanti).....	49
Tabella 24: Raffronto indici di formazione dei residui tra gestione corrente e in conto capitale (Comuni sopra 5.000 abitanti)	50
Tabella 25: Gestione residui provenienti dagli esercizi precedenti (Comuni sopra 5.000 abitanti)	51
Tabella 26: Importi pro-capite residui provenienti dagli esercizi precedenti e indici (Comuni sopra 5.000 abitanti)	51
Tabella 27: Importi pro-capite residui attivi ante 2008 per titoli (Comuni > 5.000 abitanti) ...	52
Tabella 28: Importi pro-capite residui passivi ante 2008 per titoli (Comuni > 5.000 abitanti).....	53
Tabella 29: fondo cassa	54
Tabella 30: fondo cassa pro-capite	54
Tabella 31: anticipazioni di cassa	55
Tabella 32: movimentazione di cassa - Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti...	56
Tabella 33: avanzo di amministrazione	58
Tabella 34: avanzo di amministrazione pro-capite	58
Tabella 35: avanzo di amministrazione - Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	58
Tabella 36: indebitamento e indici	60
Tabella 37: indebitamento e indici - Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	61
Tabella 38: esito monitoraggio debiti fuori bilancio	62
Tabella 39: enti con debiti fuori bilancio nel triennio 2010-2012	63
Tabella 40: debiti fuori bilancio per fasce di abitanti	64
Tabella 41: incidenza debiti fuori bilancio per tipologia	64
Tabella 42: debiti fuori bilancio - dettaglio singoli enti	66
Tabella 43: Enti in liquidazione	67

Tabella 44: Enti cessati	68
Tabella 45: organismi a partecipazione pubblica totalitaria/prevalente – attività prevalente ...	70
Tabella 46: società a partecipazione pubblica totalitaria/prevalente in situazione di disequilibrio economico-finanziario	72
Tabella 47: organismi a partecipazione mista a prevalenza privata – attività prevalente	77
Tabella 48: società a partecipazione mista a prevalenza privata in situazione di disequilibrio economico-finanziario	78
Tabella 49: proventi e oneri da aziende speciali partecipate	80
Tabella 50: spese a favore degli organismi partecipati	81
Tabella 51: affidamento di servizi ad organismi partecipati	82
Tabella 52: affidamento di servizi nel settore di attività "D"	82
Tabella 53: affidamento di servizi nel settore di attività "E"	83
Tabella 54: affidamento di servizi nel settore di attività "H"	83
Tabella 55: affidamento di servizi nel settore di attività "N"	84
Tabella 56: affidamento di servizi nel settore di attività "R"	84
Tabella 57: valutazioni in merito al mantenimento delle partecipazioni in "A2A" S.p.a.	88
Tabella 58: valutazioni in merito al mantenimento delle partecipazioni in "Mandacarù ONLUS" Soc. Coop. Soc.	89
Tabella 59: valutazioni in merito al mantenimento delle partecipazioni in "Banca popolare Etica" Soc. Coop.	89
Tabella 60: valutazioni in merito al mantenimento delle partecipazioni in "Traforo Cles-Malè" S.p.a.	90
Tabella 61: verifica dismissione partecipazioni	91
Tabella 62: spese di rappresentanza con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	92
Tabella 63: spese di rappresentanza con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	95
Tabella 64: Patrimonio netto nei Comuni superiori a 5.000 abitanti	97
Tabella 65: Esito verifica "requisiti minimi" sui siti dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 ab.	101



1. Fonte normativa e metodologia del controllo

Questa relazione sulla gestione finanziaria dei Comuni del Trentino fa riferimento alle norme contenute nel co. 4 dell'art. 3 della legge L. 14-1-1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), nonché nel co. da 166 a 168 dell'art. 1 della legge 23-12-2005 n. 266, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)"¹.

La finalità essenziale della verifica è dunque quella della tutela dell'unità economica della Repubblica e quindi di tutte le sue componenti, dai Comuni alle amministrazioni centrali dello Stato, utilizzando lo strumento del coordinamento della finanza pubblica che la Costituzione affida allo Stato (in particolare artt. 117 e 119). In questo ambito gli obiettivi strumentali alla predetta tutela dell'unità economica della Repubblica sono individuati principalmente nella verifica dell'osservanza, da parte di ciascun Ente, degli obblighi ad esso spettanti per concorrere al raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia con il patto di stabilità interno e quindi anche in tema di limiti all'indebitamento, di osservanza di parametri di regolarità finanziaria e contabile e di sana gestione finanziaria. La verifica riguarda anche l'effettiva assunzione delle necessarie misure correttive eventualmente segnalate dall'organo di revisione.

La relazione e lo schema delle verifiche terrà in debita considerazione anche le deliberazioni delle Sezioni Riunite e della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, approvate recentemente in materia di programmazione dei controlli per l'anno 2014, con riferimento agli Enti Locali:

1. Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 15/2013 del 21 novembre 2013 - (Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2014);
2. Sezione delle Autonomie - Delibera n. 1/2014 del 15/01/2014 (Programma delle attività di controllo per l'anno 2014).

Riguardo alla metodologia di descrizione delle risultanze si precisa che esse vengono presentate inizialmente per tutti i Comuni trentini e, a tale scopo, sono stati impiegati i dati provenienti dalle banche dati istituzionali, quali il SIRTEL e SIQUEL ed i REPORT della Provincia Autonoma di Trento; successivamente un approfondimento specifico è stato effettuato sui Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (rappresentativi del 52% circa della popolazione trentina) e, per tale scopo, sono state impiegate anche le Relazioni degli Organi di revisione economico-finanziaria compilate ai sensi dell'art. 39 del TURLOC. Non è, invece, stato possibile utilizzare, in quanto non ancora pervenuti, gli esiti dei controlli attribuiti alla competenza della Provincia autonoma di Trento dall'art. 79, co. 3, dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige e dall'art. 6, co. 3-bis, del D.P.R. 305/1988, come da ultimo modificato dal d.lgs. 166/2011 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto).

1.1 L'evoluzione del quadro normativo in materia di Enti locali e finanza locale

Si prendono in considerazione (traendole anche dalla Relazione sulla gestione finanziaria degli Enti locali 2011-2012 della Sezione delle Autonomie di cui alla delibera n. 21/2013) le principali norme legislative intervenute **a livello nazionale** nel corso del periodo tra il 2011 e

¹ Si riportano di seguito i commi citati:

- 166. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo;

- 167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al co. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione;

- (168) Ora abrogato dal co. 1.bis del DL n.174/2012, convertito L. n.213/2012. [Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al co. 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno).

il 2012, e che incidono anche nel 2012 sulla sfera di autonomia degli Enti locali ed in parte ne modificano il quadro ordinamentale. Si trattano, in particolare:

Il **d.l. 29 dicembre 2010, n. 225**, convertito nella l. 26 febbraio 2011, n. 10, c.d. "decreto mille proroghe", ha prorogato a tutto il 2012 la facoltà per i Comuni di destinare a spese correnti fino al 75% delle entrate derivanti da oneri di urbanizzazione², inoltre, ha rivisto la misura del limite all'indebitamento, derivante dal rapporto tra quota interessi e spesa corrente, riducendolo progressivamente nel triennio, sino a raggiungere l'8% nel 2012. Tale misura è stata ulteriormente ridotta ad opera della legge di stabilità per il 2012. Lo stesso d.l. n. 225/2010 ha, inoltre, posticipato al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale i Comuni con popolazione fino a 30 mila abitanti devono mettere in liquidazione le Società partecipate ed ampliato i casi di esclusione del divieto³.

Il decreto sviluppo 2011 (**D.L. 13 maggio 2011, n. 70**, convertito dalla l. 12 luglio 2011, n. 106) riguarda solo marginalmente gli Enti locali recando disposizioni in materia di riscossione delle entrate dei Comuni, che riassegnano ai Comuni la facoltà di riscuotere direttamente, anche coattivamente, le entrate⁴.

La manovra finanziaria correttiva per il 2011 (**D.L. n. 98 del 6 luglio 2011** convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011) interessa per vari aspetti gli Enti locali ed in particolare l'art. 20 dedicato al patto di stabilità interno che introduce una nuova disciplina basata sui parametri di virtuosità e pone una serie di disposizioni rilevanti per la finanza locale. È prevista dal 2012 la possibilità di concordare tra lo Stato e le Regioni, le modalità per il raggiungimento degli obiettivi del patto interno di stabilità (art. 20, co. 1)⁵. Gli obiettivi di correzione per gli Enti soggetti al patto vengono stabiliti secondo nuovi criteri fondati sulla ripartizione in due classi sulla base di una serie di parametri di virtuosità (art. 20, co. 2 e successive mm.ii.). Le riduzioni dei trasferimenti disposte dal d.l. n. 78/2010 vengono estese agli anni 2014 e seguenti (art. 20, co. 4).

Diverse disposizioni della manovra correttiva riguardano il tema delle Società partecipate dagli Enti locali, ponendo misure che nel complesso dovrebbero avere effetti ragguardevoli. In primo luogo vengono introdotti obblighi di trasparenza per le Società a partecipazione pubblica (art. 8): gli Enti sono tenuti ad inserire nel proprio sito istituzionale l'elenco delle società di cui detengono, anche indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, precisando anche se negli ultimi 3 anni dalla pubblicazione le singole società hanno raggiunto almeno il pareggio di bilancio.

Tra i parametri di virtuosità indicati all'art. 20, viene prevista l'effettuazione di operazioni di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente, misura questa che può essere configurata come un incentivo alla privatizzazione delle Società partecipate. Un'ulteriore misura di notevole impatto è contenuta all'art. 20, co. 9⁶, che interviene su

² Tali risorse possono essere utilizzate per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. L'art. 10, co. 4-ter del d.l. n. 35/2012 convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, ha ulteriormente prorogato fino al 2014 tale facoltà.

³ Gli Enti possono evitare la cessione, qualora la società registri un bilancio attivo negli ultimi tre anni di esercizio, e non abbia subito negli esercizi precedenti ripiani di perdite o aumenti di capitale obbligatori.

⁴ La disposizione dell'articolo 7, co. 2, del d. l. n. 70 del 2011 è stata modificata dall'art. 14-bis del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di unificare le procedure e i poteri attribuiti agli Organi di riscossione delle entrate comunali.

⁵ A decorrere dall'anno 2012 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole Regioni, esclusa la componente sanitaria, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno. Le Regioni e le Province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo; attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli Enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e il monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi.

⁶ Al co. 7 dell'art. 76 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 2008, n. 133, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Al fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica

computo del tetto del costo del personale in quota percentuale della spesa corrente di cui al co. 7 dell'art. 76 del d.l. n. 112/2008⁷, estendendone il calcolo alle Società partecipate introducendo così un limite esteso al personale di "gruppo". Questa disposizione è stata, da ultimo, modificata dall'art. 4-ter, co. 10, d.l. n. 16/2012, convertito dalla l. n. 44/2012.

Lo stesso art. 20, al co. 10, introduce il co. 111-bis all'art. 1 della l. 13 dicembre 2010, n. 220, che reca misure volte ad assicurare un effettivo rispetto della disciplina del patto stabilendo che: *"I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle Regioni e dagli Enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli."* Inoltre, l'art. 20, co. 12, d.l. n. 98/2011, che ha aggiunto il co. 111-ter all'art. 1, l. n. 220/2010, ha previsto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie agli Amministratori e al Responsabile del servizio economico-finanziario a seguito di accertamento, da parte delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, del fatto che il rispetto del patto di stabilità interno sia stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o mediante altre forme elusive.

Il tenore di tali disposizioni, che sono state successivamente ribadite dal legislatore con la previsione di cui all'art. 31, co. 30 e 31, della legge di stabilità 12 novembre 2011, n. 183, configura fattispecie elusive del patto di stabilità interno.

L'art. 20, co. 13⁸ modifica, parzialmente, l'art. 14, co. 32 del d.l. n. 78/2010 eliminando il periodo che prevedeva che gli Enti che non rientrano nei casi di esclusione dovranno, entro il 31 dicembre 2010⁹, procedere alla liquidazione delle società costituite.

Altre disposizioni contenute nell'art. 20, co. 2 *quater* del d.l. n. 98/2011 (introdotto dalla legge di conversione n. 111/2011) riguardano l'esercizio associato delle funzioni fondamentali determinando il limite demografico minimo che i Comuni associati sono obbligati a raggiungere e i tempi in cui si debba progressivamente procedere all'esercizio associato delle funzioni.

La difficile situazione della finanza pubblica, che si andava manifestando in corso di esercizio, ha reso necessario un ulteriore intervento correttivo contenuto nel **d.l. 13 agosto 2011, n. 138**, (convertito dalla **l. 14 settembre 2011, n. 148**).

Un punto di svolta di tale manovra è costituito dall'aver posto termine alla situazione di blocco della leva fiscale che si protraveva negli ultimi anni, restituendo ai Comuni a decorrere dal 2012 la facoltà di istituire l'addizionale all'Irpef, ovvero di aumentarne l'aliquota se già istituita. È prevista la possibilità di differenziazione delle aliquote a condizione che vengano seguiti gli stessi scaglioni stabiliti per l'imposta nazionale, nonché di stabilire soglie di esenzione. È stata, inoltre, elevata la quota (al 100%) di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario (già disciplinata dal d.lgs. n. 23/2011).

Altre rilevanti modifiche riguardano la disciplina del patto di stabilità interno: l'art. 1 co. 8, inasprisce le misure già adottate dall'art. 20, d.l. n. 98/2011 rivedendo gli obiettivi attesi sui saldi di finanza pubblica e anticipando la decorrenza (dal 2013 al 2012).

L'art. 1, co. 9 anticipa al 2012 la decorrenza del criterio di virtuosità già introdotto dal d.l. n. 98/2011 che ha lo scopo di calibrare in modo differenziato l'onerosità della manovra imposta ai singoli Enti sulla base di una serie di indici.

Sempre relativamente alla disciplina del patto di stabilità interno, va riportato che il co. 31, dell'art. 16 (d.l. n. 138/2011) ne ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione includendo a partire dal 2013 anche i Comuni tra i 1.000 e 5.000 abitanti che erano stati sinora esclusi. È prevista, inoltre, a decorrere dal 2014 la sottoposizione al patto anche delle Unioni di Comuni fino a 1.000 abitanti (art. 16 co. 5).

Altre misure finalizzate alla riduzione dei costi della rappresentanza politica nei Comuni e la razionalizzazione nell'esercizio delle funzioni comunali estendono ai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative per i servizi di

amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.

⁷ Tale norma richiede di limitare l'incidenza delle spese del personale sul totale delle spese correnti nella misura massima del 40% (ora elevato al 50%) dall'art. 4-ter della l. n. 44/2012 di conversione del d.l. n. 16/2012 c.d. "legge fiscale", prevedendo come sanzione per chi superi questo limite il divieto assoluto di ulteriori assunzioni.

⁸ L'art. 14, co. 32, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, prevede che i Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti non possono avere partecipazioni societarie. I Comuni con popolazione da 30.000 a 50.000 abitanti possono avere una sola partecipazione azionaria. Sono esclusi da tali vincoli le partecipazioni in società con quota di partecipazione paritaria o proporzionale al numero degli abitanti costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti.

⁹ Termine differito al 31 dicembre 2011 dall'art. 16, co. 27 d.l. n. 138/2011.

loro competenza¹⁰ attraverso lo strumento dell'Unione dei Comuni di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 267/2000 con la possibilità di far ricorso anche alla particolare disciplina di cui all'art. 16, co. 17 lett. a) del d.l. 13.8.2011, n. 138.

La seconda manovra di correzione all'art. 16, co. 27 interviene anche nei riguardi delle Società partecipate da Enti locali, anticipando di un anno l'applicazione dell'art. 14, co. 32 del d.l. n. 78/2010 che imponeva ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di mettere in liquidazione le società da essi partecipate già costituite ovvero di cederne le partecipazioni ed il divieto di costituire società, prevedendo, altresì alcune eccezioni.

Il quadro risultante dall'insieme degli interventi normativi che hanno interessato nel 2011 gli Enti locali è il seguente:

- radicale modifica dei criteri per l'erogazione dei trasferimenti erariali ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, essendo iniziata dal 2011 l'applicazione del d.lgs. n. 23/2011;
- contestuale applicazione delle riduzioni ai trasferimenti previste dal d.l. n. 78/2010 che incidono sul livello delle risorse assegnate;
- cessazione dell'assegnazione dei trasferimenti compensativi a seguito dell'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale, nei confronti dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario che percepiscono il fondo sperimentale di riequilibrio;
- rimozione dei blocchi all'impiego della leva fiscale per le addizionali ed altre imposte locali a partire dal 2012;
- conferma del criterio del saldo di competenza mista per l'applicazione del patto di stabilità interno e delle misure di flessibilità su base regionale, introduzione di nuovi criteri basati su parametri di virtuosità a partire dal 2012;
- prosecuzione e intensificazione delle misure per la riduzione della spesa per il personale e le limitazioni al *turnover*;
- misure rivolte a contenere il fenomeno delle partecipazioni societarie.

A partire dal 2012, con l'art. 8, co. 1¹¹ della **legge di stabilità n. 183/2011**, le misure di contenimento del debito per le Regioni, le Province e i Comuni sono state ristrette e si sono introdotti nuovi limiti alla possibilità di contrarre nuovo indebitamento da parte degli Enti territoriali e, con riferimento agli Enti locali, sono state apportate modifiche all'art. 204¹² del TUEL. Tali modifiche ritoccano il limite massimo di indebitamento¹³ e indicano all'Ente locale la possibilità di contrarre nuovi mutui e assumere altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, solo se l'importo annuale degli interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi), non risultasse superiore al 8% per l'anno 2012, 6% per l'anno 2013, 4% a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli¹⁴ del rendiconto del penultimo anno precedente a

¹⁰ Da attuare entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'art. 21 co. 3 della l. n. 42/2009.

¹¹ L. n. 183/2011 (Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012, ad eccezione del co. 7, 9, 29, 31, 35 e 36 dell'art. 33 che entrano in vigore il 14/11/2011) - Art. 8 - Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali - Co. 1. All'articolo 204, co. 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «il 10% per l'anno 2012 e l'8% a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «l'8% per l'anno 2012, il 6% per l'anno 2013 e il 4% a decorrere dall'anno 2014».

¹² TUEL - Art. 204 - Regole particolari per l'assunzione di mutui - Co. 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12% per l'anno 2011, l'8% per gli anni 2012 e 2013 e il 6% a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione del mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Successivamente l'articolo n.16 del D.L. 95/2012, convertito con la Legge n. 135/2012 ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. n. 204, co. del TUEL - "... si interpreta nel senso che l'Ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibile sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento".

¹³ Rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli Enti locali.

¹⁴ TIT. I = entrate tributarie; TIT. II = entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti; TIT. III = entrate extra tributarie.

quello nel quale viene prevista l'assunzione dei mutui. Questi limiti devono essere rispettati nell'ambito dell'anno di assunzione del nuovo debito.

L'art. 8¹⁵, co. 2 della L. n. 183/2011 ha introdotto analoghe disposizioni per le Regioni, per le quali a decorrere dal 2012 la percentuale tra l'importo complessivo delle annualità per capitale ed interessi e l'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate, è stata ridotta dal 25 al 20%.

Nello stesso art. 8 della L. n. 183/2011, il co. n. 3 ha previsto dal 2013 l'obbligo per tutti gli Enti territoriali di ridurre l'entità del debito pubblico con precise modalità che devono stabilire: a) distintamente per Regioni, Province e Comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli Enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito; b) la percentuale annua di riduzione del debito; c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. L'inadempimento delle prescrizioni sarà sottoposto alle stesse sanzioni che garantiscono l'osservanza delle disposizioni sul patto di stabilità interno.

Nel corso del 2012, sempre a livello nazionale sono state emanate ulteriori norme legislative in materia di Enti locali, le principali delle quali di seguito vengono evidenziate:

Il Decreto legge 6-7-2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito dalla legge n. 135/2012, che interviene con una serie di articoli riguardanti gli Enti locali:

- art. 3 - razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive, con riferimento anche agli Enti locali, per cui l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, co. 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e sono previste ulteriori norme atte a favorire il risparmio delle amministrazioni stesse per l'utilizzo di immobili non di loro proprietà;
- art. 4 - riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche. L'art. 4 prevede nuove misure per la riduzione delle spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche, controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo n. 165/2001, laddove le stesse abbiano conseguito, nel 2011, un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato. Nello stesso articolo sono previste altresì una serie di eccezioni nonché limitazioni agli affidamenti diretti per l'acquisizione di beni e servizi. L'art. 24-bis contiene una specifica clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale in ordine all'applicabilità delle norme recate dal decreto secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione;
- art. 5 - a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, co. 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate devono ridurre le spese in una serie di tipologie di settori, quali l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, le autovetture di servizio e di rappresentanza, ovvero i buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale;
- art. 6 - in materia di rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici, per cui le disposizioni di cui al co. 587, 588 e 589 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea e si applicano anche alle Fondazioni, Associazioni,

¹⁵ L. n. 183/2011 (Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012, ad eccezione dei co. 7, 9, 29, 31, 35 e 36 dell'art. 33 che entrano in vigore il 14/11/2011) - Art. 8 - Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali - Co. 2. All'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, le parole: «25%» sono sostituite dalle seguenti: «20%».

Aziende speciali, Agenzie, Enti strumentali, Organismi e altre unità istituzionali non costituite in forma di società o consorzio, controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali indicate nell'elenco ISTAT ai sensi dell'art. 1, co. 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

- art. 16 prevede misure di riduzione della spesa degli Enti territoriali. In tale ambito gli Enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni recate dal medesimo articolo e che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;
- art. 19 detta norme transitorie per l'individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Il Decreto legge n. 174/2012.

L'art. 3 del Decreto legge contiene un ampio intervento di modifica ed integrazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali. Alcune disposizioni di tale articolo riguardano direttamente le attribuzioni della Corte dei Conti. In particolare:

1) la lett. d) del co. 1 sostituisce l'art. 147 del d. lgs n. 267 del 2000 e prevede la ridefinizione ed il potenziamento dei sistemi dei controlli interni degli Enti locali e le relative attribuzioni ed obblighi, con alcune prescrizioni specifiche per i Comuni di maggiori dimensioni (100.000 abitanti a regime, ma iniziando temporaneamente da quelli sopra i 15.000). Nei nuovi controlli interni sono inseriti anche quelli sulle società partecipate non quotate;

2) la lett. e) del co. 1 – sostituendo l'art. 148 del TUEL (Controllo della Corte dei Conti) - prevede la verifica semestrale, da parte della Sezione regionale di controllo, della legittimità e regolarità delle gestioni dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e delle Province (ordinarie), (anche) sulla base di apposito referto inviato semestralmente dal Sindaco o dal Presidente di Provincia (anche al Consiglio comunale o rispettivamente provinciale), redatto secondo le linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie. In caso di accertamento (da parte della Sezione regionale di controllo) della mancata trasmissione od inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie (nota: termini di difficile interpretazione) la Sezione regionale giurisdizionale irroga agli amministratori responsabili la condanna alla sanzione pecuniaria da un minimo di 5 ad un massimo di 20 volte la retribuzione dovuta al momento della violazione. E' altresì aggiunto un nuovo art. 148-bis (Rafforzamento del controllo della Corte dei Conti sulla gestione economico-finanziaria degli Enti locali), con il quale si rafforza l'esame, da parte delle Sezioni regionali di controllo, dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli Enti locali;

3) la lett. f) del medesimo co. 1 (art. 153 co. 4 TUEL) prevede da un lato l'ampliamento delle attribuzioni del responsabile del servizio finanziario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, dall'altro la sua autonomia nell'ambito delle leggi;

4) la lett. o) (art. 239, co. 2, lett. a), TUEL) prevede un obbligo di trasmissione, dalla Corte dei Conti all'organo di revisione, di rilievi e decisioni dalla stessa assunte a tutela della sana gestione finanziaria dell'Ente;

5) la lett. q-bis), introduttiva dell'art. 243-bis TUEL, da considerare assieme al nuovo art. 243-quater, che si riferisce alla procedura di esame del piano ed al controllo – tra l'altro - della Corte dei conti e che consente agli Enti locali di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, mediante approvazione con delibera consiliare di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

6) la lett. s), sostitutiva del co. 5 dell'art. 248 TUEL con due nuovi co. 5 e 5.bis) prevede le sanzioni a carico degli amministratori che la Corte abbia ritenuto responsabili di aver contribuito al verificarsi del dissesto, con condotte anche omissive, dolose o gravemente colpose.

Per i revisori si prevedono, infine, specifiche corrispondenti sanzioni.

L'art. 3-bis e l'art. 4 (rif. Bilancio dello Stato e art. 243-ter del d.lgs. 267 del 2000) contengono disposizioni specifiche sull'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli Enti locali in stato di dissesto finanziario e il Fondo di rotazione – che viene potenziato – già istituito presso il Ministero dell'Interno.

L'art. 5 (Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione) reca nuove disposizioni extra testuali rispetto al TUEL e prevede, in sede di prima applicazione delle norme in materia di

Piano pluriennale di riequilibrio finanziario, delle quali si è detto sopra, e in presenza di accertate situazioni di urgenza, una norma transitoria per il ricorso anticipato al Fondo di rotazione.

L'art. 6 (Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli Enti locali e ruolo della Corte dei Conti) reca nuove disposizioni extra testuali rispetto al TUEL.

Esse sono volte a stabilire una relazione funzionale tra gli interventi ispettivi del Commissario per la revisione della spesa pubblica, di cui all'art. 2 del DL n. 52/2012 (avvalendosi dei Servizi Ispettivi della RGS), e l'attività delle Sezioni regionali di controllo cui sono inviati gli esiti dell'attività ispettiva stessa.

La **legge costituzionale n. 1 del 2012** ha modificato gli articoli 81, 97, 117 e 119 Cost., introducendo nell'ordinamento un principio di carattere generale, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e la sostenibilità del debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione europea in materia economico-finanziaria.

In particolare, con la modifica dell'art. 81 Cost., lo Stato deve assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle diverse fasi – avverse o favorevoli – del ciclo economico e delle misure una-tantum, in linea con quanto previsto dall'ordinamento europeo. Il ricorso all'indebitamento è dunque previsto solo entro i limiti degli effetti negativi sul bilancio derivanti dall'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali (gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e gravi calamità naturali) previa autorizzazione del Parlamento, mediante l'approvazione di deliberazioni conformi delle due Camere sulla base di una procedura aggravata, che prevede un voto a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. È inoltre prevista l'introduzione di specifici meccanismi correttivi in caso di scostamento negativo tra i risultati di bilancio e le relative previsioni.

Con la predetta legge costituzionale n. 1/2012 il principio del pareggio ha assunto una connotazione soltanto tendenziale, ammettendosi bilanci recanti un deficit congiunturale imputabile al ciclo avverso, ovvero, un altrettanto congiunturale avanzo. Infatti, il primo comma del nuovo art. 81, sembra voler temperare il pareggio di bilancio con la possibilità, accordata al Parlamento, di tener conto delle citate fasi avverse o favorevoli del ciclo economico. L'idea di fondo parrebbe, quindi, quella di riconoscere una certa autonomia al Parlamento, consentendogli di approvare bilanci in disavanzo in momenti di ciclo avverso, purché seguano futuri bilanci in avanzo nelle fasi positive del ciclo economico, in modo da garantire comunque l'equilibrio ottenuto mediante una compensazione tra avanzi e disavanzi ciclici. In quest'ottica non viene più riproposta la concezione della legge di bilancio quale legge meramente formale che non può introdurre nuove spese e nuove entrate: essa è ora unicamente vincolata ad assicurare l'equilibrio di medio periodo.

Si è peraltro rafforzato l'obbligo della copertura finanziaria delle singole leggi di spesa, riproponendo l'originaria dizione desumibile dai lavori dell'Assemblea Costituente. Così la nuova norma costituzionale impone che ogni legge portatrice di effetti finanziari debba reperire (e non soltanto indicare), i necessari mezzi di copertura.

Nel testo costituzionale, è stata, inoltre, evidenziata l'estensione del principio dell'equilibrio di bilancio a Regioni ed Enti locali, nonché a tutte le pubbliche amministrazioni, chiamate adesso ad assicurare "l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico".

Il principio dell'equilibrio dei bilanci e l'obbligo di concorrere ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'Unione europea è introdotto anche per i livelli di governo decentrati con la modifica dei commi primo e sesto dell'art. 119 Cost.. Per gli Enti territoriali è prevista la possibilità di ricorrere all'indebitamento per le sole spese di investimento, previa predisposizione di piani di ammortamento e con il vincolo di assicurare il rispetto dell'equilibrio per il complesso degli Enti di ciascuna Regione, compresa la Regione medesima.

Con la **legge 24 dicembre 2012, n. 243**, che attua la legge costituzionale n. 1/2012, sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. La legge fissa i principi fondamentali di ciascuno degli aspetti

demandati dalla norma costituzionale. In relazione alla particolare maggioranza necessaria per l'approvazione di eventuali successive modifiche non sono invece disciplinati gli aspetti di dettaglio, per i quali si rinvia ad un successivo intervento sulla legislazione ordinaria di riferimento.

Tra gli aspetti di carattere generale, meritano di essere sottolineati la maggiore attenzione che il legislatore pone sull'attività di verifica ex post dell'effettivo conseguimento degli obiettivi programmati (tramite la previsione di un meccanismo di monitoraggio intestato al Ministero dell'economia e delle finanze e di meccanismi correttivi da attivare in caso di mancato conseguimento di tali obiettivi), nonché la rilevanza che assume nel quadro delle regole fiscali il parametro del debito pubblico, che diventa uno degli obiettivi di riferimento del quadro programmatico di finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dalla normativa europea.

Il Capo II della legge n. 243 del 2012 disciplina i principi e le regole di bilancio riferite al complesso delle amministrazioni pubbliche. Essi riguardano: la definizione dell'equilibrio di bilancio; l'introduzione di una regola sull'evoluzione della spesa e le regole in materia di sostenibilità del debito pubblico.

Il principio dell'equilibrio di bilancio per le pubbliche amministrazioni è definito, all'art. 3, in relazione all'obiettivo di medio termine (MTO) stabilito dall'ordinamento dell'Unione europea quale parametro di riferimento per la valutazione della posizione 'fiscale' di ciascuno Stato membro. In particolare, nella fase di programmazione gli obiettivi programmatici di bilancio devono essere stabiliti in misura tale da consentire "almeno" il raggiungimento del valore dell'MTO o comunque di rispettare il percorso di avvicinamento programmato a tale obiettivo. In fase di valutazione ex-post, l'equilibrio si considera conseguito se il saldo strutturale del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche risulta almeno pari all'MTO, o coerente con il percorso di avvicinamento, secondo quanto indicato nei precedenti documenti di programmazione.

Il principio dell'equilibrio dei bilanci per le Regioni e gli Enti locali è declinato dall'art. 9 in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza e di cassa, del: a) saldo tra le entrate finali e le spese finali; b) saldo tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. Nel caso, a consuntivo, sia registrato uno scostamento dall'obiettivo, ciascun Ente provvede ad assicurare il recupero del disavanzo entro il triennio successivo.

Nell'ipotesi in cui si registrassero avanzi di bilancio, tali risorse saranno destinate al ripiano del debito o al finanziamento delle spese di investimento. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare alle Regioni e agli Enti locali che non conseguono l'equilibrio nonché gli ulteriori obblighi in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base di criteri analoghi a quelli dello Stato e tenendo conto di parametri di virtuosità.

A differenza della regola prevista per lo Stato (centrale), l'indebitamento per gli Enti territoriali è consentito solo per finanziare spese di investimento e contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento stesso. In ogni caso, il ricorso all'indebitamento potrà essere effettuato sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli Enti della Regione interessata, compresa la medesima Regione.

In caso di complessivo scostamento dall'equilibrio, il disavanzo concorre alla determinazione dell'equilibrio di cassa dell'esercizio successivo ed è ripartito tra gli Enti che non hanno rispettato il saldo previsto.

Per tener conto dei riflessi del ciclo sul bilancio degli Enti territoriali, l'art. 11 prevede che nelle fasi sfavorevoli del ciclo economico e in caso di eventi eccezionali, lo Stato contribuisca al finanziamento dei servizi essenziali e delle prestazioni fondamentali inerenti i diritti civili e sociali, tenendo conto della quota di entrate proprie delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano influenzata da ciclo economico. A tal fine è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui dotazione è stabilita nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e alla cui ripartizione si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la

Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenuto conto della quota di entrate proprie di ciascun Ente, influenzata dall'andamento del ciclo economico.

Simmetricamente a quanto disposto nel caso di ciclo sfavorevole, è richiesto - nelle fasi favorevoli - agli stessi Enti un contributo da destinare al Fondo ammortamento titoli di Stato, definito e ripartito, tra gli Enti stessi, tenendo conto della quota di entrate proprie influenzata dal ciclo economico. In ogni caso, gli Enti sopraindicati devono concorrere alla sostenibilità del debito pubblico, secondo modalità da definire con legge dello Stato.

Le disposizioni della legge n. 243 del 2012 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione del Capo IV, concernente l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali e della nuova disciplina in materia di contenuto della legge di bilancio, di cui si prevede l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016. Infine, il comma 2 dell'art. 20 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i richiami alla legge di stabilità di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (nuova legge di contabilità dello Stato) e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, (precedente legge di contabilità dello Stato) e successive modificazioni, contenuti in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, devono intendersi riferiti alla legge di bilancio, come definita dalla stessa legge n. 243 e sopradescritta.

Un ultimo cenno alla legislazione statale riguarda la **legge n. 190/2012** "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", recante la disciplina attuativa dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110. Il co. 15 dell'art. 1 della predetta legge definisce la trasparenza dell'attività amministrativa, come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo co., lett. m), della Costituzione, e ne collega l'attuazione a quanto previsto all'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentire una agevole comparazione.

Il comma 34 prevede, inoltre, che le disposizioni del comma da 15 a 33 dello stesso art. 1 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli Enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il comma 60 prevede che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, co. 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definiti gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, nonché degli Enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:

a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla Regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;

b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'art. 53, co. 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal co. 42, lett. a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del co. 4 dello stesso art. 53;

c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'art. 54, co. 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal co. 44 del presente articolo.

Il successivo comma 61 dispone che mediante intese definite in sede di Conferenza unificata siano altresì definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla medesima legge da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, nonché degli Enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

In attuazione della delega prevista dalla legge n.190/2012 soprarichiamata è stato emanato, tra l'altro, il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) che prevede, all'art. 1 la declinazione del principio generale di trasparenza, mentre l'art. 11 individua l'ambito soggettivo di applicazione in tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Prevede, altresì che alle società partecipate dalle medesime pubbliche amministrazioni e alle società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, le disposizioni del decreto si applichino limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

L'art. 41, recante le norme transitorie, prevede al co. 4 che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti. Si evidenzia che la norma testé citata sembra limitare la facoltà di autonoma disciplina delle finalità e dei principi della legislazione richiamata (in particolare della legge n. 190/2012 che è attuazione del diritto internazionale) alle sole forme e modalità di applicazione del decreto. Rimane evidente, peraltro, che la diretta applicabilità o meno delle singole norme di tale decreto nonché gli obblighi di adeguamento della legislazione regionale e delle Province autonome rimane regolata, per il Trentino Alto Adige, dal D.lgs. n. 266 del 1992.

Con riferimento specifico, infine, agli aspetti correlati più specificatamente alla finanza pubblica, evidenziati nelle leggi e decreti legislativi sopra evidenziati, per il Trentino Alto Adige è necessario fare riferimento, in particolare, all'art. 79 dello Statuto speciale, come modificato dalla legge 191/2009 a seguito dell'intesa tra Governo e Province autonome: in base a tale art. 79 le Province assicurano (sia in via legislativa che amministrativa), in luogo delle Amministrazioni centrali dello Stato (Ministero dell'Interno e MEF), il perseguimento degli obblighi degli Enti locali, aziende sanitarie etc., in materia di concorso agli obiettivi del patto di stabilità interno e l'attuazione degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.

A livello regionale sono intervenute nello stesso periodo le seguenti norme:

- la **L.R. 14 dicembre 2011, n. 8**, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)" non contiene specifiche misure incidenti sull'organizzazione ed il bilancio dei Comuni;

- la **L.R. 25 maggio 2012 n. 2**, recante "Modifiche all'ordinamento del personale delle amministrazioni comunali", prevede, all'art. 1, una serie di modifiche all'ordinamento dei Comuni con riguardo ai contratti collettivi, alle dotazioni organiche anche dei dirigenti e alla valutazione del loro operato, nonché riguardo agli incarichi esterni e alla riduzione dei costi del personale.

L'art. 2 innova la "Misurazione e valutazione delle prestazioni" al fine di promuovere il merito e il miglioramento delle prestazioni, individuando adeguate procedure per la misurazione e valutazione dei risultati dell'organizzazione e dei responsabili delle strutture, anche mediante forme di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza e del miglioramento della qualità dei servizi, nonché di eventuale confronto delle prestazioni omogenee con quelle di altre pubbliche amministrazioni.

L'art. 3, in materia di "Attività di revisione interna" consente al Comune, per il controllo di gestione volto a garantire la legittimità e la regolarità degli atti, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità di procedure ed attività e la loro rispondenza agli strumenti di pianificazione, di affidare al Consorzio dei Comuni della rispettiva Provincia il servizio di supporto, di controllo e di revisione dell'attività amministrativa.

L'art. 4, in materia di trasparenza, dispone che i Comuni, con apposito atto consiliare, individuino i dati e le informazioni da rendere pubblici, attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso, concernenti l'attività delle strutture e del personale dipendente, i risultati delle forme di verifica della soddisfazione dei cittadini e degli utenti, ogni aspetto dell'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, i dati relativi alla retribuzione risultante dalla contrattazione collettiva del segretario comunale e dei dipendenti con incarico dirigenziale e alle assenze del personale. I dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico rendono conoscibile il proprio nominativo secondo le modalità stabilite dall'Ente.

L'art. 5 detta limitazioni per le progressioni economiche dei dipendenti.

A **livello provinciale** sono intervenute nello stesso periodo le seguenti leggi, significative agli effetti dell'organizzazione dei controlli e della finanza comunale:

- **L.P. 27-12-2011 n. 18** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2012", come modificata dalla L.P. 7-2-2012, n. 2, contiene:

- all'art. 1 la definizione degli obiettivi generali della manovra finanziaria riguardante tutti gli Enti finanziati dalla Provincia e per i quali essa ha anche la responsabilità del controllo interno del rispetto degli obblighi del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 79 dello Statuto speciale: infatti le disposizioni di legge provinciale, secondo quanto stabilito dal predetto articolo, definiscono gli obblighi a carico della Provincia e degli Enti locali, degli Enti e organismi da essi controllati, dell'Università degli studi di Trento e degli altri Enti e organismi indicati nell'art. 79, anche per assicurare le finalità di coordinamento della finanza pubblica definite dalla legislazione dello Stato;
- l'art. 2 contiene le misure in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese della Provincia anche con riferimento agli Enti locali, sulla base delle norme di legge provinciale e delle intese stabilite con il Consiglio delle Autonomie ai sensi della legge provinciale n. 3/2006 in materia di finanza locale;
- l'art. 3, interviene con ulteriori misure in materia di finanza locale, definendo anche l'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali a favore dei Comuni per l'esercizio finanziario 2012, nonché le misure atte a contenere la spesa degli Enti locali in correlazione a quanto previsto dalle soprarichiamate leggi statali. Per i Comuni vi è anche la determinazione del tetto di spesa annuale per il lavoro straordinario, per i viaggi di missione e gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza e per le collaborazioni da affidare nel rispetto dell'art. 3, co. 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, nella misura sostenuta nel 2010, ridotta nella misura stabilita dal protocollo d'intesa previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale; per il triennio 2012-2014 sono comunque ammesse, in deroga all'obbligo di riduzione, le spese per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche sino all'importo annuo massimo di 40.000 euro, fermo restando il rispetto della normativa, anche regolamentare, in materia di affidamento degli incarichi;
- all'art. 4, si prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, i Comuni e le unioni di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante le comunità di appartenenza, i compiti e le attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate, informatica, contratti e appalti di lavori, servizi e forniture e con progressiva estensione i compiti e le attività relativi al commercio;
- l'art. 5, recante modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), prevede in particolare modifiche restrittive ai livelli consentiti di indebitamento dei Comuni, riducendoli da 25 all'8% nel 2012, al 6% nel 2013, al 4% nel 2014;
- l'art. 7 "Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)". Esso disciplina il diritto dei Comuni di partecipazione ai gettiti di alcune tipologie di tributi spettanti alla Provincia autonoma in base allo Statuto, nonché le altre forme di finanziamento dei Comuni medesimi sulla base di quanto previsto dall'art. 81 dello Statuto medesimo.
- all'art. 8 si prevedono misure in materia di revisione straordinaria degli interventi comunali ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica locale per investimenti;

- il Capo II, artt. da 9 a 11, reca disposizioni in materia di tributi provinciali e locali con particolare riferimento alle addizionali comunali all'accisa sull'energia elettrica e all' dall'imposta municipale propria per i fabbricati rurali.
- la **L.P. 31-5-2012 n. 10** "Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino", come modificata dalla L.P. 30-7-2012 n. 17, contiene alcuni articoli rilevanti ai fini di questa relazione, con particolare riferimento a:

- art. 1 (Disposizioni per accelerare la realizzazione delle opere dei Comuni e delle comunità), che, per fronteggiare la crisi economica in atto promuove la conclusione di un'intesa-quadro con il Consiglio delle autonomie locali al fine di assicurare una rapida mobilitazione delle risorse provinciali destinate alla realizzazione di opere dei Comuni e delle comunità già ammesse a finanziamento, la riduzione dei tempi di pagamento dei crediti vantati dalle imprese e di attuare altre misure di contrasto alla crisi economica;
- art. 3 (Iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica), con il quale, al fine di sostenere le politiche di sviluppo e accrescere la competitività del sistema, la Provincia, attraverso l'approvazione di uno specifico piano di miglioramento, attua un processo di modernizzazione del sistema pubblico provinciale informato a principi di sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, innovazione, qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese nonché di efficienza e di economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche, anche mediante:
 - a) riorganizzazione del sistema pubblico provinciale;
 - b) semplificazione amministrativa;
 - c) iniziative per l'amministrazione digitale;
 - d) analisi e monitoraggio della spesa pubblica e individuazione delle misure di razionalizzazione e qualificazione e dei processi erogativi al fine di contenere le spese di funzionamento, di migliorare i processi di produzione dei servizi pubblici e di rimuovere spese eccedenti e improduttive, prevedendo inoltre specifici criteri di riduzione delle spese per incarichi di consulenza e di collaborazione;
 - e) orientamento del sistema dei controlli anche agli obiettivi;
 - f) interventi per la trasparenza;
 - g) rilevazione della soddisfazione degli utenti;
 - h) sistemi di incentivazione e valutazione della dirigenza e del personale orientati al conseguimento degli obiettivi del piano;
 - i) coinvolgimento del privato nell'offerta e nella gestione di servizi e di attività attualmente collocati nell'area pubblica;
 - j) altre iniziative.

Per l'attuazione delle finalità di questo articolo con riguardo ai Comuni e alle comunità, nonché ai rispettivi Enti strumentali pubblici e privati, le misure e gli interventi sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, anche con il supporto del comitato per la finanza locale previsto dall'art. 26 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale).

Le misure di attuazione del piano, ivi comprese quelle da prevedersi dall'intesa con i Comuni e il Consiglio delle Autonomie, sono individuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio e garantiscono a regime un risparmio complessivo di almeno il 10% delle spese di funzionamento della Provincia e degli Enti e organismi (fra i quali i Comuni) di cui all'art. 79 dello Statuto, destinatari delle misure del piano. Il risparmio non può essere, a regime, complessivamente inferiore a 120 milioni di euro annui. La legge precisa altresì che questo articolo è approvato anche in relazione alle finalità di cui al decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica) e che, fermi restando gli eventuali obblighi di adeguamento della normativa provinciale ai principi fondamentali contenuti nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), le misure previste dal piano disciplinato da questo articolo e quelle adottate ai sensi della vigente normativa provinciale tengono luogo delle specifiche misure previste dagli artt. 2, 3, escluso i co. 1, 5, 9, 14, 15, co. da 12 a 21 -

esclusa la lett. d) del co. 13 - 16, co. 8, e 19 del predetto decreto legge. Il co. 1 dell'art. 3 del decreto legge n. 95 del 2012 trova applicazione sul territorio provinciale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo. Resta ferma la facoltà per la Provincia e per gli Enti e organismi indicati nel citato art. 79 dello Statuto di utilizzare gli strumenti di carattere civilistico previsti dai predetti articoli del decreto-legge n. 95 del 2012 per il conseguimento degli obiettivi previsti dal piano o di proprie misure di razionalizzazione della spesa che autonomamente ritengano di adottare.

E' da notare che sempre il medesimo articolo prevede che le società che svolgono servizi di interesse generale, comprese le società affidatarie di servizi pubblici, quindi è da intendersi anche quelle dei Comuni, e le società controllate dalla Provincia istituite con legge provinciale per assicurare lo svolgimento coordinato, a favore degli Enti di cui all'art. 79, co. 3, quindi anche dei Comuni, dello Statuto speciale, di attività connesse a funzioni amministrative di interesse Comune, continuano a operare secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, nel rispetto dei soli limiti derivanti dall'ordinamento europeo e dalla normativa provinciale;

- la **L.P. 4 ottobre 2012, n. 21** "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio", contiene, all'art. 1, disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici;

- la **L.P. 27 dicembre 2012, n. 25**, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2013", è significativa ai fini della valutazione sulla gestione dei Comuni per l'anno 2012, per l'art. 1, che detta le disposizioni di carattere generale riproponendo quanto previsto dall'omologa legge finanziaria dell'anno precedente; per l'art. 4 "Modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese degli Enti locali e dei loro Enti strumentali", nel cui ambito si prevede, per l'anno 2013, il divieto per tutti i Comuni di assumere personale a tempo indeterminato e, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la possibilità di assumerne solo per la copertura di posti di ruolo resisi liberi a seguito di cessazione dal servizio nella misura di un'unità ogni cinque unità cessate, escluse le cessazioni per mobilità, salve poi tutta una nutrita serie di eccezioni e deroghe delle quali si terrà conto in sede di valutazione dei bilanci di previsione 2013; infine, per l'art. 5 che prevede modifiche dell'art. 8-bis della legge provinciale n. 27 del 2010, in materia di gestioni associate obbligatorie da parte degli Enti locali.

1.2 Osservazioni al quadro normativo

Sul piano dell'ordinamento delle autonomie locali, pur in termini di annotazione, esulando da questa sede una specifica rilevazione degli obblighi di adeguamento della legislazione regionale e provinciale, si evidenzia:

1. la necessità, anche in parte ribadendo quanto già osservato nella relazione dello scorso anno sulla gestione dei Comuni 2010, dell'adeguamento della vigente legislazione regionale e provinciale in materia di contabilità e finanza degli Enti locali (del resto già prevista da una norma di legge regionale di carattere programmatico) alle intervenute modifiche costituzionali ad opera della L.C. 1/2012 e per quanto previsto dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione, dalle conseguenti leggi statali, anche rinforzate rispetto alla gerarchia delle fonti (L. n. 243/2012); ciò vale anche con riferimento alla specifica disciplina delle situazioni di disequilibrio o di dissesto finanziario degli Enti locali medesimi. Tale disciplina comprenderà anche le misure di riequilibrio o risanamento conseguentemente necessarie, nel rispetto delle norme statali che costituiscono, ai sensi dello Statuto speciale di autonomia di cui al D.P.R. n. 670/1972 e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, vincolo per la potestà legislativa della Regione e della Provincia autonoma. Ulteriori obblighi di adeguamento riguardano la sopravveniente legislazione statale, ivi compresa la legge 7 dicembre 2012, n. 213, con la quale è stato convertito in legge il D.L. n. 174/2012 in materia di finanza e funzionamento degli Enti territoriali. Tale valutazione da parte degli Enti competenti si rende necessaria anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale, con particolare riferimento alla sentenza n. 3/2013, concernente il vaglio di costituzionalità di una serie di norme legislative della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia, tra l'altro, di finanza locale e ordinamento contabile dei Comuni;

2. l'esigenza di una verifica dell'adeguamento ulteriore della legislazione regionale in materia di ordinamento degli Enti locali, con riferimento agli obblighi di trasparenza e conoscibilità dell'attività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle norme attuative di obblighi internazionali e costituenti livelli essenziali dei diritti costituzionalmente tutelati (legge 190/2012 e d.lgs. attuativi);

3. infine, ma non certo per importanza, la necessità di provvedere all'adeguamento della richiamata legislazione regionale e provinciale in materia, rispettivamente, di ordinamento degli enti locali e di finanza locale, con riferimento in particolare agli obblighi derivanti da norme fondamentali di riforma economico sociale contenute nel decreto legge n. 174/2012 (come convertito dalla legge 213/2012), soprattutto alla luce della recente sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale con particolare riguardo alla valutazione degli obblighi di adeguamento per le autonomie speciali.

1.3 Il contenzioso costituzionale correlato riguardante specificamente il Trentino Alto Adige

Le principali sentenze della Corte costituzionale riguardanti ricorsi della Regione o delle Province autonome e riguardanti leggi statali ovvero ricorsi del Consiglio dei Ministri relativi a leggi regionali o provinciali attinenti le materie degli Enti locali o ad esse correlate intercorse nel periodo 2012-2013, possono essere così sintetizzate:

1. Ricorrente Regione autonoma Trentino-Alto Adige (ric. n. 13 del 2012 n° parte 1 pubblicato su G.U. del 29/02/2012 n. 9) - Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) - Previsioni relative al patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome - Qualificazione come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso della Regione Trentino Alto Adige - Denunciata alterazione unilaterale del regime degli obblighi finanziari della ricorrente e delle Province autonome previsto dallo Statuto (impennato sul principio dell'accordo fra Stato e autonomie speciali e sull'inapplicabilità delle norme relative al patto di stabilità valevoli per le Regioni ordinarie).

2. Ricorrente Regione autonoma Trentino-Alto Adige (ric. n. 33 del 2012 n° parte 1 pubblicato su G.U. del 28/03/2012 n. 13) - Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici - Previsione che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall'art. 6, co. 5, del D.L. 21 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010 (previsione di un minimo fisso e ridotto di componenti degli organi di amministrazione e controllo), con riferimento alle Agenzie, agli Enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto impugnato - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata con norme statutarie, mediante imposizione di un limite non transitorio non alla spesa complessiva, ma ad una minima voce di spesa senza alcun margine di scelta per le Regioni sul modo per conseguire il risparmio.

3. Ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Reg. ric. n. 48 del 2013 n° parte 1 pubblicato su G.U. del 24/04/2013 n. 17) Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - legge 243/2012, Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi del nuovo art. 81, sesto comma, della Costituzione - Disciplina analitica delle operazioni di indebitamento delle Regioni e degli Enti locali - Previsione di apposite intese in ambito regionale allo scopo di garantire l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli Enti territoriali della Regione interessata (inclusa la Regione stessa) - Fissazione di un limite quantitativo all'indebitamento - Determinazione di criteri e modalità di attuazione con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica - Applicabilità delle modalità di indebitamento anche per la destinazione dei saldi attivi al finanziamento delle spese di investimento - Denunciata introduzione di norme statali di dettaglio in materia di coordinamento della finanza pubblica con scopi di stabilizzazione finanziaria - Violazione dell'autonomia finanziaria nonché organizzativa della ricorrente.

4. Ricorrente Provincia autonoma di Trento (Reg. ric. n. 49 del 2013 n° parte 1 pubblicato su G.U. del 24/04/2013 n. 17) Oggetto: Legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 9, co. 2 e 3. Bilancio e contabilità pubblica - Equilibrio di bilancio delle Regioni e degli Enti locali e concorso dei medesimi Enti alla sostenibilità del debito pubblico - Previsione che, salvo quanto previsto

dall'art. 10, co. 4, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un Ente di cui al co. 1 (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane e Province autonome di Trento e Bolzano) registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo co. 1, lett. a) e b), adotta misure di correzione tali da assicurare il recupero entro il triennio successivo - Previsione che eventuali saldi positivi siano destinati all'estinzione del debito maturato dall'Ente nel rispetto dei vincoli derivanti dall'Ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possano essere destinati anche al finanziamento di spesa di investimento previsto dall'art. 10 - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale, garantita dallo statuto regionale che prevede che le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché gli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno non si applicano alla Regione e alle Province autonome.

1.4 Sentenze della Corte Costituzionale rilevanti per questa relazione

• Sentenza 178/2012 - Norme impugnate: Artt. 29, c. 1°, lett. k), e 37 del decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 - Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Disposizioni riferite alle autonomie speciali - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 76, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., al principio di leale collaborazione, all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 2, primo co., lettere a) e b), 3, primo co., lettere f) ed l), 4 e 48-bis della legge cost. n. 4 del 1948. Un'interpretazione della normativa impugnata conforme all'art. 76 Cost., e perciò compatibile con i principi e criteri direttivi fissati dagli artt. 1, co. 2, e 27, co. 1 e 3 della legge di delegazione n. 42 del 2009, consente di escludere la diretta applicazione agli Enti ad autonomia speciale delle disposizioni dei decreti delegati in quanto nei confronti di tali Enti il coordinamento della finanza pubblica si deve attuare solo mediante la normativa di attuazione statutaria. - In senso analogo, v. le citate sentenze n. 145 del 2008; 180 del 1980; 166 del 1976; n. 298 del 1974. E costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 76 Cost. - l'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 il quale, nel prevedere la diretta, ancorché transitoria, applicazione agli Enti ad autonomia differenziata del decreto stesso nonché dei decreti legislativi di cui all'art. 36, co. 5, nel caso in cui non vengano concluse, nel termine indicato, le procedure per l'adozione delle norme di attuazione degli statuti, eccede i limiti fissati dall'art. 27 della legge di delegazione n. 42 del 2009 il quale stabilisce il principio per cui tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione, senza alcuna deroga, si applicano agli Enti ad autonomia differenziata solo se recepite tramite le speciali procedure "pattizie" previste per le norme di attuazione statutaria. Restano assorbite le ulteriori questioni prospettate sulla medesima disposizione. - Riguardo alle disposizioni della legge n. 42 del 2009 applicabili agli Enti ad autonomia differenziata, v. le citate sentenze n. 71 e n. 64 del 2012; n. 201 del 2010. Sono costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 76 Cost. - l'alinea e la lett. k) dell'art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011 nella parte in cui si applicano direttamente alle Regioni autonome e alle Province in quanto eccedono i limiti fissati dalla legge di delegazione n. 42 del 2009 la quale stabilisce il principio per cui tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione, senza alcuna deroga, si applicano agli Enti ad autonomia differenziata solo se recepite tramite le speciali procedure "pattizie" previste per le norme di attuazione statutaria.

• Sentenza 198/2012 - Norme impugnate: Art. 14, co. 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell'art. 30, co. 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - Regioni a statuto speciale - Numero dei consiglieri e degli assessori regionali - Riduzione - Adeguamento ai parametri statali quale condizione per l'applicazione dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - E' illegittimo, per violazione dell'art. 116 Cost. (con l'assorbimento di ulteriori profili), l'art. 14, co. 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in base al quale l'adeguamento ai parametri previsti dal co. 1 del medesimo articolo, riguardante il numero dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché l'indennità e il trattamento previdenziale dei consiglieri, e l'istituzione, da parte delle Regioni, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della

gestione dell'Ente, è condizione per l'applicazione dell'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente, poiché la disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti, per cui l'adeguamento delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai parametri di cui all'art. 14, co. 1, richiede la modifica di fonti di rango costituzionale, cui una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni.

- Sentenza 60/2013 - Corte dei conti - Delibera della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, concernente l'approvazione del programma dei controlli e delle analisi della sezione di controllo di Bolzano per l'anno 2012 - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Asserita usurpazione delle funzioni provinciali di controllo e vigilanza sulla finanza pubblica degli enti locali e delle aziende sanitarie, nonché del relativo controllo successivo sulla gestione. - va dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, adottare la deliberazione n. 4/2011/INPR, concernente l'approvazione del programma dei controlli e delle analisi della sezione di controllo di Bolzano per l'anno 2012. deve ritenersi che il controllo della Corte dei conti in relazione agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1, co. da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005) si pone su un piano distinto da quello ascrivibile alle funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione amministrativa spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano, non potendosi desumere dalle norme statutarie e dalle relative norme di attuazione, invocate a parametro nel presente giudizio, alcun principio di esclusività in merito alla titolarità di funzioni di controllo e di vigilanza sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali e delle aziende sanitarie (né, in maniera speculare, il suddetto controllo della Corte dei conti sulla gestione economico-finanziaria preclude in alcun modo l'istituzione di ulteriori controlli riconducibili all'amministrazione provinciale ai sensi di quanto previsto dall'art. 79, terzo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972 e dall'art. 6, co. 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988).

In relazione all'argomento secondo il quale l'impugnata delibera dell'organo di controllo sarebbe illegittima in quanto lesiva delle prerogative provinciali nella materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», garantite dagli invocati parametri statutarî e dalle relative norme di attuazione, interpretate anche alla luce della "clausola di maggior favore" di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la Corte ha già affermato che il controllo di legalità e regolarità della gestione economico-finanziaria attribuito alla Corte dei conti (in specie, art. 1, co. da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005) risulta estensibile alle Regioni e alle Province dotate di autonomia differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della "finanza pubblica allargata" e che pertanto sono ad esse opponibili i principi di coordinamento della finanza pubblica. Inoltre, alla luce del quadro normativo già delineato dall'art. 3, co. 4, della legge n. 20 del 1994, la Corte ha invece chiarito che il controllo sulla gestione economico-finanziaria degli enti territoriali non si connota, in senso stretto, come controllo di secondo grado, intervenendo infatti anche in via preventiva e in corso di esercizio, ed essendo attribuito alla Corte dei conti in veste di organo terzo, al servizio dello Stato-ordinamento; alla Provincia autonoma spettano invece diverse forme di controllo interno sulla gestione delle risorse finanziarie, ancorché declinate in forma differenziata rispetto agli altri enti territoriali secondo quanto previsto dalle peculiari condizioni dello statuto di autonomia;

- Sentenza 219/2013 - nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dell'art. 1-bis, co. 1 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, promossi con ricorsi della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ed altre Regioni: riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento, rispettivamente con i ricorsi nn. 17, 20 e 18 del 2013, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5, 6 (nel testo introdotto dall'art. 1-bis, co. 1, del d.l. n. 174 del 2012), dell'art. 2, co. 2, 3 e 5, dell'art. 3, co. 2 e 3, dell'art. 5, dell'art. 7 e dell'art. 13, secondo periodo, del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge 24

dicembre 2012, n. 228 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel testo modificato dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213 e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).

• Sentenza 221/2013 - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, co. 1, lettere a), b), c) e d) della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. Legge finanziaria 2011): 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, co. 1, lettere a), b), c) e d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. Legge finanziaria 2011) - Il co. 3 dell'art. 79 dello Statuto speciale prevede che «Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la Regione e le Province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo»: la necessità di utilizzare il metodo pattizio è quindi espressamente circoscritta agli obiettivi del patto di stabilità interno e alla definizione dei saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Inoltre, mentre il primo periodo del co. 4 del medesimo art. 79 prevede che «Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla Regione e alle Province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo», il successivo periodo - relativo non al patto di stabilità, ma, più in generale, al coordinamento della finanza pubblica - precisa che «La Regione e le Province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli artt. 4 e 5» dello Statuto. L'art. 79 dello Statuto speciale, dunque, detta una specifica disciplina riguardante il solo patto di stabilità interno; per le altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome si conformano alle disposizioni legislative statali, legiferando entro i limiti stabiliti dallo Statuto, in particolare agli artt. 4 e 5. Di conseguenza, il citato art. 79 non modifica l'obbligo della Provincia autonoma di Bolzano di adeguare la sua legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica, al quale sono sottoposte anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome (ex plurimis, sentenze n. 30 del 2012, n. 229 del 2011, n. 120 del 2008 e n. 169 del 2007).

• Sentenze 263-275/2013, rispettivamente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 69, co. 3-bis, (prevedono [...]) che gli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, e nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 16, co. 10-bis, 17-ter, co. 5, e 17-undecies, co. 4 e 6, del medesimo decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, promossi dalla Regione Veneto e dalle Province autonome di Bolzano e di Trento: A) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, co. 3-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; B) dichiara l'illegittimità costituzionale, dell'art. 16, co. 10-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; C) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17-ter, co. 5, del D.lg. n. 83 del 2012, nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV-bis del medesimo decreto-legge non si applichino alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai principi in esso contenuti.

• Sentenza 39/2014 nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi ..., 3, co. 1, lettera e), ... del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio del 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Sardegna.

La questione relativa al co. 2 dell'art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 3, co. 1, lettera e), dell'indicato decreto-legge, è fondata, nei termini di seguito precisati.

La risoluzione delle questioni come sopra individuate presuppone che, in via preliminare, si identifichi la materia nella quale le impugnate disposizioni si collocano. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, le norme censurate sono ascrivibili all'ambito materiale dell'«armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.), nel quale spetta al legislatore statale porre i principi fondamentali di riferimento (ex plurimis, sentenze n. 60 del 2013, n. 229 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995). La Corte ha infatti più volte affermato che la disciplina posta dal legislatore statale in materia di controlli sugli enti territoriali ha assunto maggior rilievo a seguito dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, tra cui, in particolare, l'obbligo imposto agli Stati membri di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale. Il rispetto dei vincoli europei discende direttamente, oltre che dai principi di coordinamento della finanza pubblica, dall'art. 117, primo comma, Cost. e dall'art. 2, co. 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, ad assicurare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013). Da ciò consegue la differenza tra i controlli di regolarità e legittimità contabile, attribuiti alla Corte dei conti e quelli attribuiti alla Regione e alle Province autonome. La Corte ha infatti precisato che controlli attribuiti alla Corte dei conti, disciplinati da norme statali analoghe a quelle denunciate, non si sovrappongono alle funzioni e ai compiti riservati alle autonomie speciali dalle norme statutarie e di attuazione evocate a parametro, atteso che le prime – come del resto quelle impugnate nell'odierno giudizio – disciplinano controlli, dichiaratamente finalizzati ad assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali, a prevenire squilibri di bilancio e a garantire il rispetto del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost. (tra le tante, sentenze n. 60 del 2013 e n. 179 del 2007), anche in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica. E ciò in forza del diverso interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli – non soltanto in riferimento all'art. 100 Cost., ma anche agli artt. 81, 119 e 120 Cost. – rispetto a quelli spettanti alle autonomie speciali. Da questi ultimi infatti si differenziano, quanto a parametro e finalità perseguite, i controlli della Corte dei conti, attribuiti ad un organo di garanzia terzo e indipendente, a fini di tutela degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 29 del 1995; nonché sentenze n. 60 del 2013; n. 179 del 2007; n. 267 del 2006).

La Corte ha ripetutamente riconosciuto la legittimità di interventi del legislatore statale volti ad acquisire dagli enti territoriali dati e informazioni utili, soprattutto a fini di coordinamento della finanza pubblica (tra le tante, sentenze n. 35 del 2005; n. 36 del 2004; n. 376 del 2003), anche in relazione agli enti territoriali dotati di autonomia particolare (sentenza n. 425 del 2004). Cionondimeno, nel caso in esame, la disposizione impugnata eccede i limiti del legittimo intervento del legislatore statale, circoscritto da questa Corte alla facoltà di disciplinare obblighi di trasmissione da parte degli uffici regionali delle notizie ritenute sensibili, in quanto attribuisce non già ad un organo magistratuale terzo quale la Corte dei conti, bensì direttamente al Governo un potere di verifica sull'intero spettro delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali, sottraendolo, in tal modo, illegittimamente all'ambito riservato alla potestà normativa di rango primario delle ricorrenti Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in violazione degli invocati parametri statuari e delle relative norme di attuazione. Va conseguentemente dichiarata, per gli stessi motivi, l'illegittimità costituzionale del co. 3 dell'art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 3, co. 1, lettera e), del citato decreto-legge – impugnato dalla sola Regione autonoma Sardegna – il quale prevede che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure previste dal co. 2. Va precisato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei co. 2 e 3 dell'art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 3, co. 1, lettera e), del medesimo decreto-legge, essendo fondata sugli evocati parametri statuari e sulle relative norme di attuazione, ha efficacia, con riguardo all'applicazione di dette norme, limitatamente alle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

La questione promossa in relazione al co. 1 dell'art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 3, co. 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, non è fondata.

La disposizione censurata si limita infatti a disciplinare procedure di raccordo tra i controlli esterni di natura collaborativa intestati alle sezioni regionali della Corte dei conti, ai quali questa Corte ha già ricondotto verifiche periodiche sulla legittimità e la regolarità della gestione economico-finanziaria, anche in espresso riferimento alle autonomie speciali (ex plurimis, sentenza n. 179 del 2007), e i controlli interni funzionali a garantire il rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. Ciò al fine di garantire quel fondamentale raccordo tra controlli esterni e controlli interni, volti a garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, i parametri costituzionali sugli equilibri di bilancio e i vincoli posti dal diritto dell'Unione europea (ex plurimis, sentenze n. 267 del 2006, n. 181 del 1999, n. 470 del 1997, n. 29 del 1995), estensibili anche alle autonomie speciali (sentenze n. 60 del 2013 e n. 179 del 2007). I controlli disciplinati dalla norma impugnata si pongono pertanto su un piano distinto rispetto a quello disciplinato dagli invocati parametri statuari e dalle relative norme di attuazione (sentenza n. 60 del 2013).

2. Patto di stabilità provinciale 2012

2.1 Il rispetto dell'obiettivo del saldo finanziario di competenza mista

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 32, co. 13, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012)¹⁶ e dell'art. 8, co. 1 della legge provinciale del 27 dicembre 2010, n. 27¹⁷, la determinazione della misura del concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte dei Comuni della Provincia autonoma di Trento è demandata all'intesa tra Provincia e Consiglio delle autonomie locali.

Per l'anno 2012, in continuità con quanto determinato per l'anno 2011, solo ai Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti viene richiesto di conseguire un saldo-obiettivo definito dall'intesa. Il numero degli Enti soggetti al vincolo 2012 è pari a 28. Il Comune di Ledro, pur avendo una popolazione superiore a 3.000 abitanti, non è assoggettato al Patto di stabilità 2012, ai sensi dell'art. 1, co. 113, della Legge n. 220/2010, che prevede che i nuovi Comuni siano assoggettati alle regole del Patto di stabilità dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Infatti il Comune è stato istituito l'1 gennaio 2010 a seguito della fusione dei Comuni di Bezzecca, Concei, Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto; quindi verrà assoggettato al Patto dal 2013.

L'obiettivo di comparto 2012 è stato individuato nel miglioramento del saldo finanziario misto tra la somma degli accertamenti delle entrate correnti con le riscossioni in c/capitale nette e la somma degli impegni relativi alle spese correnti con i pagamenti delle spese in c/capitale. L'entità dell'obiettivo è stato calcolato originariamente applicando la percentuale, prevista dall'art. 31, co. 2 della Legge n. 183/2011¹⁸, del 15,6%, all'importo di euro 138

¹⁶ L'art. 32 al co. 13 cita: "13. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai co. 11 e 12, le modalità attuative del patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale."

¹⁷ L'art. 8 al co. 1, cita: "1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, co. 3 e 4, dello Statuto speciale, la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplina gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Con riferimento agli enti locali la disciplina degli obblighi relativi al patto di stabilità interno è funzionale al conseguimento degli obiettivi fissati dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, co. 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e degli obiettivi complessivi fissati dalla normativa con riferimento agli enti locali. Nell'intesa, in particolare, sono definiti gli obiettivi di miglioramento finanziario e le sanzioni applicate in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi; le sanzioni prevedono in ogni caso riduzioni dei trasferimenti a valere sull'esercizio finanziario successivo, se la Provincia deve rispondere nei confronti dello Stato per l'inadempimento della quota di obiettivo riferibile ai Comuni. La Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, definisce progressivamente criteri che facciano riferimento a parametri oggettivi ed effettivi dei costi delle funzioni, con particolare riferimento a quelle essenziali."

¹⁸ L'art. 31, co. 2 della Legge n. 183/2011 cita "2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a) per le Province le

milioni, che corrisponde alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008 nei Comuni con popolazione sopra 3.000 abitanti, decurtata dai trasferimenti provinciali.

L'obiettivo teorico 2012 di comparto, come stabilito nel protocollo d'intesa 2012 integrativo sottoscritto in data 27 gennaio 2012, è pari a euro 19.796.000,00¹⁹.

L'obiettivo di comparto è stato ripartito tra i Comuni con popolazione oltre 3.000 abitanti:

1. tenendo conto dei tagli di risorse operanti a valere sul Fondo perequativo;

2. adeguando gli obiettivi 2012 dei Comuni all'importo degli obiettivi 2011 nel caso in cui il primo risultasse, dal calcolo, inferiore al secondo.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 240 di data 9 agosto 2012 sono stati formalizzati gli obiettivi 2012 per i singoli Comuni²⁰.

Si sintetizzano nel seguente prospetto le fasi per la determinazione dell'obiettivo 2012 da ripartire tra gli Enti oltre i 3.000 abitanti:

Tabella 1: determinazione obiettivo 2012

Spesa corrente (media 2006-2008) al netto trasferimenti PAT dei Comuni > 3.000 abitanti	138 milioni
OBIETTIVO TEORICO 2012 (applicazione 15,6% al netto di 1,7 milioni di euro di trasferimenti regionali ai Comuni di Trento e Rovereto per funzioni delegate)	19,8 milioni
Taglio Fondo Perequativo 2012	2,5 milioni
OBIETTIVO TEORICO 2012 CON DECURTAZIONE FONDO PEREQUATIVO	17,3 milioni
OBIETTIVO 2012 COMPLESSIVO DA RIPARTIRE TRA I COMUNI > 3.000 ABITANTI (adeguato al minimo all'obiettivo 2011 e formalizzato con determina del Dirigente)	16,7 milioni

L'art. 1, co. 167 della legge n. 266/2005²¹ prevede, in particolare, che la relazione sul rendiconto redatta dall'organo di revisione degli Enti locali dia conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno.

Il co. 5 dell'art. 11²² della Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 (finanziaria provinciale 2008) prevede che l'organo di revisione verifichi e controlli gli adempimenti conseguenti al raggiungimento degli obiettivi di finanza provinciale da parte degli Enti locali della Provincia autonoma di Trento indicati nel medesimo articolo, anche mediante espressa attestazione nella relazione alla bozza di conto consuntivo dell'Ente.

In conformità alle disposizioni normative citate, gli schemi di relazione relativi al rendiconto 2012, che gli organi di revisione degli Enti locali della Provincia autonoma di Trento erano invitati ad adottare, prevedevano l'indicazione precisa del rispetto o meno degli obiettivi stabiliti.

percentuali sono pari a 16,5% per l'anno 2012 e a 18,8% per gli anni 2013 e successivi; b) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6% per l'anno 2012 e a 14,8% per gli anni 2013 e successivi; c) per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0% per l'anno 2013 e a 14,8% per gli anni dal 2014 al 2016. Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, co. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

¹⁹ Si rende noto che l'entità dell'obiettivo 2012 di comparto era stata preventivata nell'Intesa dell'anno 2011, sottoscritta in data 28 gennaio 2011, in euro 17.600.000,00. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 830 di data 27 aprile 2011 si era provveduto a quantificare l'obiettivo 2012 dei singoli Comuni. Successivamente con protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 28 ottobre 2011, l'obiettivo è stato riquantificato in euro 19.796.000,00.

²⁰ Sono state apportate modifiche per i Comuni di Avio, Cles e Predazzo.

²¹ L. 266/2005, art. 1, co. 167: "La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al co. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione".

²² L.P. 23/2007, art. 11, co. 5 "Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza provinciale per il triennio 2008-2010 e assegnazione delle risorse ai Comuni per il 2008": "Spetta all'organo di revisione previsto dall'articolo 17, co. 101, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, concernente "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino - alto Adige)", verificare e controllare gli adempimenti conseguenti a questo articolo, anche mediante espressa attestazione nel parere e nella relazione previsti dalle lettere b) e d) del co. 110 dell'articolo 17 della legge regionale n. 10 del 1998."

Si precisa che l'obiettivo va conseguito dagli Enti attraverso un saldo finanziario di competenza misto, calcolato quale differenza tra entrate e spese finali e composto da un saldo di parte corrente²³ e da un saldo in conto capitale²⁴.

In relazione al rispetto dell'obiettivo 2012, nello schema di relazione 2012 del revisore è compresa la compilazione di un apposito prospetto per indicare:

- le entrate finali, cioè la somma degli accertamenti delle entrate correnti e delle riscossioni in c/capitale nette;
- le spese finali, cioè la somma degli impegni relativi alle spese correnti e dei pagamenti delle spese in c/capitale nette;
- il saldo finanziario di competenza mista, cioè la differenza tra le entrate finali e le spese finali;
- il saldo obiettivo;
- lo scostamento tra il saldo finanziario di competenza mista e il saldo obiettivo.

In caso di mancato conseguimento, il revisore era invitato ad evidenziare le ragioni dello scostamento e le opportune misure di rientro consigliate.

Secondo i revisori, tutti i Comuni sopra i 3.000 abitanti hanno contenuto il saldo finanziario misto nei limiti del rispettivo obiettivo fissato. Si rappresenta di seguito quanto rilevato:

Tabella 2: esiti saldo finanziario di competenza mista 2012

	COMUNE	SALDO OBIETTIVO (da relazione revisore)	SALDO FINANZIARIO (da relazione revisore)	SCOSTAMENTO (tra saldo finanziario e saldo obiettivo)
1	Ala	460.177,61	797.776,09	337.598
2	Aldeno	46.599,33	330.070,00	283.471
3	Arco	702.985,28	748.383,69	45.398
4	Avio	91.739,39	627.539,25	535.800
5	Baselga di Pine'	130.314,45	287.060,47	156.746
6	Borgo Valsugana	326.057,32	973.667,84	647.611
7	Brentonico	94.387,74	397.928,24	303.541
8	Caldonazzo	82.839,79	197.801,50	114.962
9	Cavalese	408.374,09	409.721,30	1.347
10	Civezzano	81.432,64	271.490,73	190.058
11	Cles	455.600,33	471.450,56	15.850
12	Doro	73.687,75	292.279,95	218.592
13	Folgaria	270.613,18	1.353.575,95	1.082.963
14	Lavis	434.000,56	700.284,56	266.284
15	Levico Terme	401.318,16	416.041,99	14.724
16	Mezzocorona	213.807,23	469.230,76	255.424
17	Mezzolombardo	417.780,22	537.494,24	119.714
18	Mori	296.623,30	728.610,45	431.987
19	Pergine Valsugana	586.640,69	1.310.047,40	723.407
20	Pinzolo	321.156,33	977.228,70	656.072
21	Predazzo	126.296,45	170.808,16	44.512
22	Riva del Garda	850.268,61	1.908.516,53	1.058.248
23	Rovereto	2.145.990,25	2.145.990,25	0
24	Storo	53.085,88	524.162,89	471.077
25	Tione di Trento	91.055,73	92.405,16	1.349
26	Trento	7.398.153,24	7.639.563,45	241.410
27	Villa Lagarina	77.586,67	202.201,50	124.615
28	Volano	78.600,36	78.623,72	23
	TOTALE	16.717.172,58	25.059.955,33	8.342.782,75

Fonte: analisi relazioni dei revisori su rendiconto 2012- parte relativa alla verifica del Patto di stabilità.

²³ Il saldo di parte corrente è dato dalla differenza tra entrate e spese correnti derivanti dalla gestione di competenza.

²⁴ Il saldo in conto capitale è dato dalla differenza tra le riscossioni in conto capitale al netto di quelle relative ai crediti e i pagamenti in conto capitale al netto delle concessioni di crediti.

Il Servizio autonomie locali ha confermato²⁵ il raggiungimento da parte di tutti i 28 Comuni assoggettati al Patto di stabilità del proprio obiettivo nel 2012, come desunto dai prospetti inviati dagli Uffici finanziari comunali all'Osservatorio Economico-Finanziario degli Enti Locali. Il saldo a livello di comparto ha registrato un valore complessivo di 25,1 milioni di euro, rispetto a un obiettivo aggregato di 16,7 milioni di euro, con uno scarto positivo di oltre 8 milioni di euro²⁶.

A partire dal 2013 il conseguimento di un saldo-obiettivo è stato esteso anche al Comune di Ledro e ai Comuni di dimensione demografica medio-piccola (1.000-3.000 abitanti). Il numero degli Enti soggetti al vincolo 2013 è pari a 111 (l'elenco è presente nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1876 di data 6 settembre 2013). Per garantire maggiore flessibilità all'impostazione del Patto di stabilità sono state introdotte forme di compensazione tra gli obiettivi degli Enti locali che, in particolare, prevede la possibilità per i Comuni di cedere o acquisire spazi finanziari nell'ambito della compensazione orizzontale (tra Comuni) e verticale (tra Comuni e Provincia) in relazione allo scostamento (positivo nel primo caso, negativo nel secondo) tra saldo finanziario di competenza mista e obiettivo, così da rimodulare l'obiettivo medesimo nell'anno di competenza e nel biennio successivo.

Dai pareri dei revisori redatti in sede di preventivo 2013 è risultato che:

- 5 Comuni (Ala, Dimaro, Mezzolombardo, Vermiglio, Ziano di Fiemme) prevedono di non raggiungere l'obiettivo (di cui 2 con popolazione superiore a 3.000 abitanti);
- 104 Comuni prevedono di raggiungere l'obiettivo.

Per il Comune di Commezzadura non è possibile ricavare l'informazione dal parere del revisore. Si precisa che nella determina del dirigente del Servizio autonomie locali n. 404 di data 24 ottobre 2013, avente quale oggetto "Rimodulazione degli obiettivi del Patto di stabilità dei Comuni per l'anno 2013 e per il biennio 2014-2015 a seguito dell'applicazione del sistema di compensazioni disciplinato con deliberazione n. 1876 di data 6 settembre 2013", è stata indicata per il Comune di Commezzadura la cessione di spazio finanziario per 50.000 euro. Ciò ha portato a incrementare il suo obiettivo. Si presume pertanto che il Comune abbia previsto uno scostamento positivo dal saldo obiettivo.

Si rammenta comunque che spetta anche all'organo di revisione controllare, sia in sede di preventivo che in sede di rendiconto, gli adempimenti conseguenti al raggiungimento degli obiettivi di finanza provinciale da parte degli Enti locali della Provincia autonoma di Trento.

2.2 Misure per il contenimento della spesa corrente

Con la legge finanziaria provinciale 2008 sono state introdotte alcune norme per la riduzione della spesa corrente (art. 11, co. 2 della L.P. n. 23/2007)²⁷. Dal 2010 sono stati fissati alcuni vincoli specifici, in analogia a quanto introdotto a livello nazionale, per fare in modo di facilitare tale riduzione. L'art. 8, co. 3, della L.P. n. 27/2010, così come modificato dall'art. 3 della L.P. n. 18/2011²⁸, fissa alcuni vincoli per il contenimento della spesa corrente

²⁵ Come riportato nel report di sintesi trasmesso in allegato alla nota prot. n. 689024 di data 16 dicembre 2013.

²⁶ Nel report di sintesi trasmesso in allegato alla nota prot. n. 689024 di data 16 dicembre 2013, è stato precisato che le risultanze riportate possono differire da quelle indicate nelle Relazioni dei conti per effetto di successive rettifiche/integrazioni apportate ai prospetti.

²⁷ Il testo del co. 2 è il seguente: "Per raggiungere l'obiettivo di cui al co. 1, nella prospettiva della riorganizzazione complessiva dei servizi pubblici locali e delle funzioni in capo agli enti locali in attuazione della legge provinciale n. 3 del 2006, gli enti locali perseguono il contenimento della crescita della spesa corrente anche attraverso il monitoraggio del fabbisogno di dipendenti per l'esercizio delle funzioni e per la gestione dei servizi, la verifica della possibilità di gestione dei servizi in forma associata con altri enti o mediante forme di esternalizzazione, l'impiego, per le assunzioni a tempo indeterminato, della mobilità tra enti pubblici del territorio provinciale.

²⁸ Il testo del co. 3, così come modificato dall'art. 3 della l.p. n. 18/2011, è il seguente: "La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le seguenti azioni di contenimento della spesa, che devono essere attuate dai Comuni e dalle comunità:

a) con le modalità definite dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale, misure per assicurare il contenimento della spesa del personale dei Comuni, che comprendono in particolare:

1) a decorrere dall'anno 2011, il divieto di assumere personale per i Comuni con popolazione pari o superiore a tremila abitanti che non assicurino la riduzione della spesa per il personale sostenuta nell'esercizio 2010 nella misura e con le modalità di calcolo definite nell'intesa prevista dal co. 1, in modo da considerare il costo del personale cessato con diritto al trattamento pensionistico alla data del 31 dicembre 2009 e comunque entro il 31 dicembre 2010, normalizzato sull'intero esercizio finanziario; la riduzione è da intendere al netto della copertura degli oneri conseguenti dall'applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali a carico dell'esercizio 2009 e per gli esercizi successivi compresi nel periodo di validità del bilancio pluriennale, dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dalla

fissando alcune differenze a seconda della fascia di popolazione a cui i Comuni fanno parte (sopra 3.000 abitanti, sotto 3.000 abitanti, sotto 1.000 abitanti). In particolare si illustreranno di seguito i vincoli per la riduzione della spesa del personale e della spesa per collaborazioni, consulenze, straordinari e missioni. Si rammenta che le informazioni ricavabili dalle relazioni dei revisori non permette un'analisi approfondita e in dettaglio del rispetto o meno dei vincoli.

2.2.1 Misure per il contenimento delle spese del personale

La lett. a del co. 3, art. 8 della L.P. n. 27/2010 prevede in sintesi in particolare:

- per i Comuni sopra i 3.000 abitanti (escludendo il Comune di Ledro) l'obbligo dal 2011 di ridurre la spesa del personale rispetto al 2010 in caso di assunzione di nuove unità *(descritto in dettaglio al punto 1 della lett. a)²⁹*;
- per i Comuni sotto i 3.000 abitanti il blocco delle assunzioni con limitata possibilità di deroghe puntuali su espressa richiesta e previa verifica delle condizioni di incidenza sulla spesa corrente *(descritto in dettaglio al punto 2 della lett. a)*.

Soffermando l'attenzione sui 28 Comuni sopra i 3.000 abitanti sottoposti al primo vincolo, si fa presente che in base a quanto indicato nella deliberazione n. 1445/2011 che detta disposizioni per l'applicazione dell'art. 8, co. 3, lett. a, punto 1 della l.p. n. 27/2010, la misura non è finalizzata al conseguimento di un obiettivo di miglioramento finanziario quantificato in

lett. b) e dei costi conseguenti al riconoscimento degli incentivi per il perseguimento degli obiettivi di efficienza e riorganizzazione; sono consentite le assunzioni obbligatorie e per la sostituzione di personale che ha diritto alla conservazione del posto;

2) a decorrere dall'anno 2011, nei Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti, la possibilità di effettuare esclusivamente assunzioni a tempo determinato e solo per la copertura dei posti esistenti nelle loro dotazioni e coperti alla data del 31 dicembre 2009, fatti salvi i casi di deroga generale anche per l'assunzione a tempo indeterminato che possono essere definiti con deliberazione della Giunta provinciale, adottata d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; fino all'adozione della deliberazione di cui al presente numero si applicano le deroghe individuate dall'allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 61 del 18 gennaio 2008;

3) a decorrere dall'anno 2012, l'impossibilità per le comunità di assumere personale a tempo determinato e indeterminato, salvo nei casi di deroga generale stabilita con deliberazione della Giunta provinciale adottata d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali nei limiti espressamente stabiliti dal protocollo d'intesa previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale, anche tenendo conto della mobilità di personale dai Comuni e dalla Provincia alla comunità;

4) fermo restando quanto previsto da questo comma, a decorrere dall'anno 2011 i Comuni e le comunità non possono assumere personale di polizia locale, fatti salvi i casi di deroga generale che possono essere definiti con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;

b) il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro per il personale dei Comuni e delle comunità e dei loro enti strumentali pubblici, di tutti i comparti e le aree di contrattazione, relativamente al periodo 2010-2012, per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari, e la corresponsione al personale di un'indennità di vacanza contrattuale commisurata al 30% del tasso programmato d'inflazione a decorrere dal 1° aprile 2010, aumentata al 50 a decorrere dal 1° luglio 2010, calcolata sulla retribuzione fondamentale tabellare vigente al 31 dicembre 2009, l'efficacia di questa lettera può essere prorogata di un anno nell'ambito del protocollo d'intesa previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale; c) [la riduzione, a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, della retribuzione complessiva del personale anche con qualifica o incarico di dirigente, dei segretari dei Comuni, dei comprensori, delle comunità e delle unioni di Comuni, nella misura del 5% per gli importi lordi annui superiori a 90.000 euro, per la parte eccedente il suddetto importo e fino a 150.000 euro, e di un ulteriore 10% per importi superiori a 150.000 euro, per la parte eccedente il suddetto importo, tenuto conto del carico contributivo e ferma restando l'utilità a fini previdenziali dell'intera retribuzione spettante;

d) per i Comuni la determinazione del tetto di spesa annuale per il lavoro straordinario, per i viaggi di missione e gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza e per le collaborazioni da affidare nel rispetto dell'articolo 3, co. 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, nella misura sostenuta nel 2010, ridotta nella misura stabilita dal protocollo d'intesa previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale; per il triennio 2012-2014 sono comunque ammesse, in deroga all'obbligo di riduzione, le spese per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche sino all'importo annuo massimo di 40.000 euro, fermo restando il rispetto della normativa, anche regolamentare, in materia di affidamento degli incarichi;

e) la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia."

²⁹ La disposizione non impone un obbligo di risparmio generalizzato a tutti i Comuni con oltre 3.000 abitanti, ma prevede il blocco delle assunzioni, senza possibilità di deroga, come "sanzione" per i Comuni di tale fascia demografica che non possano garantire la riduzione della spesa. Tale vincolo è stato introdotto a partire dall'esercizio 2011. L'entità del risparmio richiesto in caso di assunzioni è stato individuato nella deliberazione n. 1445 di data 1 luglio 2011, ed è pari allo 0,5% rispetto al 2010. La misura del risparmio dovrà essere rilevata in sede di previsione (raffronto tra previsioni di bilancio 2012 e previsioni definitive del bilancio 2010) e il rispetto di detto risparmio va poi garantito in sede di consuntivo (raffronto tra impegnato 2010 e impegnato 2012).

termini assoluti, in quanto si applica in via eventuale, solo agli Enti che intendono effettuare assunzioni, per intervenire sul consolidamento di voci di spesa corrente tendenzialmente durevoli e non comprimibili. Nella deliberazione citata è stata individuata comunque una misura del risparmio della spesa del personale 2011 pari allo 0,5% rispetto alla spesa sostenuta nel 2010. Il risparmio si doveva rilevare in sede di previsione 2011 (raffronto tra previsioni di bilancio 2011 e previsioni definitive del bilancio 2010) e doveva essere garantito in sede di consuntivo 2011 (raffronto tra impegnato 2010 e impegnato 2011). Eventuali sforamenti dovranno essere recuperati sull'esercizio successivo. Il protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2012 ha confermato il divieto di assumere personale quando l'Ente non assicuri la riduzione della spesa per il personale sostenuta nell'esercizio 2010 nella misura e con le modalità di calcolo definite nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1445/2011.

La normativa e le disposizioni provinciali non specificano in quale atto o documento si debba rilevare il risparmio (probabilmente nella relazione illustrativa della Giunta comunale accompagnatoria del rendiconto e del bilancio di previsione), ma nello schema di relazione dei revisori al rendiconto 2012 il revisore era chiamato solo ad attestare il rispetto del vincolo di risparmio nella parte relativa al contenimento della spesa del personale.

Dall'analisi delle relazioni sul rendiconto 2012 è risultato che:

- per il Comune di Folgaria il revisore attesta la mancata riduzione della spesa per il personale 2012 rispetto al 2011, però, secondo quanto indicato nella relazione³⁰, l'Ente non ha assunto nuove unità di personale (da raffronti con banche dati il Comune di Folgaria ha ridotto comunque la spesa 2012 rispetto al 2010);
- per il Comune di Villa Lagarina il revisore non ha attestato il rispetto del vincolo, però, secondo quanto indicato nella relazione³¹, l'Ente non ha assunto nuove unità di personale (da raffronti con banche dati il Comune di Villa Lagarina ha aumentato la spesa 2012 rispetto al 2010);
- per il Comune di Arco l'attestazione del rispetto del vincolo di riduzione spesa personale non è stata esposta in modo esplicito e l'Ente ha assunto nuove unità di personale³² (da raffronti con banche dati il Comune di Arco ha anche aumentato la spesa 2012 rispetto al 2010).

A seguito di quanto indicato sopra è stata trasmessa al sindaco del Comune di Arco una nota³³ al fine di chiarire il dubbio sul rispetto o meno del vincolo di riduzione spesa personale. Il Comune ha trasmesso le relative delucidazioni³⁴.

Dato che la parte più rilevante della spesa corrente dei Comuni riguarda la spesa per il personale, pur sapendo che la misura di riduzione della spesa del personale non è finalizzata al conseguimento di un obiettivo di miglioramento finanziario quantificato in termini assoluti, è opportuno esaminare comunque il fenomeno focalizzando l'attenzione sulle variazioni della spesa del personale avvenute negli ultimi tre anni complessivamente nel comparto dei Comuni. Ciò potrà rilevare se, con i vincoli posti sulla spesa del personale, la stessa spesa e la spesa corrente siano diminuite. Si rammenta che l'allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1445/2011 ha dettagliato il calcolo per la riduzione della spesa del personale indicando le voci relative al costo del personale ricomprese nel titolo I (spesa corrente) da considerare nel calcolo e quelle da escludere. Per semplificare la rilevazione, per questa relazione sono stati raccolti, come importi della spesa del personale, gli impegni relativi all'intervento 1 della spesa corrente che, secondo la struttura del bilancio comunale corrisponde alla spesa per il personale non tenendo presente le modalità di calcolo indicate nella deliberazione citata.

Si illustra di seguito, per il triennio 2010-2012, l'entità totale di comparto della spesa corrente (titolo I), della spesa del personale (intervento 1 del titolo I), l'incidenza di questa sulla spesa corrente e la variazione delle due spese 2012 rispetto al 2010.

³⁰ A pag. 53 della relazione.

³¹ A pag. 30 della relazione.

³² A pag. 36 della relazione.

³³ Nota prot. n. 22 di data 9 gennaio 2014.

³⁴ Nota del comune di Arco prot. n. 2256 di data 27 gennaio 2014.

Tabella 3: raffronto spesa corrente-spesa del personale (compresa Unione)

ANNI	popolazione al 31 dicembre	SPESA CORRENTE (1)	SPESA PERSONALE (intervento 1) (2)	INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE	VAR. SPESA (1) RISPETTO 2010	VAR. SPESA (2) RISPETTO 2010
2010	529.457	657.495.511,09	226.167.914,29	34,40%		
2011	524.877	662.937.037,34	227.634.320,38	34,34%	5.441.526	1.466.406
2012	530.308	659.337.429,86	229.415.226,12	34,79%	1.841.919	3.247.312

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento (2010 e 2012) e finanza Comuni trentini (2011).

Tabella 4: raffronto spesa corrente-spesa del personale (escluso Unione)

ANNI	popolazione al 31 dicembre	SPESA CORRENTE (1)	SPESA PERSONALE (intervento 1) (2)	INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE	VAR. SPESA (1) RISPETTO 2010	VAR. SPESA (2) RISPETTO 2010
2010	529.457	654.173.996,54	225.088.632,03	34,41%		
2011	524.877	659.636.347,32	226.639.166,85	34,36%	5.462.351	1.550.535
2012	530.308	655.900.802,91	228.332.627,45	34,81%	1.726.806	3.243.995

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento (2010 e 2012) e finanza Comuni trentini (2011).

Come si nota dalle tabelle la spesa per il personale 2012 è aumentata rispetto al 2010 in misura maggiore della spesa corrente. Di conseguenza anche l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente è aumentata. Nel 2011 si erano invece registrate variazioni maggiori nella spesa corrente e l'incidenza della spesa per il personale era lievemente diminuita (-0,69%).

Nel 2012 il 64% della spesa corrente complessiva di 659 milioni di euro, è derivata dalla spesa relativa alla fascia dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti soggetti al vincolo di riduzione della spesa di personale in caso di assunzioni, che è pari a 421 milioni di euro. Il 65% della spesa complessiva del personale di 229 milioni di euro, è derivata dalla medesima fascia. L'ammontare della spesa del personale di tali Comuni è pari a 148 milioni di euro. E' pertanto indispensabile focalizzare l'attenzione su tali Enti.

Per comprendere il fenomeno si riporta di seguito la tabella precedente riferita ai soli 28 Comuni soggetti al vincolo di riduzione della spesa di personale in caso di assunzioni.

Tabella 5: spesa corrente-spesa del personale (Comuni oltre 3.000 abitanti al 31 dicembre 2011 soggetti al patto)

ANNI	popolazione al 31 dicembre	SPESA CORRENTE (1)	SPESA PERSONALE (intervento 1) (2)	INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE	VAR. SPESA (1) RISPETTO 2010	VAR. SPESA (2) RISPETTO 2010
2010	326.186	418.016.740,00	144.288.634,99	34,52%		
2011	322.802	416.816.670,21	144.335.952,59	34,63%	-1.200.070	47.318
2012	326.637	411.223.110,00	145.264.784,92	35,33%	-6.793.630	976.150

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento (2010 e 2012) e finanza Comuni trentini (2011).

Soffermandosi sull'entità dell'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente si rileva che la fascia dei Comuni con una popolazione superiore ai 3.000 abitanti ha registrato nel 2012 un aumento dell'incidenza rispetto al 2010 (da 34,52% nel 2010 a 35,33% nel 2012).

La tabella seguente riporta gli importi in dettaglio per ogni Comune. I Comuni sono presentati in ordine decrescente in base all'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente 2012. Nella tabella è stato rilevato anche quanto indicato nella relazione del revisore in merito alle assunzioni di personale avvenute nel 2012, in modo da comparare tale informazione con l'eventuale incremento della spesa del personale³⁵.

³⁵ Con nota prot. 7415 del 16/04/2014, il Comune di Borgo Valsugana specifica che la spesa per il personale è influenzata da spese di natura "una tantum" e che, pertanto, la spesa netta del personale sarebbe pari a 1.967.777,70 euro nel 2010 e a 2.025.936,12 euro nel 2012, con un incremento di soli 58.158,42 euro.

Tabella 6: raffronto spesa del personale, incidenza su spesa corrente e assunzioni (dettaglio Comuni sopra 3.000 abitanti soggetti al patto 2012)

COMUNE	abitanti 31.12.2011	SPESA PERSONALE (Intervento 1)		VARIAZIONE SPESA PERSONALE 2012 RISPETTO 2010		INCIDENZA SU SPESA CORRENTE		NUOVE ASSUNZIONI NEL 2012
		2010	2012	Importo	%	2010	2012	
Mori	9.472	3.751.360,54	3.900.972,00	149.611,46	3,99%	52,46%	53,74%	SI
Storo	4.656	1.533.879,53	1.696.510,58	162.631,05	10,60%	43,72%	45,89%	NO
Tione di Trento	3.618	2.189.160,99	2.141.428,06	-47.732,93	-2,18%	48,56%	45,77%	NO
Levico Terme	7.524	3.097.030,31	3.328.170,79	231.140,48	7,46%	42,39%	42,89%	SI
Mezzocorona	5.179	1.421.561,20	1.660.433,38	238.872,18	16,80%	36,31%	42,27%	SI
Predazzo	4.532	2.517.091,64	2.181.650,95	-335.440,69	-13,33%	43,77%	41,90%	NO
Dro	4.579	1.372.013,89	1.402.189,90	30.176,01	2,20%	41,48%	40,78%	SI
Ala	8.892	3.303.935,94	3.142.343,60	-161.592,34	-4,89%	42,76%	40,15%	NO
Pergine Valsugana	20.470	6.353.106,47	6.450.983,59	97.877,12	1,54%	39,53%	38,42%	NO
Cles	6.765	3.499.772,98	3.098.464,00	-401.308,98	-11,47%	39,91%	37,03%	SI
Civezzano	3.944	1.271.475,61	1.260.868,23	-10.607,38	-0,83%	40,06%	36,54%	SI
Borgo Valsugana	6.823	2.115.882,31	2.329.206,49	213.324,18	10,08%	34,63%	36,09%	SI (a cop. pen.)
Avio	4.121	1.515.420,93	1.459.095,23	-56.325,70	-3,72%	27,00%	35,98%	SI (a temp. det.)
Caldonazzo	3.355	882.623,48	915.688,78	33.065,30	3,75%	34,40%	35,19%	SI (a temp. det.)
Trento	114.063	62.776.626,68	62.551.495,81	-225.130,87	-0,36%	33,49%	35,26%	NO
Riva del Garda	15.791	5.569.535,97	5.675.331,16	105.795,19	1,90%	35,21%	34,11%	SI
Lavis	8.637	2.599.295,36	2.646.343,75	47.048,39	1,81%	33,76%	34,10%	SI (seg. gen.)
Arco	16.850	5.292.986,90	5.422.470,98	129.484,08	2,45%	34,77%	33,59%	SI
Villa Lagarina	3.713	957.728,80	967.466,85	9.738,05	1,02%	35,59%	33,57%	NO
Aldeno	3.046	754.232,85	791.841,41	37.608,56	4,99%	29,24%	32,98%	NO
Rovereto	37.750	18.845.952,29	19.385.740,55	539.788,26	2,86%	30,67%	32,63%	SI
Pinzolo	3.108	2.732.824,86	2.719.390,75	-13.434,11	-0,49%	34,05%	31,74%	SI
Baselga di Pinè	4.943	1.890.220,37	1.593.830,62	-296.389,75	-15,68%	35,01%	31,63%	NO
Folgarida	3.137	2.111.245,60	2.145.685,50	34.439,90	1,63%	32,36%	30,24%	NO
Mezzolombardo	6.854	2.025.943,55	2.168.113,57	142.170,02	7,02%	33,26%	29,46%	SI
Volano	3.118	763.033,46	731.279,01	-31.754,45	-4,16%	31,70%	28,94%	NO
Cavalese	3.962	2.184.069,62	2.366.496,30	182.426,68	8,35%	28,38%	28,10%	SI (a cop. pen.)
Brentonico	3.900	960.622,86	1.131.293,08	170.670,22	17,77%	27,49%	27,88%	NO
TOTALE	322.802	144.288.634,99	145.264.784,92	976.149,93	0,68%	34,52%	35,33%	

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento.

I Comuni trentini con popolazione superiore a 3.000 abitanti, in base agli abitanti al 31 dicembre 2011, soggetti al vincolo di spesa del personale sono 28 (escludendo il Comune di Ledro istituito il 1 gennaio 2010).

Correlando l'ultima colonna della tabella relativa alle assunzioni o meno di personale avvenute nel 2012, e la colonna relativa alla variazione della spesa del personale, si rileva che:

- 8 Comuni (Mori, Levico Terme, Mezzocorona, Dro, Riva del Garda, Arco, Rovereto, Mezzolombardo) hanno effettuato nuove assunzioni di personale nel 2012 e hanno incrementato la spesa di personale dal 2010 al 2012;
- 4 Comuni hanno effettuato nuove assunzioni di personale nel 2012, ma non hanno incrementato la spesa di personale dal 2010 al 2012;
- il Comune di Pergine Valsugana ha incrementato la spesa di personale, ma non è stato indicato in relazione se abbia o meno assunto personale nel 2012;
- 5 Comuni hanno effettuato nuove assunzioni di personale per particolari tipologie (2 Comuni a copertura pensionamenti, 2 Comuni a tempo determinato e un Comune per l'assunzione di Segretario generale);
- 8 Comuni l'assenza di nuove assunzioni di personale;
- 3 Comuni hanno diminuito la spesa del personale e non si ha notizie su eventuali assunzioni di personale nel 2012.

Pertanto i Comuni di Arco, Dro, Levico Terme³⁶, Mezzocorona³⁷, Mezzolombardo³⁸, Mori³⁹, Riva del Garda, Pergine Valsugana e Rovereto, in base ai dati ricavati dalle relazioni dei

³⁶ Con nota prot. 6839 del 29/04/2014, il Comune di Levico Terme spiega i motivi dell'aumento di spesa di personale: assunzione temporanea di due unità in sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto, assunzione temporanea di maggior personale educativo addetto al servizio di asilo nido, corresponsione di arretrati 2006-2001 e anticipazione TFR.

³⁷ Con nota prot. 3927/4405 del 24/04/2014, il Comune di Mezzocorona comunica il raggiungimento nel 2012 dell'obiettivo di contrazione della spesa del personale e che "l'aumento di spesa in termini assoluti è stato determinato in gran parte dalla richiesta di anticipazione del TFR presentata da due dipendenti".

³⁸ Con nota prot. 4541 del 24/04/2014, il Comune di Mezzolombardo ricalcola in modo dettagliato la spesa del personale 2010 e 2012 al netto di voci "una tantum" (quali anticipazioni o liquidazioni TFR e sostituzione di personale

revisori sono da monitorare in modo particolare per la razionalizzazione della spesa per il personale e della spesa corrente.

In generale, soltanto in dieci Enti si registra nel 2012 una diminuzione della spesa per il personale rispetto al 2010. Da apprezzare la diminuzione di oltre 250.000 euro nella spesa del personale dei Comuni di Cles (-401.308,98 euro), Predazzo (-335.440,69 euro) e Baselga di Pinè (-296.389,75 euro). Per 8 Comuni la percentuale di riduzione è superiore allo 0,5%. Tra i 18 Comuni che hanno incrementato la spesa del personale si rileva un notevole aumento (oltre 539.000 euro) per il Comune di Rovereto. Otto Comuni presentano nel 2012 un'incidenza della spesa corrente sopra il 40%, di cui comunque Rovereto non fa parte in quanto la sua incidenza è pari a 32,63%.

La tabella seguente riporta gli importi della spesa del personale prevista per il 2013, raffrontati con gli impegni del 2012, nonché l'incidenza 2013 sulla spesa corrente, nei medesimi Comuni sopra 3.000 abitanti. I Comuni sono presentati in ordine decrescente in base all'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente 2013.

Tabella 7: raffronto variazione spesa corrente e incidenza sulla spesa del personale (dettaglio Comuni sopra 3.000 abitanti soggetti al Patto 2012)

COMUNE	abitanti 31.12.2011	SPESA PERSONALE (Intervento 1)	VARIAZIONE SPESA PERSONALE 2013 RISPETTO 2012	INCIDENZA SU SPESA CORRENTE
		prev 2013		2013
Tione di Trento	3.618	2.162.475,00	21.046,94	46,32%
Mori	9.472	3.981.020,00	80.048,00	44,84%
Storo	4.656	1.675.000,00	-21.510,58	44,55%
Predazzo	4.532	2.195.500,00	13.849,05	41,59%
Levico Terme	7.524	3.265.500,00	62.670,79	41,48%
Mezzocorona	5.179	1.542.940,00	117.493,38	39,47%
Pergine Valsugana	20.470	6.544.941,00	93.957,41	37,89%
Cles	6.765	3.349.658,00	251.194,00	35,15%
Ala	8.892	3.197.905,00	55.561,40	34,80%
Trento	114.063	61.351.712,49	1.199.783,32	34,79%
Aldeno	3.046	797.800,00	5.958,59	34,54%
Orto	4.579	1.413.620,00	11.430,10	34,34%
Pavè	8.637	2.792.130,00	145.786,25	34,12%
Rovereto	37.750	18.824.955,98	560.784,57	33,12%
Baselga di Pinè	4.943	1.875.845,00	282.014,38	32,80%
Borgo Valsugana	6.823	2.131.270,00	-197.936,49	32,62%
Avio	4.121	1.299.730,00	159.365,23	32,30%
Caldonazzo	3.355	882.547,00	33.141,78	31,87%
Arco	16.850	5.674.280,00	251.809,02	30,29%
Villa Lagarina	3.713	989.335,00	21.868,15	29,63%
Riva del Garda	15.791	5.947.000,00	271.668,84	28,91%
Pinzolo	3.108	2.762.506,00	43.115,25	28,29%
Folgarida	3.137	2.211.000,00	65.314,50	26,76%
Cavalese	3.962	2.518.888,34	152.392,04	26,75%
Volano	3.118	714.050,00	-17.229,01	26,47%
Mezzolombardo	6.854	1.907.420,00	-260.693,57	25,02%
Civezzano	3.944	891.860,00	-369.008,23	24,12%
Brentonico	3.900	984.800,00	-146.493,08	22,29%
TOTALE	322.802	143.885.688,81	-1.379.096,11	33,80%

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento (2012) e pareri dei revisori sul bilancio 2013.

con diritto alla conservazione del posto), di indennità accessorie e spese straordinarie. La spesa così ricalcolata ammonta ad euro 1.910.892,46 nel 2012 con un risparmio rispetto al 2010 di euro 26.124,63.

³⁹ Nel merito, con nota prot. 201400009164 del 24/04/2014, il Comune di Mori precisa che "ha potuto effettuare nuove assunzioni nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1445/2011 e la maggior spesa del personale sostenuta nel 2012 rispetto al 2010 è, infatti, in gran parte determinata da voci di spesa escluse dal calcolo della percentuale di riduzione dello 0,5%." Relativamente all'elevata incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente il Comune dichiara che in gran parte (per il 16,61% nel 2010 e per il 15,55% nel 2012) è determinata dalla spesa per gli addetti al servizio asilo nido, gestito in economia a differenza di altri Comuni che non hanno tale spesa a carico del loro bilancio.

In base alle previsioni 2013 il numero di Enti sopra 3.000 abitanti che subiscono una diminuzione della spesa per il personale rispetto al 2012 è pari a 12. Da segnalare, in valore assoluto la riduzione di spesa nei Comuni di Trento (-1.199.783,32 euro), Rovereto (-560.784,57 euro) e Civezzano (-369.008,23 euro). Rispetto a quanto rilevato nel 2012, diminuiscono i Comuni che presentano un'incidenza della spesa corrente sopra il 40%, da otto a cinque, in quanto Aldeno e Dro prevedono di aumentare la spesa corrente e Mezzocorona diminuisce la spesa per il personale e l'incidenza diminuisce lievemente.

2.2.2 Misure per la riduzione del costo per consulenze, collaborazioni, costi di missione e lavoro straordinario

La lett. d del co. 3, art. 8 della l.p. n. 27/10 prevede per tutti i Comuni la riduzione del costo 2012 per consulenze, collaborazioni, costi di missione e lavoro straordinario, (ad eccezione delle spese per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche inferiori a euro 40.000)⁴⁰.

Si fa presente che in base a quanto indicato nella deliberazione n. 1445/2011, la misura del risparmio è pari al 2% rispetto alla spesa sostenuta nel 2010. Il risparmio si doveva rilevare in sede di previsione (raffronto tra previsioni di bilancio e previsioni definitive del bilancio) e doveva essere garantito in sede di consuntivo (raffronto tra impegnato 2010 e impegnato 2012) per tutti i Comuni. Nello schema di relazione dei revisori al rendiconto 2012 il revisore era chiamato ad attestare il rispetto del vincolo di risparmio nella parte relativa al contenimento della spesa del personale.

Soffermando l'attenzione sulle attestazioni dei revisori nella relazione al rendiconto 2012 dei Comuni sopra i 3.000 abitanti, è risultato che:

- per 23 Comuni il revisore si è limitato ad attestare il rispetto del vincolo;
- per Mezzocorona, Predazzo, Folgaria il revisore ha attestato il rispetto del vincolo dettagliando gli importi di spesa per ogni tipologia di spesa⁴¹;
- per il Comune di Villa Lagarina il revisore non ha attestato il rispetto del vincolo, però a seguito di una richiesta istruttoria in una nota ha dichiarato che il Comune non ha superato l'importo annuo massimo di euro 40.000⁴².

Si evidenzia all'Amministrazione provinciale l'opportunità di monitorare il rispetto delle disposizioni per il contenimento della spesa corrente.

Non avendo a disposizione gli importi delle tre tipologie di spesa, l'attenzione è stata focalizzata sulle spese per consulenza indicate nella relazione dei revisori⁴³.

La tabella seguente riporta gli importi della spesa totale per consulenze 2012 (per studi, ricerche e consulenza), raffrontati con quelli del 2010, nonché l'incidenza sulla spesa corrente nei Comuni sopra 3.000 abitanti.

⁴⁰ Secondo quanto indicato nella deliberazione n. 1445/2011, la misura della riduzione è pari al 2% rispetto alla spesa sostenuta nel 2010. La riduzione si applica in modo cumulativo al complesso di tutte le voci di spesa indicate alla lett. d, co. 3 art. 8. La misura del risparmio dovrà essere rilevata in sede di previsione (raffronto tra previsioni di bilancio 2012 e previsioni definitive del bilancio 2010) e il rispetto di detto risparmio va poi garantito in sede di consuntivo (raffronto tra Impegnato 2010 e Impegnato 2012); Il vincolo vale anche per i Comuni sotto i 3.000 abitanti.

⁴¹ Relazioni riferite al rendiconto 2012 di Mezzocorona, Predazzo e Folgaria. Da segnalare che per il comune di Folgaria è stato attestato a pag. 23 della relazione "Il Revisore attesta il parziale rispetto delle norme sul contenimento della spesa per il personale previste dall'art. 8 della l.p. 27/2010 come richiamate dalla legge finanziaria provinciale n. 18/2011 in quanto il Comune, che ha oltre 3.000 abitanti, - non ha rispettato l'obbligo di riduzione della spesa del personale rispetto all'anno precedente, come emerge dal seguente prospetto: " [segue prospetto sul costo del personale 2011 (1.970.270,28) e 2012 (2.068.127,60)] (Importo spesa contabilizzato all'intervento 1, escludendo collaborazioni e consulenze e rimborsi ricevuti dagli Enti convenzionati per gestioni associate come capo-fila)";

"- ha rispettato l'obbligo di riduzione, rispetto alla spesa sostenuta nell'anno precedente, del costo per consulenze, collaborazioni, costi di missione e lavoro straordinario, come emerge dal seguente prospetto: " [segue prospetto contenente gli importi 2011 e 2012 distinto per le tre tipologie di spesa contemplate nella normativa, e cioè consulenze e collaborazioni, missioni, lavoro straordinario. Il totale complessivo della spesa 2011 è pari a euro 28.407,64 e il totale 2012 è pari a euro 28.060,77, che registra una diminuzione dell'1,2% rispetto al 2011].

⁴² Nota del 22 gennaio 2014 in risposta alla richiesta istruttoria n. prot. 21 di data 9 gennaio 2014.

⁴³ Nella relazione il revisore era invitato ad indicare gli incarichi di studio, ricerca e consulenza e collaborazione come definiti dagli artt. 39 sexies (Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza) e 39 duodecies (Incarichi di collaborazione) della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, con esclusione delle fattispecie individuate dall'allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1445 del 7 luglio 2011.

Tabella 8: variazione spesa consulenza (dettaglio Comuni sopra 3.000 abitanti soggetti al Patto 2012)

COMUNE	abitanti 31.12.2011	TOTALE STUDIO, RICERCA, CONSULENZA (PARZIALE INTERVENTO 3)		VARIAZIONE SPESA CONSULENZE 2012 RISPETTO 2010	INCIDENZA SU SPESA CORRENTE	
		2010	2012		2010	2012
Ala	8.892	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aldeno	3.046	11.397,00	10.526,46	-870,54	0,44%	0,44%
Arco	16.850	39.533,00	16.422,12	-23.110,88	0,26%	0,10%
Avio	4.121	23.168,11	1.045,44	-22.122,67	0,41%	0,03%
Baselga di Pinè	4.943	651.317,46	39.017,56	-612.299,90	11,57%	0,77%
Borgo Valsugana	6.823	22.399,20	16.030,08	-6.369,12	0,37%	0,25%
Brentonico	3.900	49.505,68	40.650,04	-8.855,64	1,42%	1,00%
Caldonazzo	3.355	40.528,09	37.210,56	-3.317,53	1,58%	1,44%
Cavalesse	3.962	11.918,12	9.578,50	-2.339,62	0,15%	0,11%
Clvezzano	3.944	1.872,00	11.306,04	9.434,04	0,06%	0,33%
Cles	6.765	15.757,34	10.821,60	-4.935,74	0,18%	0,13%
Dro	4.579	0,00	10.927,51	10.927,51	0,00%	0,32%
Folgarida	3.137	68.820,02	1.604,46	-67.215,56	1,05%	0,02%
Lavis	8.637	846,00	617,10	-228,90	0,01%	0,01%
Levico Terme	7.524	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Mezzocorona	5.179	10.777,44	3.085,40	-7.692,04	0,28%	0,08%
Mezzolombardo	6.854	5.446,80	35.705,70	30.258,90	0,09%	0,49%
Morì	9.472	0,00	31.637,60	31.637,60	0,00%	0,44%
Pergine Valsugana	20.470	74.726,35	213.871,07	139.144,72	0,47%	1,27%
Pinzolo	3.108	3.960,00	28.330,28	24.370,28	0,05%	0,33%
Predazzo	4.532	32.923,19	77.890,83	44.967,64	0,57%	1,50%
Riva del Garda	15.791	99.079,06	22.020,32	-77.058,74	0,63%	0,13%
Rovereto	37.750	424.841,33	394.617,85	-30.223,48	0,69%	0,66%
Storo	4.656	48.121,21	3.855,11	-44.266,10	1,37%	0,10%
Tione di Trento	3.618	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Trento	114.063	29.702,19	112.167,21	82.465,02	0,02%	0,06%
Villa Lagarina	3.713	10.997,57	34.156,87	23.159,30	0,41%	1,19%
Volano	3.118	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE	322.802	1.677.637,16	1.163.095,71	-514.541,45	0,40%	0,28%

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento.

L'incidenza di tali spese sulla spesa corrente non risulta rilevante. Si registra comunque, nella fascia di Comuni sopra 3.000 abitanti:

- un'assenza di spese per consulenze nel 2012 in 4 Enti;
- una variazione in diminuzione nel 2012 rispetto al 2010 di tali spese in 15 Enti;
- una variazione in aumento di tali spese in 9 Enti⁴⁴.

In merito a quanto stabilito dalla normativa vigente nell'attribuzione degli incarichi, si evidenzia, in relazione ai Comuni sopra 3.000 abitanti, che il revisore:

- ha attestato il rispetto per 22 casi (escludendo i Comuni di Ala, Levico Terme, Volano e Tione che non hanno avuto spese di consulenze);
- per i Comuni di Baselga di Pinè, Villa Lagarina⁴⁵ e per i quali risultano importi per consulenza inferiori a 40.000 euro, il revisore ha omissso l'indicazione del rispetto della normativa.

Si rammenta che nonostante sia consentita, in deroga al rispetto della riduzione della spesa per consulenze, collaborazioni, straordinari e missioni, la possibilità di conferire incarichi e collaborazioni sino all'importo annuo massimo di 40.000 euro, rimane il rispetto della normativa, anche regolamentare, in materia di affidamento degli incarichi.

⁴⁴ A tal proposito il Comune di Morì (con nota prot. 201400009164 del 24/04/2014) comunica che nel 2010 la spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza era pari 39.583,98 euro. Con nota prot. C_L378/S013/70247 del 24/04/2014 il Comune di Trento evidenzia che "per effettuare un confronto oggettivo tra il 2010 ed il 2012" è necessario fare riferimento alle nuove direttive introdotte con delibera della Giunta comunale n. 135 del 20/06/2011. Le spese impegnate, così rettificate, ammontano ad euro 326.237,24 per il 2010 e ad euro 168.512,40 per il 2012 con una riduzione pari ad euro 157.724,84 (-48,35% in percentuale).

⁴⁵ Baselga di Pinè (12 consulenze per un importo di 39.017,56), Villa Lagarina (importo consulenze 34.156,87 euro).

3. Competenza

Il bilancio del Comuni della Provincia Autonoma di Trento, come definito dall'art. 7 del TULROC⁴⁶, classifica le ENTRATE in sei titoli (in relazione alla fonte di provenienza) e le SPESE in quattro titoli (per principali aggregati economici), come rappresentato nella tabella che segue:

Tabella 9: suddivisione e denominazione dei titoli

ENTRATE		SPESE	
Tit. I	Entrate Tributarie	Tit. I	Spese correnti
Tit. II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione, della provincia e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni conferite dalla regione alla provincia	Tit. II	Spese in conto capitale
Tit. III	Entrate extra tributarie	Tit. III	Spese per rimborso di prestiti
Tit. IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	Tit. IV	Spese per servizi per conto di terzi
Tit. V	Entrate derivanti da accensione di prestiti		
Tit. VI	Entrate da servizi per conto terzi		

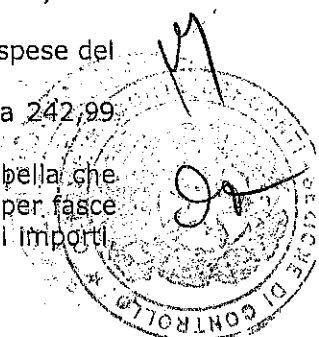
3.1 Entrate e Spese dei 217 Comuni e 1 Unione

La gestione di competenza 2012 di tutti gli Enti trentini chiude con un saldo negativo di 15,55 milioni di euro derivante:

- da un saldo positivo della gestione corrente/avanzo economico (più precisamente il risultato determinato dalla differenza tra le entrate dei titoli I, II e III e le spese del titolo I incrementate dalle spese per il rimborso della quota capitale dei mutui del titolo V) che ammonta a 24,25 milioni di euro,
- da un saldo negativo in conto capitale (differenza tra le entrate del titolo IV e le spese del titolo II) pari a 39,80 milioni di euro.

Tutti i 218 Enti hanno chiuso l'esercizio con un avanzo d'amministrazione pari a 242,99 milioni di euro.

Un resoconto della competenza 2012 di tutti gli Enti trentini è esposto nella tabella che segue. I dati delle entrate accertate e delle spese impegnate sono suddivisi in titoli e per fasce di abitanti⁴⁷. Nella stessa tabella viene evidenziata anche l'incidenza percentuale degli importi per titoli, sui totali delle entrate e delle spese.



⁴⁶ Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (D.P.G.R. 28 maggio 1999 N. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1/02/2005 N. 4/L).

⁴⁷ Distribuzione popolazione residente al 31 dicembre 2012 - rilevazione da report Provincia Autonoma di Trento:

fasce abitanti	n. comuni	% comuni su totale	abitanti	% abitanti su totale
da 126 a 1.000	105	48%	57.729	11%
da 1.001 a 3.000	83	38%	137.450	26%
da 3.001 a .5000	16	7%	61.330	12%
da 5.001 a 117.065	14	6%	273.799	52%
TOTALE	218	100%	530.308	100%

Tabella 10: resoconto competenza Comuni trentini

RESOCONTO COMPETENZA COMUNI TRENTINI											
	fascia ab. 126-1000	inc. sul tot.	fascia ab. 1001-3000	inc. sul tot.	fascia ab. 3001-5000	inc. sul tot.	fascia ab. 5001-117065	inc. sul tot.	TOTALE	inc. sul tot.	
PARTE CORRENTE	ENTRATE										
	Tit. I Tributarie	17.455.786	19%	40.409.911	21%	20.282.390	25%	68.341.984	18%	146.490.072	20%
	Tit. II Trasferimenti	41.320.689	45%	77.921.927	40%	32.828.635	40%	219.068.824	59%	371.140.076	50%
	Tit. III Extratributarie	32.729.373	36%	74.553.320	39%	28.730.163	35%	86.780.604	23%	222.793.460	30%
	totale entrate	91.505.849	100%	192.885.158	100%	81.841.188	100%	374.191.413	100%	740.423.608	100%
CORRENTE	SPESE										
	Tit. I Spese correnti	76.067.802	88%	162.130.525	89%	70.864.493	89%	350.274.610	95%	659.337.430	92%
	Tit. III Rimb. di prestiti	10.305.736	12%	19.280.857	11%	8.757.227	11%	18.491.315	5%	56.835.134	8%
	totale spese	86.373.538	100%	181.411.382	100%	79.621.720	100%	368.765.924	100%	716.172.564	100%
	SALDO P. CORRENTE	5.132.311		11.473.776		2.219.468		5.425.488		24.251.044	
CAPITALE	ENTRATE										
	Tit. IV Alienazioni, trasf.	80.387.201	92%	109.164.599	93%	62.431.802	98%	147.636.576	99%	399.620.180	96%
	Tit. V Accans. prestiti	6.648.707	8%	7.629.461	7%	1.191.206	2%	862.975	1%	16.332.349	4%
	totale entrate	87.035.907	100%	116.794.060	100%	63.623.008	100%	148.499.553	100%	415.952.528	100%
	SPESE										
Tit. II Spese conto cap.	95.251.240	100%	140.570.384	100%	64.970.843	100%	154.957.873	100%	455.750.339	100%	
totale spese	95.251.240	100%	140.570.384	100%	64.970.843	100%	154.957.873	100%	455.750.339	100%	
SALDO P. CAPITALE	- 8.215.333		- 23.776.324		- 1.347.835		- 6.458.319		- 39.797.811		
p. corrente + p. capitale											
	- 3.083.021		- 12.302.547		871.633		- 1.032.831		- 15.546.767		

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento.

Dalla lettura dei dati di competenza, ripartiti in quattro fasce demografiche, si riscontra una certa omogeneità di risultato, ovvero tutte le fasce chiudono positivamente la parte corrente e negativamente la parte in conto capitale ad esclusione della fascia 3.001-5.000 che chiude entrambi le partite in positivo.

Per quanto riguarda l'incidenza percentuale per titoli delle entrate e delle spese si osserva che:

- rispetto a una media di entrate tributarie del 20% sul totale delle entrate correnti, i Comuni più virtuosi sono quelli appartenenti alla fascia 3.001-5.000 abitanti che raggiungono il 25%, quelli meno autonomi, ovvero che dipendono maggiormente dai trasferimenti per la gestione della parte corrente, sono quelli appartenenti alla fascia oltre i 5.000 abitanti che dipendono dai trasferimenti per il 59% su una media del 50%.
- le entrate extra tributarie oscillano dal 23% delle entrate correnti nei Comuni più grandi al 39% nei Comuni appartenenti alla fascia 1.001-3.000 abitanti.
- nelle entrate in conto capitale le entrate da prestiti presentano una percentuale doppia, rispetto alla media complessiva, nella fascia di Comuni sotto i 1.000 abitanti e rappresentano l'1% nei Comuni sopra i 5.000 abitanti. Specularmente le entrate da alienazione e da trasferimenti in conto capitale sono maggiori, e rappresentano il 99% delle entrate in conto capitale, nella fascia più alta dei Comuni.

La fascia con un risultato più contrastante tra la parte corrente e quella in conto capitale, e, più consistente nei suoi valori assoluti, risulta essere quella fra i 1.001 ed i 3.000 abitanti che porta un saldo complessivo negativo di 12,30 milioni (pari al 79% circa del saldo negativo complessivo) composto da un saldo positivo pari a 11,47 milioni nella parte corrente e un saldo negativo pari a 23,77 milioni in conto capitale.

Per rendere più significativi i dati della competenza si è standardizzata la tabella su presentata e sono stati calcolati gli importi per singolo abitante.

Tabella 11: Importi pro-capite competenza

IMPORTI PRO-CAPITE COMPETENZA COMUNI TARENTINI						
		fascia ab. 126-1000	fascia ab. 1001-3000	fascia ab. 3001-5000	fascia ab. 5001-17065	TOTALE
P A R T E C O R R E N T E	ENTRATE					
	Tit. I Tributarie	302	294	331	250	276
	Tit. II Trasferimenti	716	567	535	800	700
	Tit. III Extratributarie	567	542	468	317	420
	totale entrate	1.585	1.403	1.334	1.367	1.396
	SPESE					
	Tit. I Spese correnti	1.318	1.180	1.155	1.279	1.243
	Tit. III Rimb. di prestiti	179	140	143	68	107
	totale spese	1.496	1.320	1.298	1.347	1.350
	SALDO PARTE CORRENTE	89	83	36	20	46
C A P I T A L E	ENTRATE					
	Tit. IV Alienazioni, trasferim.	1.392	794	1.018	539	754
	Tit. V Accens. prestiti	115	56	19	3	31
	totale entrate	1.508	850	1.037	542	784
	SPESE					
	Tit. II Spese in conto capitale	1.650	1.023	1.059	566	859
	totale spese	1.650	1.023	1.059	566	859
	SALDO PARTE CAPITALE	142	173	22	24	75
parte corrente + parte capitale		- 53	- 90	14	- 4	29

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento.

In generale, anche i saldi calcolati nei suoi valori pro-capite, si diversificano distinguendo la parte corrente da quella in conto capitale. Più precisamente il saldo di parte corrente - che chiude positivamente per tutte le fasce demografiche - risulta essere più elevato nei Comuni di piccole dimensioni rispetto a quelli più dimensionati. Esattamente il contrario del saldo in conto capitale - negativo in tutte le fasce - che risulta maggiore nei piccoli Comuni rispetto a quelli più dimensionati. Da rimarcare il picco del saldo negativo di parte capitale, pari a 173 euro per abitante, negli Enti in fascia 1.001-3.000 abitanti, determinato fondamentalmente dalla scarsità delle entrate del titolo IV. Nell'insieme i valori pro-capite oscillano tra un saldo negativo di 90 euro, negli Enti della fascia 1.001-3.000 abitanti, ad un saldo positivo di 14 euro, nella fascia 3.001-5.000 abitanti.

Infine, per completezza di informazioni sulle singole voci della competenza, si riproducono di seguito i risultati complessivi dei 217 Comuni e dell'Unione dei Comuni raccolti ed elaborati dalla Provincia Autonoma di Trento e a noi trasmessi nel Report di sintesi. La tabella suddivide le entrate e le spese nelle sue maggiori voci di bilancio.

Tabella 12: Incidenza entrate e spese

GESTIONE CORRENTE				GESTIONE IN CONTO CAPITALE			
		%	%			%	%
Entrate correnti	740.423.608			Entrate in conto capitale	399.620.180		
Entrate tributarie	146.490.072	20%		Alienazioni	43.016.628	11%	
IMUP di competenza	128.577.087		88%	Trasferimenti provinciali	268.642.380	67%	
ICI pregresso	7.874.192	5%		Oneri di urbanizzazione	24.764.432	6%	
TARSU	195.843	0%		Riscossione di crediti	19.389.282	5%	
Altro	9.842.950	7%		Altro	43.787.457	11%	
Entrate da trasferimenti	371.140.076	50%		Assunzione di mutui	16.332.349		
Contributi in c/annualità	19.765.784	5%					
Ex Fondo Investim. minori utilizzato in parte corr.	21.866.137	6%					
Altro	329.508.154	89%		Spesa in conto capitale	455.750.339		
Entrate extra-tributarie	222.793.460	30%		Immobilizzazioni	374.717.535	82%	
Proventi servizi	111.145.629	50%		Acquisto di beni mobili	20.665.606	5%	
Proventi beni	54.017.269	24%		Trasferimenti	39.203.595	9%	
Interessi attivi	2.927.388	1%		Concessione di crediti	19.828.869	4%	
Altro	54.703.175	25%		Partecipazioni azionarie / conferimenti di capitale	1.334.734	0%	
				SALDO DELLA GESTIONE IN CONTO CAPITALE	-39.797.811		
Spesa corrente	659.337.430						
Spesa del personale	229.415.226	35%					
Spesa per acquisto beni e servizi	300.050.265	46%					
Spesa per interessi passivi	13.716.216	2%					
Altro	116.155.722	18%					
Spesa per rimborso quota capitale mutui	56.835.134						
AVANZO ECONOMICO 2012	24.251.044						

Fonte: dati report Provincia autonoma di Trento.

Dalla tabella si possono ricavare alcuni significativi indicatori rappresentativi della realtà economico-finanziaria degli Enti trentini, in particolare:

- l'88% delle "entrate tributarie" si riferiscono agli accertamenti IMUP di competenza;
- l'89% delle "entrate da trasferimenti" nella gestione corrente deriva dalla voce "altro" e si riferisce ai trasferimenti destinati alle spese di funzionamento e alla gestione dei servizi⁴⁸;
- il 74% delle "entrate extra-tributarie" provengono da proventi per servizi e beni;
- il 35% della "spesa corrente" è relativa alla spesa per il personale ed il 46% riguarda le spese per acquisto di beni e servizi;
- il 67% delle "entrate in conto capitale" provengono da trasferimenti provinciali;
- l'82% della "spesa in conto capitale" è attribuita alle immobilizzazioni.

Circa la dipendenza finanziaria dei Comuni trentini dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla tabella si desume che le entrate per trasferimenti ammontano complessivamente a 639,78 milioni di euro (371,14 milioni per la gestione di parte corrente e 268,64 milioni per gli investimenti) e rappresentano il 56,12% delle entrate totali pari 1.140,04 milioni di euro.

3.2 Disavanzo di parte corrente (disavanzo economico)

Una particolare attenzione viene ora prestata agli Enti che presentano un risultato negativo nell'equilibrio economico finanziario/gestione di parte corrente.

Si è constatato che sono 54 gli Enti in tale situazione (rappresentativo del 15,85% della popolazione totale) e che più della metà appartengono alla fascia di Comuni con meno di 1.000 abitanti⁴⁹.

Gli Enti e il loro risultato sono esposti nella tabella che segue e, per standardizzare il risultato, si è calcolato il peso del disavanzo sul singolo abitante. L'ordine di elencazione degli Enti dipende da quest'ultimo valore standardizzato.

⁴⁸ Trattasi prevalentemente di trasferimenti provinciali dal fondo perequativo finalizzato al riequilibrio delle dotazioni finanziarie dei Comuni e della dotazione dei servizi offerti alla popolazione (art. 6 della l.p. n. 36/93) e dal fondo specifici servizi comunali (art. 6 bis della l.p. n. 36/93) quali: il trasporto ordinario e turistico, i servizi socio-educativi per la prima infanzia, la custodia forestale e i servizi ed oneri contrattuali della polizia locale.

⁴⁹ Il Comune di Giustino con nota prot. 1421 del 18/04/2014 fornisce alcune "informali" precisazioni in merito al saldo di competenza corrente che peraltro non cambiano la situazione descritta in tabella.

Tabella 13: enti in disavanzo economico

ENTI IN DISAVANZO ECONOMICO							
COMUNE	ABITANTI	ENTRATE CORRENTI	SPESA CORRENTE	SPESA PER RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI	DISAVANZO ECONOMICO	(AVANZO ANNO PRECEDENTE)	DISAVANZO PRO/CAPIETE
TRES	729	721823	650.728	578.324	- 507.230	776.897	- 696
REVO'	1242	1.66.220	1228.503	627.705	- 687.988	1009.896	- 554
VERVO'	726	848.342	852.326	290.237	- 294.220	538.364	- 405
ANDALO	1036	6.274.324	5.948.173	615.157	- 289.008	1094.273	- 279
CARISOLO	982	2.028.174	1806.991	413.969	- 192.786	597.651	- 196
SPIAZZO	1299	2.008.575	1936.682	318.667	- 246.753	118.930	- 190
STRIGNO	1468	1891772	1706.877	451386	- 266.471	678.991	- 182
TAIO	3.037	3.462.000	2.753.179	1248.731	- 549.909	956.686	- 181
CIMONE	690	1.143.978	944.145	310.584	- 110.751	123.111	- 161
DAMBEL	431	436.558	405.618	90.378	- 60.438	204.748	- 140
LONA-LASES	888	995.731	1063.592	50.343	- 18.204	446.602	- 133
IVANO-FRACENA	360	395.821	371.246	70.135	- 45.659	500.054	- 130
FLAYON	508	567.278	572.468	60.618	- 65.809	236.068	- 130
MASSIMENO	125	332.646	308.096	39.953	- 15.403	293.712	- 123
RONZONE	410	710.385	649.483	101031	- 40.128	68.645	- 98
SPORMINORE	695	712.088	704.629	70.842	- 63.384	747.807	- 81
GIUSTINO	750	1.115.663	1012.180	171021	- 67.538	653.293	- 90
CANAZEI	1921	4.453.718	3.985.263	637.547	- 169.084	704.244	- 88
CALDONAZZO	3.472	2.819.469	2.591.473	585.106	- 257.110	648.997	- 74
FONDO	1422	3.298.447	2.772.709	628.634	- 102.897	762.015	- 72
FAEDO	604	647.041	551691	29.442	- 34.093	403.719	- 56
LEVICO TERME	7.675	8.460.077	7.760.649	1073.117	- 373.699	1048.653	- 49
FRASSILONGO	318	822.383	595.132	242.707	- 15.457	70.966	- 49
LAVIS	9.778	8.866.213	7.761.256	1.484.879	- 379.422	4.170.577	- 43
CALLIANO	1677	1.470.393	1.435.405	106.766	- 72.278	195.941	- 43
TRAMBILENO	1391	1.748.590	1.381.304	414.627	- 47.342	475.888	- 34
BONDO	697	859.824	808.417	74.822	- 23.615	364.718	- 34
SFRUZ	332	476.287	478.429	8.946	- 11.088	689.016	- 33
BONDONE	568	510.830	595.227	37.239	- 21.537	159.015	- 32
TORCEGNO	892	734.740	605.318	151451	- 22.028	27.785	- 32
TIONE DI TRENTO	3.595	4.984.131	4.578.420	398.354	- 112.644	431.826	- 31
RONZO CHIENIS	991	1.154.647	1.011.641	11590	- 28.583	239.877	- 29
DAIANO	680	889.947	851.817	55.141	- 17.011	768.674	- 25
CADERZONE TERME	647	1.282.255	997.064	300.888	- 15.697	949.015	- 24
SARNONICO	762	1.406.949	1.301.821	123.427	- 13.298	338.819	- 24
ZUCLO	353	619.044	569.411	68.069	- 8.437	1700.651	- 24
NAVE SAN ROCCO	1392	785.802	791.886	20.250	- 26.314	198.202	- 19
AVIO	4.094	4.822.529	4.055.157	641.958	- 74.586	3.025.226	- 18
GRAUNO	133	366.594	244.718	24.395	- 2.419	457.867	- 18
GRUMES	438	807.101	826.795	17.503	- 7.197	12.105	- 18
LAVARONE	1098	2.751.231	2.420.511	347.903	- 17.193	41.460	- 18
SOVER	867	910.360	857.157	66.315	- 13.112	220.369	- 15
ISERA	2.642	7.080.468	6.541.918	578.089	- 39.549	564.881	- 15
VALFLORIANA	523	728.317	692.433	43.250	- 7.366	608.395	- 14
CALDES	1102	1.091.088	1.057.820	46.761	- 13.493	368.932	- 12
NOVALEDO	1050	948.415	850.879	110.195	- 12.649	357.392	- 12
TUENNO	2.392	2.864.630	2.445.381	445.262	- 27.013	1356.938	- 11
BEDOLLO	1500	1.831.684	1.642.990	205.577	- 16.783	634.440	- 11
SORAGA-SORAGA	739	1.227.347	1.149.259	85.371	- 7.284	255.558	- 10
BIENO	427	732.849	682.335	73.867	- 3.354	287.728	- 8
MEZZOLOMBARDO	6.946	7.869.894	7.359.484	529.882	- 20.682	2.888.697	- 3
CUNEVO	582	731.817	642.483	90.683	- 1.350	805.737	- 2
VOLANO	3.142	2.579.870	2.527.086	59.589	- 6.806	860.548	- 2
U. ALTO PRIM. TON.	2.963	3.431.440	3.436.627	-	- 5.187	159.306	- 2
TOTALI	84.071	111.756.090	101.642.134	15.766.165	- 5.654.209	37.113.804	- 67

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento.

I dati della tabella dimostrano che in molti Enti in disavanzo economico è influenzato pesantemente dalla quota delle spese del titolo III "rimborso di prestiti".

Dalla lettura delle 54 relazioni degli Organi di revisione economico-finanziaria, compilate dagli stessi ai sensi dell'art. 39 de TURLOC, non sembrano emergere criticità riguardanti il mantenimento degli equilibri di bilancio in tali Enti. Infatti, la maggior parte delle relazioni⁵⁰ chiarisce che l'equilibrio di bilancio è stato raggiunto facendo ricorso all'avanzo dell'esercizio

⁵⁰ In alcune relazioni si sono riscontrate alcune imperfezioni e/o errori materiali che non hanno permesso di ricostruire precisamente la situazione.

precedente come prevede l'art. 17 del TULROC. Per questo motivo, nella tabella su prodotta, si è riportato anche l'avanzo dell'esercizio precedente che, come si può osservare, è ampiamente superiore agli importi dei disavanzi. Nonostante ciò sembra opportuno raccomandare agli Enti, e ai relativi Organi di revisione economico-finanziaria, un oculato e scrupoloso monitoraggio sulla gestione di parte corrente ed invitare ad adottare le misure atte a contrastare l'elevato rischio di squilibrio economico.

3.3 Saldi di bilancio nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti

Si è ricostruito lo stato dei saldi di bilancio dei 14 Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, usando gli importi estratti dalle Relazioni dell'Organo di revisione dei Comuni. Da premettere che i dati delle relazioni non sempre sono esposti in modo chiaro, omogeneo ed esaustivo e pertanto in alcuni casi, per uniformità di raccolta, gli stessi sono stati integrati con i dati SIRTEL e con quelli forniti dalla Provincia Autonoma di Trento.

Nelle successive tabelle si precisa che il dato dell'avanzo di amministrazione è un dato scelto a discrezione del Revisore. Esso, infatti, non rappresenta l'avanzo ma il suo utilizzo. Le cifre espresse nelle tabelle non sono quindi qualificanti per un'analisi puntuale, in quanto non sono omogenee. Infatti, il loro utilizzo discrezionale è giustificato per rappresentare la situazione dell'equilibrio di bilancio. Considerato quanto descritto, sarebbe opportuno definire un criterio omogeneo di rappresentazione dell'avanzo utilizzato.

Nella prima tabella (i Comuni sono elencati per ordine decrescente di abitanti) sono esposte le somme che hanno determinato il saldo economico di parte corrente nonché gli importi che hanno contribuito al computo degli equilibri di bilancio che, per i Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, sono disciplinati dagli artt. 5⁵¹, 17⁵² e 20⁵³ del TULROC.

Va puntualizzato che dalle Relazioni si evince che nessun Comune ha adottato provvedimenti di riequilibrio in quanto i dati della gestione non facevano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza o di quella dei residui.

⁵¹ Co. 6: Il bilancio di previsione annuale è deliberato in pareggio finanziario complessivo: le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Co. 7: la determinazione della situazione economica del bilancio prescinde dalle entrate e dalle spese sostenute una tantum, ossia non originate da cause permanenti e pertanto non prevedibile in via continuativa.

⁵² Co. 2: L'eventuale avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato: ... lett. c: "per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 20 co. 1 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento.

⁵³ Co. 2: ... almeno una volta all'anno, la giunta comunale relazione al consiglio sullo stato di attuazione dei programmi. Il consiglio sulla base delle risultanze della relazione adotta, non oltre il 30 novembre, apposita deliberazione con la quale sono previste le misure necessarie ... per ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza o di quella dei residui. I provvedimenti adottati sono allegati al rendiconto dell'esercizio relativo.

Tabella 14: saldi di parte corrente ed equilibri di bilancio

SALDI DI PARTE CORRENTE ED EQUILIBRI DI BILANCIO												
COMUNE	TOTALE ENTRATE CORRENTI	SPESE TIT. I	RIMBORSO PRESITI (PARTE DELLE SPESE DEL TIT. III)	DIFFERENZA PARTE CORRENTE	UTILIZZO AVANZO APPLICATO ALLA SPESA CORRENTE	SOMMARE ENTRATE DIVERSE DESTINATE A SPESE CORRENTI			SOTTRARRE ENTRATE CORRENTI DESTINATE A SPESE INVESTIMENTO			EQUILIBRIO DI BILANCIO
						CONTR. PER PERMESSI A COSTRUIRE	CANONI AGGIUNTIVI IBIM	ALTRE ENTRATE	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL DOCCIO DELLA STRADA	ALTRE ENTRATE	ENTRATE DIVERSE UTILIZZATE PER RIMBORSO QUOTA CAPITALE	
TRENTO	186.137.104	177.412.264	7.615.217	109.624	415.527	1.918.069	-	-	-	24.962	-	2.418.258
ROVERETO	62.382.839	60.418.066	2.419.033	325.749	-	-	-	-	-	-	-	325.749
PERGINE VALSUG.	18.014.120	16.789.035	114.772	1.083.512	17.382	-	-	-	-	8.914	-	1.092.080
ARCO	17.823.863	16.141.740	1.090.475	591.648	-	-	-	-	-	142.228	-	449.420
RIVA D. GARDA	18.993.910	16.635.946	55.717	2.302.245	-	-	-	-	-	255.938	-	2.045.310
MORI	8.301.344	7.258.847	592.543	449.954	4.790	-	208.927	-	-	-	-	683.671
ALA	8.236.288	7.825.658	326.592	53.938	-	-	-	-	-	-	-	53.938
LAVIS	8.866.213	7.761.256	710.120	394.637	21.321	-	-	-	-	-	-	416.158
LEVICO TERME	8.460.077	7.758.849	1.073.117	372.889	636.000	-	-	-	-	-	-	282.111
MEZZOLOMBARDO	7.868.694	7.359.484	529.892	20.681	20.682	-	-	-	-	-	-	0
BORGIO VALSUG.	7.310.607	6.454.577	486.400	359.630	195.512	50.000	97.809	-	-	8.500	-	704.451
CLES	10.171.057	8.386.492	1.142.476	682.089	202.066	94.504	-	-	-	-	-	958.659
LEDRO	8.451.792	7.162.814	1.113.781	185.197	189.647	136.990	-	-	-	207.971	-	303.863
MEZZOCORONA	4.383.506	3.927.791	420.122	35.593	80.000	-	-	-	-	-	-	115.593
TOTALI	374.181.413	350.273.810	17.717.056	9.200.547	1.781.927	2.199.563	306.736	-	-	649.512	-	9.839.261

Fonte: Corte dei conti con dati relazioni dei revisori e SIRTEL.

Un approfondimento è stato fatto sulle entrate e spese una tantum e, come è dimostrato nella tabella che segue, anche senza tali voci, i bilanci degli Enti chiudono in positivo. Il calcolo di tale verifica è stato eseguito sottraendo e aggiungendo, rispettivamente, le entrate e le spese a carattere straordinario dall'importo risultante dell'equilibrio di bilancio. La tabella che segue conferma l'evidenza dell'equilibrio sulla parte corrente.

Tabella 15: entrate e delle spese una tantum

INFLUENZA DELLE ENTRATE E SPESE UNA TANTUM SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO					
COMUNE	ABITANTI	EQUILIBRIO DI BILANCIO	UNA TANTUM		SALDO PARTE CORRENTE SENZA ENTRATE E SPESE UNA TANTUM
			ENTRATE	SPESE	
TRENTO	115.540	2.418.258	3.385.132	968.874	0
ROVERETO	38.141	325.749	459.661	575.621	-741.709
PERGINE VALSUG.	20.700	1.092.080	400.265	413.920	1.105.738
ARCO	17.088	449.420	940.810	798.682	307.182
RIVA D. GARDA	16.062	2.045.310	1.005.400	748.481	1.768.371
MORI	9.572	683.671	191.022	124.703	596.751
ALA	8.908	53.938	-	-	53.938
LAVIS	8.778	416.158	233.113	206.059	389.104
LEVICO TERME	7.675	262.111	58.937	85.431	290.506
MEZZOLOMBARDO	6.946	0	437.696	458.378	20.682
BORGIO VALSUG.	6.906	704.451	517.909	513.521	900.063
CLES	6.809	958.659	39.291	238.128	1.157.497
LEDRO	5.455	303.863	213.117	194.793	285.599
MEZZOCORONA	5.279	115.593	6.959	140.446	249.080
TOTALI	273.799	9.839.261	7.388.012	5.465.017	7.916.266

Fonte: Corte dei conti con dati relazioni dei revisori.

Infine la rappresentazione dei dati di bilancio termina con l'esposizione delle voci che hanno contribuito al saldo della parte in conto capitale. In quest'ultima tabella viene anche esposto l'importo totale dell'avanzo dell'anno precedente utilizzato, che in alcuni casi (vedasi i Comuni di Rovereto e Pergine Valsugana) ha influito in maniera considerevole per raggiungere un saldo positivo di parte capitale.

Tabella 16: saldo in conto capitale

SALDO IN CONTO CAPITALE									
COMUNE	ENTRATE TIT. IV	ENTRATE TIT. V (cat. 2, 3 e 4)	TOTALE ENTRATE PARTE CAPITALE	SPESE TIT. II	SOMMARE ENTRATE CORRENTI DESTINATE A PARTE CAPITALE	SOTTRARRE ENTRATE CONTO CAPITALE DESTINATE A PARTE CORRENTE	UTILIZZO AVANZO D'AMMINIST RAZIONE	SALDO PARTE CAPITALE	SOMMATORIA AVANZO AMM. NE UTILIZZATO (PARTE CORRENTE + PARTE CAPITALE)
TRENTO	51.734.950	-	51.734.950	49.814.400	24.962	19.8069	435.461	492.904	850.989
ROVERETO	17.823.443	241.075	18.064.518	25.101.037	-	-	7.402.292	365.773	7.402.292
PERGINE VALSUG.	11.275.599	821.900	11.897.599	16.251.711	8.914	-	4.636.667	291.470	4.654.049
ARCO	10.610.995	-	10.610.995	8.401.425	142.228	-	940.100	3.291.897	940.100
RIVA D. GARDA	17.642.179	-	17.642.179	15.307.779	256.936	-	2.461.500	5.052.836	2.461.500
MORI	2.579.833	-	2.579.833	2.597.345	-	208.927	687.749	491.311	692.539
ALA	3.004.911	-	3.004.911	3.731.396	-	-	542.547	83.938	542.547
LAVIS	4.843.308	-	4.843.308	3.723.317	-	-	273.854	1.393.845	295.176
LEVICO TERME	7.647.081	-	7.647.081	7.434.657	-	-	-	212.424	695.000
MEZZOLOMBARDO	2.438.851	-	2.438.851	2.054.603	-	-	296.984	681.231	317.665
BORGOSUG.	7.867.256	-	7.867.256	8.034.520	8.500	147.809	393.786	77.214	589.296
CLES	5.994.040	-	5.994.040	7.084.494	-	94.504	1.184.958	-	1.367.024
LEDRO	3.229.425	-	3.229.425	3.937.829	207.971	136.980	831.079	193.656	1.020.726
MEZZOCORONA	963.608	-	963.608	1.513.359	-	-	1.073.785	624.034	1.155.785
TOTALI	147.645.578	662.975	148.308.553	154.957.873	649.512	2.508.299	21.260.763	12.954.555	23.042.689

Fonte: Corte dei conti con dati relazioni dei revisori e SIREL.

In conclusione si ribadisce la necessità di giungere ad una serie di dati omogenei, con un criterio unico di raccolta, che permetta di formulare una valutazione di merito.

4. Residui

La disciplina relativa ai residui dei Comuni del Trentino è contenuta negli artt. 30 co. 6 lett. c, 31 co. 3 del T.U.R.L.O.C. (D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L)⁵⁴ e negli artt. 21 (residui attivi) e 22 (residui passivi) del regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali (D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L)⁵⁵. In generale costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio e costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. L'attuale ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali non contempla l'istituto della perenzione amministrativa, pertanto i residui vanno conservati fino a quando non se ne disponga l'eliminazione. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'Ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

Il Servizio Autonomie Locali della Provincia ha trasmesso alla Sezione di controllo un data-base contenente i dati dei residui di ogni Comune e dell'Unione di Comuni estrapolati dal Progetto Finanza Pubblica, integrati con il calcolo dell'indice di smaltimento dei residui attivi⁵⁶ e

⁵⁴ Il co. 6 lett. c dell'art. 30 prevede che al rendiconto venga allegato l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza. Il co. 3 dell'articolo 31 cita: "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui."

⁵⁵ Art. 21: "Residui attivi 1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio. 2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata. 3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della cassa depositi e prestiti o degli istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri istituti di credito. 4. Salvo quanto previsto dall'art. 11 co. 3, le somme iscritte tra le entrate di competenza non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. " Art. 22: "Residui passivi 1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. 2. È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 15. 3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. ".

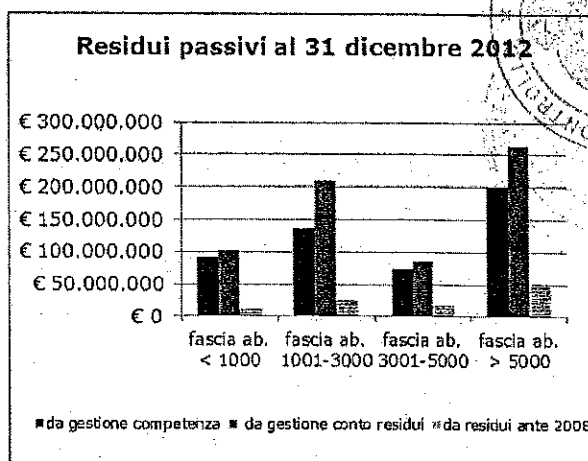
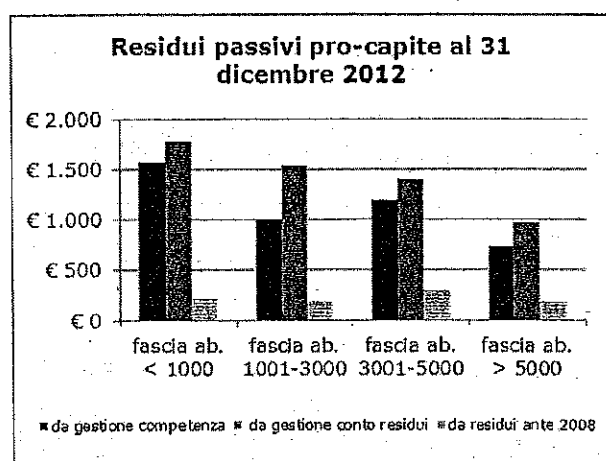
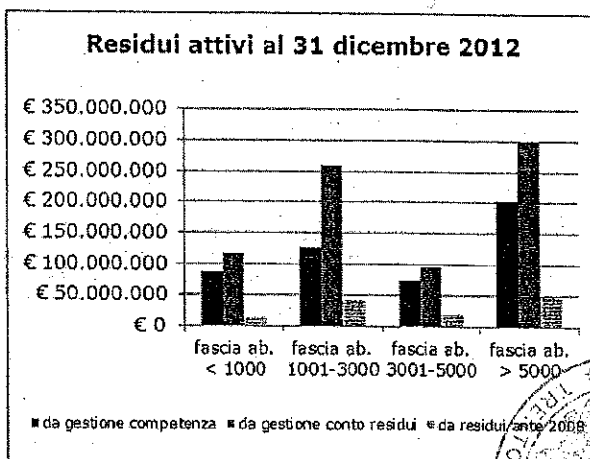
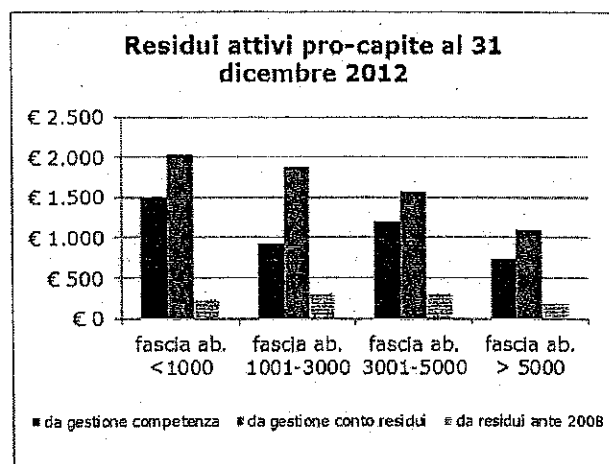
⁵⁶ Smaltimento dei residui attivi: riscossioni in c/residui/ residui attivi di inizio esercizio.

passivi⁵⁷ e con l'indice di formazione dei residui attivi⁵⁸ e passivi⁵⁹ della parte corrente ad opera della gestione di competenza.

In relazione alla situazione complessiva degli Enti esaminati, l'entità dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2012 è diminuita rispetto ai residui iniziali rispettivamente dell'1,85% per i residui attivi e del 5,02% per i residui passivi. Quelli derivanti dalla gestione di competenza pesano rispettivamente per il 39% e per il 43% rispetto al totale residui risultanti al 31 dicembre 2013.

Il 9,86% dei residui attivi proviene da esercizi anteriori al 2008. La percentuale relativa ai residui passivi è quasi la medesima (9,18%).

I grafici seguenti illustrano la situazione globale al 31 dicembre 2012 di tutto il comparto (inclusa Unione) evidenziando la ripartizione dei residui tra parte in conto competenza, parte in conto residui e parte residui proveniente dagli esercizi anteriori al 2008 nelle singole fasce. Il grafico relativo agli importi in euro viene affiancato dallo stesso grafico basato sugli importi pro-capite.



L'entità maggiore dei residui si trova nella fascia che contempla i Comuni con popolazione tra 1.001 e 3.000 abitanti e in quella relativa ai Comuni con popolazione sopra i 5.000 abitanti. I residui derivanti dalla gestione in conto residui superano i residui derivanti dalla gestione di competenza in tutte le fasce. L'entità dei residui provenienti da esercizi precedenti il 2008 è maggiore nei Comuni con popolazione sopra i 5.000 abitanti. Se si esamina il fenomeno basandosi su importi pro-capite la situazione evidenzia una progressiva diminuzione nelle risultanze della gestione dei residui con l'aumentare della fascia per abitante. Per la gestione di competenza però la fascia che contempla i Comuni con popolazione tra 3.001 e 5.000 abitanti

⁵⁷ Smaltimento dei residui passivi: pagamenti in c/residui/ residui passivi di inizio esercizio.

⁵⁸ Formazione dei residui attivi: (accertamenti - riscossioni della gestione di competenza)/ residui attivi iniziali.

⁵⁹ Formazione dei residui passivi: (Impegni - pagamenti della gestione di competenza)/ residui passivi iniziali.

interrompe la graduale diminuzione, registrando valori superiori a quelli relativi alla fascia precedente (fascia Comuni tra 1.001 e 3.000 abitanti). In tale fascia risultano anche i residui ante 2008 pro-capite maggiori.

Si espone di seguito separatamente i modo più analitico prima la situazione dei residui derivanti dalla gestione di competenza 2012 e successivamente quella derivante dalla gestione residui. Si escluderanno i residui relativi alle partite di giro (titolo VI delle entrate e titolo IV delle spese).

4.1 Residui derivanti dalla gestione di competenza 2012 - situazione complessiva

I residui originati dalla competenza 2012 di tutti i Comuni e Unione è rappresentata dalla seguente tabella (i residui derivanti dai servizi conto terzi non vengono considerati). In analogia con quanto esposto nella parte riservata alla competenza, i dati sono suddivisi in titoli e per fasce di abitanti. Il risultato pro-capite viene evidenziato solo riguardo ai totali complessivi dei titoli. Nella stessa tabella viene evidenziata anche l'incidenza percentuale degli importi totali, per titoli, sui totali parziali della parte corrente e della parte capitale. E' stata suddivisa la parte corrente dei residui (titolo I, II, III dei residui attivi e titolo I dei residui passivi) e la parte capitale (titolo IV, V dei residui attivi e titolo II dei residui passivi). Il titolo III delle spese viene esposto separatamente e non incluso nella parte corrente.

Tabella 17: Situazione residui per titoli al 31 dicembre 2012 -gestione competenza 2012 (Comuni suddivisi in fasce popolazione)

Tabella 17: Situazione Residui per fascia di popolazione)

RESOCONTO RESIDUI CONTO COMPETENZA 2012 DEI COMUNI TARENTINI								
	fascia ab. < 1000	fascia ab. 1001-3000	fascia ab. 3001-5000	fascia ab. > 5000	TOTALE (0)	TOTALE PRO-CAPITE	inc. (a) 50 (TO)	
PARTE CORRENTE	RESIDUI ATTIVI							
	Tit. I Tributarie	2.112.948	2.794.546	1.558.815	4.013.190	10.479.499	20	2%
	Tit. II Trasferimenti	4.223.014	15.638.513	11.297.507	71.872.338	103.031.371	194	21%
	Tit. III Extratributarie	15.843.906	31.698.219	11.650.983	25.295.442	84.488.550	159	17%
	totale residui attivi parte corrente	22.179.868	50.131.278	24.507.304	101.180.970	197.999.420	373	41%
	RESIDUI PASSIVI							
	Tit. I Spese correnti	15.571.933	35.342.404	17.231.777	76.374.350	144.520.464	273	30%
PARTE CAPITALE	totale residui passivi parte corrente	15.571.933	35.342.404	17.231.777	76.374.350	144.520.464	273	30%
	DIFFERENZA RESIDUI PARTE CORRENTE	-6.607.934	-14.788.174	-7.275.528	-24.806.620	-53.478.956	-101	
	RESIDUI ATTIVI							
	Tit. IV Alienazioni, trasf.	59.440.964	71.773.373	47.611.969	101.208.430	280.034.736	528	57%
	Tit. V Accens. prestiti	4.593.384	3.815.567	1.168.166	568.475	10.145.593	19	2%
	totale residui attivi parte capitale	64.034.348	75.588.941	48.780.135	101.776.905	290.180.328	547	59%
	RESIDUI PASSIVI							
	Tit. II Spese conto cap.	73.763.137	96.808.788	54.507.371	117.682.329	342.761.625	646	70%
	totale residui passivi parte capitale	73.763.137	96.808.788	54.507.371	117.682.329	342.761.625	646	70%
	DIFFERENZA RESIDUI PARTE CAPITALE	-9.728.789	-21.219.848	-5.727.236	-15.905.424	-52.581.297	-99	
TIT III SPESE	Tit. III residui passivi per rimb. di prestiti	330.395	1.455.755	51.469	125.559	1.963.178	4	
PARTE CORRENTE + PARTE CAPITALE + TIT III SPESE (TOT)	RESIDUI ATTIVI (escluso servizi conto terzi)							
	86.544.215	175.720.219	73.287.440	202.957.875	488.479.749	921	100%	
	RESIDUI PASSIVI (escluso servizi conto terzi)							
	89.665.465	103.606.947	74.290.617	194.182.388	489.745.267	923	100%	

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento.

L'entità maggiore si riscontra nei residui di parte capitale sia per i residui attivi che per i residui passivi. La differenza dei residui attivi e passivi di parte capitale risulta negativa. Secondo il report di sintesi presentato dal Servizio Enti locali della Provincia l'entità cospicua dei residui in conto capitale è correlata:

- alla modalità di erogazione dei trasferimenti da parte della Provincia;

- a quanto previsto dall'Ordinamento contabile all'art. 15 del DPGR N. 8/L del 27 ottobre 1999⁶⁰, che consente di portare a residuo le disponibilità di risorse previste su tutti gli interventi in c/capitale già in presenza dell'accertamento della corrispondente entrata;
- all'esistenza di uno sfasamento temporale fisiologico tra l'ammissione a finanziamento (che avviene sulla base di una progettazione preliminare) e l'avvio vero e proprio dei lavori e della realizzazione dell'opera.

Risulta utile per lo studio del fenomeno soffermarsi sull'indice di formazione dei residui attivi⁶¹ e passivi⁶² della parte corrente ad opera della gestione di competenza. L'indice di formazione rappresenta il rapporto tra l'importo dei residui al 31 dicembre della parte corrente e i relativi residui al 1 gennaio 2012. Nella tabella seguente viene indicato l'indice minimo, l'indice massimo e l'indice medio risultante per ogni fascia di Comuni, nonché il numero di Enti che nella fascia abbiano superato il limite medio.

Tabella 18: Formazione dei residui per effetto della gestione corrente 2012 (Comuni suddivisi in fasce popolazione)

INDICE FORMAZIONE RESIDUI PER EFFETTO GESTIONE CORRENTE COMUNI TRENITINI											
		fascia ab. 1.000	N. ENTI SOPRA MEDIA	fascia ab. 1.001-3.000	N. ENTI SOPRA MEDIA	fascia ab. 3.001-5.000	N. ENTI SOPRA MEDIA	fascia ab. 5.001	N. ENTI SOPRA MEDIA	TOTALE	N. ENTI SOPRA MEDIA
ATTIVI	Indice minimo formazione dei residui attivi	13,30%		7,90%		33,70%		26,80%		7,90%	
	Indice massimo formazione dei residui attivi	187,60%		143,80%		118,80%		138,10%		187,60%	
	Indice medio formazione residui attivi	58,90%	34	58,40%	38	67,40%	6	63,50%	7	59,60%	88
PASSIVI	Indice minimo della formazione residui passivi	28,10%		45,50%		46,30%		59,70%		28,10%	
	Indice massimo della formazione residui passivi	674,90%		128,70%		111,10%		137,70%		674,90%	
	Indice medio della formazione residui passivi	87,60%	40	83,20%	37	75,20%	9	90,30%	6	85,20%	89

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento.

⁶⁰ Art. 15: "Impegno di spesa" 1. L'impegno di spesa costituisce la fase del procedimento con la quale, a seguito di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, è individuato il soggetto creditore, è indicata la ragione del credito e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 19 co. 1 D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L.

2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti: a) per le indennità già attribuite agli amministratori; b) per il trattamento economico già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; c) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori; d) per le spese a calcolo, individuate ai sensi dell'articolo 19 co. 4 D.P.G.R. 8.5.1999 n. 4/L; e) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.

3. Durante la gestione possono essere prenotati impegni provvisori relativi a procedure in via di espletamento secondo le indicazioni previste nel regolamento di contabilità. I provvedimenti per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e gli impegni provvisori costituiscono economia di spesa della previsione di bilancio a cui erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. La prenotazione si tramuta in impegno quando è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine. Gli atti e i provvedimenti già adottati relativi alla gara conservano validità.

4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase di liquidazione.

5. Le spese in conto capitale si considerano Impegnate nel caso in cui i relativi stanziamenti siano finanziati in uno dei seguenti modi: a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata; b) con quota dell'avanzo di amministrazione in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione effettivamente disponibile ovvero accertato ai sensi dell'articolo 20; c) con l'emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto; d) con entrate proprie in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate; e) con accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge.

6. Si considerano altresì Impegnati gli stanziamenti per spese correnti correlate ad accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge.

7. Possono essere assunti Impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.

8. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo."

⁶¹ Formazione dei residui attivi: (accertamenti - riscossioni della gestione di competenza)/ residui attivi iniziali.

⁶² Formazione dei residui passivi: (impegni - pagamenti della gestione di competenza)/ residui passivi iniziali.

L'indice medio di formazione dei residui passivi risulta molto elevato. In particolare nella fascia dei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti risulta un indice pari a 674,90% del Comune di Grumes, che però all'inizio del 2012 aveva residui passivi del titolo I esigui (4.558,02 euro), completamente pagati o stralciati, e nuovi residui del titolo I originati dalla competenza (pari a 30.760,64 euro). Il fenomeno relativo alla formazione dei residui verrà esaminato più in dettaglio nel paragrafo dedicato ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

4.2 Residui derivanti dalla gestione residui anni precedenti - situazione complessiva

Le risultanze dei residui provenienti dagli esercizi precedenti, con evidenza in particolare della parte corrente e della parte in conto capitale, sono rappresentate nella seguente tabella.

Tabella 19: Situazione residui per titoli al 31 dicembre 2012 - gestione residui (Comuni suddivisi in fasce popolazione)

TABELLA 19: Situazione residui per titoli al 31 dicembre 2012 - gestione residui (Comuni suddivisi in fasce popolazione)

RESOCONTO RESIDUI COMUNI TRENTINI								
	fascia ab. <1000	fascia ab. 1001-3000	fascia ab. 3001-5000	fascia ab. > 5000	TOTALE (a)	TOTALE PRO- CAPITE	Ind. (a) SU (TOT.)	
P A R T E C O R R E N T E	RESIDUI ATTIVI PARTE CORRENTE							
	Tit. I Tributarie	594.034	1.567.433	549.216	1.831.757	4.542.440	9	1%
	Tit. II Trasferimenti	9.673.996	19.639.963	9.696.689	62.733.086	101.743.734	192	13%
	Tit. III Extratributarie	8.289.412	13.942.538	5.094.863	11.712.208	39.039.021	74	5%
	totale residui attivi	18.557.442	35.149.934	15.340.768	75.277.051	145.325.195	274	19%
	RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE							
	Tit. I Spese correnti	5.765.376	11.228.894	7.631.001	14.905.804	39.531.075	75	6%
	totale residui passivi	5.765.376	11.228.894	7.631.001	14.905.804	39.531.075	75	6%
	DIFFERENZA RESIDUI PARTE CORRENTE	12.792.066	23.921.040	7.709.766	61.371.247	105.794.120	199	16%
	P A R T E C A P I T A L E	RESIDUI ATTIVI PARTE CAPITALE						
Tit. IV Alienazioni, trasf.		95.349.225	214.009.201	76.780.833	185.930.218	572.069.477	1.079	74%
Tit. V Accens. prestiti		3.198.103	8.686.253	4.451.202	36.150.158	52.485.715	99	7%
totale residui attivi parte capitale		98.547.328	222.695.454	81.232.034	222.080.376	624.555.192	1.178	81%
RESIDUI PASSIVI PARTE CAPITALE								
Tit. II Spese conto cap.		96.039.179	197.552.496	76.204.739	248.395.266	618.191.681	1.166	94%
totale residui passivi parte capitale		96.039.179	197.552.496	76.204.739	248.395.266	618.191.681	1.166	94%
DIFFERENZA RESIDUI PARTE CAPITALE		2.508.149	25.142.957	5.027.295	26.314.890	6.363.512	12	1%
TIT. III SPESE		Tit. III residui passivi per rimb. di prestiti	32.447	12.499	15.225	60.171	0	0%
P A R T E C O R R E N T E		RESIDUI ATTIVI (escluso servizi conto terzi)	117.104.770	257.645.368	96.572.802	298.357.427	769.880.387	1.452
	RESIDUI PASSIVI (escluso servizi conto terzi)	101.837.003	208.793.889	83.850.965	263.301.070	657.782.927	1.240	100%
TIT. III SPESE (TOT.)								

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento.

L'entità maggiore si riscontra nei residui di parte capitale sia per i residui attivi che per i residui passivi, in analogia con quanto rilevato per i residui provenienti dalla competenza. Si rimanda alla spiegazione riportata nel paragrafo precedente.

Risulta utile per lo studio del fenomeno soffermarsi sull'indice di smaltimento dei residui attivi⁶³ e passivi⁶⁴. L'indice di smaltimento rappresenta il rapporto tra le riscossioni o i pagamenti dei residui 2012 e i relativi residui esistenti all'inizio dell'anno. Nella tabella seguente viene indicato l'indice minimo, l'indice massimo e l'indice medio risultante per ogni fascia di Comuni, nonché il numero di Enti che nella fascia abbiano superato il limite medio.

⁶³ Smaltimento dei residui attivi: riscossioni in c/residui/ residui attivi di inizio esercizio.

⁶⁴ Smaltimento dei residui passivi: pagamenti in c/residui/ residui passivi di inizio esercizio.

Tabella 20: Indici smaltimento residui (Comuni suddivisi in fasce popolazione)

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI COMUNI TARENTINI										
		fascia ab. 1000	N. ENTI SOPRA MEDIA	fascia ab. 1001-3000	N. ENTI SOPRA MEDIA	fascia ab. 3001-5000	N. ENTI SOPRA MEDIA	fascia ab. > 5000	N. ENTI SOPRA MEDIA	TOTALE
ATTIVI	Indice minimo smaltimento dei residui attivi	5,00%		3,20%		22,50%		25,70%		3,20%
	Indice massimo smaltimento dei residui attivi	101,00%		75,80%		77,30%		60,70%		101,00%
	Indice medio smaltimento residui attivi	45,10%	55	38,40%	42	48,00%	7	40,60%	6	42,50%
PASSIVI	Indice minimo smaltimento residui passivi	11,00%		6,90%		20,20%		24,90%		6,90%
	Indice massimo smaltimento residui passivi	86,20%		76,40%		75,70%		60,30%		86,20%
	Indice medio smaltimento residui passivi	49,20%	47	44,80%	44	50,40%	10	40,00%	9	47,00%

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento.

Si precisa che l'indice di smaltimento dei residui attivi può essere maggiore di 100, come appare nella tabella, in quanto per il calcolo dell'indice le riscossioni in c/residui vengono rapportate ai residui attivi esistenti all'inizio dell'esercizio. Tali importi possono però subire variazioni in sede di riaccertamento e risultare anche superiori ai residui esistenti all'inizio dell'anno. Può pertanto accadere che durante l'anno si riscuota l'intero importo dei residui attivi riaccertati.

L'indice medio di smaltimento dei residui risulta bassa nella fascia dei Comuni con una popolazione tra 1.001 e 3.000 abitanti in relazione ai residui attivi e nella fascia dei Comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti in relazione ai residui passivi. Però i peggiori indici di smaltimento si hanno nei Comuni inferiori a 3.000 abitanti, in particolare l'indice di smaltimento dei residui è risultato particolarmente basso nei Comuni di:

- Vigo Rendena (5%) e Condino (3,2%) in relazione ai residui attivi;
- Ronzone (11%) e Condino (6,9%) in relazione ai residui passivi.

Dall'analisi delle relazioni dell'organo di revisione non risulta evidenziato alcun fenomeno critico.

Le risultanze dei residui provenienti dagli esercizi precedenti il 2008, con evidenza in particolare dell'incidenza dell'entità del residuo ante 2008 sul residuo complessivo rappresentato nella tabella "situazione residui per titoli - gestione residui", sono rappresentate nella seguente tabella.

Tabella 21: Situazione residui ante 2008 per titoli al 31 dicembre 2012 (Comuni suddivisi in fasce popolazione)

RESOCONTO RESIDUI ANTE 2008 COMUNI TRENTINI E LORO INCIDENZA SUI RESIDUI RIPORTATI AL 31/12/2012										
	fascia ab. 1.000	inc. sul tot. residui	fascia ab. 1.001-3.000	inc. sul tot. residui	fascia ab. 3.001-5.000	inc. sul tot. residui	fascia ab. > 5.000	inc. sul tot. residui	TOTALE	inc. sul tot. residui
PARTE CORRENTE										
RESIDUI ATTIVI PARTE CORRENTE										
Tit. I Tributarie	213.886	36%	655.268	42%	133.826	24%	751.455	42%	1.764.444	39%
Tit. II Trasferimenti	365.058	4%	913.311	5%	297.801	3%	499.032	1%	2.075.202	2%
Tit. III Extratributarie	686.734	8%	1.081.173	8%	418.089	8%	4.103.400	35%	6.289.395	16%
totale residui attivi ante 2008 parte corrente	1.265.678	7%	2.649.752	8%	849.715	6%	5.353.896	7%	10.129.042	7%
RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE										
Tit. I Spese correnti	701.596	12%	1.905.589	17%	1.326.796	17%	2.736.635	18%	6.670.615	17%
totale residui passivi ante 2008 parte corrente	701.596	12%	1.905.589	17%	1.326.796	17%	2.736.635	18%	6.670.615	17%
DIFFERENZA PARTE CORRENTE RESIDUI	564.082		744.164		477.081		2.627.261		3.458.426	
PARTE CAPITALE										
RESIDUI ATTIVI PARTE CAPITALE										
Tit. IV Alienazioni, trasf.	11.904.146	12%	38.070.506	18%	17.588.717	23%	43.776.851	24%	111.340.220	19%
Tit. V Accens. prestiti	118.483	4%	413.171	5%	169.608	4%	1.393.055	4%	2.094.317	4%
totale residui attivi ante 2008	12.022.630	12%	38.483.677	17%	17.758.324	22%	45.169.906	20%	113.434.537	18%
RESIDUI PASSIVI PARTE CAPITALE										
Tit. II Spese conto cap.	11.749.708	12%	22.517.464	11%	16.108.490	21%	47.565.232	19%	97.940.895	16%
totale residui passivi ante 2008	11.749.708	12%	22.517.464	11%	16.108.490	21%	47.565.232	19%	97.940.895	16%
DIFFERENZA PARTE CAPITALE RESIDUI	272.921		15.966.213		1.649.834		2.395.376		15.493.643	
TIT. III SPESE:										
TIT. III residui passivi per rimb. di prestiti		0%		0%		0%		0%		0%
RESIDUI ATTIVI ANTE 2008 (escluso servizi conto terzi)										
PARTE CORRENTE	13.288.308	11%	41.133.429	16%	18.608.040	19%	50.533.802	17%	123.563.579	16%
RESIDUI PASSIVI ANTE 2008 (escluso servizi conto terzi)										
TIT. III SPESE	12.451.904	12%	24.423.053	12%	17.435.286	21%	50.301.867	19%	104.611.510	16%

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento.

La percentuale dei residui ante 2008 risultanti al 31 dicembre 2012 sul totale residui derivante da residui risulta maggiore nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Nella medesima fascia è da rilevare l'elevata Incidenza dei residui attivi ante 2008 (entità indicata in tabella) sul totale residui attivi del titolo I "entrate tributarie" e del titolo III "entrate extratributarie" (entità riportata nella tabella all'inizio del paragrafo), pari rispettivamente al 42% e al 35%. Da segnalare anche l'incidenza relativa al titolo IV delle entrate "entrate per alienazione, trasferimenti", pari al 24%.

4.3 Residui derivanti dalla gestione di competenza 2012 - Comuni sopra i 5.000 abitanti

I residui originati dalla competenza 2012 dei Comuni con popolazione sopra i 5.000 abitanti relativi alla parte corrente è la seguente:

Tabella 22: Situazione residui al 31 dicembre 2012 - gestione competenza 2012 - PARTE CORRENTE (Comuni sopra 5.000 abitanti)

RESOCONTO PARTE CORRENTE RESIDUI DI COMPETENZA 2012 COMUNI TRENTINI > 5000 ABITANTI						
	RESIDUI ATTIVI TIT. I	RESIDUI ATTIVI TIT. II	RESIDUI ATTIVI TIT. III	TOT. RESIDUI ATTIVI CORRENTI (1)	RESIDUI PASSIVI TIT. I (2)	DIFFERENZA RESIDUI PARTE CORRENTE (1)-(2)
TRENTO	456.123,36	18.990.101,30	7.343.436,26	26.789.660,92	33.532.065,09	-6.742.405,17
ROVERETO	659.365,09	18.630.021,60	2.916.749,56	22.206.136,25	10.696.132,90	11.510.003,35
PERGINE VALSUGANA	236.791,75	7.766.449,45	1.348.709,27	9.351.950,47	4.245.709,41	5.106.241,06
ARCO	43.727,22	2.826.225,69	2.621.281,04	5.491.233,95	5.427.621,55	63.612,40
RIVA DEL GARDA	73.302,77	6.086.125,20	2.114.867,72	8.274.295,69	5.314.891,94	2.959.403,75
MORI	85.018,81	1.925.583,10	646.438,31	2.657.040,22	1.168.941,57	1.488.098,65
ALA	172.456,63	3.479.177,98	1.343.970,66	4.995.605,27	2.544.439,40	2.451.165,87
LAVIS	1.138.456,64	2.979.985,17	901.226,06	5.019.668,87	2.305.032,93	2.714.635,94
LEVICO TERME	4.608,99	1.544.265,14	533.168,30	2.082.042,43	1.771.661,85	310.380,58
MEZZOLOMBARDO	865.412,19	2.762.448,46	1.751.542,57	5.379.403,22	2.490.307,45	2.889.095,77
BORGIO VALSUGANA	59.442,56	1.848.799,21	977.899,43	2.886.141,20	1.946.541,79	939.599,41
CLES	28.291,73	809.714,70	1.312.160,45	2.150.166,88	2.240.229,82	-90.062,94
LEDRO	166.654,58	719.033,76	1.132.588,09	2.018.276,43	2.100.511,50	-82.235,07
MEZZOCORONA	23.537,80	1.504.406,12	351.404,41	1.879.348,33	590.261,44	1.289.086,89
TOTALE	4.013.190,12	71.872.337,88	25.295.442,13	101.180.970,13	76.374.349,64	24.806.620,49

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento.

I dati presenti nella tabella rilevano che:

- per 12 Comuni i residui attivi relativi alle entrate per contributi e trasferimenti (titolo II) registrano importi superiori rispetto agli altri due titoli della parte corrente;
- per 2 Comuni i residui attivi delle entrate extratributarie (titolo III) registrano importi superiori rispetto agli altri due titoli della parte corrente;
- nei Comuni di Trento, Cles e Ledro la differenza tra i residui attivi e passivi della parte corrente risulta negativa.

I residui invece originati dalla competenza 2012 dei Comuni con popolazione sopra i 5.000 abitanti relativi alla parte in conto capitale è la seguente:

Tabella 23: Situazione residui al 31 dicembre 2012 - gestione competenza 2012 - PARTE CAPITALE (Comuni sopra 5.000 abitanti)

RESOCONTO PARTE CAPITALE RESIDUI DI COMPETENZA 2012 COMUNI TARENTINI > 5000 ABITANTI					
	RESIDUI ATTIVI TIT. IV	RESIDUI ATTIVI TIT. V	TOT. RESIDUI ATTIVI PARTE CAPITALE (1)	RESIDUI PASSIVI TIT. II (2)	DIFFERENZA RESIDUI PARTE CAPITALE (1) - (2)
TRENTO	32.158.850,33	-	32.158.850,33	37.085.460,71	-4.926.610,38
ROVERETO	12.111.417,36	241.075,27	12.352.492,63	22.247.422,04	-9.894.929,41
PERGINE VALSUGANA	7.598.268,95	327.400,00	7.925.668,95	14.927.974,39	-7.002.305,44
ARCO	7.654.419,63	-	7.654.419,63	4.336.875,05	3.317.544,58
RIVA DEL GARDA	11.829.533,29	-	11.829.533,29	5.271.264,28	6.558.269,01
MORI	1.254.961,25	-	1.254.961,25	1.699.178,70	-444.217,45
ALA	2.010.596,03	-	2.010.596,03	3.147.755,98	-1.137.159,95
LAVIS	3.397.028,94	-	3.397.028,94	2.416.577,10	980.451,84
LEVICO TERME	6.557.704,26	-	6.557.704,26	6.823.029,94	-265.325,68
MEZZOLOMBARDO	1.829.669,42	-	1.829.669,42	1.831.507,03	-1.837,61
BORGIO VALSUGANA	6.529.313,31	-	6.529.313,31	7.529.787,01	-1.000.473,70
CLES	5.381.503,79	-	5.381.503,79	6.647.514,06	-1.266.010,27
LEDRO	2.237.442,53	-	2.237.442,53	2.946.410,46	-708.967,93
MEZZOCORONA	657.720,67	-	657.720,67	771.572,53	-113.851,86
TOTALE	101.208.429,76	568.475,27	101.776.905,03	117.682.329,28	-15.905.424,25

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento.

I dati presenti nella tabella rilevano che:

- i Comuni di Trento, Rovereto e Riva del Garda registrano un'entità rilevante di residui attivi relativi alle entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti (titolo IV);
- i Comuni di Trento, Rovereto e Pergine Valsugana registrano un'entità rilevante di residui passivi relativi a spese in conto capitale (titolo II)⁶⁵.

⁶⁵ Nel merito il Comune di Trento (con nota prot. C.1378/S013/7247 del 24/04/2014) evidenzia che "l'entità dei residui passivi del Titolo II è legata alle modalità di impegno della spesa in c/capitale, che avviene per intero nell'anno di finanziamento dell'opera, mentre i pagamenti avvengono in momenti successivi sulla base degli stati di avanzamento".

Tabella 24: Raffronto indici di formazione dei residui tra gestione corrente e in conto capitale (Comuni sopra 5.000 abitanti)

COMUNI CON POPOLAZIONE > 5000 ABITANTI	INDICE DI FORMAZIONE RESIDUI ATTIVI			INDICE DI FORMAZIONE RESIDUI PASSIVI		
	DA GESTIONE CORRENTE (TITOLI I, II, III)	DA GESTIONE IN CONTO CAPITALE (TITOLI IV, V)	DA GESTIONE TOTALE TITOLI	DA GESTIONE CORRENTE (TITOLO I)	DA GESTIONE IN CONTO CAPITALE (TITOLI II)	DA GESTIONE TOTALE TITOLI
TRENTO	45,8%	24,3%	31,1%	82,1%	25,71%	39,56%
ROVERETO	67,8%	22,5%	39,2%	79,3%	30,85%	38,99%
PERGINE VALSUGANA	54,9%	37,6%	45,3%	97,4%	45,32%	51,26%
ARCO	42,2%	50,5%	46,7%	93,0%	19,85%	35,62%
RIVA DEL GARDA	84,0%	83,0%	83,4%	74,0%	33,03%	46,03%
MORI	56,4%	20,2%	35,9%	95,0%	21,50%	32,26%
ALA	56,9%	12,5%	28,1%	59,7%	17,67%	26,10%
LAVIS	138,1%	27,1%	51,3%	114,7%	18,54%	31,77%
LEVICO TERME	45,1%	70,4%	62,3%	80,6%	60,04%	63,84%
MEZZOLOMBARDO	85,4%	22,0%	48,9%	137,7%	11,83%	25,80%
BORGIO VALSUGANA	60,5%	34,3%	39,4%	103,5%	35,01%	40,44%
CLES	26,8%	68,2%	47,3%	68,0%	112,63%	95,64%
LEDRO	51,7%	20,8%	29,0%	76,3%	29,04%	39,77%
MEZZOCORONA	73,9%	28,8%	52,5%	102,9%	43,87%	58,00%
VALORE MEDIO	63,50%	30,8%	39,9%	90,30%	30,02%	40,85%

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento.

I dati presenti nella tabella rilevano riguardo all'indice di formazione dei residui attivi in particolare che:

- I tre Comuni con l'indice più elevato sono Riva del Garda (83,4%), Levico Terme (62,3%), Mezzocorona (52,5%);
- Il Comune di Riva del Garda ha indici elevati sia riguardo alla parte corrente (84,0%), che alla parte capitale (83%);

per il Comune di Lavis l'indice relativo alla gestione corrente supera il 100% (138,1%).

Riguardo all'indice di formazione dei residui passivi la tabella rileva in particolare che:

- I tre Comuni con l'indice più elevato sono Cles (95,64%), Levico Terme (63,84%), Mezzocorona (58,00%);

Il Comune di Cles ha indici elevati sia riguardo alla parte corrente (68%), che alla parte capitale (112,63%);

Il Comune di Levico Terme ha indici elevati sia riguardo alla parte corrente (80,6%), che alla parte capitale (60,04%);

- per i Comuni di Mezzolombardo, Lavis, Borgo Valsugana e Mezzocorona l'indice relativo alla gestione corrente supera il 100%.

4.4 Residui derivanti dalla gestione residui anni precedenti - Comuni sopra i 5.000 abitanti

La gestione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti è rappresentata nella seguente tabella.

Tabella 25: Gestione residui provenienti dagli esercizi precedenti (Comuni sopra 5.000 abitanti)

Comuni > 5.000 abitanti	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
	INIZIALI RIACCERTATI	RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI	TOTALE IN CONTO RESIDUI al 31/12/2012	DOCU. ANTE 2008 al 31/12/2012	INIZIALI RIACCERTATI	PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	TOTALE IN CONTO RESIDUI al 31/12/2012	DOCU. ANTE 2008
TRENTO	190.113.339,22	61.321.347,11	128.791.992,11	27.926.700,09	180.264.491,66	81.714.364,73	98.550.126,93	28.127.985,16
ROVERETO	88.347.022,06	45.999.214,00	42.347.808,06	3.802.444,26	83.835.059,66	36.251.401,86	47.583.657,80	3.212.941,75
PERGINE VALSUGANA	36.155.946,39	13.578.970,67	22.576.975,72	808.649,57	33.557.913,80	13.740.220,23	19.817.693,57	1.447.441,67
ARCO	24.367.882,02	10.961.633,70	13.406.248,32	3.994.539,71	26.750.964,25	11.628.025,64	15.122.938,61	4.472.349,55
RIVA DEL GARDA	19.289.270,92	14.413.905,10	4.875.365,82	2.732.231,59	19.409.010,12	10.602.126,53	8.806.883,59	2.570.647,52
MORI	10.758.837,09	3.923.732,89	6.835.104,20	1.259.340,05	9.172.038,89	2.791.899,31	6.380.139,58	989.135,39
ALA	25.566.881,67	9.236.553,82	16.330.327,85	1.113.106,16	20.623.928,53	7.933.018,77	12.690.909,76	542.310,33
LAVIS	16.130.778,89	7.152.832,10	8.977.946,79	737.541,20	14.859.783,75	6.428.303,21	8.431.480,54	562.658,69
LEVICO TERME	13.666.447,26	6.181.709,56	7.484.737,70	1.618.435,47	13.157.119,21	6.362.913,43	6.794.205,78	1.543.750,80
MEZZOLOMBARDO	14.328.785,81	6.367.198,71	7.961.587,10	2.312.104,38	17.381.891,47	5.015.379,61	12.366.511,86	4.757.110,36
BORGIO VALSUGANA	23.895.279,53	6.158.215,37	17.737.064,16	383.239,95	22.825.178,28	5.843.926,47	16.982.251,81	537.123,19
CLES	16.002.895,82	4.343.246,87	11.659.648,95	2.710.223,84	8.858.645,40	4.114.099,93	4.744.545,47	1.204.200,74
LEDRO	13.403.617,99	4.934.260,94	8.469.357,05	1.362.723,83	11.093.535,65	5.313.047,09	5.780.488,56	658.196,84
MEZZOCORONA	4.815.238,83	2.945.536,25	1.869.702,58	128.876,41	2.304.495,41	1.416.938,29	887.557,12	444.027,92

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento.

Si ripropongono di seguito le colonne della tabella precedente relative ai residui rimasti da riscuotere e pagare al 31 dicembre 2012 e i relativi residui ante 2008, indicando però l'importo pro-capite per facilitare il paragone fra i Comuni. Sono stati aggiunti, inoltre, l'indice di smaltimento dei residui e l'incidenza dei residui ante 2008 sull'entità dei residui rimasti da riscuotere/pagare al 31 dicembre 2012.

Tabella 26: Importi pro-capite residui provenienti dagli esercizi precedenti e indici (Comuni sopra 5.000 abitanti)

Comuni > 5.000 abitanti	TOTALI RESIDUI ATTIVI PRO-CAPITE				TOTALI RESIDUI PASSIVI PRO-CAPITE			
	TOTALE IN CONTO RESIDUI al 31/12/2012	Indice di smaltimento	RESIDUI ANTE 2008	% residui ante 2008 sul totale residui	TOTALE IN CONTO RESIDUI al 31/12/2012	Indice di smaltimento	RESIDUI ANTE 2008	% residui ante 2008 sul totale residui
TRENTO	1.114,70	32,0%	241,71	21,68%	852,95	43,1%	243,45	28,54%
ROVERETO	1.110,30	52,1%	99,69	8,98%	1.247,57	41,9%	84,24	6,75%
PERGINE VALSUGANA	1.090,68	35,5%	39,07	3,58%	957,38	36,6%	69,92	7,30%
ARCO	786,84	38,9%	234,45	29,80%	887,60	41,4%	262,49	29,57%
RIVA DEL GARDA	303,72	59,6%	170,21	56,04%	548,65	45,1%	160,14	29,19%
MORI	714,07	35,7%	131,56	18,42%	666,54	29,9%	103,34	15,50%
ALA	1.833,22	37,0%	124,96	6,82%	1.424,66	35,6%	60,88	4,27%
LAVIS	1.022,78	43,6%	84,02	8,22%	960,52	42,0%	64,10	6,67%
LEVICO TERME	975,21	44,1%	210,87	21,62%	885,24	46,2%	201,14	22,72%
MEZZOLOMBARDO	1.146,21	43,1%	332,87	29,04%	1.780,38	28,5%	684,87	38,47%
BORGIO VALSUGANA	2.568,36	25,7%	55,49	2,16%	2.459,06	24,9%	77,78	3,15%
CLES	1.712,39	27,2%	398,04	23,24%	696,81	43,4%	176,85	25,38%
LEDRO	1.552,59	33,6%	249,81	16,09%	1.059,67	40,9%	120,66	11,39%
MEZZOCORONA	354,18	60,7%	24,41	6,89%	168,13	60,3%	84,11	50,03%
TOTALE	1.093,22	40,60%	185,87	17,00%	967,64	40,00%	186,52	19,28%

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento.

Dai dati contenuti nella tabella sopra riportata riguardo ai residui attivi risulta che il Comune di:

- Cles registra l'indice di smaltimento più basso (27,2%) e ha in parallelo un importo pro-capite dei residui attivi derivanti dagli esercizi precedenti tra i più alti (1.712,39 euro), inoltre l'entità dei residui ante 2008 pro-capite è la più alta (398,04 euro);
- Borgo Valsugana registra l'indice di smaltimento tra i più bassi (27,7%) e ha in parallelo l'importo pro-capite più alto dei residui attivi derivanti dagli esercizi precedenti (2.568,36 euro), mentre l'entità pro-capite dei residui ante 2008 è tra le più basse⁶⁶;
- Riva del Garda registra la percentuale più alta dei residui ante 2008 sul totale residui (56,4%), ma l'entità pro-capite dei residui e l'indice di smaltimento risultano tra i migliori.

⁶⁶ Al riguardo il Comune di Borgo Valsugana (con nota prot. 7415 del 16/04/2014) precisa che il valore "è condizionato in particolare da un residuo molto elevato corrispondente ai lavori (e quindi al relativo contributo provinciale) per la realizzazione dell'edificio delle nuove scuole elementari pari a euro 10.929.026,86.

Passando all'esame dei residui passivi, dai dati contenuti nella tabella sopra riportata risulta che il Comune di:

- Mezzolombardo registra un indice di smaltimento tra i più bassi (28,5%) e ha in parallelo un importo pro-capite dei residui passivi derivanti dagli esercizi precedenti tra i più alti (1.780,38 euro), inoltre l'entità dei residui ante 2008 pro-capite è la più alta (684,87 euro);

- Borgo Valsugana registra l'indice più basso di smaltimento (24,9%) e ha in parallelo l'importo pro-capite più alto dei residui passivi derivanti dagli esercizi precedenti (2.459,06 euro), mentre l'entità pro-capite dei residui ante 2008 è tra le più basse⁶⁷;

- Mezzocorona registra la percentuale più alta dei residui ante 2008 sul totale residui (50,03%), ma l'entità pro-capite dei residui e l'indice di smaltimento risultano i migliori.

Si esamineranno di seguito i residui attivi ante 2008 riportando gli importi pro-capite per titoli e indicando la relativa incidenza sull'importo totale ante 2008 del Comune.

Tabella 27: Importi pro-capite residui attivi ante 2008 per titoli (Comuni > 5.000 abitanti)

Comuni > 5000 abitanti	RESIDUI ATTIVI PRO-CAPITE ANTE 2008 PER TITOLI											
	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO III	TITOLO IV	TITOLO V	TITOLO VI						
	pro-capite	incidenza sul residui ante 2008	pro-capite	incidenza sul residui ante 2008	pro-capite	incidenza sul residui ante 2008	pro-capite	incidenza sul residui ante 2008	pro-capite	incidenza sul residui ante 2008	pro-capite	incidenza sul residui ante 2008
TRENTO	2,33	1%	0,01	0%	25,36	10%	201,62	83%	12,02	5%	0,38	0%
ROVERETO	2,15	2%	0,62	1%	2,69	3%	91,98	92%	-	0%	2,26	2%
PERGINE VALSUGANA	5,12	13%	-	0%	12,86	33%	20,87	53%	-	0%	0,21	1%
ARCO	1,31	1%	15,21	6%	0,59	0%	217,29	93%	-	0%	0,05	0%
RIVA DEL GARDA	-	0%	-	0%	0,12	0%	169,75	100%	-	0%	0,34	0%
MORI	0,18	0%	3,09	2%	7,58	6%	129,17	91%	-	0%	0,54	0%
ALA	0,01	0%	-	0%	15,25	12%	108,62	87%	-	0%	1,08	1%
LAVIS	-	0%	-	0%	6,88	8%	63,11	75%	-	0%	14,03	17%
LEVICO TERME	-	0%	3,89	2%	10,79	5%	196,14	93%	-	0%	0,06	0%
MEZZOLOMBARDO	15,03	5%	-	0%	10,42	3%	307,42	92%	-	0%	-	0%
BORGO VALSUGANA	2,05	4%	10,61	19%	2,88	5%	31,65	57%	-	0%	8,31	15%
CLES	8,21	2%	-	0%	25,97	7%	360,83	91%	0,68	0%	2,34	1%
LEDRO	10,73	4%	15,15	6%	16,63	7%	206,59	83%	-	0%	0,73	0%
MEZZOCORONA	9,01	37%	-	0%	15,40	63%	-	0%	-	0%	-	0%
TOTALE	2,78	1%	1,82	1%	14,99	8%	159,89	86%	5,09	3%	1,30	1%

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento.

Dai dati contenuti nella tabella sopra riportata risulta che:

l'entità maggiore dei residui attivi provenienti da esercizi precedenti il 2008, si registra nei residui relativi alle entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti (titolo IV);

In parallelo anche l'incidenza maggiore dei singoli titoli dell'entrata sull'entità complessiva dei residui ante 2008, si registra nel titolo IV (incidenza media pari all'86%);

i Comuni di Cles e Mezzolombardo registrano gli importi più elevati pro-capite del titolo IV (rispettivamente 360,83 euro e 307,43 euro).

Si esamineranno di seguito i residui passivi ante 2008 riportando gli importi pro-capite per titoli e indicando la relativa incidenza sull'importo totale ante 2008 del Comune.

⁶⁷ Al riguardo il Comune di Borgo Valsugana (con nota prot. 7415 del 16/04/2014) precisa che il valore "è condizionato in particolare da un residuo molto elevato corrispondente ai lavori (e quindi al relativo contributo provinciale) per la realizzazione dell'edificio delle nuove scuole elementari pari a euro 10.929.026,86.

Tabella 28: Importi pro-capite residui passivi ante 2008 per titoli (Comuni > 5.000 abitanti)

comuni > 5000 abitanti	RESIDUI PASSIVI PRO-CAPITE ante 2008 PER TITOLO							
	TITOLO I		TITOLO II		TITOLO III		TITOLO IV	
	pro-capite	incidenza sul residuo ante 2008	pro-capite	incidenza sul residuo ante 2008	pro-capite	incidenza sul residuo ante 2008	pro-capite	incidenza sul residuo ante 2008
TRENTO	13,48	6%	226,11	93%	-	0%	3,87	2%
ROVERETO	3,36	4%	80,16	95%	-	0%	0,71	1%
PERGINE VALSUGANA	0,93	1%	68,00	97%	-	0%	0,99	1%
ARCO	1,02	0%	260,10	99%	-	0%	1,37	1%
RIVA DEL GARDA	19,99	12%	135,71	85%	-	0%	4,44	3%
MORI	3,07	3%	99,96	97%	-	0%	0,30	0%
ALA	18,72	31%	35,59	58%	-	0%	6,57	11%
LAVIS	1,85	3%	58,58	91%	-	0%	3,66	6%
LEVICO TERME	3,18	2%	196,97	98%	-	0%	0,99	0%
MEZZOLOMBARDO	2,00	0%	682,62	100%	-	0%	0,25	0%
BORGIO VALSUGANA	9,86	13%	63,68	82%	-	0%	4,23	5%
CLES	39,71	22%	133,50	75%	-	0%	3,64	2%
LEDRO	18,50	15%	98,15	81%	-	0%	4,01	3%
MEZZOCORONA	0,62	1%	83,40	99%	-	0%	0,09	0%
TOTALE	10,00	5%	173,72	93%	-	0%	2,81	2%

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento.

Dai dati contenuti nella tabella sopra riportata risulta che:

- l'entità maggiore dei residui passivi provenienti da esercizi precedenti il 2008, si registra nei residui relativi alle spese in conto capitale (titolo II);
- in parallelo anche l'incidenza maggiore dei singoli titoli delle spese sull'entità complessiva dei residui ante 2008, si registra nel titolo II (incidenza media pari al 93%);
- i Comuni di Mezzolombardo e Arco registrano gli importi più elevati pro-capite del titolo II (rispettivamente 682,62 euro e 260,10 euro).

Le relazioni dell'organo di revisione dei Comuni con popolazione sopra i 5.000 abitanti riportano ulteriori informazioni sul fenomeno dei residui. Si riporta di seguito una sintesi:

- per 1 Comune (Ledro) nel 2012 erano in corso 2 contenziosi in merito all'esigibilità dei residui attivi, i cui procedimenti sono pendenti c/o Commissione Tributaria;
- per 6 Comuni (Lavis, Ledro, Cles, Trento, Borgo Valsugana, Levico Terme) esistono problemi di esigibilità residui attivi;
- per 5 Comuni (Lavis, Mezzolombardo, Trento, Mezzocorona, Levico Terme) nella voce "crediti di dubbia esigibilità" del Conto del Patrimonio sono compresi i crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio sino al compimento dei termini di prescrizione;
- per 6 Comuni (Ledro, Cles, Pergine Valsugana, Trento, Levico Terme, Borgo Valsugana) l'organo di revisione ha sollecitato di monitorare residui attivi/crediti;
- per 1 Comune (Lavis) l'organo di revisione raccomanda di stanziare nel 2013 apposito fondo svalutazione crediti;
- per 1 Comune (Cles) è stato stanziato apposito fondo svalutazione crediti;
- per 2 Comuni (Trento, Levico Terme) il Collegio di revisione propone di tenere cautelativamente vincolata una parte dell'avanzo d'amministrazione disponibile per specifici residui attivi;
- per 3 Comuni (Riva del Garda, Trento, Mezzocorona) sono conservati nel conto del bilancio residui passivi titolo II costituiti negli esercizi precedenti per i quali non è ancora iniziata la procedura di gara/spesa;
- per 2 Comuni (Mezzocorona, Levico Terme) l'importo derivante dalla eliminazione di residui passivi finanziati da entrate vincolate o contributi è confluito nell'avanzo vincolato per investimenti.

5. Cassa

La cassa nei 217 Comuni e un'unione chiude l'esercizio 2012 con un fondo complessivo pari a 144,82 milioni di euro, in riduzione del 12% rispetto a quanto registrato a fine esercizio 2011.

I valori, nel suo complesso e per fascia demografica, del fondo di cassa, delle riscossioni e dei pagamenti, sono esposti nella primo prospetto che segue. Nel secondo prospetto gli stessi importi sono presentati nel loro valore pro-capite.

Tabella 29: fondo cassa

CASSA (217 COMUNI + UNIONE)					
	fascia ab. 126-1000	fascia ab. 1001-3000	fascia ab. 3001-5000	fascia ab. 5001-117065	COMPLESSIVO
fondo cassa al 31.12.2011	34.376.902	56.041.887	16.383.332	57.875.971	164.678.092
riscossioni c/residui	83.233.434	140.715.882	65.456.664	197.518.357	486.924.337
riscossioni c/competenza	103.861.967	208.555.032	80.805.126	356.503.969	749.726.094
totale riscossioni	187.095.401	349.270.914	146.261.790	554.022.326	1.236.650.431
pagamenti c/residui	81.209.642	153.490.956	67.554.811	199.155.665	501.411.074
pagamenti c/competenza	102.684.169	211.390.499	80.369.782	360.656.885	755.101.335
totale pagamenti	183.893.811	364.881.455	147.924.593	559.812.550	1.256.512.409
fondo cassa al 31.12.2012	37.578.492	40.431.347	14.720.529	52.085.747	144.816.114

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento.

Tabella 30: fondo cassa pro-capite

CASSA (217 COMUNI + UNIONE) IMPORTI PRO-CAPITE					
	fascia ab. 126-1000	fascia ab. 1001-3000	fascia ab. 3001-5000	fascia ab. 5001-117065	COMPLESSIVO
fondo cassa al 31.12.2011	595	408	267	211	311
riscossioni c/residui	1.442	1.024	1.067	721	918
riscossioni c/competenza	1.799	1.517	1.318	1.302	1.414
totale riscossioni	3.241	2.541	2.385	2.023	2.332
pagamenti c/residui	1.407	1.117	1.101	727	946
pagamenti c/competenza	1.779	1.538	1.310	1.317	1.424
totale pagamenti	3.185	2.655	2.412	2.045	2.369
fondo cassa al 31.12.2012	651	294	240	190	273

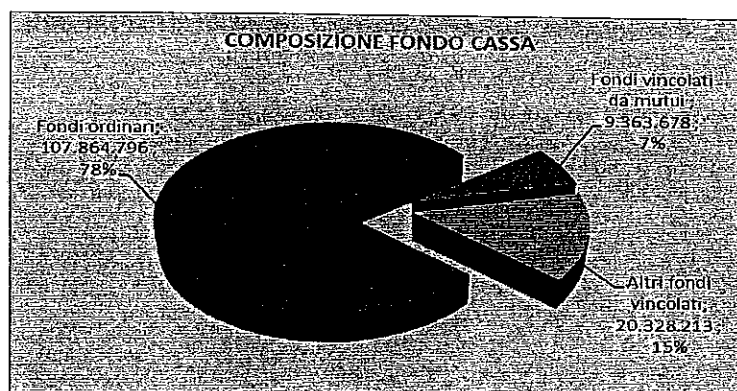
Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento.

Quest'ultima tabella permette di osservare agevolmente che i valori pro-capite di cassa e delle movimentazioni che la determinano, diminuiscono, genericamente, con l'aumentare della popolazione.

In tutte le fasce si riscontra una diminuzione del fondo cassa pro-capite presente al 31 dicembre 2012 rispetto all'esercizio precedente, ad esclusione dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, che registra un aumento del 10% circa, passando da euro 595 ad euro 651 pro-capite.

Con riguardo alla composizione del fondo cassa al 31 dicembre 2012 - distinguendo i fondi ordinari dai fondi vincolati - è stato possibile ricostruire la situazione complessiva per 195 Enti⁶⁸ rinvenendo il dato dalle Relazioni degli Organi di revisione. La sua composizione è raffigurata nel grafico seguente:

⁶⁸ Rappresentativi del 90% della popolazione (482.407).



5.1 Anticipazioni di cassa

Dalle 210 Relazioni degli Organi di revisione⁶⁹, ove è stato possibile rinvenire la corretta compilazione del quadro delle anticipazioni di cassa, emerge che sono sei i Comuni che a fine esercizio 2012 hanno anticipazioni di cassa.

Tutti gli Enti con anticipazioni di cassa al 31 dicembre 2012 risultano adempienti rispetto ai limiti (tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio finanziario) imposti dall'art. 1, co. 1, lett. a) del D.P.R. n. 14-94/Leg⁷⁰. Questa disposizione prevede che superata tale soglia le operazioni di anticipazione costituiscono indebitamento. Segue elenco degli Enti con anticipazioni al 31 dicembre 2012.

Tabella 31: anticipazioni di cassa

COMUNE	abitanti	anticipazioni al 31/12/2012	anticipazione pro-capite	verifica dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 14-94/Leg.	
				entrate correnti 2011	3/12 delle entrate correnti
Andalo	1.043	538.724	517	5.993.263	1.498.316
Flavon	538	49.720	92	564.000	141.000
Isera	2.661	46.669	18	7.220.434	1.805.109
Luserna	287	190.000	662	799.406	199.852
Telve	2.004	55.186	28	1.664.052	416.013
Vallarsa	1.334	56.699	43	1.914.946	478.737

Fonte: Corte dei conti con dati relazioni dei revisori.

Per i due Comuni con un'anticipazione pro-capite particolarmente elevata si precisa che:

- Il revisore del Comune di Andalo dichiara che l'anticipazione è dovuta alla necessità di pagare spese correnti e straordinarie e che l'intera somma dell'anticipazione è stata restituita il 2 gennaio 2013;
- Il revisore del Comune di Luserna afferma che il ricorso all'anticipazione di cassa è stato causato dall'allungamento dei tempi di riscossione dei trasferimenti pubblici. Non si trova riscontro di quando è avvenuto il rimborso. Si annota che in questo Comune il valore delle anticipazioni è al limite rispetto a quanto imposto dalla normativa.

5.2 Cassa nei Comuni superiori i 5.000 abitanti

Il fondo cassa nei 14 Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti ammonta, a fine esercizio 2012, ad un importo di 52,09 milioni di euro, in riduzione del 10% rispetto a quanto registrato a fine esercizio 2011.

I valori del fondo ad inizio anno, delle riscossioni ed dei pagamenti d'esercizio, nonché il saldo di cassa a fine esercizio di tutti gli Enti sono esposti nella tabella che segue. Nella stessa

⁶⁹ Rappresentativi del 98% della popolazione (523.686).

⁷⁰ Regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 3/2006 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei Comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi partecipati.

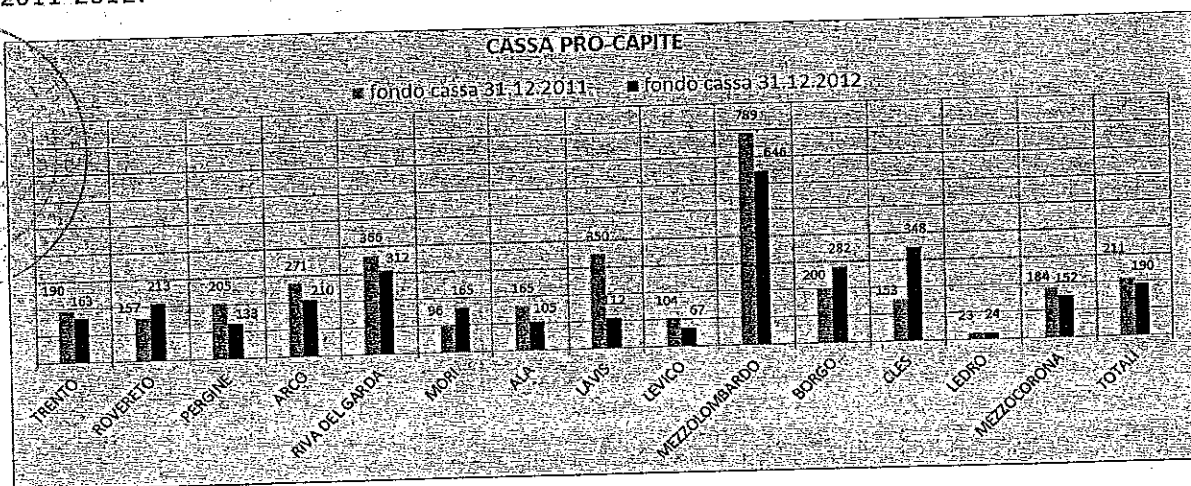
viene anche segnalata la variazione percentuale della cassa al 31 dicembre 2012 rispetto ad inizio anno.

Tabella 32: movimentazione di cassa – Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

MOVIMENTAZIONI CASSA - FASCIA OLTRE 5.000 ABITANTI							
COMUNE	fondo cassa 31.12.2011	riscossioni		pagamenti		fondo cassa 31.12.2012	variazione fondo cassa
		residui	competenza	residui	competenza		
TRENTO	21.905.312	61.321.347	196.502.751	81.714.365	179.129.813	18.885.232	-14%
ROVERETO	5.970.991	45.999.214	51.270.892	36.251.402	58.862.917	8.126.778	36%
PERGINE	4.246.348	13.578.971	14.626.533	13.740.220	15.963.533	2.748.099	-35%
ARCO	4.617.844	10.961.634	16.769.187	11.628.026	17.145.970	3.574.669	-23%
RIVA DEL GARDA	5.876.131	14.413.905	18.314.828	10.602.127	22.998.885	5.003.853	-15%
MORI	920.761	3.923.733	8.022.936	2.791.899	8.496.812	1.578.718	71%
ALA	1.469.956	9.236.554	5.222.598	7.933.019	7.057.678	938.411	-36%
LAVIS	3.070.079	7.152.832	6.090.278	6.428.303	8.904.840	980.045	-68%
LEVICO	796.693	6.181.710	8.373.860	6.362.913	8.474.759	514.590	-35%
MEZZOLOMBARDO	5.483.522	6.367.199	3.692.746	5.015.380	6.037.834	4.490.252	-18%
BORGO VALSUGANA	1.381.584	6.158.215	6.461.950	5.843.926	6.211.946	1.945.877	41%
CLES	1.039.299	4.343.247	9.613.363	4.114.100	8.514.373	2.367.436	128%
LEDRO	124.511	4.934.261	8.251.342	5.313.047	7.867.473	129.594	4%
MEZZOCORONA	972.940	3.290.706	2.945.536	4.990.053	1.416.938	802.191	-18%
TOTALI	57.875.971	197.863.527	356.158.799	202.728.779	357.083.770	52.085.747	-10%

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento.

La tabella evidenzia che in tre Enti, Cles (+128%), Mori (+71%) e Lavis (-68%), le variazioni del fondo cassa a fine esercizio rispetto al valore iniziale sono particolarmente elevate. Da puntualizzare che il fondo cassa del Comune di Mori è vincolato da mutui per un importo pari a euro 419.938. La disponibilità del fondo cassa è ora calcolata per singolo abitante al fine di comparare e commentare i dati. Il grafico sottostante confronta i valori 2011-2012.



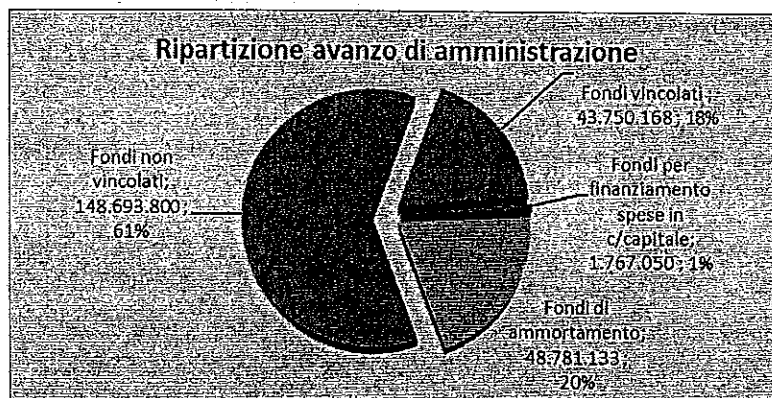
Con molta evidenza il Comune che raggiunge un valore di cassa pro-capite al 31 dicembre 2012 elevato, pari ad euro 646, risulta essere Mezzolombardo che, nonostante abbia diminuito il suo valore del 18% rispetto al 31 dicembre 2011, è superiore ai valori medi pro-capite dei Comuni con meno di 1.000 abitanti (pari ad euro 651). Si riportano le principali voci del rendiconto 2012 del Comune di Mezzolombardo, dalle quali emerge che il Comune detiene una quantità ingente di residui passivi degli esercizi precedenti, pari ad un importo di 12,37 milioni di euro; e, in termini di maggior dettaglio, si specifica che 4,76 milioni degli stessi sono relativi ad esercizi antecedenti il 2008.



Per quanto sommariamente rilevato e rappresentato è consigliabile un'attenta e scrupolosa valutazione, da parte del Comune di Mezzolombardo e dell'Organo di revisione contabile, della situazione dei residui passivi derivanti dagli esercizi precedenti e della possibilità di liquidarli.

6. Risultato di amministrazione

Tutti i 218 Enti chiudono l'esercizio 2012 con un risultato di amministrazione positivo. La sommatoria degli avanzi di amministrazione è pari a 242,99 milioni di euro. La suddivisione in fondi dell'avanzo è la seguente:



Come evidenzia il grafico il 39% dell'avanzo d'amministrazione è gravato da vincoli.

Complessivamente l'avanzo 2012 ha registrato un incremento dell'8,15% rispetto all'importo di 224,67 milioni registrato nell'esercizio precedente; l'aumento risulta più marcato nella fascia di abitanti da 3.001 a 5.000 abitanti (19,48%) ed quasi nullo nella fascia 1.001-3.000 abitanti.

Si presenta nella tabella che segue il calcolo del risultato di amministrazione 2012 partendo dall'avanzo dell'esercizio precedente e aggiungendo il saldo della gestione di competenza⁷¹ e dei residui. I dati dimostrano che, a fronte di una gestione di competenza negativa, la gestione dei residui risulta positiva di un importo, in termini assoluti, più che doppio rispetto alla competenza.

⁷¹ Si fa presente che c'è una differenza di euro 48.601 rispetto ai dati illustrati nel paragrafo della competenza dovuta ad una differenza negativa nelle di giro di (-9.497) e una positiva nel movimenti di capitale (58.098); le due voci sono messe in evidenza nel Report della Provincia Autonoma di Trento.

Tabella 33: avanzo di amministrazione

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - GESTIONE					
	fascia ab. 126-1000	fascia ab. 1001-3000	fascia ab. 3001-5000	fascia ab. 5001-117065	COMPLESSIVO
Avanzo anno precedente	46.083.499	79.685.275	21.698.546	77.209.173	224.676.493
Saldo gestione di competenza	- 3.035.975	- 12.300.994	- 871.633	- 1.032.829	- 15.498.166
Saldo gestione dei residui	4.852.109	12.211.417	3.336.333	13.413.965	33.813.824
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	47.899.633	79.595.698	25.906.512	89.590.309	242.992.151

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento.

Infine, per rendere confrontabili i dati dell'avanzo tra le varie fasce demografiche, si è calcolato l'importo pro-capite dal quale emerge che ogni abitante ha a disposizione un avanzo mediamente pari ad euro 458 e che nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti tale valore è quasi triplo rispetto alla fascia superiore ai 5.000 abitanti.

Tabella 34: avanzo di amministrazione pro-capite

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRO-CAPITE					
	fascia ab. 126-1000	fascia ab. 1001-3000	fascia ab. 3001-5000	fascia ab. 5001-117065	COMPLESSIVO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	830	579	423	327	458

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento.

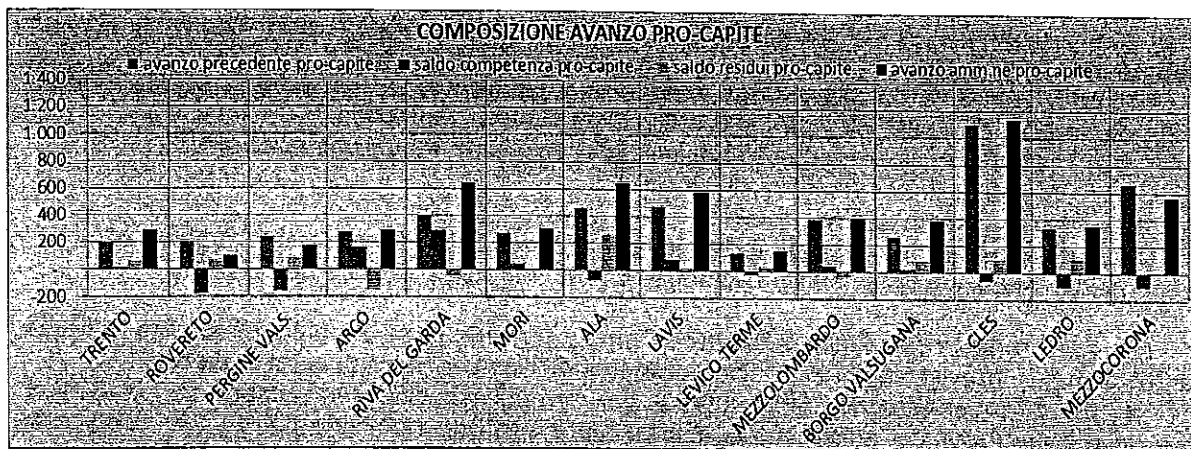
6.1 Avanzo di amministrazione nei Comuni superiori ai 5.000 abitanti

I Comuni trentini con popolazione più elevata registrano un avanzo di amministrazione pari a 89,59 milioni di euro (che rappresenta il 37% del totale avanzo di tutti i Comuni) con un aumento del 16% rispetto all'avanzo registrato nel 2011. L'aumento è dovuto principalmente alla gestione positiva dei residui. La presentazione degli importi e la rappresentazione grafica dei valori pro-capite sono illustrati negli schemi che seguono.

Tabella 35: avanzo di amministrazione - Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CON SALDI GESTIONE									
comune	avanzo anno precedente	avanzo precedente pro-capite	saldo gestione di competenza	saldo competenza 24 pro-capite	saldo gestione dei residui	saldo residui pro-capite	avanzo amministrazione 2012	avanzo ammine pro-capite	costamento avanzo inizio/anno
TRENTO	24.002.309	208	2.030.174	18	7.751.851	67	33.784.333	292	41%
ROVERETO	7.766.978	204	- 6.710.770	- 176	2.715.976	71	3.772.184	99	-51%
PERGINE VALS.	4.944.414	239	- 3.270.499	- 158	1.899.966	92	3.573.882	173	-28%
ARCO	4.739.684	278	2.801.217	164	- 2.504.922	- 147	5.035.979	296	6%
RIVA DEL GARDA	6.519.946	406	4.636.646	289	- 763.554	- 48	10.393.038	647	59%
MORI	2.589.333	271	462.444	48	81.774	9	2.970.003	310	15%
ALA	4.091.285	459	- 642.547	- 72	2.321.625	261	5.770.362	648	41%
LAVIS	4.170.577	475	740.569	84	170.497	19	5.081.642	579	22%
LEVICO TERME	1.048.553	137	- 161.266	- 21	257.468	34	1.144.755	149	9%
MEZZOLOMBARDO	2.688.697	387	354.566	51	- 258.281	- 37	2.784.982	401	4%
BORGIO VALSUGANA	1.840.424	266	192.366	28	610.262	88	2.643.052	383	44%
CLES	7.501.160	1.102	- 428.364	- 63	682.390	100	7.755.185	1.139	3%
LEDRO	1.832.016	336	- 523.207	- 96	602.577	110	1.911.386	350	4%
MEZZOCORONA	3.473.799	658	- 514.157	- 97	9.884	2	2.969.526	563	-15%
TOTALI	77.209.173	282	- 1.032.829	- 4	13.413.965	49	89.590.309	327	16%

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento.



I Comuni al di sotto della soglia media pro-capite risultano essere: Rovereto (euro 99), Levico Terme (euro 149), Pergine Valsugana (euro 173), Arco (euro 296), Trento (euro 292) e Mori (euro 310). Ci sono tre Comuni che hanno subito sia una diminuzione dell'avanzo (Rovereto -51%, Pergine Valsugana -28% e Mezzocorona -15%) che un saldo negativo di competenza.

Si distingue il Comune di Cles con un avanzo pro-capite pari ad euro 1.139 dovuto principalmente all'avanzo dell'esercizio precedente; i movimenti dell'esercizio sono negativi per quanto riguarda le competenze (-63 euro pro-capite) e positivi nella gestione dei residui (100 euro pro-capite).

7. Indebitamento

Le norme generali riferite alla materia dell'indebitamento sono citate nel paragrafo dedicato alle fonti normative della presente relazione, per quanto concerne la Provincia autonoma di Trento si evidenziano le seguenti disposizioni:

- l'art. 25, co. 2 e 3 della l.p. n. 3/2006⁷², come modificata dall'art. 5 della l.p. n. 18/2011⁷³, vincola il ricorso all'indebitamento alle sole spese di investimento e definisce il sistema di calcolo per il limite di indebitamento. Il calcolo del limite di indebitamento è dato: dall'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti, al netto della quota del 50% dei contributi in conto annualità. Il risultato, per l'esercizio 2012, non deve superare l'8%⁷⁴ delle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente a quello di assunzione del nuovo indebitamento, con esclusione delle somme una tantum e dei contributi in conto annualità;
- il regolamento di esecuzione⁷⁵ della l.p. sopra citata, elenca le forme di finanziamento che costituiscono indebitamento e le tipologie di spese di investimento per le quali è concesso il ricorso all'indebitamento.

Il revisore nella sua relazione doveva dichiarare se il limite di indebitamento è stato o no rispettato.

7.1 Indebitamento – situazione complessiva

In premessa si ritiene opportuno, ai soli fini di un inquadramento generale della tematica, riportare alcuni dati rilevati dall'ISTAT⁷⁶, con riferimento all'indebitamento della finanza pubblica nella Provincia autonoma di Trento.

La situazione al 31 dicembre 2011 della Provincia Autonoma di Trento vedeva la percentuale di incidenza di indebitamento sul PIL provinciale pari al 7,5%, dato medio in linea

⁷² L.p. n. 3/2006 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

⁷³ L.p. n. 18/2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2012)".

⁷⁴ La percentuale scende al 6% per il 2013 ed al 4 per il 2014.

⁷⁵ D.P.P. n. 14-94/Leg del 21 giugno 2007.

⁷⁶ Fonte: Rapporto annuale Istat 2012/2013.

con quello delle Regioni a statuto speciale e superiore a quello medio delle Regioni a statuto ordinario che è del 7,4%.

La situazione al 31 dicembre 2012 vedeva la percentuale di incidenza di indebitamento sul PIL provinciale pari all'8,6%, pari a 1.400 milioni di euro così attribuiti:

- 1.011 milioni di euro al comparto Società della Provincia Autonoma di Trento⁷⁷,
- 375 milioni di euro al comparto Enti locali,
- 14 milioni al comparto altri entri.

L'incidenza del debito pubblico nazionale sul PIL, nel 2011, è stata del 120,1%.

L'incidenza del debito pubblico nazionale sul PIL, nel 2012, è stata del 127%.

Per quanto riguarda specificatamente i Comuni trentini, dalle verifiche effettuate, il limite di indebitamento previsto nella Provincia autonoma di Trento è stato rispettato da tutti.

Nel 2012 l'indebitamento della totalità dei Comuni trentini, come espresso nel Report riassuntivo della Provincia autonoma di Trento, ha avuto una riduzione dell'11,2% rispetto al 2011. Tale riduzione si può collegare all'erogazione dei contributi provinciali in conto capitale e ai vincoli dati dalla disciplina del Patto di stabilità⁷⁸.

L'indice di rigidità strutturale del debito, che indica la quantità di entrate correnti che viene assorbita dalle spese per il rimborso della quota capitale dei mutui e dalle spese per interessi passivi, è pari mediamente al 12,1%.

Il peso degli interessi passivi sulle entrate correnti è pari all'1,5%; l'indice di indebitamento, cioè il rapporto tra debito residuo ed entrate correnti, è pari al 54,2%⁷⁹.

La seguente tabella illustra la situazione generale dell'indebitamento suddivisa per fasce demografiche.

Le voci della tabella sono le seguenti:

- Indebitamento pro-capite: rapporto tra debito residuo e numero di abitanti;
- Indice di indebitamento: rapporto tra debito residuo ed entrate correnti;
- rigidità strutturale del debito: indica la quantità di entrate correnti che viene assorbita dalle spese per il rimborso della quota capitale dei mutui e dalle spese per interessi passivi;

limite/livello di indebitamento = Interessi passivi su entrate correnti.

Tabella 36: Indebitamento e indici

Fasce	Abitanti 31.12.2012	Debito residuo 31.12.2011	Debito residuo 31.12.2012	Indeb.to Pro-capite 2011	Indeb.to Pro-capite 2012	Media aritica Indici di Indeb.to 2012	Media aritica Limiti di Indeb.to 2012	Media aritica Rigidità strutt.deb. 2012
< a 1000 ab.	57.729	62.947.574,95	55.737.756,21	1.090,40	965,51	54,72%	1,38%	12,45%
da 1000 a 3000	137.450	131.359.254,18	115.756.914,79	955,69	842,17	57,57%	1,73%	12,04%
da 3000 a 5000	61.330	47.512.467,45	39.940.755,14	774,70	651,24	50,64%	1,66%	13,38%
> 5000 ab.	273.799	188.230.873,46	170.326.556,31	687,48	622,09	34,33%	1,22%	8,57%
Totale gen.le	530.308	430.050.180,04	381.761.982,45	810,94	719,89	54,20%	1,50%	12,10%

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento.

Nell'esposizione si può notare come l'indebitamento pro-capite si sia ridotto dal 2011 al 2012 dell'11,29% passando da 810,94 euro a 719,89 euro e come il suo valore decresca in entrambi gli anni all'aumentare della fascia di popolazione, passando nel 2012 da 965,51 euro per i comuni con meno di 1.000 abitanti a 622,09 euro per i comuni con oltre 5.000 abitanti.

Per quanto concerne gli indicatori percentuali, i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti registrano l'indice di indebitamento, il limite di indebitamento e la rigidità strutturale del debito, inferiori tra le fasce osservate. I Comuni compresi nella fascia demografica tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti mostrano un maggior indice e limite di indebitamento; mentre la rigidità strutturale del debito è più elevata nella fascia tra i 3.000 ed i 5.000 abitanti.

⁷⁷ Di cui 921 milioni a Cassa del Trentino e 90 milioni a Patrimonio del Trentino.

⁷⁸ Tale disciplina prevede l'esclusione delle entrate da accensione di mutui (ma non delle spese d'investimento da esse finanziate) nel calcolo del saldo finanziario di competenza mista utile per il raggiungimento dell'obiettivo.

⁷⁹ Questo indicatore rappresenta la capacità di far fronte con le entrate correnti di un esercizio, alla restituzione dell'intero debito.

7.2 Indebitamento – Comuni sopra i 5.000 abitanti

Si espongono nella tabella seguente i dati relativi all'indebitamento nei Comuni trentini con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Tabella 37: Indebitamento e indici – Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Comune	Abitanti 31.12.2012	Debito fine anno		Oneri		Quota capitale		Indebitamento pro-capite		Indice ind.io		Livello ind.io		Ind. Rtg. Strut. Deb	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
ALA	8.908	€ 2.269.744,99	€ 1.943.053,39	€ 64.429,00	€ 51.950,29	€ 368.742,00	€ 326.691,59	€ 254,00	€ 218,12	28,50%	23,60%	0,78%	0,60%	nd	4,60%
ARCO	17.038	€ 6.442.414,28	€ 5.351.938,69	nd	€ 262.973,33	nd	€ 1.090.475,59	€ 378,00	€ 314,12	36,10%	30,00%	nd	1,50%	nd	7,60%
BORGIO V.	6.906	€ 2.874.107,46	€ 2.387.707,07	€ 96.302,84	€ 71.929,63	€ 781.311,77	€ 486.399,86	€ 416,00	€ 345,74	37,50%	32,70%	nd	1,00%	8,03%	7,60%
CLES	6.809	€ 4.264.978,73	€ 3.172.502,57	€ 129.247,00	€ 87.972,80	€ 1.276.983,00	€ 1.142.476,16	€ 626,00	€ 456,58	40,50%	30,70%	nd	0,90%	nd	12,19%
LAVIS	8.778	€ 7.122.664,55	€ 5.380.299,35	€ 271.975,00	€ 249.364,00	€ 734.082,00	€ 710.120,00	€ 811,00	€ 612,93	82,11%	60,70%	nd	2,80%	11,60%	19,60%
LEDRO	5.455	€ 4.941.816,06	€ 3.826.035,53	€ 155.405,25	€ 124.453,90	€ 1.130.705,11	€ 1.113.790,43	€ 905,00	€ 701,75	nd	45,20%	nd	1,50%	nd	14,60%
LEVICO T.	7.675	€ 2.953.069,14	€ 1.879.951,79	€ 72.252,00	€ 54.449,00	€ 501.573,00	€ 1.073.117,35	€ 384,00	€ 244,94	36,80%	22,20%	nd	0,60%	nd	13,30%
MEZZOCORONA	5.279	€ 2.908.105,77	€ 2.487.983,75	€ 84.714,52	€ 70.453,99	€ 407.229,82	€ 420.122,02	€ 550,00	€ 471,30	62,80%	55,80%	nd	1,60%	nd	11,20%
MEZZOLOMBARDO	6.946	€ 3.759.026,41	€ 3.229.134,89	€ 134.960,00	€ 112.734,00	€ 535.210,00	€ 529.892,00	€ 541,00	€ 464,89	53,10%	41,00%	2,12%	1,40%	nd	8,20%
MORI	9.572	€ 2.944.442,55	€ 2.351.899,85	€ 70.715,00	€ 65.730,00	€ 551.933,00	€ 592.740,00	€ 307,00	€ 245,71	34,40%	28,33%	0,85%	0,80%	nd	7,90%
PERGINE V.	20.700	€ 1.239.812,94	€ 1.720.240,92	€ 20.583,00	€ 10.125,00	€ 382.727,00	€ 141.472,02	€ 59,00	€ 83,10	7,10%	9,50%	0,12%	0,10%	nd	0,80%
RIVA D/G	16.052	€ 186.782,74	€ 131.065,64	€ 7.395,00	€ 5.917,00	€ 54.239,00	€ 55.717,00	€ 11,00	€ 8,17	1,00%	0,70%	0,04%	0,00%	nd	0,30%
ROVERETO	38.141	€ 26.027.374,64	€ 23.849.417,18	nd	€ 1.056.237,70	nd	€ 2.419.032,73	€ 682,00	€ 625,30	38,40%	38,40%	1,54%	1,70%	nd	5,50%
TRENTO	115.540	€ 120.296.533,20	€ 112.653.325,69	€ 4.653.640,00	€ 4.820.717,44	€ 7.161.807,00	€ 7.617.000,00	€ 1.041,00	€ 975,10	58,50%	60,90%	2,48%	2,60%	nd	6,70%
Totali	273.799	€ 188.130.873,46	€ 170.326.356,31	€ 8.761.618,61	€ 7.045.008,08	€ 13.886.542,70	€ 17.719.036,75	€ 687,00	€ 622,09	34,33%	34,33%	1,12%	1,12%	nd	8,57%

Fonte: Corte dei conti con dati report Provincia autonoma di Trento per il 2012 e relazioni dei revisori per il 2011.

Dalle informazioni sopra riportate si evidenzia, in particolare, il seguente andamento dell'indebitamento pro-capite 2012:

- 975,10 euro per il Comune di Trento;
- tra i 600 ed i 700 euro per i Comuni di Lavis, Ledro e Rovereto;
- tra i 200 ed i 500 euro per i Comuni di Ala, Arco, Borgo Valsugana, Cles, Levico Terme, Mezzocorona, Mezzolombardo e Mori;
- meno di 100 euro per i Comuni di Pergine Valsugana e Riva del Garda.

Non sono stati assunti indebitamenti di alcuna forma o genere nel corso del 2012 dalla maggior parte dei Comuni con popolazione superiore ai cinque mila abitanti, solo due di essi, i Comuni di Pergine Valsugana e Rovereto, hanno fatto ricorso a mutuo.

8. Debiti fuori bilancio

La normativa provinciale che disciplina i debiti fuori bilancio è riconducibile all'art. 21 del T.U.R.L.O.C.. La norma prevede la procedura da seguire per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio tramite l'adozione di una delibera consiliare e, attraverso le fattispecie⁸⁰ di debito fuori bilancio e le modalità di finanziamento di tali debiti che l'Ente può riconoscere, consentendo inoltre di ripartire tali oneri su tre esercizi finanziari.

Raffrontando la normativa provinciale con quella statale (art. 194 c. 1 del T.U.E.L.) il citato art. 21 c. 1 introduce, nelle fattispecie di debito fuori bilancio, la tipologia e) "Fatti e provvedimenti ai quali non abbiano concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'Ente".

⁸⁰ Art. 21, co. 1, T.U.R.L.O.C.:

"Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 20 co. 2° o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, i Comuni riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive, nonché decreti ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative spese legali;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 45 co. 3 della L. Reg. 4/01/1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni ed il disavanzo derivi da fatto di gestione oggettivamente non valutabile;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;
- fatti e provvedimenti ai quali non abbiano concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'Ente;
- acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui all'art. 19 co. 1 e 2 nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza."

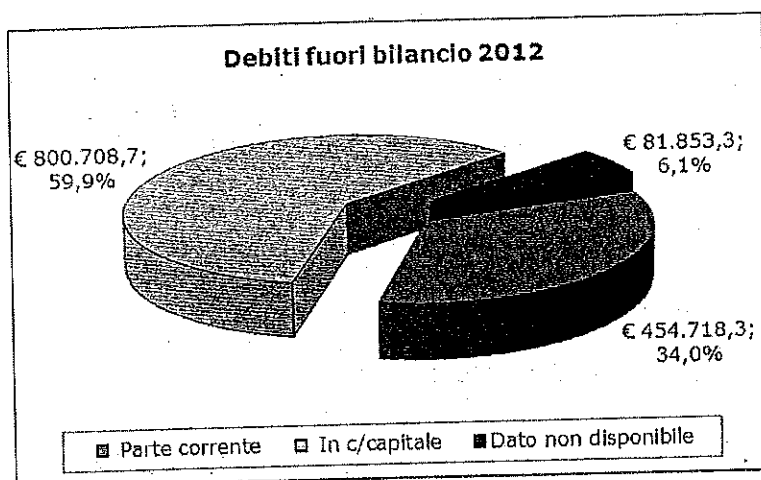
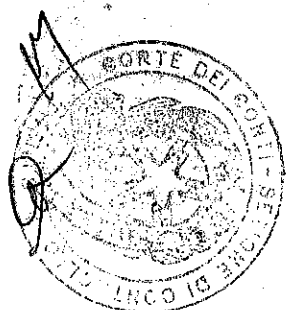
L'osservazione della gestione contabile negli Enti locali trentini per l'esercizio 2012 individua per alcuni Comuni una situazione debitoria fuori dal bilancio. In particolare, come si evince dalla tabella seguente, gli Enti che hanno riconosciuto e finanziato debiti fuori bilancio nel corso del 2012 (per un totale di 1.337.280,23 euro) sono 27 (il 12,4% del 218 totali), mentre 11 (pari al 5% del totale) sono gli Enti che alla chiusura dell'esercizio dichiarano di avere debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare (per un importo di 1.196.118,04 euro). Per il solo Comune di Nomi dalla relazione non è chiaro se nel corso dell'anno sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, ed in 3⁸¹ Comuni nelle relazioni non viene dichiarata la sussistenza o l'insussistenza di tali debiti a fine esercizio, oppure è espressa in maniera contraddittoria.

Tabella 38: esito monitoraggio debiti fuori bilancio

Sussistenza di debiti fuori bilancio 2012	Nel corso dell'anno	% sul totale	Alla chiusura dell'esercizio	% sul totale
Enti con debiti fuori bilancio	27	12,4%	11	5,0%
Enti senza debiti fuori bilancio	190	87,2%	204	93,6%
Informazione non disponibile	1	0,5%	3	1,4%
Totale enti	218	100,0%	218	100,0%

Fonte: Corte dei conti con dati relazioni dei revisori

Considerando esclusivamente i 27 Enti che hanno riconosciuto debiti fuori bilancio nell'esercizio di riferimento, il grafico seguente illustra come l'esposizione debitoria complessiva, pari a 1.337.280,23 euro, sia relativa per il 34,0% a spese di parte corrente e per il 59,9% a spese in conto capitale; il dato non è disponibile per 4⁸² Enti i cui debiti fuori bilancio ammontano a 81.853,26 euro (il 6,1% del totale).



In particolare, di questi 27 Enti ve ne sono 5 - riportati nella tabella seguente - con debiti fuori bilancio riconosciuti in tutti e tre gli esercizi del triennio 2010-2012. La presenza costante di debiti che si ripetono nei vari esercizi finanziari è in contrasto con la natura straordinaria di tali debiti che dovrebbe manifestarsi solo a fronte di eventi eccezionali e pertanto costituisce sintomo di criticità organizzativa e gestionale, a meno che non si tratti di debiti riscontrati a fronte di sentenze esecutive⁸³.

⁸¹ Comuni di Cavedine, Faedo e Rumo.

⁸² Comuni di Dlmario, Faedo, Lona-Lases e Telve di Sopra.

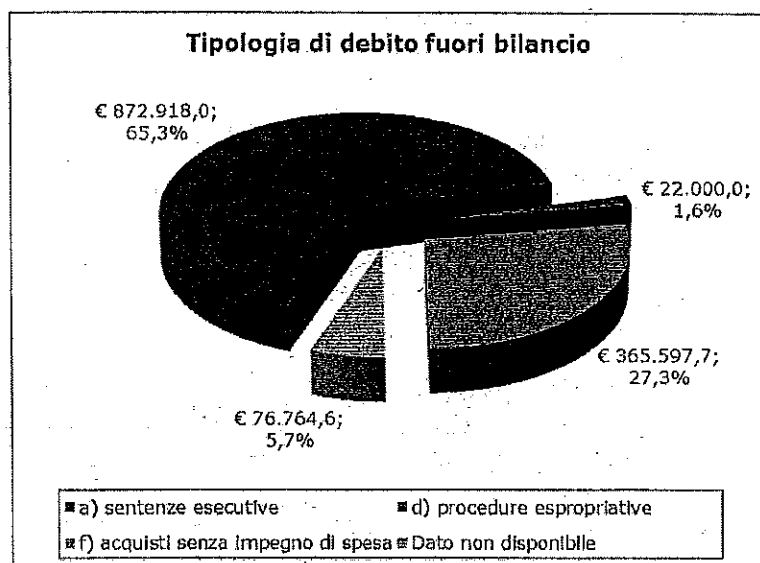
⁸³ In riferimento ai debiti fuori bilancio riconosciuti nel triennio 2010-2012, il Comune di Mezzana (con nota prot. 2165/4.4 del 14 aprile 2014) specifica che sono tutti derivanti da sentenze esecutive, mentre il Comune di Trento (con nota prot. C_L378/S013/70247 del 24 aprile 2014) che sono sempre riferiti a sentenze esecutive e procedure espropriative/occupazione d'urgenza.

Tabella 39: enti con debiti fuori bilancio nel triennio 2010-2012

Enti con debiti fuori bilancio nel triennio 2010-2012			
Ente	2010	2011	2012
Avio	€ 4.699,20	€ 175.096,56	€ 184.855,63
Cavedine	€ 1.869,56	€ 335.291,56	€ 44.671,26
Lona-Lases	€ 14.401,77	€ 6.597,98	€ 17.356,44
Mezzana	€ 21.073,37	€ 10.868,33	€ 51.751,63
Trento	€ 318.801,05	€ 4.874.425,73	€ 671.201,09

Fonte: Corte dei conti con dati relazionali dei revisori.

Sulla base delle fattispecie elencate dall'art. 21 del T.U.L.R.O.C., il debito è così ripartito in termini percentuali per tipologie: il 65,3% deriva da sentenze esecutive (lett. a), l'1,6% da procedure espropriative o occupazioni d'urgenza (lett. d) e il 27,3% è dovuto ad acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa ovvero dipende da una violazione degli obblighi previsti dall'art. 19, co. 1 e 2 del T.U.L.R.O.C. (lett. f). Nessun debito fuori bilancio è stato riconosciuto per copertura disavanzi (lett. b), ricapitalizzazioni (lett. c) o "fatti e provvedimenti ai quali non abbiano concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'Ente" (lett. e). Non è stata dichiarata la tipologia che ha generato il debito per il 5,7% dell'ammontare complessivo.



Dal grafico sopra riportato, il dato più preoccupante è l'elevata percentuale (il 27,3% sull'ammontare complessivo) di debiti fuori bilancio riconosciuti da 15⁸⁴ Comuni per acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa, sintomo di una scarsa capacità previsionale delle spese. E' opportuno, comunque, precisare che circa il 50% dei 365.597,71 euro riconosciuti nella tipologia f) è imputabile al solo Comune di Avio, che ha contratto nel 2012 un debito fuori bilancio di tipologia f) di ben 184.885,63 euro. Si precisa, inoltre, che per il secondo anno consecutivo il Comune di Avio ha effettuato acquisti di beni e servizi senza impegni di spesa (nel 2011 aveva riconosciuto debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi per un importo di 175.096,56 euro⁸⁵, come si evince dalla tabella riportata in precedenza).

⁸⁴ Comuni di Avio, Cavedine, Cimago, Cimone, Cinte Tesino, Faedo, Ledro, Lona-Lases, Mori, Roncone, Telve, Tenno, Tesero, Ton e Torcegno.

⁸⁵ Nella relazione sul rendiconto 2011 (prot. n. 57 del 22/01/2014) l'Organo di revisione ha specificato che tali debiti sono stati riconosciuti per spese di parte corrente e una parte consistente di essi (159.944,30 euro) non è stata impegnata nel bilancio di previsione dell'esercizio 2011 in quanto era stato disposto "di dare atto che la spesa complessiva verrà detratta pro quota dai canoni di affitto relativi al periodo 2012-2015, dovuti a seguito della sottoscrizione del contratto di affitto del ramo distribuzione dell'azienda elettrica, in attuazione della delib. consiliare n. 51 di data 7 novembre 2011."

L'analisi più dettagliata per fasce demografiche ha permesso di osservare delle differenze rilevanti secondo le dimensioni dei Comuni per popolazione sia per quanto riguarda la ripartizione in parte corrente e in c/capitale sia in relazione alle tipologie di debito fuori bilancio. La tabella seguente mostra l'entità numerica ed il debito contratto nelle quattro fasce di abitanti considerate:

Tabella 40: debiti fuori bilancio per fasce di abitanti

Fascia per abitanti	Enti		Debiti fuori bilancio	
	qta	% sul totale	euro	% sul totale
01. fino a 1.000 ab.	10	37,0%	€ 164.898,1	12,3%
02. da 1.001 a 3.000 ab.	11	40,7%	€ 178.642,2	13,4%
03. da 3.001 a 5.000 ab.	1	3,7%	€ 184.855,6	13,8%
04. oltre 5.000 ab.	5	18,5%	€ 808.884,3	60,5%
Totale enti	27	100,0%	€ 1.337.280,2	100,0%

Fonte: Corte dei conti con dati relazioni dei revisori.

Dalla tabella si rileva che seppur numericamente il 77,7% degli Enti che ha riconosciuto debiti fuori bilancio nel 2012 ha meno di 3.000 abitanti, la loro incidenza in termini di spesa è pari al 25,7%. Di converso vi è una forte incidenza dell'entità del debito dei Comuni più grandi (oltre i 5.000 ab.) pari al 60,5%, sebbene di numero notevolmente inferiore (5 su 27), determinata soprattutto dai debiti fuori bilancio del Comune di Trento che ammontano a 671.201,09 euro.

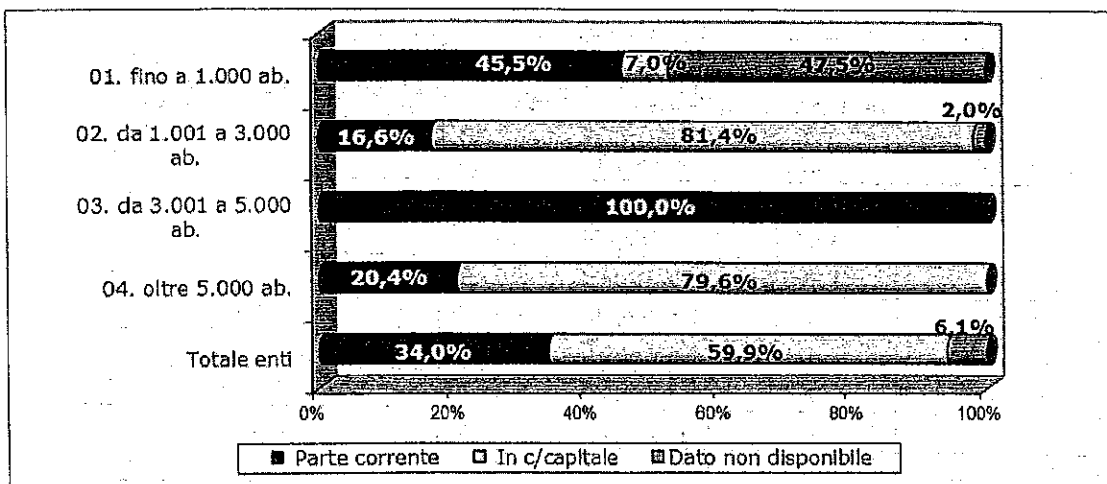
Analizzando, più nel dettaglio, la spesa suddivisa per tipologia di debito all'interno delle fasce demografiche, si osserva che i Comuni più grandi, con oltre 5.000 abitanti, riconoscono debiti fuori bilancio quasi esclusivamente per sentenze esecutive (lett. a); l'incidenza della tipologia f) "Acquisti senza impegni di spesa", invece, è molto significativa nelle fasce demografiche intermedie "02. da 1.001 a 3.000 ab." e "03. da 3.001 a 5.000 ab.". I Comuni con meno di 1.000 abitanti sono quelli che in prevalenza non hanno dichiarato la tipologia che ha generato il debito.

Tabella 41: incidenza debiti fuori bilancio per tipologia

Fascia per abitanti	Tipologia						
	a)	b)	c)	d)	e)	f)	nd
01. fino a 1.000 ab.	41,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,46%	35,74%
02. da 1.001 a 3.000 ab.	4,73%	0,00%	0,00%	12,32%	0,00%	72,98%	9,98%
03. da 3.001 a 5.000 ab.	2,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,43%	0,00%
04. oltre 5.000 ab.	97,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,24%	0,00%
Totale enti	65,28%	0,00%	0,00%	1,65%	0,00%	27,34%	5,74%

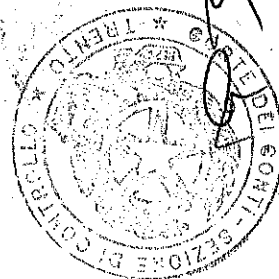
Fonte: Corte dei conti con dati relazioni dei revisori.

In merito alla ripartizione dei debiti fuori bilancio tra spesa di parte corrente e in c/capitale, il grafico successivo illustra le differenze all'interno delle classi demografiche. Anche in questo caso, l'incompletezza del dato si riscontra negli Enti di minori dimensioni.



Riguardo ai mezzi utilizzati per il finanziamento di tali debiti fuori bilancio, si rileva che essi sono stati principalmente finanziati con l'avanzo di amministrazione e con disponibilità del bilancio di parte corrente. Nessun Ente è dovuto ricorrere a nuove forme di indebitamento per la copertura di tali oneri.

Per individuare gli Enti critici rispetto all'ammontare dei debiti fuori bilancio, sono stati considerati due parametri che, standardizzando i valori monetari, rendono il confronto tra gli Enti coinvolti indipendente dalla loro dimensione. Il primo è il debito pro-capite, ossia il rapporto tra l'ammontare dei debiti fuori bilancio e il numero di abitanti; il secondo è la percentuale d'incidenza sulle entrate correnti ovvero il rapporto tra l'ammontare dei debiti fuori bilancio e il totale delle entrate correnti. Per entrambi gli indici è stato scelto come parametro critico di riferimento il valor medio nazionale⁸⁶ pari, rispettivamente a 17,43 euro per il debito pro-capite e all'1,59%⁸⁷ per la percentuale di incidenza sulle entrate correnti.



⁸⁶ Fonte: Deliberazione n. 21/SEZAUT/2012/FRG "Relazione sulla gestione finanziaria degli Enti locali - esercizi 2011-2012" pag. 430.

⁸⁷ Si precisa che nella relazione della Sezione autonomie (21/SEZAUT/2012/FRG) viene riportato il valore medio della percentuale di incidenza sulle entrate correnti riferito all'esercizio 2011 - pag. 434.

Tabella 42: debiti fuori bilancio – dettaglio singoli enti

Ente	N. abitanti	Debiti fuori bilancio	Debiti pro-capite	Entrate correnti	% Incidenza su entrate correnti
Telve di Sopra	610	€ 58.941,56	€ 96,63	€ 668.237,85	8,82%
Mezzana	884	€ 51.751,63	€ 58,54	€ 2.459.116,19	2,10%
Avio	4.094	€ 184.855,63	€ 45,15	€ 4.622.529,43	4,00%
Roncone	1.465	€ 40.014,90	€ 27,31	€ 2.659.831,09	1,50%
Cinte Tesino	371	€ 8.444,80	€ 22,76	€ 825.208,99	1,02%
Climego	415	€ 8.418,93	€ 20,29	€ 656.501,41	1,28%
Lona-Lases	888	€ 17.356,44	€ 19,55	€ 995.731,48	1,74%
Cavedine	2.970	€ 44.671,26	€ 15,04	€ 2.722.120,69	1,64%
Bleggio Superiore	1.568	€ 22.000,00	€ 14,03	€ 1.331.349,88	1,65%
Novaledo	1.050	€ 14.281,19	€ 13,60	€ 948.415,99	1,51%
Telve	1.985	€ 22.636,60	€ 11,40	€ 1.603.361,01	1,41%
Ton	1.319	€ 14.977,36	€ 11,36	€ 1.081.108,06	1,39%
Sover	867	€ 6.355,08	€ 7,33	€ 910.359,71	0,70%
Dalano	680	€ 4.762,24	€ 7,00	€ 889.946,78	0,54%
Ledro	5.455	€ 37.268,25	€ 6,83	€ 8.461.792,06	0,44%
Trento	115.540	€ 671.201,09	€ 5,81	€ 185.137.104,41	0,36%
Cimone	690	€ 3.735,77	€ 5,41	€ 1.143.977,78	0,33%
Commezzadura	1.010	€ 4.747,10	€ 4,70	€ 2.135.128,87	0,22%
Torcegno	692	€ 3.118,23	€ 4,51	€ 734.740,03	0,42%
Pergine Valsugana	20.700	€ 73.456,22	€ 3,55	€ 18.014.119,53	0,41%
Faedo	604	€ 2.013,44	€ 3,33	€ 547.040,94	0,37%
Dimaro	1.289	€ 3.541,82	€ 2,75	€ 2.469.779,03	0,14%
Tesero	2.900	€ 7.250,00	€ 2,50	€ 3.768.557,45	0,19%
Còredo	1.633	€ 3.704,01	€ 2,27	€ 1.794.085,32	0,21%
Borgo Valsugana	6.906	€ 13.033,60	€ 1,89	€ 7.310.606,53	0,18%
Mori	9.572	€ 13.925,12	€ 1,45	€ 8.301.344,18	0,17%
Tenno	2.010	€ 817,96	€ 0,41	€ 2.021.505,59	0,04%
Totale enti	188.167	€ 1.337.280,23	€ 7,11	€ 264.213.600,28	0,51%

Fonte: Corte dei conti con dati relazioni dei revisori.

Dalla tabella sopra riportata - nella quale i Comuni con debiti fuori bilancio sono stati ordinati in senso decrescente in base al valore del debito pro-capite - si rileva che 7 Enti hanno un debito fuori bilancio pro-capite superiore a 17,43 euro; di essi i primi 3 (Telve di Sopra, Mezzana e Avio) registrano dei valori dell'indice osservato fino a 5,5 volte superiore al valor medio nazionale. Questi 3 Comuni presentano anche un'incidenza percentuale sulle entrate correnti decisamente superiore alla media nazionale dell'1,59%.

Si fa osservare, infine, che dei tre Comuni citati, due (Telve di Sopra e Mezzana) hanno un numero di abitanti inferiore a 1.000 e uno (Avio) compreso tra i 3.001 ed i 5.000.

In merito al rispetto o meno dell'art. 23, co. 5, L. 289/2002⁸⁸, due Comuni, Dimaro e Telve di Sopra, hanno omissso nella relazione al rendiconto la frase "I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti"; di essi il Comune di Telve risulta aver ottemperato da tempo, mentre il Comune di Dimaro ha inviato gli atti alla Procura con nota prot. 2615 del 10 aprile 2014.

⁸⁸ Art. 23, co. 5 L. 289/2002: "I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti."

9. Organismi partecipati

L'analisi delle partecipazioni societarie degli Enti locali al 31/12/2012 è stata effettuata, per la prima volta, utilizzando i dati inseriti dai revisori dei conti degli Enti nella banca dati "Organismi partecipati" presente sull'applicativo S.I.Qu.E.L. (Sistema Informativo Questionari Enti Locali).

In attesa dell'adattamento dei questionari S.I.Qu.E.L. alle peculiarità della normativa locale (ora completato), è stato richiesto⁸⁹, in fase sperimentale, ai revisori dei conti, ed eventualmente, ove presenti, ai responsabili degli organismi partecipati degli Enti locali, di registrarsi nel sistema e di inserire i seguenti dati relativi alle partecipazioni dei singoli Enti:

- anagrafica degli organismi partecipati;
- rapporto dell'Ente locale con l'organismo;
- dati contabili riferiti al bilancio chiuso al 31/12/2012;
- affidamento di servizi da parte dell'Ente locale all'organismo;
- spese dell'Ente locale a favore dell'organismo.

I dati sopra esposti dovevano essere inseriti con riferimento a tutte le partecipazioni dirette dell'Ente locale (indipendentemente dalla quota di partecipazione) e per le sole partecipazioni indirette titolari di affidamento diretto da parte dell'Ente.

A seguito di numerosi solleciti, è stata verificata la registrazione e l'inserimento di alcuni dati da parte di tutti i revisori contabili.

E' ancora invece in fase di verifica la completezza e la correttezza dei dati inseriti. Sicuramente l'automazione ha consentito un grande arricchimento del patrimonio conoscitivo di questa Sezione in merito al fenomeno delle partecipazioni societarie degli Enti locali, ed un miglioramento nella qualità dei dati forniti dagli Enti. Per garantire la piena affidabilità delle informazioni presenti nella banca dati è però necessario un ulteriore sforzo, sia da parte degli referenti S.I.Qu.E.L. degli Enti locali, ai quali si chiede una particolare attenzione nell'inserimento dei dati, sia nell'indicazione delle modalità di compilazione dei questionari. Sono infatti emerse, in particolare grazie alla collaborazione del Comune di Trento, alcune difficoltà operative ad alcuni dubbi interpretativi, ai quali si farà fronte in futuro attraverso indicazioni più puntuali.

Ad esempio per quanto riguarda la tipologia di partecipazione, in alcuni casi si sono verificati disaccordi tra i diversi Enti locali partecipanti ad un organismo, generati prevalentemente dalla presenza nella compagine sociale di società (S.p.A., s.r.l. ecc.), a loro volta partecipate, anche totalmente, da Enti pubblici.

Per effettuare l'analisi che segue sono stati utilizzati i dati inseriti dai revisori nella banca dati al 31/01/2014.

Gli organismi partecipati dai 217 Comuni della Provincia Autonoma di Trento al 31/12/2012 sono risultati essere 224, dei quali:

- 218 in attività;
- 3 in liquidazione;
- 3 cessati.

Si riportano di seguito le principali informazioni relative agli Enti in liquidazione:

Tabella 43: Enti in liquidazione

Denominazione organismo	Attività prevalente	Data costituzione	Data inizio validità stato	Quota di partecipazione EELL trentini	Ente con la partecipazione relativa maggiore	Causa scioglimento
Impianti risalita valorizzazione Tremalzo S.r.l.	Trasporto e magazzinaggio	14/09/1968	31/07/2013	45,00%	Comune di Ledro	per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo
Res Tipica Incomune Scari	Altre attività di servizi	18/06/2003	30/06/2009	0,18%	Comune di Aldeno Comune di Volano	per altre cause previste dalla legge
San Martino e Primiero Dolomiti trasporti a fune S.p.a.	Trasporto e magazzinaggio	24/11/2010	01/08/2013	52,69%	Comune di Tonadico	per deliberazione dell'assemblea

Fonte: Corte dei conti con dati S.I.Qu.E.L..

⁸⁹ Nota protocollo n. 631 dell'11.07.2013.

Appare piuttosto anomala la situazione della società "Res Tipica Incomune Scarl", in liquidazione da quasi cinque anni. Di fatto, però, pur essendo la società mista a prevalenza pubblica, la quota di partecipazione degli Enti locali trentini risulta di minima entità.

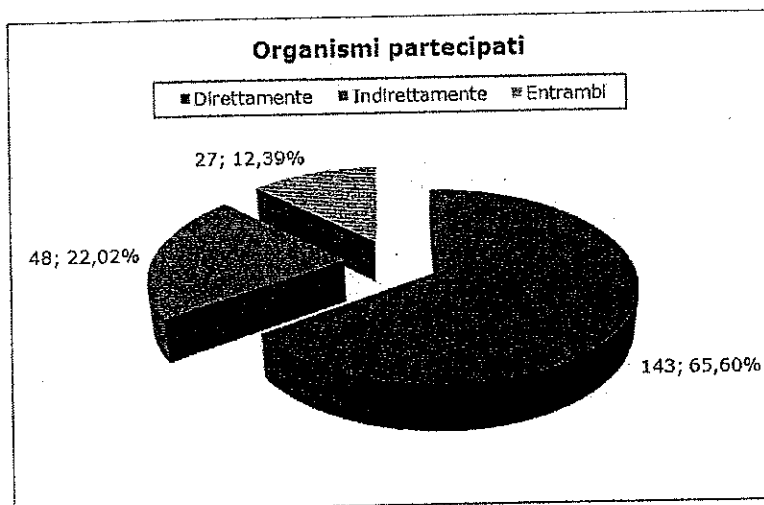
Si riportano di seguito le principali informazioni relative agli Enti cessati dopo il 31/12/2012:

Tabella 44: Enti cessati

Denominazione organismo	Attività prevalente	Data costituzione	Data inizio validità stato	Quota di partecipazione EEL trentini	Ente con la partecipazione relativa maggiore
Trafores Cles-Maè S.p.a.	Costruzioni	01/01/1992	02/12/2013	22,00%	Comune di Cavizzana Comune di Commezzadura Comune di Croviana Comune di Dimaro Comune di Maè Comune di Mezzana Comune di Ossana Comune di Peio Comune di Rabbi Comune di Terzolas Comune di Vermiglio
Catullo Park S.r.l.	Trasporto e magazzinaggio	01/01/2010	31/12/2012	Solo partecipazioni indirette	
Etica servizi S.r.l.	Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	10/03/2010	16/01/2014	Solo partecipazioni indirette	

Fonte: Corte dei conti con dati S.I.Qu.E.L..

Passando ad analizzare solo gli organismi in attività, il grafico seguente mostra le tipologie di partecipazioni detenute dagli Enti locali nei confronti dei 218 organismi:



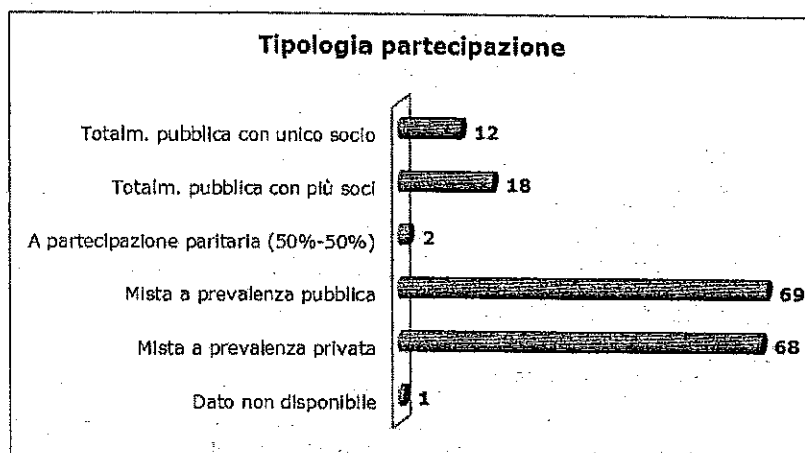
Il 65,6% degli organismi sono partecipati dagli Enti locali trentini solo direttamente, il 22,0% degli organismi sono partecipati dagli Enti locali trentini solo indirettamente⁹⁰, ovvero per il tramite di altro organismo partecipato direttamente dall'Ente locale, ed il 12,4% degli organismi risultano partecipati dagli Enti locali sia direttamente che indirettamente⁹¹.

Le elaborazioni successive prendono in considerazione solamente i 170 organismi in attività nei quali, con riferimento all'esercizio 2012, almeno un Comune trentino deteneva una partecipazione diretta.

⁹⁰ Si ricorda che è stato richiesto l'inserimento dei dati relativi alle partecipazioni di secondo livello solo laddove gli organismi fossero titolari di affidamento diretto da parte dell'ente. Il dato delle partecipazioni indirette risulta dunque essere "parziale".

⁹¹ Essendo la banca dati comune a livello nazionale e comprendendo organismi partecipati da Comuni, Province e Regioni, la classifica "Entrambi" sta solamente ad indicare che a livello nazionale l'organismo è partecipato da alcuni enti direttamente e da altri indirettamente, ma è possibile che, a livello locale, la partecipazione sia solo diretta o solo indiretta.

Il grafico che segue distingue gli organismi partecipati in base alla composizione della compagine sociale:



Nel complesso, sono risultate 101 le società partecipate per un quota almeno pari al 50% da Enti pubblici, definibili quindi a "controllo pubblico", mentre sono risultate 68 le società nella cui compagine sociale prevale la componente privata. Si rileva che vi è un solo organismo partecipato per il quale non è stata indicata la "tipologia di partecipazione" (la ONLUS "Fondazione il porfido: oggi e domani").

Nei paragrafi successivi saranno trattati separatamente, e con diverso livello di dettaglio, gli organismi con partecipazione mista a prevalenza privata e gli organismi con partecipazione pubblica totalitaria o prevalente.

Si precisa che il fatto che un organismo sia definito a partecipazione pubblica totalitaria/prevalente non significa che la parte pubblica della compagine sociale sia composta esclusivamente dagli Enti locali del trentino: in alcuni casi è presente nella compagine sociale, spesso come Ente controllante, la Provincia autonoma di Trento, in altri casi altri Enti nazionali. Tale distinzione sarà considerata successivamente.

9.1 Organismi a partecipazione pubblica totalitaria/prevalente

Per quanto concerne l'attività svolta dai 101 organismi a partecipazione pubblica totalitaria/prevalente, essi svolgono in prevalenza (73,3%) i servizi di: "fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata", "attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento", "altre attività di servizi", "trasporto e magazzinaggio" e "attività professionali, scientifiche e tecniche". Il restante 27,7% degli organismi svolge attività molto differenziate, come è possibile osservare nella tabella riportata qui di seguito.

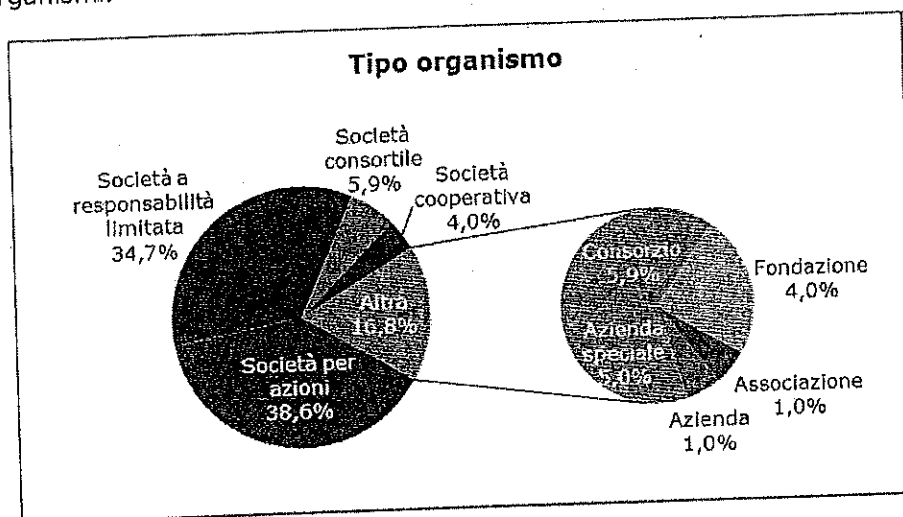
Tabella 45: organismi a partecipazione pubblica totalitaria/prevalente – attività prevalente

Attività prevalente	N° società	% sul totale
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	23	22,77%
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	18	17,82%
Altre attività di servizi	15	14,85%
Trasporto e magazzinaggio	11	10,89%
Attività professionali, scientifiche e tecniche	7	6,93%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	5	4,95%
Fornitura di acqua; reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento	4	3,96%
Servizi di informazione e comunicazione	3	2,97%
Agricoltura, silvicoltura e pesca	3	2,97%
PA e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	3	2,97%
Attività immobiliari	2	1,98%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	2	1,98%
Istruzione	2	1,98%
Servizi di alloggio e di ristorazione	1	0,99%
Attività finanziarie e assicurative	1	0,99%
Non definito	1	0,99%
Totale	101	100,00%

Fonte: Corte dei conti con dati S.I.Qu.E.L..

Per quanto riguarda la forma giuridica, 84 (pari all'83,2%) sono società e 17 (pari al 16,8%) sono altri organismi (consorzi, aziende speciali, fondazioni, associazioni o aziende).

Nel grafico seguente è illustrato il dettaglio percentuale delle varie forme societarie e degli altri organismi.



Essendo, a livello locale, il primo anno di inserimento da parte dei revisori degli Enti locali dei dati relativi agli organismi partecipati nell'omonima banca dati presente sull'applicativo S.I.Qu.E.L., è stato reso per il momento non obbligatorio l'inserimento dei dati inerenti i consorzi, anche in considerazione del fatto che alcuni organismi non hanno una contabilità economica.

Data, dunque, l'incompletezza dei dati relativi agli "altri organismi", l'attenzione verrà di seguito focalizzata sugli organismi con forma societaria.

Si è stabilito, di esaminare nel dettaglio, le società che, alla luce degli indicatori calcolati dall'applicativo S.I.Qu.E.L. con riferimento all'esercizio 2012 (ROE, ROI, Ebit Margin, Rapporto di indebitamento) e dei risultati di bilancio relativi ai due esercizi precedenti (2010 e 2011) sembrano presentare particolari situazioni di squilibrio economico-finanziario.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 24, co. 2, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)) ha previsto che la Provincia e gli Enti locali "salvo quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010, perdite di esercizio oppure che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Se si presentano queste condizioni le società presentano un piano di risanamento pluriennale finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. In ogni caso sono consentiti i trasferimenti alle società in parola a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse oppure alla realizzazione di investimenti. Per salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata e con decreto del Presidente della Provincia, possono essere autorizzati, in ogni caso, gli interventi previsti dal primo periodo".

Inoltre, al co. 5 dell'art. 2 del "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli Enti locali", sottoscritto il 20 settembre 2012, ai sensi dell'art. 8, co. 3, lett. e) della legge provinciale 27/2010, si ribadisce che "nel caso in cui le società presentino una situazione di disequilibrio economico e/o patrimoniale e/o finanziario, le medesime devono definire un piano di risanamento con l'evidenza delle azioni atte a risolvere i problemi esistenti, garantire il recupero dell'efficienza e dell'economicità della gestione, indicando puntuali obiettivi fissati nel tempo e successivamente monitorabili da parte degli Enti locali".

Alla luce dei criteri sopra esposti e con particolare attenzione alle previsioni normative sono state esaminate le società evidenziate nella tabella che segue⁹².

Le società sono ordinate in base alla quota di partecipazione complessiva (diretta e indiretta) posseduta dai soli Comuni trentini. Oltre alla quota di partecipazione relativa, la tabella riporta alcuni dati significativi del bilancio 2012 (capitale sociale, patrimonio netto, valore e costo della produzione, perdita di esercizio), i risultati di esercizio dei due anni precedenti (biennio 2010-2011), e due indicatori: il ROE⁹³ e il rapporto di indebitamento⁹⁴.



⁹² Riguardo alla Trento Funivia spa, il Comune di Trento (con nota prot. C_L378/S013/70247 del 24 aprile 2014) precisa che i dati inseriti nel sistema S.I.Qu.E.L. sono aggiornati al 31/12/2012 per quanto riguarda la percentuale di partecipazione e al 30/06/2013 (ultimo bilancio aggiornato) per quanto riguarda i dati contabili, evidenziando che "il valore del capitale sociale riportato in tale bilancio, pari ad € 10.646.526,00, è aggiornato alla ricapitalizzazione delle società, alla quale il Comune di Trento non ha partecipato, avvenuta a far data dal 6 luglio 2012 ma con effetti a far data dal dicembre 2013. In esito a tale ricapitalizzazione la partecipazione del Comune è scesa dal 23,62% all'11,26%".

⁹³ Rapporto tra utile/perdita d'esercizio e patrimonio netto.

⁹⁴ Rapporto tra indebitamento al 31/12 e patrimonio netto.

Tabella 46: società a partecipazione pubblica totalitaria/prevalente in situazione di disequilibrio economico-finanziario

Denominazione organismo	Quota di partecipazione, comunità trentini	Comune con partecipazione relativa maggiore	Capitale sociale	Patrimonio netto	Valore della produzione	Costo della produzione	Risultato dell'esercizio 2010	Risultato dell'esercizio 2011	Risultato dell'esercizio 2012	ROE	Rapporto di indebitamento (%)
Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. in forma abbreviata S.I.T.M. S.p.A.	100,00%	Molveno	€ 908.000	€ 1.904.554	€ 1.537.240	€ 1.511.447	€ 80.520	€ 5.939	-€ 33.029	-1,73%	1,21
Società Gestione Servizi e Strutture Malè S.R.L.	100,00%	Malè	€ 50.057	-€ 77.187	€ 563.032	€ 638.072	-€ 29.894	€ 2.653	-€ 91.054	117,96%	-3,38
Alto Garda Impianti Srl	100,00%	Ledro	€ 20.000	€ 13.350	€ 0	€ 1.079	-€ 1.123	-€ 1.619	-€ 1.067	-7,99%	0,00
Andalo Gestioni Srl a socio unico	100,00%	Andalo	€ 50.000	-€ 147.446	€ 1.469.410	€ 1.784.811	NA	-€ 17.925	-€ 23.034	-24,41%	0,09
Noce Energia Servizi S.p.A.	99,77%	Cles	€ 150.000	€ 94.358	€ 0	€ 23.453	-€ 10.280	-€ 378.876	-€ 537.565	-38,86%	0,55
Nuove Panarotte S.p.A.	90,81%	Pergine Valsugana	€ 2.179.723	€ 1.383.489	€ 277.507	€ 795.780	-€ 339.112	-€ 28.788	-€ 59.515	-25,42%	5,42
Rabbles Energia 1 S.R.L.	80,50%	Rabbi	€ 303.732	€ 234.105	€ 22.123	€ 81.226	-€ 7.591	-€ 532.878	-€ 597.500	-42,79%	1,36
Altipiani Val di Non S.p.A.	75,50%	Ronzano	€ 375.399	€ 1.396.232	€ 717.805	€ 1.176.051	-€ 426.000	-€ 46.266	-€ 171.182	-19,19%	3,30
Tonale Energia Srl	70,00%	Vermiglio	€ 800.000	€ 891.909	€ 1.413.663	€ 1.508.039	-€ 4.103	€ 715	-€ 19.009	211,85%	79,56
Società Idroelettrica del Medio Barnes	69,99%	Bressano	€ 10.200	€ 10.035	€ 0	€ 25.413	NA	NA	-€ 680	-7,87%	63,66
Lozen Energia Srl	69,57%	Canal San Bovo	€ 10.000	€ 8.540	€ 0	€ 680	NA	NA	-€ 6.058	-16,85%	1,47
Alto Noce Srl	66,66%	Ossana	€ 12.000	€ 35.942	€ 1	€ 8.337	NA	NA	-€ 21.546	-30,89%	3,10
Scuola Musicale Giudicarie Società Cooperativa in sigla Smg S.C.	60,68%	Tione di Trento	€ 105.650	€ 69.758	€ 317.408	€ 811.072	€ 5.315	-€ 29.591	-€ 151.641	157,47%	-5,60
Andalo Gestione Vacanze S.R.L.	60,00%	Andalo	€ 46.800	-€ 95.301	€ 7.511	€ 138.246	-€ 17.225	-€ 185.063	-€ 151.641	-85,56%	0,00
Centrale del Chieppeno Srl	60,00%	Strigno	€ 10.000	€ 6.310	€ 0	€ 3.271	-€ 3.650	-€ 7.027	-€ 5.399	-738,96%	263,82
Costabrunella S.R.L.	60,00%	Pieve Tesino	€ 100.000	€ 10.459	€ 81.779	€ 121.107	€ 9.412	-€ 17.177	-€ 69.972	-2,22%	3,79
Rabbles Energia 2 S.R.L.	60,00%	Malè	€ 291.023	€ 258.753	€ 0	€ 43.353	-€ 9.321	-€ 9.434	-€ 7.714	-1,92%	0,71
Maseoenergia Srl	59,99%	Telve	€ 50.200	€ 400.964	€ 32.162	€ 27.848	-€ 467.206	-€ 234.624	-€ 176.305	-6,42%	0,04
Garniga Terme S.p.A.	59,88%	Garniga Terme	€ 4.350.035	€ 2.746.022	€ 43.059	€ 214.030	-€ 132.788	€ 1.316.127	-€ 126.138	-0,46%	0,02
Udo di Riva del Garda S.R.L. Società di partecipazioni	57,00%	Riva del Garda	€ 24.344.925	€ 27.613.558	€ 50.054	€ 390.350	-€ 398.337	-€ 426.509	-€ 103.426	-2,94%	0,93
Turismo Lavarone Spa	35,07%	Lavarone	€ 4.367.220	€ 3.523.641	€ 1.264.563	€ 1.726.989	€ 4.583	€ 5.921	-€ 85.213	9232,18%	-248,79
Centro Europeo di Impresa e di Innovazione del Trentino S.R.L.	28,58%	Rovereto	€ 20.020	-€ 923	€ 496.163	€ 546.994	-€ 707.317	-€ 1.214.511	-€ 484.516	-4,77%	0,20
Trento Funivie S.p.A.	23,62%	Trento	€ 10.646.526	€ 10.147.653	€ 2.554.828	€ 3.400.776	-€ 283.891	-€ 112.284	-€ 366.510	-3,62%	1,83
Pejo Funivie Spa	22,69%	Pesò	€ 12.335.787	€ 10.128.635	€ 2.358.919	€ 2.639.365	-€ 81.658	-€ 436.542	-€ 129.759	-6,69%	0,46
Rendena Golf S.p.A.	20,82%	Bocenago	€ 1.721.932	€ 1.838.306	€ 160.768	€ 1.686.991	€ 13.443	€ 8.695	-€ 3.471	-0,09%	0,20
Aeroporto Gianni Caproni S.p.A.	7,73%	Trento	€ 2.573.424	€ 3.946.187	€ 1.657.929	€ 2.648.517	-€ 190.248	-€ 256.564	-€ 257.119	-5,58%	0,45
Baldo Garda Spa	3,74%	Brentonico	€ 5.350.000	€ 4.609.196	€ 2.713.628	€ 2.848.517	-€ 1.105.092	€ 30.145	-€ 1.463.940	-2,41%	0,05
Interbrennero	1,98%	Trento	€ 13.818.933	€ 60.754.914	€ 2.917.810	€ 4.218.643	€ 1.455.425	-€ 26.615.018	-€ 11.570.838	-35,32%	2,44
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.	0,12%	Riva del Garda	€ 34.642.256	€ 32.762.112	€ 41.260.179	€ 45.671.461	€ 1.455.425	-€ 26.615.018	-€ 11.570.838	-35,32%	2,44

(*) Il segno "-" è determinato da un patrimonio netto negativo.

Fonte: Corte dei conti con dati S.I.Qu.E.L..

In merito alle società sopra indicate si illustrano alcuni aspetti ritenuti rilevanti:

- Società Incremento Turistico Molveno spa:** la società è una società *in house*, partecipata al 100% dal Comune di Molveno, che ha in affidamento, mediante apposito contratto di servizio della durata di 20 anni (2005-2024), il servizio pubblico di gestione del campeggio comunale e degli impianti sportivo-ricreativi di proprietà del Comune. Nel 2012, il Comune di Molveno ha speso per questa società 100.000,00 euro per aumenti di capitale non per perdite e 23.483,18 euro per acquisizione di beni e servizi. Con propria delibera n. 35 del 25/04/2013 la Giunta Comunale ha approvato un documento che impegna la società al rispetto delle misure di contenimento della spesa ed esercita attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società, ai sensi dell'art. 8, co. 3 della l.p. 27/2010 e del Protocollo d'intesa del 20/09/2012.
- Società Gestione Servizi e Strutture Malè S.R.L.:** la società si occupa della gestione di strutture comunali, con particolare riferimento agli impianti sportivi (piscina comunale, campo di pattinaggio, campo sportivo, campo da tennis) e della struttura cinema-teatro comunale. Essa è partecipata per il 100% dal Comune di Malè. La società si trova in una grave situazione economico/finanziaria, causata da perdite considerevoli che, nel 2012 hanno di fatto portato all'azzeramento del capitale sociale, ed ha un elevato rapporto di indebitamento. Nella nota integrativa al bilancio di esercizio 2012 della società, i nuovi amministratori, insediatisi l'1/7/2012, hanno rilevato gravi carenze organizzative, con contabilità molto arretrata, assenza assoluta di documentazione e conseguente mancanza di trasparenza negli atti aziendali. Tali anomalie, assieme a delle proposte di modifica gestionale, sono state fatte rilevare al socio unico, al quale è stata ribadita la richiesta, già sottoposta alla chiusura dell'esercizio 2011, di farsi partecipe delle problematiche della società in maniera precisa e con tempi certi. In particolare è stata più volte sollecitata, sia dagli Amministratori della società che dal revisore contabile del Comune di Malè, l'adozione da parte del socio unico dei provvedimenti di cui

all'art. 2482 bis del Codice civile. A tal fine gli Amministratori hanno anche provveduto a convocare un'apposita assemblea (cosa che, in base a quanto riportato nella relazione del revisore al rendiconto 2012 del Comune di Malè, sarebbe già dovuta accadere a seguito dell'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2010). Infine il Presidente, non vedendo alcun segnale concreto da parte del Comune, nonostante i numerosi inviti e solleciti, ha presentato irrevocabili dimissioni. Le spese sostenute nel 2012 dal socio unico nei confronti della società sono state pari a 11.064,20 euro per Contratti/Prestazioni di servizi, 260.000,00 euro per Trasferimenti correnti in c/esercizio, 42.580,15 euro per Trasferimenti in c/capitale per un totale complessivo di 313.644,35 euro. Si raccomanda al socio unico di prendere i necessari provvedimenti in merito al futuro della società.

3. Alto Garda Impianti S.r.l.: la società ha per oggetto l'esercizio dell'attività nel settore dell'energia, del ciclo integrale delle acque e del ciclo dei rifiuti. Pur essendo stata costituita nel 2006, al momento non è operativa e pertanto il valore della produzione è pari a zero.

4. Noce Energia Servizi spa: la società svolge l'attività di programmazione e preparazione dell'attività istituzionale nei confronti dei Comuni soci e dall'11/06/2012 è attiva nella produzione di servizi relativi allo sviluppo socio-economico dei territori della vallata del Noce. Il patrimonio netto è composto dal capitale sociale di 150.000,00 euro interamente sottoscritto e versato dai 58 soci all'atto della costituzione della società nel 2004 e da una riserva da sovrapprezzo azioni di 45.000,00 euro pari al 30% del valore di ogni azione sottoscritta. Nella Nota Integrativa al bilancio 2012 viene rilevato che *"I ricavi delle vendite e delle prestazioni risultano pari a zero in quanto la società non ha effettuato alcuna cessione e le prestazioni di servizio sono ancora in progress e, ..., non sono attualmente valutabili senza l'adesione delle relative controparti"*. Si evidenzia, altresì, che *"Il Consiglio di Amministrazione, ..., facendo proprie le sollecitazioni manifestate dai soci, si è attivato, ..., per l'individuazione di specifiche attività, individuando e dando concretezza contrattuale al progetto di realizzazione della rete di interconnessione locale alla banda larga⁹⁵"*. Di fatto la società non è operativa, ma nel frattempo vi è stata una progressiva erosione del patrimonio netto⁹⁶ e attualmente versa nella situazione di cui all'art. 2447 c.c. essendo stato ridotto il capitale sociale oltre il limite legale stabilito dall'art. 2327 c.c. (nel 2012 le perdite riportate a nuovo sono state di 77.608,00 euro da aggiungersi alla perdita dell'esercizio di 23.034,00 euro). Dalla delibera 83/2013 del Consiglio del Comune di Campodeno si rileva che l'assemblea straordinaria è stata indetta in data 06/12/2013. All'ordine del giorno vi erano tre proposte sul futuro della società: a) continuità dell'attuale forma societaria, con un conseguente aumento di capitale riservato al Consorzio BIM; b) trasformazione della società in una s.r.l.; c) scioglimento della società. Il Comune di Campodeno ha espresso parere favorevole allo scioglimento della società.

5. Nuova Panarotta spa: la società si occupa della promozione e della gestione degli impianti sciistici, per lo sviluppo turistico della zona della Panarotta. E' una società costantemente in crisi, che chiude in perdita i bilanci di esercizio del triennio 2010-2012⁹⁷, nonché nell'esercizio successivo. Le perdite registratesi nel 2012 hanno oltrepassato i limiti imposti dal codice civile (art. 2446) e nell'Assemblea straordinaria del 26/10/2012 i soci hanno deliberato il ripianamento della perdita complessiva di 913.934,99 euro mediante la riduzione del capitale sociale, come già peraltro effettuato nel 2011. Il Comune di Pergine Valsugana, che ha la partecipazione relativa maggiore del 34,49%, dichiara di non aver sostenuto spese nel 2012 per questa società. Nella relazione dell'Organo di revisione, oltre al ripianamento per perdite, si evidenzia quanto segue: *"L'assemblea straordinaria ha deliberato altresì l'aumento di capitale sociale scindibile di € 2.251.420,93 e cioè da € 1.248.579,07 ad € 3.500.000,00, mediante emissione di numero 381.596.769 azioni prive di valore nominale da offrirsi in opzione ai soci in proporzione alle azioni possedute. Il termine finale della sottoscrizione è stato fissato al 31 dicembre 2015. Ad oggi il Comune di Pergine Valsugana non ha deliberato la*

⁹⁵ Nel verbale di delib. n. 38/2013 del consiglio del comune di Campodeno si rileva che la società ha sottoscritto un accordo decennale con Trentino Network in data 12/04/2011, con cui viene incaricata in delega a gestire tutte le operazioni di posizionamento e attivazione di una rete di fibre ottiche. Tutti i costi saranno a carico di Trentino Network con una marginalità netta pari all'8%.

⁹⁶ Legata al saldo negativo tra ricavi e costi connessi agli obblighi di legge fra cui CdA, Collegio Sindacale, tenuta contabilità, etc... Ad esempio, i compensi erogati agli amministratori e al collegio sindacale nel 2012 sono stati rispettivamente pari a 1.050,00 euro ed a 5.590,00 euro.

⁹⁷ La chiusura del bilancio è al 30/06 di ogni anno. L'ultimo bilancio caricato su S.I.Qu.E.L. è quello del 30/06/2012. Nel frattempo dalla Camera di Commercio è stato possibile analizzare anche il bilancio chiuso al 30/06/2013.

sottoscrizione dell'aumento di capitale ma con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 5 febbraio 2013 è stato approvato un protocollo d'intesa in cui si prevede tra l'altro la cessione di azioni possedute⁹⁸. Il Collegio dei Revisori suggerisce al Consiglio Comunale di tenere costantemente monitorata la partecipazione nella società per via dell'elevato rischio di una rapida erosione dei mezzi propri. Il Collegio sindacale, sia nella relazione 2012 che in quella 2013, suggerisce una ricapitalizzazione della società e evidenzia la necessità di un congruo apporto di nuove risorse finanziarie da parte dei soci per evitare la cessazione dell'attività. Durante l'assemblea ordinaria del 29/11/2013, in sede di approvazione del bilancio chiuso il 30/06/2013, la Provincia Autonoma di Trento, per supportare la Società nella continuità aziendale, ha incaricato la sua controllata Trentino Sviluppo spa ad aprire un intervento fidejussorio di 200.000,00 euro presso un istituto di credito locale e ad individuare, avvalendosi di esperti nel settore, le migliori formule per la razionalizzazione e l'ottimizzazione dei costi. I finanziamenti dei soci infruttiferi sono stati nel complesso pari a 300.000,00 euro nel 2012 e a 600.000,00 euro nel 2013.

6. Rabbies Energia 1 srl e Rabbies Energia 2 srl: le due società, costituite nel 2010, dovranno svolgere l'attività di produzione di energia elettrica. Attualmente le società sono inattive perché le centrali idroelettriche sono in fase di costruzione e la loro messa in funzione è prevista per la primavera del 2014⁹⁹. La Rabbies Energia 1 srl ha ricevuto i finanziamenti necessari dalla Cassa Centrale delle Casse Rurali in pool con altre banche, mentre la Rabbies Energia 2 srl a novembre 2012 ha firmato un contratto di locazione finanziaria con la società Hypo Vorarlberg Leasing spa¹⁰⁰ (il costo presunto di acquisto sarà pari a 8.011.000,00 euro + IVA, mentre il corrispettivo della locazione finanziaria sarà pari a 11.334.295,00 + IVA). Entrambe le società presentano un elevato tasso di indebitamento, costituito per la maggior parte (circa l'85,5%) da debiti a medio/lungo termine. Le due società hanno lo stesso C.d.A. e lo stesso Collegio sindacale. I due Comuni che ne hanno il controllo sono i Comuni di Rabbi e Malè. Il Comune di Rabbi dichiara nel 2012 di aver erogato 717.000,00 euro per la Rabbies Energia 1 S.r.l. e 276.860,00 euro per la Rabbies Energia 2 S.r.l. Il Comune di Malè dichiara di non aver né impegnato né pagato nulla per queste due società.

Altipiani Val di Non spa: il bilancio 2012 è il primo bilancio successivo alla fusione tra le società Alta Val di Non spa (incorporante), Predaia spa e Monte Nock Ruffrè-Mendola srl. La nuova società è stata costituita il 25/10/2011, ma la fusione ha avuto effetto retroattivo al 31/07/2011 perché le due società incorporate chiudevano l'esercizio il 30/06/2011. La fusione è stata prevista nel piano di risanamento della società¹⁰¹ redatto da Trentino Sviluppo spa in convenzione con i Comuni soci delle tre società. Con la fusione è stata costituita una riserva di avanzo di fusione di circa 3,5 milioni di euro con la quale si stanno coprendo le perdite. Nel Piano di risanamento, inoltre, a) è stato richiesto un contributo compensativo ai Comuni soci correlato agli obblighi di servizio imposti dai Comuni capofila (Cavareno, Coredò, Ruffrè-Mendola) per gli impianti funiviari di interesse locale¹⁰²; b) è stata programmata la vendita di due immobili commerciali (dei quali uno dei due ad un'altra società della Provincia Autonoma di Trento, la Patrimonio Trentino spa) in modo tale da azzerare quasi del tutto gli oneri finanziari gravanti sulla gestione; tale operazione è stata portata a termine ad inizio esercizio 2013. La cessione immobiliare ha comportato anche la riduzione degli ammortamenti con conseguente svalutazione delle immobilizzazioni. Il buon esito di tutte le operazioni previste dal Piano di

⁹⁸ Il Protocollo d'intesa è stato sottoscritto tra Provincia Autonoma di Trento, Trentino Sviluppo spa, Comune di Pergine Valsugana, Comune di Levico Terme e Comune di Roncigno Terme. In sintesi, con il Protocollo la Provincia si impegna a realizzare una serie di interventi finalizzati alla valorizzazione della Panarotta, valutando anche l'opportunità di una maggiore presenza della Trentino Sviluppo spa nel capitale sociale subordinata alla presenza nella compagine societaria di imprenditori privati ai quali spetterebbe la gestione imprenditoriale. Di qui la necessità di cessione delle azioni da parte dei Comuni di Pergine Valsugana, Levico Terme e Roncigno Terme.

⁹⁹ Gli appalti sono stati suddivisi in 3 blocchi: 1) opere civili e posa delle condotte; 2) turbine e tutta la parte elettromeccanica; 3) fornitura delle condotte. Per le opere civili e le turbine è stato indetto un bando su invito, per la fornitura delle condotte si è proceduto ad una trattativa privata con la valutazione di quattro ditte. L'appalto è stato affidato da entrambe le società alle stesse ditte: per la 1) alla ATI (Gadotti, Misconel, Covi, Idrotech); per la 2) alla ZECO srl; per la 3) alla AMITECH Spain.

¹⁰⁰ Di qui la riduzione delle immobilizzazioni immateriali e l'eliminazione di quelle materiali per via dei rimborsi ricevuti dalla società di leasing per le spese già sostenute.

¹⁰¹ Il piano di risanamento, denominato "Piano di riunificazione societaria e gestionale degli impianti sciistici della Val di Non", dà attuazione a quanto previsto dal co. 5 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli Enti locali ex art. 8, co. 3, lett. e) della l.p. 27/2010.

¹⁰² Così come previsti dal co. 1-bis dell'art. 23 della l.p. 7/1987, introdotto dall'art. 81 della l.p. 27/2010.

risanamento dovrebbe portare ad un riequilibrio dei costi e dei ricavi degli impianti di risalita gestiti. Nella Nota integrativa al bilancio si rileva che l'intervento economico dei Comuni soci per l'esercizio 2012 ammonta a 257.364,00 euro. Su S.I.Qu.E.L. il dato estraibile è parziale: il totale impegni dichiarato è di 71.622,99 euro, quello pagato è di 21.118,93 euro. Nella relazione dell'Organo di revisione del Comune di Ronzone, che ha la quota di partecipazione relativa maggiore (10,96%), il Comune dichiara di aver vigilato, verificando il rispetto da parte della società degli obblighi imposti dal Piano di risanamento.

8. Società Idroelettrica del Medio Barnes S.r.l.: la società ha per oggetto sociale lo sfruttamento delle acque del torrente Barnes, mediante la costruzione di un impianto di produzione idroelettrica, la gestione e l'eventuale cessione di energia elettrica al mercato o ai singoli soci. Pur essendo stata costituita nel 1991, la società ha dichiarato lo stato di inizio attività solo il 14/11/2013, poiché i lavori di costruzione della centrale idroelettrica sono iniziati a novembre 2012. Quindi, nell'esercizio 2012 la società non ha conseguito ricavi e i costi della produzione, di circa 25 mila euro, sono costituiti essenzialmente da oneri annuali di concessione, spese amministrative e oneri tributari vari. Il Comune di Bresimo (socio di maggioranza con il 50,01%) nel 2012 ha versato 18.000,00 euro, mentre il Comune di Cis 79.920,00 euro¹⁰³. Parte dei finanziamenti dei soci infruttiferi (per un importo di 18.000,00 euro) sono stati imputati a "versamenti in c/capitale" al fine di evitare la riduzione del patrimonio netto sotto il limite legale di 10.000,00 euro. La società presenta un elevato rapporto di indebitamento (79,56) dei quali il 61% circa debiti a breve termine.

9. Centrale del Chieppena S.r.l.: la società ha per oggetto la produzione e la vendita di energia da fonti idroelettriche e/o rinnovabili. Pur essendo stata costituita nel 2007, al momento non è operativa e pertanto il valore della produzione è pari a zero. Nel frattempo vi è stata una progressiva erosione del patrimonio netto e la società versa nelle condizioni di cui all'art. 2482-ter c.c., ovvero di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, come peraltro già avvenuto nel 2011. Il Comune di Strigno, che con il 60% del capitale ne ha il controllo totale, ha dovuto partecipare alla ricapitalizzazione della società con un onere, nel 2011, di 5.029,20 euro e, nel 2012, di 4.216,20 euro. Si rappresenta, infine, che l'altro socio che detiene il restante 40% è una società in liquidazione (la S.O.G.E.A.T. srl). Sulla relazione al rendiconto 2012 l'Organo di revisione non dà alcuna indicazione o suggerimento in favore del Comune sull'opportunità di mantenere o meno la partecipazione in questa società.

10. Costabrunella S.r.l.: la società ha per oggetto la produzione e la vendita di energia idroelettrica. Pur essendo stata costituita nel 2007, ha iniziato la propria attività il 28/11/2012, al termine dei lavori di costruzione della centrale idroelettrica e della conseguente entrata in funzione dell'impianto. A seguito delle progressive perdite riportate a nuovo, la società nel 2012 si trova nella situazione prevista dall'art. 2482-bis c.c., ovvero il capitale sociale è stato ridotto oltre un terzo in conseguenza di perdite. Nel verbale dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio 2012 non è stata rilevata tale situazione e il bilancio è stato approvato all'unanimità, decidendo di riportare a nuovo le perdite come suggerito dagli amministratori, i quali nella Nota Integrativa ritengono che *"sulla base del fatturato ad oggi sviluppato, esiste la ragionevole certezza che la perdita venga integralmente riassorbita"*. Si ricorda che ai sensi dell'art. 2482-bis c.c. *"quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti"*. Si ritiene opportuno evidenziare, inoltre, l'elevato rapporto di indebitamento della società (263,82): a fronte di un patrimonio netto così ridotto (circa 10 mila e 500 euro) i debiti sono circa 2,8 milioni di euro dei quali il 49% (circa 1,36 milioni di euro) a medio termine e quindi in scadenza entro l'esercizio successivo.

11. Masoenergia srl: la società, costituita nel 2008, ha per oggetto la progettazione, realizzazione e gestione di due impianti per la produzione di energia elettrica nei Comuni di Telve e Scurelle. E' ancora in una fase di start-up: durante il 2012 sono state ottenute le autorizzazioni necessarie per iniziare la costruzione degli impianti, ma la società non è riuscita ad ottenere gli incentivi previsti dalla nuova normativa in materia di energie rinnovabili, anche se con elevata probabilità dovrebbe averle ottenute nel giugno 2013. Durante l'assemblea straordinaria del 14/12/2012 è stata deliberata la riduzione del capitale sociale per perdite da 100.000,00 euro a 50.200,00 euro ed il contestuale aumento di capitale, a pagamento, fino alla cifra di 1.350.000,00 euro, riservandone la sottoscrizione agli attuali soci in misura

¹⁰³ Solo il comune di Cis li ha inseriti su S.I.Qu.E.L..

proporzionale alla rispettiva partecipazione. Il 27/06/2013 la società è stata ricapitalizzata ed è stata apportata una variazione nella compagine sociale: il Comune di Telve ha versato in favore della società 350.946,00 euro per aumenti di capitale non per perdite e 13.434,00 euro per aumenti di capitale per perdite e la sua quota di partecipazione è passata dal 27% al 33,5%; il Comune di Scurelle ha versato 337.948,00 euro per aumenti di capitale non per perdite e la sua quota di partecipazione è passata dal 26% al 32,26%. E' rimasta invariata, invece, la quota percentuale posseduta dall'Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati spa (gruppo ACSM) attraverso la quale altri 12 Comuni trentini hanno una partecipazione indiretta della Masoenergia (pari complessivamente al 6,99%). Il revisore del Comune di Telve suggerisce all'Ente di fare un'attenta valutazione della sostenibilità patrimoniale, economica e finanziaria sulla futura gestione di tale società. Ricorda, altresì, che - come previsto dal Protocollo d'intesa del 20/09/2012 - l'Ente dovrebbe assumere tutte le azioni che impegnino gli organi della società al rispetto delle misure di contenimento della spesa contenute nel Protocollo stesso ed esercitare l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione delle società controllate. Il revisore del Comune di Scurelle invita l'Ente "a tenere sotto stretto controllo l'attività amministrativa della società e al rispetto delle disposizioni provinciali".

12. Garniga Terme spa: la società, costituita nel 2003, svolge attività termale e dal 2006 gestisce anche un albergo. La società è controllata, tramite una quota del 59,65%, dal Comune di Garniga Terme che ne esercita l'attività di direzione e controllo, e pertanto, ha nominato il C.d.A. ed ha affidato alla società, in comodato gratuito fino al 31/01/2010, il ramo d'azienda costituito dalla struttura termale e dall'albergo. Nel corso dell'esercizio 2012 l'attività della società è stata sospesa poiché il bando di gara per la gestione è andato deserto. Le perdite cumulate al 31/12/2012 sono state tali da ridurre il capitale sociale di oltre un terzo e quindi la società si trova nelle condizioni previste dall'art. 2446 c.c., il quale richiede agli Amministratori di convocare senza indugio l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti. La decisione presa dall'Assemblea ordinaria del 21/06/2013 è stata quella di rinviare la perdita al futuro esercizio, confidando nel piano di rilancio della società, in base al quale la società della Provincia Autonoma di Trento, Patrimonio del Trentino spa, dovrebbe acquisire le quote societarie possedute dai Comuni¹⁰⁴, ricapitalizzare la società ed avviare i lavori di ristrutturazione delle terme e dell'albergo, solo dopo aver firmato il contratto per la gestione con una nuova società ancora da costituirsi. Tale piano di ristrutturazione societario appare nel complesso inadeguato ad ottenere il risultato del risanamento: si evidenzia dunque l'esigenza di adeguare il piano medesimo e di verificare puntualmente i risultati via via ottenuti secondo la cronologia prevista dallo stesso.

13. Lido di Riva del Garda srl: la società è una holding finanziaria, controllata, con una quota del 57% circa, dal Comune di Riva del Garda, che svolge attività di direzione e coordinamento. Nella Nota integrativa al bilancio 2012 si legge che, a partire dall'esercizio 2011, la società svolge anche l'attività di esecuzione di lavori generali di costruzione, in conseguenza dell'acquisizione dalla Patrimonio del Trentino spa del diritto di superficie sull'area Miralago, area sulla quale la società dovrà intervenire con un'intensa attività di valorizzazione. Come già trattato da questa Sezione di Controllo nella delibera n. 20/2013, alla quale si rimanda, la società chiude in perdita l'esercizio da almeno il 2009 (nel 2011 è stato registrato un risultato positivo grazie ad una plusvalenza straordinaria). Sebbene le perdite nel 2012 non abbiano intaccato il capitale sociale perché sono state coperte con una riserva per avanzo di scissione da annullamento, di fatto la società, come sottolineato anche dal sindaco del Comune di Riva del Garda durante l'assemblea ordinaria del 25/07/2013, non riesce a raggiungere un equilibrio economico-finanziario sostenibile nel medio-lungo termine. I costi della produzione¹⁰⁵ sono troppo elevati rispetto al valore della produzione¹⁰⁶ e la loro differenza ha generato nel 2012

¹⁰⁴ Oltre al comune di Garniga terme, gli altri due Comuni che hanno delle quote minime (0,11% cad.) sono i Comuni di Cimone e di Aldeno. Gli altri soci sono la Trentino Sviluppo spa (34,48%) e le Farmacie Comunali spa (5,64%).

¹⁰⁵ Dalla relazione sulla gestione si rileva che i costi della produzione ammontano a 390.350,00 euro e si riferiscono per 205.264,00 euro agli ammortamenti dell'esercizio, per 11.832,00 euro ad oneri diversi di gestione e per 172.661,00 ai costi per servizi, dei quali il costo degli organi sociali complessivamente è pari a 118.654,00 euro (Inclusi i compensi reversibili di 25.088,00 euro).

¹⁰⁶ I ricavi inclusi nel valore della produzione si riferiscono per 15.566,00 euro alla locazione di un immobile alla controllata Lido di Riva del Garda Immobiliare spa, per 8.219,00 euro al canone per il diritto di usufrutto del compendio Miralago al comune di Riva del Garda, per 25.088,00 euro ai proventi inerenti il compenso riversato dalle controllate per gli amministratori designati dalla società e per 1.191,00 euro al rimborso di alcune utenze sull'area Miralago, nonché ad arrotondamenti.

un saldo negativo di 340.295,00 euro. Oltre al Comune di Riva del Garda, anche l'altro socio, la Trentino Sviluppo spa, in assemblea ha invitato gli Amministratori a "ricercare modalità di gestione della società che permettano una maggiore remuneratività del capitale investito".

14. Le società Andalo Gestione Vacanze srl e Centro Europeo di Impresa e di Innovazione del Trentino srl hanno cessato la loro attività rispettivamente il 31/12/2013 e l'01/12/2013 ma il loro stato non è stato ancora aggiornato su S.I.Qu.E.L..

15. Le società Andalo Gestioni S.r.l., Lozen Energia S.r.l. e Alto Noce S.r.l. sono di recente costituzione ed hanno redatto il primo bilancio nel 2012. Pertanto, si ritiene opportuno rinviare le eventuali considerazioni sulla loro gestione agli esercizi futuri.

16. Delle rimanenti 9 società per le quali i Comuni trentini hanno una percentuale di partecipazione inferiore al 50%, 7 - ad eccezione del Rendena Golf spa (che in realtà è una società mista a prevalenza privata) e dell'Aeroporto Valerio Catullo - hanno la Provincia Autonoma di Trento o la sua controllata Trentino Sviluppo spa come socio con quota di partecipazione relativa maggiore e pertanto saranno trattate da questa Sezione di Controllo in maniera approfondita in altra sede.

9.2 Organismi partecipati misti a prevalenza privata

In analogia con quanto esposto nel paragrafo precedente, la tabella seguente mostra l'attività prevalente dei 68 organismi partecipati misti a prevalenza privata. Dalla tabella si rileva che i servizi sono principalmente gli stessi svolti dagli organismi pubblici: il 67,6% di essi, infatti, si occupa di "trasporto e magazzinaggio", "altre attività di servizi", "fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata", "noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese" e "attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento".

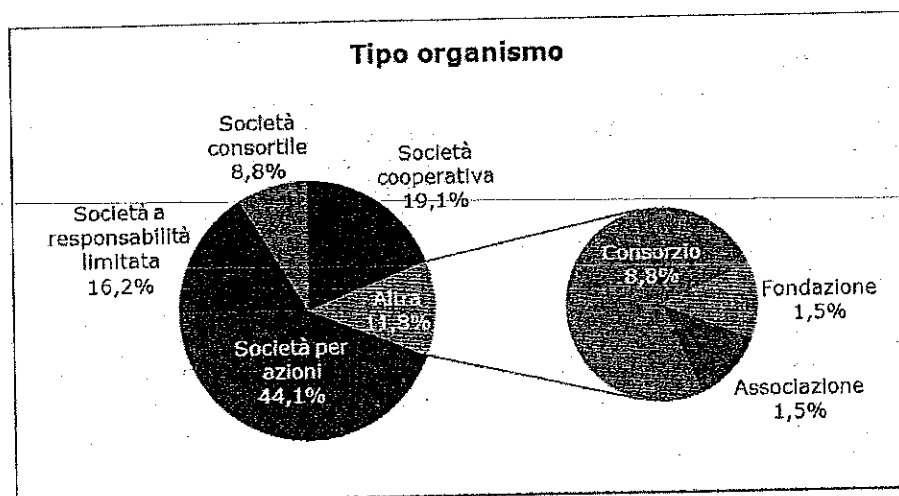
Tabella 47: organismi a partecipazione mista a prevalenza privata - attività prevalente

Attività prevalente	N° società	% sul totale
Trasporto e magazzinaggio	12	17,65%
Altre attività di servizi	10	14,71%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	10	14,71%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	8	11,76%
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	6	8,82%
Attività finanziarie e assicurative	5	7,35%
Attività professionali, scientifiche e tecniche	4	5,88%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	3	4,41%
Costruzioni	2	2,94%
Fornitura di acqua; reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento	2	2,94%
PA e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	1	1,47%
Attività manifatturiere	1	1,47%
Estrazione di minerali da cave e miniere	1	1,47%
Istruzione	1	1,47%
Sanità e assistenza sociale	1	1,47%
Non definito	1	1,47%
Totale	68	100,00%

Fonte: Corte dei conti con dati S.I.Qu.E.L..

Per quanto riguarda la forma giuridica, 60 sono società e 8 "altri organismi" (consorzi, aziende speciali, fondazioni, associazioni o aziende). Nel grafico seguente è illustrato il dettaglio percentuale delle varie forme societarie, che complessivamente costituiscono l'88,2%, e degli altri organismi che corrispondono all'11,8%.





Prendendo in esame solo le società, la tabella seguente evidenzia le 19 società che hanno chiuso in perdita l'esercizio 2012, ordinate per quota di partecipazione (diretta e indiretta) posseduta dai soli Comuni trentini. Come già illustrato al paragrafo precedente, nella tabella sono riportati anche alcuni dati significativi del bilancio 2012 (capitale sociale, patrimonio netto, valore e costo della produzione, perdita di esercizio), i risultati di esercizio dei due anni precedenti (biennio 2010-2011), e due indicatori: il ROE¹⁰⁷ e il rapporto di indebitamento¹⁰⁸.

Tabella 48: società a partecipazione mista a prevalenza privata in situazione di disequilibrio economico-finanziario

Denominazione organismo	Quota di partecipazione comuni trentini	Comune con partecipazione relativa maggiore	Capitale sociale	Patrimonio netto	Valore della produzione	Costo della produzione	Risultato dell'esercizio 2010	Risultato dell'esercizio 2011	Risultato dell'esercizio 2012	ROE	Rapporto di indebitamento
Idrogenesi Srl	75,01%	Canal San Bovo	€ 115.000	€ 98.066	€ 0	€ 2.087	-€ 2.636	-€ 2.619	-€ 2.087	-2,13%	0,81
Optical Network Srl	49,00%	Storo	€ 10.000	€ 10.029	€ 2.398	€ 93.324	-€ 107.034	-€ 90.216	-€ 90.901	-909,01%	13,92
Silvia S.P.A.	49,00%	Bolbene	€ 2.700.000	€ 2.297.378	€ 515.427	€ 652.535	-€ 68.162	-€ 161.792	-€ 156.361	-5,81%	0,33
Funivie Pinzolo Società per Azioni in Sile Funivie Pinzolo S.P.A.	31,91%	Pinzolo	€ 30.119.359	€ 27.515.670	€ 6.879.028	€ 8.357.987			-€ 2.008.012	-7,30%	0,58
Golf Vallugana S.R.L.	29,00%	Levico Terme	€ 100.000	€ 45.297	€ 0	€ 14.337	-€ 12.577	-€ 15.725	-€ 14.267	-31,50%	0,07
Azienda Turismo degli Altipiani di Folgaria Lavarone Luserna Società Consortile Per Azioni	23,16%	Folgaria	€ 460.128	€ 427.639	€ 2.482.822	€ 2.501.801			-€ 20.500	-4,79%	2,28
Bioradèna Spa	22,50%	Pinzolo	€ 402.870	€ 361.978	€ 0	€ 17.302			-€ 33.028	-9,12%	1,09
Emmiegl Group S.P.A.	9,87%	Pinzolo	€ 2.256.829	€ 2.564.253	€ 0	€ 64.189			-€ 52.493	-2,05%	0,01
Società Elettrica Moenese S.R.L.	5,00%	Moenà	€ 10.400	€ 42.078	€ 314.681	€ 263.677			-€ 4.375	-10,40%	47,45
Passo Terme Srl	2,55%	Pozza di Fassa	€ 13.145	€ 1.258.012	€ 141	€ 14.677			-€ 69.441	-5,52%	1,03
Funivie Buffaure Spa	2,10%	Pozza di Fassa	€ 11.470.091	€ 10.030.009	€ 2.742.613	€ 3.004.523			-€ 390.350	-3,89%	0,38
Roncegno Acque Minerali S.R.L.	1,00%	Roncegno	€ 1.300.000	€ 1.243.028	€ 108.778	€ 30.379			-€ 35.041	-2,82%	2,96
Col De Un Srl	0,99%	Campitello di Fassa	€ 241.290	€ 122.034	€ 78.942	€ 136.208	-€ 6.146	-€ 25.754	-€ 59.628	-48,86%	1,40
Funivie Folgaria Marilava Spa	0,66%	Mezzana	€ 26.400.000	€ 64.375.387	€ 23.487.995	€ 21.752.147			-€ 1.112.729	-1,73%	1,06
Gardascolle Società Cooperativa S.I.F. Impianti Funiviarli - Lusia S.P.A.	0,61%	Riva del Garda	€ 181.586	€ 425.981	€ 2.764.671	€ 2.757.838		-€ 47.675	-€ 18.551	-4,38%	1,13
Latemar 2200 Spa	0,43%	Moenà	€ 17.599.000	€ 19.530.120	€ 6.678.469	€ 6.887.251			-€ 297.828	-1,52%	0,36
Pieve Tesino	0,23%	Predazzo	€ 6.760.000	€ 6.767.083	€ 2.998.381	€ 3.400.495			-€ 117.556	-1,74%	0,07
Funivie Lagorai Spa	0,08%	Pieve Tesino	€ 14.239.154	€ 12.846.620	€ 2.056.923	€ 3.119.704			-€ 720.025	-5,60%	1,12
Mandacaru Onlus Scs	0,03%	Cagno	€ 1.610.917	€ 1.889.873	€ 2.275.819	€ 2.396.703		€ 27.666	-€ 68.553	-3,63%	2,49

Fonte: Corte dei conti con dati S.I.Qu.E.L..

In merito alle società sopra indicate si presentano le seguenti segnalazioni:

1. **Idrogenesi srl:** la società è stata classificata erroneamente come "Società mista a prevalenza privata", probabilmente perché la quota di partecipazione diretta del Comune di Canal San Bovo è pari al 14%. In realtà la società appartiene per il 65% al gruppo ACSM (Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati spa), totalmente pubblico, che ne esercita la direzione e il coordinamento. Attraverso la partecipazione indiretta in ACSM¹⁰⁹, la quota

¹⁰⁷ Rapporto tra utile/perdita d'esercizio e patrimonio netto.

¹⁰⁸ Rapporto tra indebitamento al 31/12 e patrimonio netto.

¹⁰⁹ I Comuni proprietari del gruppo ACSM sono 1 della Provincia di Belluno (Sovramonte con una quota del 6,13%) e 12 della Provincia di Trento (Canal San Bovo (6,82%), Castello Tesino (1,12%), Cinte Tesino (0,31%), Fiera di Primiero (13,07%), Imer (13,07%), Mezzana (13,07%), Pieve Tesino (0,92%), Predazzo (6,13%), Sagron Mis

posseduta dai Comuni trentini sale al 75,01%. La società è stata costituita nel 2006 con l'obiettivo di realizzare e gestire un impianto idroelettrico sul torrente Vanoi, ma a tutto il 2012 non era ancora riuscita ad ottenere la concessione d'acqua ad uso idroelettrico per via dei limiti previsti dalla delibera della Giunta provinciale n. 1847/2007. Conseguentemente la società non è ancora operativa ed il valore della produzione è pari a zero.

2. Optical Network srl: la società si occupa della realizzazione, manutenzione e sviluppo di infrastrutture telematiche e di reti di comunicazione elettronica. Nel dicembre 2007 i soci (Consorzio Elettrico di Storo soc. coop in sigla CEdiS con il 51%, il Comune di Storo con il 42,63% ed il Comune di Bondone con il 6,37%) hanno stipulato una convenzione con la società per la realizzazione degli impianti e delle apparecchiature necessarie per l'esercizio dell'attività statutaria aventi un valore di 500.000,00 euro. Tali impianti sono stati realizzati dalla stessa CEdiS e poi ceduti alla Optical Network, sono entrati in funzione ad aprile 2008 e la loro gestione è stata affidata nuovamente al socio di maggioranza CEdiS. Nel frattempo, i due Comuni soci, Storo e Bondone, nel 2008 hanno riscosso - e versato interamente alla società - un contributo provinciale di 500.000,00 euro ottenuto per il finanziamento dell'iniziativa a carattere innovativo della società. Come si rileva dalla relazione dell'Organo di revisione del Comune di Storo, in base alla convenzione la CEdiS dovrebbe corrispondere il noleggio dell'impianto in modo da permettere alla società di avere ricavi per far fronte agli ammortamenti. Il revisore evidenzia che *"l'eventualità che ciò si verifichi sembra remota"* visto che nel 2012 l'ammontare dei ricavi, corrisposto da CEdiS quale noleggio, è stato pari ad appena 2.398,00 euro a fronte di costi sostenuti per 93.324,00 euro di cui ammortamenti per 91.268,00 euro. Come è sempre stato fatto a partire dal 2008, ancora una volta nel 2012 le perdite sono state coperte utilizzando il finanziamento pubblico iscritto a bilancio in conto dei soci finanziatori, così come previsto dall'art. 5 della convenzione. Di anno in anno gli importi necessari alla copertura delle perdite sono stati destinati a fondi di riserva straordinaria di capitale. Alla chiusura dell'esercizio 2012, dei 500.000 euro iniziali sono rimasti appena 43.899,00 euro. Il revisore del Comune di Storo invita pertanto l'Amministrazione comunale *"a valutare con attenzione quanto sopra riferito e ad adottare i provvedimenti che riterrà più consoni in linea con gli obiettivi da raggiungere"*.

3. Silvia spa: la società, posseduta per il 49% dal Comune di Bolbeno, ha svolto attività di ristorazione e bar fino ai primi mesi del 2012. Dall'11 giugno 2012 ha affidato la gestione ad un'altra società mediante contratto di affitto d'azienda, così come previsto dal piano industriale. Nella nota integrativa al bilancio 2012, si rileva che tale passaggio sarebbe dovuto già avvenire nel 2011, ma *"una serie di adempimenti burocratici e amministrativi hanno protratto tale termine, influenzando negativamente sul bilancio 2012"*, che risente dell'aggravio dei costi della gestione diretta per i primi mesi dell'esercizio. Superata tale fase, già dall'esercizio 2013 la società dovrebbe conseguire un risultato economico-finanziario positivo.

9.3 Rapporti finanziari tra Ente locale e organismi partecipati nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

I rapporti finanziari tra Ente locale e società partecipata possono essere sostanzialmente ricondotti a due macro-categorie:

- I rapporti finanziari connessi alla qualità di socio dell'Ente locale, come ad esempio le spese sostenute dall'Ente a titolo di aumento di capitale o ripianamento di perdite e i dividendi incassati dall'Ente;
- I rapporti finanziari connessi all'espletamento da parte dell'organismo di servizi pubblici a favore della comunità o di attività strumentali allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente.

Per effettuare tale analisi sono stati utilizzati i seguenti dati:

- dati estrapolati dal conto economico, in particolare alla voce proventi ed oneri da aziende speciali partecipate;

(0,03%), Slror (13,07%), Tonadico (13,07%), Transacqua (13,07%)). Si segnala che il comune di Castello Tesino su S.I.Qu.E.L. si attribuisce una quota dell'1,225%.

- dati inseriti dai revisori dei conti nella sezione S.I.Qu.E.L. "Spese/movimenti finanziari dell'Ente locale per organismo"¹¹⁰;

- dati inseriti dai revisori dei conti nella sezione S.I.Qu.E.L. "Affidamenti"¹¹¹.

Per quanto concerne, innanzitutto, le entrate e le spese connessi al puro rapporto societario, si segnala che nessuno dei 14 Enti ha sostenuto, nell'esercizio 2012, spese riconducibili ad operazioni sul capitale di organismi partecipati. Si ipotizzava dunque di riscontrare alla voce "Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate" del conto economico solamente l'importo dei dividendi percepiti dall'Ente. Ciò è risultato vero tranne nei casi dei Comuni di Trento e di Arco, dove in conto economico sono stati contabilizzati degli oneri connessi rispettivamente ad A.S.I.S. e Azienda Forestale (per Trento) e Ingarda S.p.a. (per Arco). Non è chiaro il criterio in base al quale quegli specifici oneri sono stati contabilizzati in tale voce di conto economico¹¹².

Si riportano nella tabella seguente i proventi (dividendi) e gli oneri iscritti nella voce "Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate" del conto economico, con il calcolo della quota di dividendi pro-capite e dell'incidenza dei proventi da organismi partecipati sul risultato della gestione operativa. Si segnala che il Comune di Ala, pur avendo indicato l'importo dei dividendi percepiti, non ha contabilizzato tale somma nella specifica voce di conto economico. L'importo è comunque riportato nella tabella.

Tabella 49: proventi e oneri da aziende speciali partecipate

Comune	Abitanti	Proventi	Oneri	Risultato gestione operativa	Dividendi pro-capite	Incidenza dividendi
TRENTO	115.540	7.013.941,31	7.072.914,27	7.607.273,99	60,71	92,20%
ROVERETO	38.141	3.952.353,86	-	- 2.902.200,04	103,62	>100%
PERGINE VALSUGANA	20.700	455.200,64	-	- 271.398,25	21,99	>100%
ARCO	17.038	57.697,28	40.000,00	2.006.342,86	3,39	2,88%
RIVA DEL GARDA	16.052	358.630,40	-	706.760,05	22,34	50,74%
MORI	9.572	253.028,15	-	323.068,41	26,43	78,32%
ALA	8.908	362.670,56	-	376.248,95	40,71	96,39%
LAVIS	8.778	33.539,12	-	2.868.713,56	3,82	1,17%
LEVICO TERME	7.675	145.535,92	-	162.371,92	18,96	89,63%
MEZZOLOMBARDO	6.946	151.991,66	-	600.046,92	21,88	25,33%
BORGIO VALSUGANA	6.906	35.789,81	-	618.226,88	5,18	5,79%
CLES	6.809	5.309,55	-	456.289,17	0,78	1,16%
LEDRO	5.455	21.205,23	-	209.331,14	3,89	10,13%
MEZZOCORONA	5.279	87.004,66	-	114.527,28	16,48	75,97%

Fonte: Corte dei conti con dati relazioni dei revisori.

Il calcolo dell'incidenza dei proventi sul risultato della gestione operativa consente di verificare l'importanza dei dividendi percepiti dagli organismi partecipati per il raggiungimento da parte dell'Ente dell'equilibrio economico depurato della parte straordinaria.

¹¹⁰ Dall'analisi dei dati inseriti è emerso che gli stessi sono risultati molto incompleti. Si è dunque stabilito di circoscrivere, per quest'anno, l'analisi ai 14 comuni più grandi, ai quali è stato richiesto, con successiva nota istruttoria, di completare i dati mancanti.

¹¹¹ Dall'analisi dei dati inseriti è emerso che gli stessi sono risultati molto incompleti e confusi, sia a causa di motivi "tecnici" (nel corso del periodo di compilazione fissato dalla Sezione l'inserimento dei dati relativi agli affidamenti è stato spostato dalla sezione "gestione partecipazione" alla sezione "affidamenti" appositamente creata), sia a causa di dubbi interpretativi generati dalle difficoltà di ricomprendere in rigide classificazioni situazioni reali complesse e molto diversificate. Si è dunque stabilito di circoscrivere, per quest'anno, l'analisi ai 14 comuni più grandi, ai quali è stato richiesto, con successiva nota istruttoria, di completare i dati mancanti.

¹¹² Al riguardo, il Comune di Trento (con nota prot. C.L378/S013/70247 del 24/04/2014) precisa che "i trasferimenti (contributi in c/esercizio) concessi ad Aziende speciali, Consorzi, Istituzioni ed a società partecipate devono essere rilevati nella voce C 19), così come previsto dal principio contabile n. 3 per gli enti locali (Testo approvato dall'Osservatorio il 18-11-2008 e s.m.): "Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. In tale voce è inserito il costo annuo di competenza delle erogazioni concesse dall'ente alle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate per contributo in conto esercizio. I costi rilevati in tale voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all'intervento 5) del Titolo I della spesa". In tale voce, infatti, il Comune di Trento ha riportato il trasferimento riconosciuto ad ASIS per la gestione impiantistica sportiva del Comune e i contributi assegnati all'Azienda Forestale a copertura dei costi sociali inerenti alla gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale affidato."

Come è possibile notare, per alcuni degli Enti di maggiore dimensione i proventi derivanti dagli organismi partecipati costituiscono una quota rilevante del risultato della gestione operativa. In particolare, per il Comune di Rovereto, i dividendi percepiti (pari a circa 4 milioni di euro), assieme ai proventi straordinari (pari a oltre 10 milioni di euro), hanno consentito la chiusura dell'esercizio con un risultato economico positivo, a fronte di un risultato della gestione ampiamente negativo (-6.854.553,90 euro). Allo stesso modo, seppur con importi più contenuti, per il Comune di Pergine Valsugana, l'importo dei dividendi percepiti dalla società partecipata consente di contenere l'importo (negativo) del risultato della gestione operativa rispetto a quella della sola gestione caratteristica (-726.598,89 euro). Ma anche per il Comune di Trento, dove l'importo dei dividendi è molto rilevante, l'equilibrio economico sarebbe risultato a rischio in assenza di tale voce.

E' chiaro dunque che i Comuni di maggiore dimensione fanno grande affidamento sui dividendi percepiti dagli organismi partecipati nella determinazione delle loro politiche di spesa, in particolare su quelli distribuiti da Dolomiti Energia (che, si segnala, sono stati distribuiti pur avendo la società chiuso l'esercizio 2011 in perdita), e da FinDolomiti Energia.

Si raccomanda a tal proposito di fare particolare attenzione, non essendo tale fonte di entrata certa né nell'"an" e né nel "quantum", dipendendo da fattori non direttamente controllabili dall'Ente¹¹³.

Per quanto concerne, invece, le spese sostenute da ciascun Ente nei confronti dei propri organismi partecipati ma connesse alle attività da quest'ultimi svolte a titolo di servizio pubblico o di attività strumentale all'attività istituzionale dell'Ente, si riporta a titolo informativo nella tabella che segue l'importo complessivo delle spese correnti e in c/capitale sostenute da ciascun Ente nel 2012. I dati si riferiscono alle somme pagate nel 2012, tranne per i Comuni di Levico Terme ed Ala, che hanno comunicato solamente le somme impegnate nel medesimo esercizio. Il Comune di Lavis non ha comunicato alcuna spesa.

Tabella 50: spese a favore degli organismi partecipati

Comune	Abitanti	Spese correnti	Spese in c/capitale	Spese totali	Spese totali pro-capite
TRENTO	115.540	26.299.346,65	1.476.694,29	27.776.040,94	240,40
ROVERETO	38.141	5.026.008,12	23.246,22	5.049.254,34	132,38
PERGINE VALSUGANA	20.700	2.294.659,21	-	2.294.659,21	110,85
ARCO	17.038	1.346.960,12	-	1.346.960,12	79,06
RIVA DEL GARDA	16.052	518.884,79	-	518.884,79	32,33
MORI	9.572	5.149,70	-	5.149,70	0,54
ALA	8.908	380.000,00	-	380.000,00	42,66
LAVIS	8.778	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
LEVICO TERME	7.675	329.884,70	-	329.884,70	42,98
MEZZOLOMBARDO	6.946	114.221,46	76.873,67	191.095,13	27,51
BORGIO VALSUGANA	6.906	11.711,80	-	11.711,80	1,70
CLES	6.809	595.087,48	-	595.087,48	87,40
LEDRO	5.455	79.602,27	-	79.602,27	14,59
MEZZOCORONA	5.279	97.995,09	120.420,40	218.415,49	41,37

Fonte: Corte dei conti con dati S.I.Qu.E.L..

Come già detto, la tabella soprastante ha uno scopo meramente informativo, perché naturalmente le spese dell'Ente dipendono, oltre che dalla dimensione demografica, dalla quantità e dalla qualità dei servizi esternalizzati.

Per provare ad entrare un po' di più nel dettaglio si presenta di seguito una tabella di riepilogo dei dati comunicati dagli Enti nella sezione "Affidamenti" del S.I.Qu.E.L.. In

¹¹³ Nel merito, il Comune di Trento (con nota prot C_L378/S013/70247 del 24/04/2014) precisa che "nel corso della gestione e soprattutto in fase di rendiconto, utilizza una quota rilevante delle entrate derivanti dai dividendi per trasferire parte delle risorse relative all'ex Fondo Investimenti minori sulla sezione straordinaria di bilancio, da destinare al finanziamento di spesa di investimento. Nel 2012 le previsioni definitive relative alle entrate da dividendi erano pari a euro 7.013.970,16 e la quota dell'ex Fondo Investimenti minori applicata sulla sezione straordinaria era pari a euro 2.813.764,61. A Rendiconto 2012 gli accertamenti relativi ai dividendi erano pari a euro 7.013.970,16 e la quota dell'ex Fondo Investimenti minori applicata sulla sezione straordinaria era pari a euro 7.712.671,90."

particolare per ciascun Ente si specifica in quali settori di attività (primo livello ATECO) sono stati affidati i principali servizi. Si specifica che, laddove sono state rilevate incongruenze, i dati sono stati corretti rispetto a quanto comunicato. Si evidenzia inoltre che i Comuni di Lavis, Levico Terme e Cles, nonostante esplicito sollecito, non hanno comunicato i dati relativi ai propri affidamenti:

Tabella 51: affidamento di servizi ad organismi partecipati

Comune	D - fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	E - fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	G - commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	H - trasporto e magazzinaggio	J - servizi di informazione e comunicazione	N - noleggio agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	R - attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
TRENTO	X	X	X	X	X		X
ROVERETO	X	X		X		X	
PERGINE VALSUGANA	X	X	X	X	X	X	X
ARCO	X		X	X	X	X	
RIVA DEL GARDA	X			X		X	
MORI	X			X		X	
ALA		X					
LAVIS	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
LEVICO TERME	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
MEZZOLOMBARDO	X	X			X	X	
BORGIO VALSUGANA		X			X	X	X
CLES	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
LEDRO	X						
MEZZOCORONA	X	X		X	X	X	

Fonte: Corte dei conti con dati S.I.Qu.E.L..

In merito alla tabella soprastante si specifica quanto segue:

- nel settore di attività D sono ricompresi affidamenti di servizi connessi alla produzione, trasmissione, distribuzione, commercializzazione di energia elettrica e di gas. Dai dati raccolti non emerge in maniera chiara quali specifici servizi, all'interno di questo settore, siano stati affidati dall'Ente alla singola società. Si riepilogano, comunque, di seguito le società affidatarie di servizio in questo ambito, indicando la modalità di affidamento comunicata ed eventuali spese sostenute dall'Ente a favore degli organismi considerati:

Tabella 52: affidamento di servizi nel settore di attività "D"

Comune	Società	Modalità affidamento	Spese per contratti / prestaz. di servizi	Spese per trasferimenti o altro
TRENTO	Set Distribuzione S.p.a.	affidamento provinciale	86.945,43	-
ROVERETO	Dolomiti Reti Set Distribuzione S.p.a.	diretto a società miste diretto a società miste	-	-
PERGINE VALSUGANA	S.T.E.T. S.p.a.	in house	1.701,64	-
ARCO	Altogarda Servizi S.p.a.	diretto a società miste	198.396,64	-
RIVA DEL GARDA	Altogarda Servizi S.p.a.	diretto a società miste	163.431,44	-
MORI	Dolomiti Energia	altra forma di affidamento	1.637,13	-
MEZZOLOMBARDO	A.I.R. S.p.a.	in house	14.009,17	85.681,84
LEDRO	Altogarda Servizi S.p.a.	diretto a società miste	77.787,27	-
MEZZOCORONA	A.I.R. S.p.a.	in house	6.006,79	93.545,62

Fonte: Corte dei conti con dati S.I.Qu.E.L..

- nel settore di attività E sono ricompresi affidamenti di servizi connessi alla raccolta, trattamento e fornitura di acqua e alla raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Anche in questo caso, dai dati raccolti non emerge in maniera chiara quali specifici servizi, all'interno di questo settore, siano stati affidati dall'Ente alla singola società. Si riepilogano, comunque, di seguito le società affidatarie di servizio in questo ambito, indicando la quota di partecipazione dell'Ente, la modalità di affidamento comunicata ed eventuali spese sostenute dall'Ente a favore degli organismi considerati:

Tabella 53: affidamento di servizi nel settore di attività "E"

Comune	Società	Modalità affidamento	Spese per contratti / prestaz. di servizi	Spese per trasferimenti o altro
TRENTO	Dolomiti Reti Dolomiti Energia	diretto a società miste diretto a società miste	885.118,03 42.234,82	360.826,34 -
ROVERETO	Dolomiti Reti Dolomiti Energia	diretto a società miste diretto a società miste	- 18.216,52	- -
PERGINE VALSUGANA	AMNU S.p.a.	In house	190.826,92	-
ALA	Dolomiti Reti	affidamento con gara a impresa terza	380.000,00	-
MEZZOLOMBARDO	A.S.I.A. A.I.R. S.p.a.	altra forma di affidamento In house	22.544,29 14.009,17	23.876,36 85.681,84
BORGIO VALSUGANA	Dolomiti Energia	diretto a società miste	254,10	-
MEZZOCORONA	A.S.I.A. A.I.R. S.p.a.	In house In house	- 6.006,79	- 93.545,62

Fonte: Corte dei conti con dati S.I.Qu.E.L.

- nel settore di attività G sono ricompresi esclusivamente gli affidamenti del servizio farmaceutico da parte dei Comuni di Trento, Pergine Valsugana ed Arco nei confronti della società Farmacie comunali S.p.a.. Il Comune di Trento, socio di maggioranza (95,42%), ha specificato che trattasi di affidamento *In house*, pur in presenza di una quota del capitale detenuta da privati farmacisti (1,84%). Dai documenti societari risultano avere convenzioni con la società anche i Comuni di Riva del Garda e Lavis. Nessuno degli Enti considerati ha comunicato di aver sostenuto spese, nell'esercizio 2012, a favore della società Farmacie comunali S.p.A.;
- nel settore di attività H sono ricompresi gli affidamenti del servizio di trasporto pubblico locale alla società Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. e gli affidamenti di servizi di gestione di parcheggi;

Tabella 54: affidamento di servizi nel settore di attività "H"

Comune	Società	Modalità affidamento	Spese per contratti / prestaz. di servizi	Spese per trasferimenti o altro
TRENTO	Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. Trentino Mobilità S.p.a.	In house diretto a società miste	- 150.517,55	17.132.729,36 20.000
ROVERETO	Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. Azienda Multiservizi Rovereto	In house altra forma di affidamento	14.636,45 768.754,28	4.080.959,89 23.246,22
PERGINE VALSUGANA	Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. Trentino Mobilità S.p.a.	In house diretto a società miste	360 -	338.185,87 -
ARCO	Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.	In house	719.675,92	-
RIVA DEL GARDA	Alto Garda Parcheggi e Mobilità S.p.a.	diretto a società miste	4.776,14	-
MORI	Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.	In house	-	-
MEZZOCORONA	Funivia Monte di Mezzocorona S.p.a.	In house	900,00	75.000,00

Fonte: Corte dei conti con dati S.I.Qu.E.L.

- nel settore di attività J¹¹⁴ sono ricompresi gli affidamenti di servizi vari di tipo strumentale in ambito informatico alla società Informatica Trentina, società *In house* a capitale prevalentemente provinciale. Gli Enti che hanno comunicato di aver affidato servizi alla società ed i rispettivi importi pagati a titolo di contratto/prestazione di servizio sono i seguenti: Trento (euro 77.114,55), Pergine Valsugana (euro 10.864,58), Arco (euro 13.681,47), Mezzolombardo (euro 254,1), Borgo Valsugana (euro 0), Mezzocorona (euro 10.497,96);
- nel settore di attività N¹¹⁵ sono ricompresi gli affidamenti a diverse società del servizio strumentale di riscossione dei tributi;

¹¹⁴ Sono stati inseriti sotto la lett. J anche gli affidamenti comunicati con riferimento alla lett. N ma sempre in capo alla società Informatica Trentina S.p.a..

¹¹⁵ Sono stati inseriti sotto la lett. N anche gli affidamenti comunicati con riferimento alla lett. O ma connessi al servizio di riscossione dei tributi.

Tabella 55: affidamento di servizi nel settore di attività "N"

Comune	Società	Modalità affidamento	Spese per contratti / prestazioni di servizi	Spese per trasferimenti o altro
ROVERETO	Trentino Riscossioni S.p.a.	In house	125.763,20	-
PERGINE VALSUGANA	Trentino Riscossioni S.p.a.	In house	34.757,75	-
ARCO	Gestione Entrate Locali S.p.a.	In house	192.541,30	17.290,19
RIVA DEL GARDA	Gestione Entrate Locali S.p.a.	In house	212.677,21	-
MORI	Trentino Riscossioni S.p.a.	In house	3.512,57	-
MEZZOLOMBARDO	Trentino Riscossioni S.p.a.	In house	29.228,05	-
BORGIO VALSUGANA	Trentino Riscossioni S.p.a.	In house	-	-
MEZZOCORONA	Trentino Riscossioni S.p.a.	In house	-	-

Fonte: Corte dei conti con dati S.I.Qu.E.L.

- Infine, nel settore di attività R sono ricompresi gli affidamenti a diverse società di servizi di vario genere inerenti attività artistiche e sportive, quali ad esempio la gestione di impianti sportivi:

Tabella 56: affidamento di servizi nel settore di attività "R"

Comune	Società	Modalità affidamento	Spese per contratti / prestazioni di servizi	Spese per trasferimenti o altro
TRENTO	A.S.I.S.	affidamento diretto ad azienda speciale	192.203,72	6.748.628,42
PERGINE VALSUGANA	Nuova Panarotta S.p.a. APT Valsugana	diretto a società miste diretto a società miste	-	160.000,00
ARCO	Azienda speciale municipale Sviluppo Arco S.p.a.	In house	131.289,00	-
BORGIO VALSUGANA	APT Valsugana Valsugana Sport S.p.a.	diretto a società miste gara a doppio oggetto	-	6.000,00

Fonte: Corte dei conti con dati S.I.Qu.E.L.

9.4. Ricognizione delle partecipazioni societarie (art. 3, co. da 27-29 della L. 244/2007)

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo vigente, all'art. 3, co. 27 ha imposto il divieto per tutte le pubbliche amministrazioni di costituire, assumere o mantenere direttamente partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

È invece sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza.

Come ribadito dalla Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, la categoria dei servizi di interesse generale per cui si ammette che gli Enti possano svolgere attività d'impresa coincide, secondo un orientamento ormai consolidato¹¹⁶, con quella dei servizi pubblici locali, quindi la valutazione di "stretta inerenza" è limitata alle cosiddette "società strumentali".

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del co. 27, l'art. 3, co. 28 della medesima legge ha imposto all'organo competente, che nel caso degli Enti locali è rappresentato dal Consiglio comunale, l'obbligo di adottare e trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, un'apposita delibera di ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Ente, stabilendo motivatamente quali di esse potevano essere mantenute in quanto rispettose dei principi stabiliti dalla legge e, quali dovevano essere dismesse. Le partecipazioni non consentite, ai sensi del co. 29, dovevano essere dismesse tramite procedure ad evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2010.

Al di là di tale limite temporale, anche le successive partecipazioni dell'Ente devono essere assunte con delibera motivata del Consiglio comunale, da trasmettere alla Corte dei conti.

Inoltre la giurisprudenza contabile ritiene¹¹⁷ che l'obbligo di ricognizione possa ritenersi un obbligo permanente, in quanto rispondente ad una regola di legittima e sana gestione finanziaria. Sarebbe dunque opportuna una verifica periodica, ad esempio in sede di

¹¹⁶ Consiglio di Stato, sez. V, n. 3767/2009 e Adunanza plenaria 10/2011.

¹¹⁷ Sezione Regionale di controllo Lombardia, delibera n. 34 del 28 gennaio 2013.

approvazione del bilancio dell'Ente, dell'attualità di quanto stabilito nella delibera di ricognizione.

Il Servizio Autonomie Locali della Provincia autonoma di Trento, al fine di coadiuvare i Comuni nell'adempimento degli obblighi imposti dalla legge statale, ha emanato nel tempo alcune note informative:

- nota informativa del 19 maggio 2008, nella quale si specificano le prime linee interpretative assunte dal Comitato legislativo di cui all'art. 50 della L.P. 12/1983. In particolare si precisa che le norme, essendo finalizzate alla tutela della concorrenza e al contenimento della spesa pubblica, sono valutate direttamente applicabili nell'ordinamento provinciale, non esistendo alcuna disposizione equivalente. Inoltre si descrive il contenuto della norma e si spiegano i provvedimenti da adottare da parte degli Enti;
- nota informativa del 20 marzo 2009, nella quale si evidenziano le modifiche introdotte agli art. 27-29 della L. 244/2007 dal co. 4-octies dell'art. 18 del D.L. 185/2008, si forniscono alcuni orientamenti interpretativi ed alcuni elementi di supporto alla valutazione della conformità delle partecipazioni esistenti;
- promemoria del 10 dicembre 2010, nel quale si ricorda il termine previsto per gli adempimenti previsti dalla L. 244/2007;
- nota informativa del 3 febbraio 2011, con la quale si sollecita nuovamente l'adozione della delibera di ricognizione ai sensi dell'art. 3, co. 27-29 della L. 244/2007.

Anche il Consorzio dei Comuni Trentini¹¹⁸ ed il Consiglio delle Autonomie Locali¹¹⁹ hanno emanato alcune circolari esplicative per supportare i Comuni nella definizione delle proprie delibere di ricognizione. In allegato alla circolare 13/2009, il Consorzio dei Comuni ha persino allegato un fac-simile di delibera di autorizzazione delle partecipazioni societarie da utilizzare come schema base da parte dei Consigli comunali.

Il C.A.L. ha inoltre sottoposto alla Corte dei conti¹²⁰, una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, co. 8, della L. 5 giugno 2003, n. 131, in merito alla compatibilità con l'art. 3, co. 27-29 della L. 244/2007 della partecipazione degli Enti locali in società che gestiscono impianti di risalita. Questa Sezione di controllo ha risposto con la deliberazione/parere n. 3 del 14 gennaio 2009.

Nel contempo, il legislatore provinciale, con la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, ha ribadito all'art. 24, co. 1 che la Provincia e gli Enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'art. 3, co. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Inoltre ha aggiunto che, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'art. 3, co. 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. Ha infine precisato che *"la costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house."*

Dopo l'approvazione del D.L. 78/2009, che ha radicato la competenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di verifica della ricognizione delle partecipazioni da parte degli Enti locali, sono pervenute alla Sezione le delibere elencate in allegato. Nonostante i solleciti da parte della Sezione, a gennaio 2014 risultavano arrivate 217 delibere, assunte dai Consigli comunali in un periodo compreso tra la fine del 2009 ed i primi mesi del 2011.

Per le vie brevi i 10 Enti di seguito elencati, hanno comunicato, nonostante le numerose note informative e circolari loro comunicate dalla Provincia autonoma e dal Consorzio dei Comuni trentini, di non aver assunto entro i termini stabiliti la delibera prevista dalla L. 244/2007, pur detenendo partecipazioni in alcune società:

- Comune di Bondone;
- Comune di Cimone¹²¹;
- Comune di Dalano¹²²;

¹¹⁸ Circolare 16/2008, circolare 13/2009, circolare 23/2009, circolare 31/2009, circolare 22/2011.

¹¹⁹ Circolare 1/2009.

¹²⁰ Nota prot. 658 del 25/04/2008.

¹²¹ Il Comune di Cimone ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni societarie con la deliberazione n. 8 del 30 marzo 2011 (trasmessa con nota prot. 1285 del 07/05/2014).

- Comune di Garniga Terme;
- Comune di Lardaro;
- Comune di Livo;
- Comune di Roncone;
- Comune di Storo;
- Comune di Vallarsa¹²³;
- Comune di Varena.

Pur essendo decorsi i termini previsti dalla normativa, i Comuni citati sono comunque esortati a provvedere nel più breve tempo possibile essendo, come già detto, l'obbligo di ricognizione un obbligo permanente.

Entrando nel merito del contenuto delle delibere di ricognizione, in base al combinato disposto della normativa statale e della normativa provinciale il mantenimento delle partecipazioni societarie possedute dal Comune può essere giustificato dai seguenti presupposti:

1. svolgimento di attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali;
2. svolgimento di servizi di interesse generale;
3. possibilità di partecipazione prevista in specifica norma provinciale o statale.

I consigli comunali sono tenuti ad esprimersi con riferimento a tutte le partecipazioni dirette del Comune, indipendentemente dalla quota posseduta. Secondo la lettera della norma sono però escluse dalla valutazione le partecipazioni in Enti non costituiti in forma societaria, quali ad esempio consorzi, associazioni e fondazioni. Fuoriescono inoltre dall'ambito della norma le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.

Per quanto riguarda la valutazione di stretta necessità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si ricorda, come evidenziato dalla prima nota informativa del servizio autonomie locali, che i Comuni hanno finalità istituzionali non definite in modo circoscritto dall'ordinamento. Infatti l'art. 2 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L dispone che "sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione...".

Inoltre, come sostenuto da questa Sezione di controllo nella delibera/parere n. 3 del 14 gennaio 2009, "spetta al singolo Ente valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, stabilire le "politiche" necessarie per soddisfarle" purché però "l'assunzione di nuove partecipazioni societarie o il mantenimento delle attuali venga decisa in base ad una corretta ed obiettiva analisi che risulti in modo motivato e trasparente nella relativa delibera dell'organo consiliare, e avvenga nell'ottica del generale contenimento degli oneri".

Chiaramente centrale risulta dunque l'obbligo motivazionale. Come evidenziato dalla Sezione di controllo per la Lombardia, nelle singole delibere ex L. 244/2007 si impone una puntuale illustrazione dei presupposti di fatto e del conseguente iter logico seguito dall'Amministrazione. Conseguentemente, non sono rispettose dei parametri normativi le delibere contenenti mere ripetizioni del dato legale.

Prendendo in considerazione le delibere pervenute che presentano elementi di perplessità, si evidenzia che:

- alcune prendono in considerazione solamente le partecipazioni in società, come previsto dall'interpretazione letterale della norma, altre anche consorzi, fondazioni, ed altri Enti;
- altre sono incomplete, ovvero non esaminano tutte le partecipazioni detenute dall'Ente locale (esempio: Comune di Brentonico, Comune di Villa Rendena, Comune di Ronzone)¹²⁴;

¹²² Il Comune di Dalano ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni societarie con la deliberazione n. 2 del 26 marzo 2014 (trasmessa con nota prot. D243-1366 del 23/04/2014).

¹²³ Il Comune di Vallarsa ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni societarie con la deliberazione n. 48 del 30 dicembre 2013.

¹²⁴ Comune di Brentonico per ISA e Intesa san Paolo, Villa Rendena per ISA, Ronzone per ISA.

- ed in molti casi sono emersi rilevanti deficit motivazionali: le motivazioni sono assenti, incomplete, o poco chiare.

A tal proposito si segnala che in relazione all'obbligo motivazionale, sia il Servizio autonomie locali della Provincia autonoma che il Consorzio dei Comuni Trentini, nelle numerose circolari e note informative adottate, hanno fornito ai Comuni alcuni elementi di supporto alla valutazione della conformità delle partecipazioni esistenti, di seguito riepilogati:

- per le cosiddette "società di sistema", costituite dalla Provincia, l'adesione da parte degli Enti locali è talora prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società, in altri casi esse svolgono servizi pubblici locali (ad es. Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.), in altri esse si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (ad esempio Trentino Riscossioni S.p.A. o Informatica Trentina S.p.a.);
- per le Aziende per il turismo (A.P.T.), l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di una loro rappresentanza nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento). Il mantenimento delle partecipazioni può quindi essere autorizzato a prescindere dalla valutazione dei requisiti previsti all'art. 3, co. 27, della L. 244/2007;
- per le società aventi ad oggetto l'esercizio di attività elettriche, l'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (norma di attuazione dello Statuto speciale in materia di energia), conferisce agli Enti locali la facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, anche mediante società di capitali, nelle quali gli Enti locali medesimi o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale. Tali attività sono quindi consentite, nei limiti previsti dal D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, che attua la direttiva comunitaria recante norme a tutela della concorrenza per il mercato interno dell'energia elettrica, sulla base della norma di attuazione;
- per le società che gestiscono impianti di risalita, secondo quanto sostenuto nel parere n. 3/2009 di questa Sezione di controllo, l'ammissibilità delle partecipazioni degli Enti locali è riconducibile al dettato della L.P. 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci), che attribuisce espressamente la natura di servizi pubblici a tali attività.

L'adesione alle società sopra menzionate, che rappresentano una parte rilevante del complesso delle partecipazioni detenute dagli Enti locali, poteva dunque essere motivata dai Consigli comunali semplicemente riportando le argomentazioni sopra descritte, ma nemmeno questo è stato fatto da tutti gli Enti. Analogamente solo alcuni Enti hanno utilizzato il fac-simile di delibera di autorizzazione per loro predisposto dal Consorzio dei Comuni.

Si rileva dunque una generale e scarsa attenzione degli Enti locali nei confronti dei provvedimenti adottati dalla Provincia autonoma di Trento e dal Consorzio dei Comuni trentini che forniscono loro supporto nello svolgimento delle attività istituzionali. Oltre alle considerazioni sopra riportate, si segnalano, per la particolare rilevanza, le seguenti carenze motivazionali:

- Comune di Bolbeno: la partecipazione nella società Bar Silvia S.r.l., trasformata in Silvia S.p.a. non è stata motivata nella delibera di ricognizione. Il Consiglio comunale segnala che la partecipazione è già stata motivata nelle delibere n. 33/2007 e 4/2008, che però non risultano pervenute a questa Sezione;
- Comune di Cimago: nella delibera di ricognizione si elencano le società partecipate dal Comune e l'attività da esse svolta, ma poi non si motiva il mantenimento di ciascuna singola società, bensì si fa un generico riferimento al dato legale;
- Comune di Cis: nella delibera di ricognizione si elencano le società partecipate dal Comune e l'attività da esse svolta, ma poi non si motiva il mantenimento di ciascuna singola società, bensì si fa un generico riferimento al dato legale;
- Comune di Faver: nella delibera di ricognizione si elencano le società partecipate dal Comune e si afferma genericamente che esse rispettano i presupposti stabiliti dalla legge;
- Comune di Sarnonico: nella delibera di ricognizione si elencano le società partecipate dal Comune e si afferma genericamente che esse rispettano i presupposti stabiliti dalla legge;
- Comune di Tuenno: la partecipazione del Comune nella Cassa Rurale di Tuenno non viene motivata in quanto definita simbolica dallo stesso Comune.

Sono state inoltre osservate rilevanti discordanze in merito alla valutazione effettuata da Comuni diversi sulla propria partecipazione nella medesima società. In particolare si rileva che in alcuni casi, evidenziati nelle tabelle successive, tali differenti valutazioni hanno indotto alcuni Enti alla dismissione di determinate partecipazioni ed altri al mantenimento delle stesse.

Si ricorda che la L. 244/2007 prevede il mantenimento delle società che non svolgano attività di interesse generale solo qualora reputate "strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente". Conseguentemente, la decisione di mantenimento dovrebbe essere orientata a dimostrare i presupposti di detta "stretta necessità":

Tabella 57: valutazioni in merito al mantenimento delle partecipazioni in "A2A" S.p.a.

Società: A2A S.p.a.			
Decisione di DISMISSIONE		Decisione di MANTENIMENTO	
Comune	Motivazione	Comune	Motivazione
Bersone	La partecipazione non ha ragion d'essere in quanto i servizi economici svolti dalla stessa sono stati di recente acquisiti da società quali la Tregas ed i costi sia in termini economici che in termini di gestione del pacchetto azionario, assai esiguo che deve sostenere il Comune, non giustificano il mantenimento di tale partecipazione azionaria.	Cimego	Tutte le società detenute dall'Ente rientrano tra quelle strettamente strategiche per il perseguimento delle attività istituzionali ed erogano un servizio pubblico locale di interesse generale.
Bondo	La partecipazione non ha ragion d'essere in quanto i servizi economici svolti dalla stessa sono stati di recente acquisiti da società quali Giudicare Gas S.p.a. e Tregas S.r.l. ed i costi sia in termini economici che in termini di gestione del pacchetto azionario assai esiguo che deve sostenere il Comune non giustificano il mantenimento di tale partecipazione azionaria.	Condino	La società svolge un servizio pubblico locale, quindi un servizio di interesse generale.
Breguzzo	La società svolge un'attività che non costituisce servizio pubblico locale, persegue finalità di tipo prettamente imprenditoriale e non presenta quei caratteri di inerenza con il territorio e strategicità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali proprie del Comune.	Pieve di Bono	La società svolge un servizio pubblico locale, quindi un servizio di interesse generale, ed essendo altresì quotata in borsa è esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui al co. 27-31 della L. 244/2007.
Castel Condino	Le attività svolte dalla società non presentano caratteristiche inerenti con il territorio o strategicità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'Ente locale	Prezzo	La società essendo quotata in borsa è esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui al co. 27-31 della L. 244/2007.
Daone	La partecipazione non ha ragion d'essere in quanto i servizi economici svolti dalla stessa sono stati di recente acquisiti da società quali la Tregas ed i costi sia in termini economici che in termini di gestione del pacchetto azionario assai esiguo che deve sostenere il Comune non giustificano il mantenimento di tale partecipazione azionaria.		
Praso	Motivazione non leggibile perché la delib. è stata trasmessa parzialmente.		

Fonte: Corte dei conti con dati delle delibere di ricognizione dei Comuni.

Dall'analisi dei dati inseriti dagli Enti locali nel sistema S.I.Qu.E.L. relativi alle partecipazioni societarie da essi detenute al 31/12/2012, risulta che permane la partecipazione in A2A dei seguenti Enti:

- Comune di Bersone: 0,00001% (nonostante la decisione di dismissione);
- Comune di Bondone: 0,00001% (l'Ente non ha fatto la delibera di ricognizione);
- Comune di Brione: 0,00001%
- Comune di Cimego: 0,00005%
- Comune di Condino: 0,00001%
- Comune di Lardaro: 0,01% (l'Ente non ha fatto la delibera di ricognizione);
- Comune di Pieve di Bono: 0,00001%
- Comune di Prezzo: 0,00001%
- Comune di Roncone: 0,00001% (l'Ente non ha fatto la delibera di ricognizione);
- Comune di Storo: 0,00001% (l'Ente non ha fatto la delibera di ricognizione);

Tra i Comuni che avevano deliberato la dismissione della partecipazione, il solo Comune di Bersone non risulta, al 31/12/2012 aver ancora concluso la procedura.

Tabella 58: valutazioni in merito al mantenimento delle partecipazioni in "Mandacarù ONLUS" Soc. Coop. Soc.

Società: Mandacarù ONLUS Soc. Coop. Soc.			
Decisione di DISMISSIONE		Decisione di MANTENIMENTO	
Comune	Motivazione	Comune	Motivazione
Nave San Rocco	Le azioni non sono titoli negoziabili e di fatto il loro acquisto è configurabile quale intervento di carattere solidaristico.	Cagnò	L'art. 2 dello statuto comunale, ed in particolare il co. 9, precisa che il Comune sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni e favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
Rovereto	La partecipazione non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; il principio statutario della "promozione delle politiche e delle iniziative di pace e di cooperazione per lo sviluppo" può essere attuato con altre iniziative ed altri strumenti più adeguati di quello della partecipazione societaria.	Romallo	L'art. 2 dello statuto comunale, ed in particolare il co. 9, precisa che il Comune sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni e favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
Trento	Con l'ordine del giorno 11/09/2007, n. 100 il Consiglio comunale aveva impegnato il Sindaco e la Giunta a procedere all'acquisto di una quota della società. Alla luce di quanto disposto dalla L. 244/2007 il Consiglio comunale ritiene di non poter procedere all'acquisto della quota.		

Fonte: Corte dei conti con dati delle delibere di ricognizione dei Comuni.

Dall'analisi dei dati inseriti dagli Enti locali nel sistema S.I.Qu.E.L. relativi alle partecipazioni societarie da essi detenute al 31/12/2012, risulta che permane la partecipazione in Mandacarù ONLUS dei seguenti Enti:

- Comune di Cagnò: 0,01552%;
- Comune di Romallo: 0,01%

Tutti gli Enti che avevano deliberato la dismissione della società risultano quindi aver ottemperato a quanto stabilito.

Tabella 59: valutazioni in merito al mantenimento delle partecipazioni in "Banca popolare Etica" Soc. Coop.

Società: Banca popolare Etica Soc. Coop.			
Decisione di DISMISSIONE		Decisione di MANTENIMENTO	
Comune	Motivazione	Comune	Motivazione
Cles	L'attività svolta dalla società risulta estranea alle previsioni dell'art. 3, co. 27, della L. 244/2007.	Arco	Le finalità perseguite dalla società paiono in sintonia con gli scopi e gli obiettivi programmati del Comune (art. 5 Statuto).
Tassullo	L'attività svolta dalla società risulta estranea alle previsioni dell'art. 3, co. 27, della L. 244/2007 in quanto non riconducibile a finalità istituzionali o a finalità di interesse generale. La società si occupa infatti di raccolta del risparmio ed esercizio del credito.	Baselga di Pinè	La società, pur non svolgendo attività qualificabili come servizio pubblico locale, gestisce finanziamenti di provenienza e con finalità etiche, finalizzati principalmente alla promozione del volontariato e dell'associazionismo, pertanto risulta sicuramente di interesse generale.
		Cagnò	L'art. 2 dello statuto comunale, ed in particolare il co. 9, precisa che il Comune sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni e favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
		Lavis	Le azioni della società non sono titoli negoziabili e di fatto il loro acquisto è configurabile quale intervento di carattere solidaristico.
		Romallo	L'art. 2 dello statuto comunale, ed in particolare il co. 9, precisa che il Comune sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni e favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
		Trento	L'adesione alla società è motivata dalla piena condivisione degli obiettivi di cui la società si propone il raggiungimento. Il mantenimento della partecipazione è coerente con quanto previsto dallo Statuto all'art. 74, co. 4.
		Volano	L'attività svolta dalla società presenta una forte connessione con il territorio ed è valutata dall'Amministrazione quale strategia per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo culturale/sociale/economico.

Fonte: Corte dei conti con dati delle delibere di ricognizione dei Comuni.

Dall'analisi dei dati inseriti dagli Enti locali nel sistema S.I.Qu.E.L. relativi alle partecipazioni societarie da essi detenute al 31/12/2012, risulta che permane la partecipazione in Banca popolare Etica soc. coop. dei seguenti Enti:

- Comune di Arco: 0,017%
- Comune di Baselga di Pinè: 0,004%
- Comune di Cagnò: 0,01%
- Comune di Cles: 0,0142%
- Comune di Romallo: 0,0045%
- Comune di Tassullo: 0,00149%
- Comune di Trento: 0,03558%
- Comune di Volano: 0,01%

Nessuno degli Enti che avevano deliberato la dismissione della società risulta quindi aver ottemperato a quanto stabilito dal Consiglio comunale.

Tabella 60: valutazioni in merito al mantenimento delle partecipazioni in "Traforo Cles-Malè" S.p.a.

Società: Traforo Cles-Malè S.p.a.			
Decisione di DISMISSIONE		Decisione di MANTENIMENTO	
Comune	Motivazione	Comune	Motivazione
Dimaro	L'attività svolta dalla società risulta non rispettosa dei requisiti previsti dall'art. 3, co. 27, della L. 244/2007.	Cavizzana	L'iniziativa assume un interesse di carattere generale per la collettività locale, tenuto conto del miglioramento della viabilità qualora l'opera fosse effettivamente realizzata.
Malè	L'attività svolta dalla società risulta non rispettosa dei requisiti previsti dall'art. 3, co. 27, della L. 244/2007.	Commezzadura	L'attività svolta dalla società, volta alla progettazione, costruzione e gestione di un tunnel stradale, presenta una forte connessione con il territorio ed è valutata dall'Amministrazione quale strategica per la popolazione e per lo sviluppo della popolazione locale sotto il profilo culturale/sociale/economico, costituendo pertanto attività strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali.
Peio	L'attività svolta dalla società non rientra tra le attività consentite dall'art. 3, co. 27, della L. 244/2007.	Croviana	L'attività svolta dalla società costituisce servizio strumentale allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente e, pertanto, rientra fra quelle strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali.
Vermiglio	L'attività svolta dalla società risulta non rispettosa dei requisiti previsti dall'art. 3, co. 27, della L. 244/2007.	Mezzana	L'attività svolta dalla società, volta alla progettazione, costruzione e gestione di un tunnel stradale, presenta una forte connessione con il territorio ed è valutata dall'Amministrazione quale strategica per la popolazione e per lo sviluppo della popolazione locale sotto il profilo culturale/sociale/economico, costituendo pertanto attività strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali.
		Rabbi	L'iniziativa assume un interesse di carattere generale per la collettività locale, tenuto conto del miglioramento della viabilità qualora l'opera fosse effettivamente realizzata.
		Terzolas	La società svolge un servizio pubblico locale, quindi un servizio di interesse generale.

Fonte: Corte dei conti con dati delle delibere di ricognizione dei Comuni.

Dalla deliberazione n. 32 del 27 novembre 2013 del Comune di Rabbi, trasmessa a questa Sezione di controllo, è emerso che la società, avendo incontrato rilevanti difficoltà nella realizzazione del proprio scopo, ha cessato definitivamente la propria attività a far data dal 21 novembre 2013.

9.4.1 Esiti delle decisioni assunte dai Comuni

Per completare il quadro della verifica delle delibere di ricognizione delle società partecipate da parte degli Enti locali è stato appurato lo stato di attuazione delle decisioni di

dismissione delle partecipazioni che, secondo quanto stabilito dal Consiglio comunale, non risultavano rispettose dei requisiti stabiliti dall'art. 3, co. 27, della L. 244/2007.

In relazione alle procedure di dismissione, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nel parere 48/2008 ha precisato che *"le pubbliche amministrazioni entro il termine fissato per legge devono avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente completarne l'iter. E ciò per evitare svendite o speculazioni dei soggetti privati nella determinazione del prezzo di acquisto delle partecipazioni o della società in mano pubblica"*.

Essendo il termine previsto dalla legge da ultimo stabilito nel 31 dicembre 2010, la verifica relativa al completamento delle procedure di dismissione è stata effettuata dopo un congruo periodo di tempo, ovvero utilizzando i dati S.I.Qu.E.L. riferiti al 31 dicembre 2012.

Le partecipazioni, dove sono state rilevate importanti discordanze in merito alla valutazione effettuata da Comuni diversi, sono già state considerate anche con riferimento a questo aspetto.

La verifica che segue è stata dunque concentrata sulla restanti partecipazioni, in relazione alla quali è stata all'unanimità rilevata l'insussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 3, co. 27, della L. 244/2007:

Tabella 61: verifica dismissione partecipazioni

Società	Comuni che hanno deliberato la dismissione della società	Comuni che al 31/12/2012 non hanno ancora provveduto alla dismissione
Istituto Atesino di Sviluppo (ISA) S.p.a.	Breguzzo Caldonazzo Cavareno Cles Commezzadura Dimaro Fiera di Primiero Fondo Malè Sarnonico Trento	Brentonico (0,00001%) Cles (0,00013%) Dimaro (0,01000%) Fondo (0,00001%) Malè (0,00006%) Roncone (0,00210%) Ronzone (0,00020%) Villa Rendena (0,00001%)
Finanziaria BTB S.p.a.	Cavareno Cles Commezzadura Dimaro Fiera di Primiero Malè Ruffrè-Mendola	
La Minela Soc. Coop.	Cles	
Mediocredito Toscano	Fiera di Primiero	
Monte dei Paschi di Siena S.p.a.	Malè	
Acqua Val Fredda S.r.l.	Mezzocorona	Mezzocorona (20%)
Pergine Sviluppo S.r.l.	Pergine Valsugana	
Famiglia Cooperativa Brenta Paganella	San Lorenzo in Banale	
Tassullo S.p.a.	Tassullo	Tassullo (1,31%)
Tonale Energia S.r.l.	Vermiglio	Vermiglio (70%)

Fonte: Corte dei conti con dati delle delibere di ricognizione dei Comuni.

Oltre alle citate delibere di ricognizione, gli Enti locali sono tenuti ad inviare a questa Sezione qualsiasi successiva motivata delibera di costituzione o assunzione di nuove partecipazioni in società. In merito a tali successivi adempimenti, risultano pervenuti i provvedimenti di cui all'allegato 2. Dai dati in possesso di questa Sezione è possibile affermare che la maggior parte dei Comuni non hanno cognizione, o comunque non rispettano, tale prescrizione normativa. A titolo di esempio si osserva che non risulta pervenuta alcuna delibera motivata che autorizzasse la partecipazione dei Comuni alle seguenti società, costituite successivamente al 31/12/2010:

- Lozen energia S.r.l. - Comune di Canal San Bovo;
- Alto Noce S.r.l. - Comuni di Peio e Ossana;

- Altipiani Val di Non S.p.a. - Comuni di Malosco, Ruffrè, Sarnonico, Taio, Smarano, Cavareno, Vervò, Ton, Fondo, Ronzone, Coredò, Romeno e Tres¹²⁵;
- Andalo Gestioni S.r.l. - Comune di Andalo.

10. Spese di rappresentanza

I dati relativi alle spese di rappresentanza sostenute dagli Enti nell'esercizio 2012 sono rinvenuti dalle relazioni degli Organi di revisione contabile. Dalle relazioni emerge che sono 201 gli Enti che riportano questa tipologia di spesa, per un importo complessivo pari ad euro 654.206,39. Per 11 Enti¹²⁶ il Revisore afferma che l'Ente non ha sostenuto alcuna spesa e per i restanti 6 Enti¹²⁷ non è rinvenibile alcun dato nella relazione. Inoltre si è constatato che 58 Comuni non hanno emanato il regolamento che disciplina la materia, mentre per 57 di essi il dato non è stato indicato nelle relazioni degli Organi di revisione contabile.

Entrando nel merito, è stato esaminato l'oggetto della spesa negli Enti con maggiore incidenza pro-capite e si è constatato che vi sono inserite spese non sempre agevolmente collegabili a spese di rappresentanza. Da segnalare inoltre che per tre Enti, precisamente Ragoli, Pellizzano e Brez, la spesa pro-capite si aggira tra i 16 e i 14 euro pro-capite. In questa sede non è stato possibile fare ulteriori approfondimenti.

Per quanto concerne le spese degli Enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, i dati sono riportati nella tabella che segue. L'Ente con la spesa pro-capite più elevata risulta essere il Comune di Borgo Valsugana con un importo di euro 3,03¹²⁸.

Tabella 62: spese di rappresentanza con popolazione superiore ai 5.000 abitanti

SPESE DI RAPPRESENTANZA COMUNI SOPRA 5.000 ABITANTI				
comune	abitanti	delibera	importo	pro-capite
TRENTO	115.540	dato non disponibile	€ 50.744,11	€ 0,44
ROVERETO	38.141	dato non disponibile	€ 32.348,73	€ 0,85
PERGINEVALSUGANA	20.700	dato non disponibile	€ 14.026,98	€ 0,68
ARCO	17.038	n. 3/2005	€ 15.684,95	€ 0,92
RIVA DEL GARDA	16.052	dato non disponibile	€ 15.177,27	€ 0,95
MORI	9.572	dato non disponibile	€ 5.575,85	€ 0,58
ALA	8.908	non adottato	€ 1.662,25	€ 0,19
LAVIS	8.778	n. 102/2000	€ 4.743,55	€ 0,54
LEVICO TERME	7.875	n. 16/95	€ 5.493,23	€ 0,72
MEZZOLOMBARDO	6.946	n. 68/2000	€ 4.025,62	€ 0,58
BORGIO VALSUGANA	6.908	dato non disponibile	€ 20.941,41	€ 3,03
CLES	5.809	n. 54/96	€ 6.674,92	€ 0,98
LEDRO	5.455	non adottato	€ 5.983,22	€ 1,10
MEZZOCORONA	5.279	n. 76/2000	€ 9.384,34	€ 1,78
TOTALE	273.799		€ 192.466,43	€ 0,70

Fonte: Corte dei conti con dati delle relazioni dei Revisori

Si invitano gli Enti ad individuare criteri oggettivi e predeterminati per definire le spese di rappresentanza e, in particolare per i Comuni che ancora non lo hanno, di dotarsi dello

¹²⁵ I Comuni di Coredò (con nota prot. 2373 del 24 aprile 2014), Taio (con nota prot. 3831 del 30 aprile 2014) e Smarano (con nota prot. 1237/14 del 2 maggio 2014) hanno comunicato di non aver ritenuto necessaria la trasmissione della delibera del consiglio comunale relativa alla costituzione della società Altipiani Val di Non spa poiché essa è nata dalla fusione per incorporazione di tre società preesistenti (Alta Val di Non spa, Monte Nock Ruffrè Mendola e Predaia spa) già partecipate dai tre Comuni e, pertanto, non si tratta di una assunzione di nuova partecipazione. In allegato alle sopra citate note i Comuni di Coredò e Smarano hanno tuttavia ottemperato all'invio delle suddette deliberazioni, mentre il Comune di Taio no.

¹²⁶ Bolbeno, Castello Tesino, Cimone, Comano Terme, Dorsino, Grauno, Segonzano, Sfruz, Spormaggiore, Tione di Trento e Vignola Falesina.

¹²⁷ Besenello, Commezzadura, Nanno, Pomarolo, Telve di Sopra e Trambileno.

¹²⁸ Con nota prot. 7415 del 16/04/2014 il Comune di Borgo Valsugana precisa il carattere "una tantum" per euro 14.366,52 della spesa effettuata nel 2012.

specifico regolamento¹²⁹. Si invitano, altresì, gli Enti a prestare attenzione anche alla programmazione della spesa e alla successiva fase di rendicontazione, per consentire una adeguata valutazione della rispondenza ai fini pubblici delle spese stesse e per assicurare massima trasparenza e conoscibilità.

11. Inventario

Per quanto concerne gli Enti locali la normativa di riferimento è remota, infatti l'art. 303 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, stabiliva che *"appartengono al conto generale del patrimonio: il valore degli immobili, giusto i relativi registri di consistenza e quello dei mobili, del materiale ed altre attività risultanti dagli inventari, i crediti e debiti e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per altra causa"*. Inoltre, l'art. 289 del medesimo Testo unico dettava indicazioni sul modo con cui gli stessi dovevano essere tenuti. Successivamente la normativa si è evoluta sino all'approvazione del D.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), ma si può affermare che i "principi" che regolano gli inventari sono rimasti pressoché invariati. Nel TUEL l'art. 230¹³⁰ al co. 7 prevede che: *"Gli Enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari"*. I principi contabili contenuti nel testo dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali¹³¹ rammentano che tra i registri contabili raccomandati per le rilevazioni di una corretta gestione vi è l'inventario e che a dimostrazione delle risultanze d'esercizio, tra le fasi operative preliminari di riscontro e verifica, vi è l'aggiornamento dell'inventario.

La normativa vigente impone la classificazione, la redazione e l'aggiornamento annuale dell'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente. Le informazioni censite sono suddivise per condizione giuridica e categoria, ogni singolo cespite è associato alla struttura organizzativa dell'Ente, ed valorizzato ed ammortizzato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

La funzione primaria degli inventari è quella di descrivere e riportare una valutazione della "ricchezza" dell'Ente, indipendentemente dai singoli fattori gestionali del patrimonio che possono verificarsi durante un esercizio. Non esistono modelli ufficiali per gli inventari, gli attuali sistemi informatici soddisfano tutte le esigenze e si collegano, ai fini descrittivi, alle voci del conto del patrimonio.

Le fasi di inventariazione prevedono la ricognizione, la classificazione, la descrizione, la valutazione e l'aggiornamento. L'art. 230 del TUEL ha recepito, per la fase della valutazione, gli stessi criteri del precedente ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali¹³².

I principali contenuti dell'inventario quindi, comprendono una fase descrittiva e una fase di valutazione del patrimonio, a prescindere dall'appartenenza o meno dei "fatti" registrati ad un determinato esercizio amministrativo; nel conto del patrimonio sono poi riportati i risultati delle operazioni gestionali che hanno modificato il valore del bene nel periodo di competenza economica.

La tipologia dei beni inventariabili comprende:

- Beni demaniali (artt. 822 e 824 Codice civile): la loro natura ne prevede la destinazione all'uso pubblico, mancano di un valore di mercato;
- Beni patrimoniali (art. 826 C.C.): sono soggetti alle norme dettate a tutela della proprietà, pur restando soggetti al regime giuridico degli Enti pubblici. Potendo essere oggetto di scambio hanno un valore di mercato.

Prima del D.lgs. n.77/95 era richiesta la valutazione dei soli beni patrimoniali, senza alcun criterio di valutazione, mentre per i beni demaniali, data la loro natura *"ad uso pubblico"*, era necessaria la sola descrizione. Con l'art. 230 (ex-art. 72 D.lgs. n. 77/1995), co. 4, del TUEL¹³³ il legislatore ha fissato i criteri di valutazione dei beni del demanio e del patrimonio. Il co. 7 dello stesso articolo prevede che: *"Gli Enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari"*.

¹²⁹ Al riguardo il Comune di Trento, con nota prot. C_L378/S013/70247 del 24/04/2014, precisa che per la corretta gestione delle spese di rappresentanza si è dotato di disposizioni interne, pur non redatte in forma di regolamento.

¹³⁰ Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali.

¹³¹ Ministero dell'Interno - Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali - Finalità e postulati dei principi contabili degli Enti locali - Testo approvato dall'Osservatorio il 12.03.2008 - principi nn. 2 e 3.

¹³² D.lgs. n. 77/1995, che ha statuito principi di valutazione omogenei per tutti gli enti.

¹³³ Testo Unico Enti Locali - D.lgs. n. 267/2000.

La fase dell'aggiornamento dell'inventario, alla quale occorre provvedere almeno una volta per ciascun esercizio finanziario, si riferisce alle variazioni dei beni mobili e immobili, ai fini del calcolo degli ammortamenti, delle rivalutazioni, dell'eventuale cambio di ubicazione dei beni, delle rottamazioni, delle eventuali aste per i beni obsoleti.

Per la Provincia autonoma di Trento nel Testo unico dell'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Trentino A/A degli Enti locali¹³⁴, l'art. 36, co. 1 specifica: "I Comuni provvedono annualmente all'aggiornamento dei loro inventari. Il regolamento interno stabilisce a tale proposito le categorie dei beni non inventariabili in ragione della loro natura di beni mobili di facile consumo o di modico valore". Le principali innovazioni rispetto alla disciplina precedente riguardano:

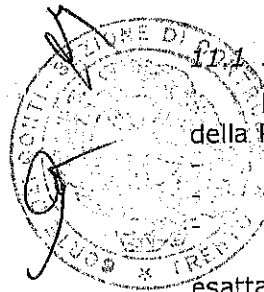
- le modalità di valutazione dei beni, compresi quelli demaniali;
- l'aggiornamento annuale dell'inventario.

La normativa, non delimitando il tipo di inventariazione e non prescrivendo una modulistica precisa per la tenuta degli inventari, concede ampia libertà nella definizione dell'inventario nei regolamenti contabili comunali, nella scelta delle categorie di beni non inventariabili e nella stessa modalità di tenuta degli inventari.

L'art. 49, co. 1 del T.U.R.L.O.C. detta inoltre: "I Comuni provvedono al completamento degli inventari e alla ricostruzione degli stati patrimoniali entro il termine fissato dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dall'art. n. 51"¹³⁵.

La gestione inventariale dei Comuni trentini è in alcuni casi "in disuso" e "presumibilmente" ritenuta non fondamentale. Ciò non consente la corretta attivazione e/o aggiornamento delle procedure informatiche e non.

Una situazione aggiornata, permette di collegare l'impianto contabile dell'inventario al patrimonio. Si consideri inoltre che la predisposizione degli inventari rappresenta la fase preliminare all'introduzione della contabilità economica negli Enti locali¹³⁶. Senza inventari aggiornati non è possibile infatti determinare il valore di: ammortamenti e rimanenze.



11.1 Inventario - situazione complessiva

L'analisi delle informazioni relative all'inventario dei 217 Comuni, estratte dai Reports della Provincia Autonoma di Trento, rileva che:

- 179 Comuni hanno dichiarato di avere un inventario;
- 10 Comuni hanno dichiarato di non avere un inventario;
- 28 Comuni non dichiarano nulla a proposito.

Dei 179 Comuni che hanno dichiarato di avere l'inventario, 140 hanno segnalato esattamente lo stato dell'aggiornamento come segue:

- il Comune di Cagnò è aggiornato al 1994;
- i Comuni di Cinte Tesino e Tres sono aggiornati al 1997;
- il Comune di Telve di Sopra è aggiornato al 1999;
- il Comune di Pieve Tesino è aggiornato al 2000;
- il Comune di Roncone è aggiornato al 2001;
- il Comune di Villa Rendena è aggiornato al 2003;
- i Comuni di Cavedine e Scurelle sono aggiornati al 2008;
- il Comune di Molveno è aggiornato al 2009;
- 4 Comuni hanno un inventario aggiornato al 2010;
- 9 Comuni hanno un inventario aggiornato al 2011;
- il Comune di Fivè ha un inventario aggiornato al 2013;
- 116 Comuni hanno un inventario aggiornato al 2012;

I 10 Comuni che hanno dichiarato di non avere un inventario sono: Castelfondo, Cimone, Daone, Garniga Terme, Lasino, Luserna, Spera, Sporminore, Vermiglio, Villa Agneda.

I 28 Comuni trentini che non hanno dichiarato nulla in proposito sono: Bersone, Bondo, Bondone, Brentonico, Brione, Campitello di Fassa, Campodenno, Castel Condino, Cavalese,

¹³⁴ T.U.R.L.O.C. - DPRG 01.02.05 n. 3/L modificato con DPRG n. 25 del 03.04.13.

¹³⁵ L'articolo n. 51 del T.U.R.L.O.C. richiama diverse materie che la Giunta regionale con deliberazione autorizza, definendone i tempi di applicazione.

¹³⁶ Revisione del sistema di contabilità delle Autonomie locali disciplinato dal D.lgs. 118/ del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e del loro enti.

Condino, Darè, Drena, Faedo, Glovo¹³⁷, Lardaro, Lavarone, Mazzin¹³⁸, Montagne, Nogaredo, Pieve di Bono, Praso, Prezzo, Ronzone, Rumo, Tione, Valfioriana, Volano, Ziano di Fiemme.

11.2 Inventario – Comuni sopra i 5.000 abitanti

La rilevazione sotto riportata è circoscritta ai quattordici Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sulla base dei dati forniti dai Reports della Provincia Autonoma di Trento e dalle Relazioni dei Revisori, consegna una situazione aggiornata all'esercizio 2012 di riferimento, tranne che per i Comuni di Ala e Mori. Il Comune di Ala dichiara di avere un inventario di tipo contabile e non fisico e le delucidazioni pervenute¹³⁹ confermano l'assenza di un inventario di tipo fisico. Il Comune di Mori dichiara di avere un inventario, non aggiornato al 2012¹⁴⁰.

Tabella 63: spese di rappresentanza con popolazione superiore ai 5.000 abitanti

COMUNE	Presenza inventario	Anno aggiornamento	INVENTARIO DI SETTORE (ULTIMO ANNO DI AGGIORNAMENTO)							
			Immobiliz Immater	Immobiliz materiali BENI IMMOBILI	Immobiliz materiali BENI MOBILI	Immobiliz finanziarie	Rimanenze	Conferimenti	Debiti di finanziam.	Altri
Ala	no	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Arco	si	2012	nd	2012	2012	2012	nd	2012	2012	nd
Borgo Valsugana	si	2012	2012	2012	2012	2012	nd	2012	2012	2012
Cles	si	2012	2012	2012	2012	2012	nd	2012	2012	nd
Lavis	si	2012	2012	2012	2012	2012	0	2012	2012	2012
Ledro	si	2012	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Levico Terme	si	2012	2012	2012	2012	2012	0	2012	2012	2012
Mezzocorona	si	2012	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Mezzolombardo	si	2012	2012	2012	2012	2012	nd	nd	2012	nd
Mori	si	non al 2012	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Pergine Valsugana	si	2012	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Riva del Garda	si	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
Rovereto	si	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
Trento	si	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	nd

Fonte: Corte dei conti con dati delle relazioni dei Revisori

12. Conto del patrimonio

Mentre l'inventario offre la descrizione e la valutazione del patrimonio dell'Ente locale, prescindendo dalla vicende gestionali di un determinato esercizio, nel conto del patrimonio sono le vicende dell'esercizio preso in considerazione che ne determinano la composizione qualitativa e quantitativa alla fine di ogni periodo amministrativo.

Dalla corretta e costantemente aggiornata tenuta delle scritture inventariali provengono le descrizioni e le valutazioni per la compilazione del conto del patrimonio. Per poter offrire questa informazione è necessario disporre degli inventari, da cui risultino gli elementi

¹³⁷ Con nota prot. 2550.V.2/3 del 17/04/2014, il Comune di Glovo afferma che "l'inventario è regolarmente aggiornato come risulta nella deliberazione n. 20 del Consiglio Comunale di data 25/07/2013".

¹³⁸ Tramite posta certificata del 17/04/2014, il Comune di Mazzin comunica di avere un inventario aggiornato annualmente.

¹³⁹ Con nota prot. 6471 del 28/04/2014 il Comune di Ala afferma che "provvede alla tenuta dell'inventario mediante specifiche schede riferite a singoli fabbricati riportanti il valore del bene medesimo". Anche per le attrezzature e gli automezzi "le schede tecniche riportano la descrizione del bene secondo le caratteristiche essenziali ed il relativo valore".

¹⁴⁰ Con nota prot. 201400009164 del 24/04/2014 il Comune di Mori specifica che al termine dell'esercizio 2012 l'inventario era aggiornato al 31/12/2011. L'attività di redazione dell'inventario aggiornato al 31/12/2013 è in fase di completamento sulla base di un nuovo applicativo per la gestione della contabilità finanziaria e di un apposito modulo per la gestione dell'inventario.

patrimoniali a disposizione dell'Ente per raggiungere i propri obiettivi. Perché i dati inclusi nel conto del patrimonio siano attendibili, è necessario l'aggiornamento annuale degli inventari.

L'art. 230 del Testo unico degli Enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), definisce il conto del patrimonio come il documento contabile attraverso il quale vengono rilevati i risultati della gestione patrimoniale viene riassunta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. Il patrimonio degli Enti locali è costituito, ai sensi dell'art. 230, co. 2, del TUEL, dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun Ente suscettibili di valutazione, attraverso la cui rappresentazione contabile e il relativo risultato finale differenziale, è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Il D.P.R. 194/96 ha disposto lo schema ed il contenuto del conto del patrimonio, strutturato su 2 sezioni contrapposte, quella dell'Attivo e quella del Passivo¹⁴¹. La classificazione dei valori attivi è fatta su una logica di "scopo" di destinazione e quindi in funzione del loro utilizzo, mentre quella dei valori passivi si basa sulla natura delle fonti di finanziamento. Lo schema presenta tre macro classi nell'attivo, (immobilizzazioni, attivo circolante, ratei e risconti attivi) e quattro nel passivo, (patrimonio netto, conferimenti, debiti, ratei e risconti passivi). In calce sia all'attivo, sia al passivo del conto del patrimonio, vi sono tre categorie di conti d'ordine, (impegni per opere da realizzare, conferimenti in aziende speciali, beni di terzi). Il conto del patrimonio deve dare una rappresentazione "veritiera e corretta" della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente, in conformità ai principi contabili, evidenziando le variazioni subite nella consistenza del patrimonio.

L'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ha previsto per gli Enti¹⁴² una contabilità finanziaria, alla quale affiancare un sistema di contabilità economico-patrimoniale che dovrebbe garantire una rilevazione organica dei fatti gestionali, sotto entrambi i profili. Il decreto è subordinato ad un periodo di sperimentazione che ne rimanda l'entrata in vigore al 2014.

Nella Provincia autonoma di Trento, la precedente normativa¹⁴³ non conteneva disposizioni sulla redazione del conto del patrimonio, nel regolamento di esecuzione della normativa erano elencate le materie del conto patrimoniale, senza indicazione sui criteri di redazione.

Nella Regione Trentino Alto Adige/Südtirol la normativa e dell'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, l'art. 1 contenuto nel DPGR n. 10/L del 28.12.99 definisce i tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli Enti e il termine per il completamento degli inventari¹⁴⁴. Tale articolo recita: *"Gli Enti locali provvedono al completamento degli inventari e alla ricostruzione degli stati patrimoniali entro il 30 giugno 2000"*.

Il successivo art. 2 contenuto nel DPGR sopra citato, dispone i tempi di applicazione del nuovo sistema di contabilità, con particolare riferimento agli art. 32, 33 e 34 del DPGR n. 4/L del 28.5.99¹⁴⁵. La tempistica è così assegnata:

Comuni con popolazione > 30.000 abitanti entro il 2002; Comuni con popolazione tra i 5.000 e i 30.000 abitanti entro il 2003; Comuni con popolazione < 5.000 abitanti sia della Provincia di Trento sia della Provincia Bolzano entro il 2006.

Tale articolo è stato successivamente modificato¹⁴⁶ con la sola sospensione totale del termine per i Comuni con popolazione < 5.000 abitanti.

Potrebbe, conseguentemente a quanto sopra descritto, essersi creata nei Comuni con popolazione < 5.000 abitanti una sorta di aggregazione tra l'applicazione della nuova

¹⁴¹ Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95 - Regolamento n. 2223/96 del Consiglio dell'Unione Europea del 25 giugno 1996).

¹⁴² Di cui all'articolo n. 2 del dl n. 267/2000.

¹⁴³ D.P.G.R. 12.7.1984 n. 12/L.

¹⁴⁴ DPRG n. 10/L del 28.12.99 - coordinato con le modifiche apportate dal DPRG 4 novembre 2002 n.

15/L e dal DPRG 29 maggio 2003 n. 8/L. -.

¹⁴⁵ Gli articoli sono specificati come segue: articolo 32 - Conto economico; articolo 33 - prospetto di conciliazione; articolo 34 - Conto patrimoniale.

¹⁴⁶ Modificato con l'articolo n. 20 della LP 1/2005 - "Al fine dell'armonizzazione dei bilanci degli enti locali della Provincia autonoma di Trento con il sistema della finanza locale e con le politiche di finanza provinciale, di cui all'articolo 56 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e in attesa della disciplina legislativa provinciale dallo stesso prevista, è sospeso il termine per l'applicazione della contabilità economica e patrimoniale nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti,.....".

contabilità e la tempistica, a tutt'oggi non modificata, dettata dall'art. 1 del DPGR n.10/L del 28.12.99 sull'aggiornamento degli inventari.

Le novità nell'attuale regolamentazione, contenuta nell'art. 34 del DPGR n. 4/L del 28.05.1999 modificato dal DPGR n. 4/L del 01.02.2005, comprendono:

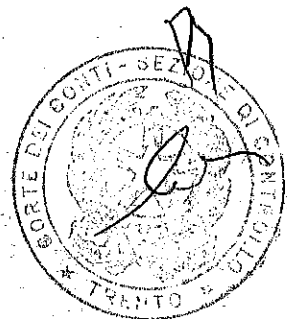
- la definizione dei contenuti del conto patrimoniale;
- l'indicazione delle precise attinenze tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale per il prospetto di conciliazione;
- le rettifiche e le integrazioni da apportare a fine periodo ai dati finanziari della gestione, attraverso la redazione del prospetto di riconciliazione;
- l'inclusione nel conto del patrimonio dei beni demaniali del Comune e i criteri di valutazione delle attività e passività del Comune.

Nella tabella successiva sono esposte le consistenze, in ordine decrescente, del Patrimonio netto dei Comuni trentini con popolazione superiore ai cinquemila abitanti e i dati, sempre nel medesimo ordine, della consistenza pro-capite dello stesso patrimonio netto.

Tabella 64: Patrimonio netto nei Comuni superiori a 5.000 abitanti

Comune	N.Abitanti	Patrimonio Netto	Patrimonio Netto pro-capite
Trento	115.540	€ 527.857.568,06	€ 4.568
Rovereto	38.141	€ 319.320.194,02	€ 8.372
Riva d/g	16.052	€ 145.288.378,70	€ 9.051
Arco	17.038	€ 95.414.247,29	€ 5.600
Mori	9.572	€ 54.844.850,00	€ 5.729
Cles	6.809	€ 54.581.265,86	€ 8.016
Pergine V.	20.700	€ 51.291.340,29	€ 2.477
Lavis	8.778	€ 48.753.817,83	€ 5.554
Levico	7.675	€ 40.090.999,06	€ 5.223
Ledro	5.455	€ 35.317.723,46	€ 6.474
Ala	8.908	€ 31.260.901,00	€ 3.509
Mezzolombardo	6.946	€ 27.480.726,42	€ 3.956
Borgo V.	6.906	€ 19.365.357,91	€ 2.804
Mezzocorona	5.279	€ 18.464.332,70	€ 3.497

Fonte: Corte dei conti con dati delle relazioni dei Revisori



Il patrimonio netto è il dato contabile derivante dalla differenza tra attivo e passivo, è costituito dal totale dell'attivo al quale sono sottratti i ratei e risconti passivi, i debiti ed i conferimenti. Il patrimonio netto rappresenta "l'entità monetaria" dei mezzi a disposizione dell'Ente locale.

13. Trasparenza

La trasparenza amministrativa assicura la massima circolazione delle informazioni facilitando e garantendo il necessario rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Il concetto di trasparenza implica l'accessibilità¹⁴⁷ alle informazioni e alla documentazione dell'amministrazione.

L'art. 1 della L. n. 241/1990 decreta che ciò l'attività amministrativa deve perseguire e i criteri sui quali è retta: economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e trasparenza.

L'evoluzione della normativa sulla trasparenza prosegue con la legge 11 febbraio 2005 n. 15¹⁴⁸, che, modificando alcune parti della L. n. 241/1990, rende il concetto di "accesso" un

¹⁴⁷ Il concetto di accessibilità, contenuto nella trasparenza, è riconducibile alla L. n. 4/2004 intitolata "Disposizioni per favorire l'accesso ai soggetti disabili agli strumenti informatici", (cd. Legge Stanca) ed implica la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili senza discriminazioni da parte dei soggetti con disabilità.

¹⁴⁸ La L. n. 15/2005 ha incluso la trasparenza tra i principi generali dell'azione amministrativa; così anche il regolamento successivo contenuto nel D.P.R. n. 184 del 2006.

principio fondamentale della Pubblica Amministrazione, evidenziando che i cittadini sono i soggetti interessati, "titolari" del diritto di accesso e "portatori di interessi"¹⁴⁹.

Con il D.lgs. n. 150/2009¹⁵⁰ e secondo quanto indicato dalla Delibera CIVIT n. 105/2010 e dalle Linee guida del Garante per la Privacy del 2 marzo 2011, in un'apposita sezione sulla Homepage dei siti istituzionali, identificata tramite apposito logo e denominata "Trasparenza, valutazione e merito", devono trovare posto una serie di informazioni che possono fornire al cittadino:

- il programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione¹⁵¹;
- il Piano e la Relazione sulla performance¹⁵²;
- i dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti;
- i dati informativi relativi al personale;
- i dati relativi a incarichi e consulenze;
- i dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici;
- i dati sulla gestione dei pagamenti;
- i dati relativi alle buone prassi¹⁵³;
- i dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

La normativa "anticorruzione" - L. n. 190/2012, art. 1, co. 35 - definisce gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni, gli stessi sono strutturati come previsto dall'allegato n.1 del D.lgs. n. 33/2013.

Infine, proprio il D.lgs. n. 33/2013¹⁵⁴, riordina la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza, per un'"accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni" finalizzata a "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"(art. 1).

Al dovere di "pubblicare" della P.A., corrisponde "il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione"(art. 2, co.2); le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e pubblicati in formato di tipo aperto¹⁵⁵ e chiunque ha il diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e riutilizzarli, senza ulteriori restrizioni¹⁵⁶ (artt. 3 e 7). A sostegno di tale diritto nasce l'istituto dell'accesso civico (art. 5), che consente di chiedere, a titolo gratuito e senza necessità di motivazione, al responsabile della trasparenza, la pubblicazione dei dati soggetti a pubblicazione qualora sia stata omissa.

Gli artt. 26 e 27¹⁵⁷ del D.lgs. n. 33/2013 hanno sostituito del tutto la precedente normativa in tema di pubblicità di contributi, incarichi di collaborazione e appalti, affidata all'art. 18 del DL 83/2012, convertito nella L. 134/2012.

Nella Regione Trentino Alto Adige la L.R. n. 3 del 2 maggio 2013 - art. 3¹⁵⁸ - ha previsto con riguardo alle proprie amministrazioni pubbliche un adeguamento della propria legislazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

¹⁴⁹Stakeholder o portatore di interesse.

¹⁵⁰C d. Riforma Brunetta.

¹⁵¹Art. 11, co. 8, lett. a), del Decreto legislativo n. 150 del 2009.

¹⁵²Art. 11, co. 8, lett. b), del Decreto legislativo n. 150 del 2009.

¹⁵³Tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico.

¹⁵⁴Il Decreto, all'art. 11, precisa che l'ambito soggettivo riguarda le amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del D. lgs. n. 165/2001.

¹⁵⁵Ex art. 68 del Codice 82/2005.

¹⁵⁶Salvo l'obbligo di citarne la fonte e rispettarne l'integrità.

¹⁵⁷L'art. 27 co. 1 D.lgs. 33/2013 elenca tutta una serie di dati da pubblicare relativi alle procedure mediante le quali le PA assegnano "sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati".

¹⁵⁸Art. 3 co. 2 della L.R. 2 maggio 2013: "La Regione, in relazione alla peculiarità del proprio ordinamento adegua la propria legislazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Il predetto adeguamento, esclusi gli aspetti di competenza delle Province autonome, riguarda anche gli enti pubblici a ordinamento regionale, nonché le società *in house* e aziende della Regione e degli enti pubblici a ordinamento regionale. Fino all'adeguamento, resta ferma l'applicazione della disciplina regionale vigente in materia.

amministrazioni. Una circolare¹⁵⁹ della Ripartizione Affari istituzionali della Regione precisa l'applicabilità delle normative nazionali agli Enti della Regione, in base alle linee di indirizzo indicate nell'intesa raggiunta, il 24 luglio 2013, dalla Conferenza unificata tra Stato, Regioni, Città Metropolitane ed Autonomie locali.

Nella circolare, a proposito di trasparenza, si ricorda che gli obblighi dettati dal D.lgs. n. 33/2013 sono precettivi dal 20 aprile 2013. Nello stesso documento si rimanda la strutturazione delle informazioni sul sito istituzionale delle amministrazioni, allo schema allegato allo stesso D.lgs. 33/2013.

Premesso quanto sopra, altri riferimenti normativi per gli Enti Locali della Provincia autonoma di Trento sono le LL. RR. 13 dicembre 2012 n. 8¹⁶⁰ e 1 febbraio 2013 n. 1 che recepiscono nell'ordinamento regionale i principi di amministrazione aperta introdotti dal D. L. 22 giugno 2012 n. 83 (cd. Decreto Sviluppo)¹⁶¹.

Si riassumono le normative nazionali e locali che attengono agli obblighi di pubblicazione sul sito dei singoli Enti Locali prima dell'entrata in vigore della L. n. 190/2012 e del D.L. n. 33/2013:

- l'art. 3, co. 18 e 54, della L. n. 244/2007 e l'art. 9 della L. P. n. 9/2006¹⁶² richiedono la segnalazione degli incarichi conferiti a terzi da pubblicare sul sito istituzionale del Comune interessato;
- l'art. 8 D. L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella L. n. 111/2011 "Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica" disciplina la trattazione della pubblicazione delle società partecipate;
- l'art. 11, co. 1 e 3, D.lgs. n. 150/2009, "trasparenza", e l'art. 4 L. R. n. 2/2012¹⁶³ "trasparenza", obbligano l'Ente a rendere noti gli incarichi dei dirigenti e i loro curriculum *vitae* con l'indicazione dei loro recapiti e degli emolumenti da loro percepiti;
- l'art. 16 c. 26 del D. L. n. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in L. n. 14 settembre 2011 n. 148¹⁶⁴ prevede la pubblicazione delle spese di rappresentanza.

Lo strumento più indicato, per la realizzazione del principio di trasparenza è pertanto l'utilizzazione del sito internet e, a questo proposito, non tutti i Comuni trentini hanno un sito istituzionale.

L'indagine riguardante l'esercizio 2012, mostra lo stato della "trasparenza" dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento in una fase, per taluni aspetti, ancora molto provvisoria rispetto al nuovo D.lgs. n. 33/2013 e alquanto trascurata per quanto riguarda la normativa già esistente.

Si consideri, inoltre, che le informazioni riportate sul portale dei Comuni, sono cristallizzate ad un arco temporale di osservazione da parte di questi Uffici compreso circa, tra il 15 ottobre 2013 e il 07 gennaio 2014, che non tiene conto, quindi, degli aggiornamenti operati nel frattempo sui siti; pertanto l'analisi è contingente e necessariamente soggetta a margini di parzialità.

Per una verifica più ampia e complessiva è stato utilizzato il sito del Governo italiano - "MagellanoPA - La Bussola della Trasparenza"¹⁶⁵. Il sito consente di confrontare le informazioni

¹⁵⁹ Circolare n. 5 del 15 ottobre 2013.

¹⁶⁰ L'art. 7 della L. R. n. 8/2012 si intitola "Misure di trasparenza", nell'ambito della Legge finanziaria per il bilancio 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Trentino Alto Adige. La legge si applica con decorrenza dal 1 marzo 2013.

¹⁶¹ Si veda l'art. 18 intitolato "Amministrazione aperta" del Decreto legge n. 83/2012 ("Misure urgenti per la crescita del Paese"), conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134.

¹⁶² La L. P. n. 9/2006 modifica la precedente L. P. n. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia di Trento" in cui, peraltro, innesta l'art. 39 undecies in materia di affidamento di incarichi e consulenza.

¹⁶³ Legge regionale intitolata "Modifiche all'ordinamento del personale delle amministrazioni dei Comuni".

¹⁶⁴ L'art 16 co. 26 della l. n. 148/2011 così recita: "Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo."

Inserite sui siti comunali italiani registrati, con una serie di indicatori suggeriti, che rispettano i requisiti standard di contenuto minimo, basati sulle Linee Guida per il 2011 del Garante per la Privacy.

Quanto segue è una lista minima di "voci" idonee ad essere inserite nella finestra dell'Amministrazione trasparente, della quale ogni Ente dovrebbe essere dotato:

1. Incarichi conferiti a terzi;
2. Società partecipate;
3. Incarichi ai dirigenti, CV ecc.;
4. Spese di rappresentanza;
5. Delibere;
6. Regolamenti vari del Comune;
7. Statuto comunale.

Per i 203 Comuni trentini con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la situazione, soprattutto nei piccoli centri, si è rivelata particolarmente preoccupante.

L'indicazione principale, diretta a sollecitare la predisposizione del sito istituzionale, è da farsi per i seguenti 11 Comuni che non hanno un sito internet dedicato: Bolbeno, Bresimo, Fierozzo¹⁶⁶, Palù del Fersina, Panchià, Pelugo, Preore, Romallo, Ronzone, Vignola Falesina, Vigo Rendena.

Si specifica che tra gli Enti sopra menzionati, i Comuni di Bresimo, Romallo e Ronzone sono inclusi nel sito della "Comunità della Valle di Non" che comprende 38¹⁶⁷ Comuni. Nel sito esiste una finestra dedicata all'Amministrazione trasparente della Comunità, per la maggior parte ancora in fase di allestimento, nella quale sono rintracciabili gli atti amministrativi della Comunità, (delibere e atti dei responsabili dei servizi) lo statuto, i regolamenti, l'elenco 2014 dei consulenti e collaboratori e l'elenco dei contratti pubblici.

Nel sito della "Comunità delle Giudicarie" nella quale sono compresi 39¹⁶⁸ Comuni trentini, si riscontra come in precedenza una finestra dedicata all'Amministrazione trasparente della Comunità. L'eventuale ricerca su web per alcuni dei Comuni compresi può in alcuni casi, ricondurre al sito della Comunità con alcune notizie di carattere storico-geografiche sul Comune e l'indicazione di una mail d'informazione generale.

Nel sito del Comune di Pinzolo (ricompreso nella Comunità delle Giudicarie) si può osservare nella home page una lista di Comuni¹⁶⁹ chiamata di "Valle". Nella lista tra alcuni dei Comuni, molti dei quali qui già menzionati, si riscontrano siti inesistenti o inaccessibili, mentre per altri si osserva il rimando al sito dell'Albo Telematico¹⁷⁰. In questo sito l'elenco della documentazione consultabile, propone delibere, regolamenti, statuti che, non sempre, sono forniti del materiale promesso.

I seguenti 37 Comuni non hanno nulla nel sito istituzionale che possa essere definibile come "relativo alla trasparenza", le voci non sono accessibili e/o rintracciabili e molti siti sono in continuo stato di aggiornamento, quindi il cittadino non può interagire: Amblar, Garniga, Montagne, Nogaredo, Nomi, Ossana, Padergnone, Pejo, Pellizzano, Pieve T., Pinzolo, Pozza di F., Praso, Prezzo, Rabbi, Ragoli, Revò, Rumo, Sarnonico, Spiazzi, Strembo, Tassullo, Telve, Terragnolo¹⁷¹, Terres, Terzolas, Torcegno, Trambileno¹⁷², Tres, Tuenno, Valda, Valfloriana, Vervò, Vigo di F., Villa Rendena, Zambana¹⁷³, Ziano.

¹⁶⁵ Il sito, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato preso in questa breve analisi come utile ausilio di riscontro del grado di attuazione informatica della trasparenza tramite cui è possibile rilevare l'aderenza ai principi di trasparenza del sito dell'amministrazione.

¹⁶⁶ Con nota prot. 1588 del 17/04/2014 il Comune di Fierozzo comunica di aver messo in linea il proprio sito internet istituzionale in data 4 marzo 2014.

¹⁶⁷ Comunità della Valle di Non: Amblar, Brez, Bresimo, Campodenno, Cagnò, Cavareno, Castelfondo, Cles, Cis, Cloz, Coredo, Cunevo, Dambel, Denno, Don, Fondo, Flavon, Malosco, Livo, Nanno, Revò, Romallo, Ronzone, Romeno, Rumo, Ruffrè-Mendola, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Sporminore, Tassullo, Taio, Ton, Terres, Tres, Tuenno, Vervò.

¹⁶⁸ Comunità delle Giudicarie: Bersone, Bleggio S., Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Caderzone, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Comano T., Condino, Daone, Darè, Dorsino, Flavè, Giustino, Lardaro, Massimeno, Montagne, Pelugo, Pieve di Bono, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, S. Lorenzo in B., Spiazzi, Stenico, Storo, Strembo, Tione, Villa Rendena, Vigo Rendena, Zuclo.

¹⁶⁹ Home page Comune di Pinzolo - Comuni di Valle: Carisolo, Giustino, Massimeno, Caderzone T., Bocenago, Strembo, Spiazzi, Pelugo, Vigo Rendena, Darè, Villa Rendena, Ragoli.

¹⁷⁰ Albo Telematico. tn.it.

¹⁷¹ Con nota prot. 789 del 18/04/2014 il Comune di Terragnolo comunica che è stata attivata la sezione amministrazione trasparente.

Si annota che tra gli Enti sopra menzionati, i Comuni di Amblar, Revò, Rumo, Sarnonico, Tassullo, Terres, Tres, Tuenno e Vervò sono a loro volta inclusi nel sito generale della "Comunità della Valle di Non".

La tabella illustra in particolare, invece, l'esito di quanto verificato sui siti dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in merito alle sette voci sopra elencate:

Tabella 65: Esito verifica "requisiti minimi" sui siti dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 ab.

Comune	Esito verifica	Incarichi conferiti	Società partecipate	Spese apprese	Incarichi dirigenti C.V.	Delibere	Regolamenti	Statuto
ALA	regolare	Agg.to 2011		Agg.to 11/12		X	X	X
	irregolare	Nella finestra "Bacheca"	Non rintracciato		Non rintracciato	Nella finestra "Consiglio e Giunta"		
ARCO	regolare	X	X	X	X	X	X	X
	irregolare							
BORGO VALSUGANA	regolare	X	X	X		X	X	
	irregolare		Nella voce Albo comunale	Nella voce Albo comunale	Non rintracciato	Nella voce albo comunale	Nella voce Comune	La voce non ha il doc.to
CLES	regolare		X	X	X	X	X	X
	irregolare	X	La pagina non contiene elenco delle società	Agg.to 2011	La pagina è vuota	Di difficile individuazione	Nella finestra "atti e doc.ti"	Nella finestra "atti e doc.ti"
LAVIS	regolare	X	X	X	X	X	X	X
	irregolare		Agg.to 2012	Agg.to al 2012		Agg.to al 2012		
LEDRO	regolare			X	X	X		X
	irregolare	Non rintracciato	Non rintracciato	Agg.to 2012	Agg.to 2011			
LEVICO	regolare		X	X	X	X	X	X
	irregolare	Non rintracciato		Nella voce Dellb. di Giunta		Nella voce Consiglio o Giunta		
MEZZOCORONA	regolare		X	X				X
	irregolare	Non rintracciato	Agg.to al 2011	Agg.to al 2012	Non rintracciato	Agg.to al 2013		
MEZZOLOMBARDO	regolare		X	X		X	X	X
	irregolare	Non rintracciato	Agg.to al 2013	Agg.to al 2012	Non rintracciato			
MORI	regolare	X	X	X		X	X	X
	irregolare	Agg.to 2013	Agg.to al 2012	Agg.to al 2012	Non rintracciato	Agg.to al 2012		
PERGINE VALSUGANA	regolare	X	X	X	X		X	X
	irregolare		La pagina non si apre	La pagina non si apre	La pagina non si apre	Non rintracciato		
RIVA DEL GARDA	regolare	X	X	X		X	X	X
	irregolare				Non rintracciato	Non appaiono a video		
ROVERETO	regolare	X	X	X	X	X	X	X
	irregolare			Nella voce Org.ne com.le				
TRENTO	regolare	X	X	X	X	X	X	X
	irregolare							

Fonte: Corte dei conti da monitoraggio siti istituzionali

La rilevazione sul territorio provinciale ha espresso, riferita ai quattordici Comuni con popolazione superiore ai cinque mila abitanti il seguente stato di irregolarità:

- il Comune di Ala ha due voci non rintracciate e voci inserite in finestre non racchiuse in un unico gruppo definibile di "trasparenza"¹⁷⁴;
- il Comune di Borgo Valsugana ha una voce non rintracciata e voci inserite in finestre non racchiuse in un unico gruppo definibile di "trasparenza";
- il Comune di Ledro ha due voci non rintracciate; il Comune di Levico Terme ha una voce non rintracciata e voci inserite in finestre non racchiuse in un unico gruppo definibile di "trasparenza"¹⁷⁵;
- il Comune di Mezzocorona ha 3 voci non rintracciate¹⁷⁶;

¹⁷² Con nota prot. 1795/5-2 del 16/04/2014 il Comune di Trambileno comunica che sul sito istituzionale è stata attivata la sezione amministrazione trasparente.

¹⁷³ Con nota prot. 2257 del 23/04/2014 il Comune di Zambana precisa che con deliberazione n. 24/2014 ha dato incarico per la rivisitazione del sito istituzionale.

¹⁷⁴ Con nota prot. 6471 del 28/04/14 il Comune di Ala comunica di aver aggiornato alla fine del 2013 il proprio sito istituzionale.

¹⁷⁵ Con nota prot. 6839 del 29/04/2014 il Comune di Levico Terme afferma che attualmente nel sito internet istituzionale esiste la voce "amministrazione trasparente che comprende le voci "consulenti e collaboratori", "provvedimenti" e "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici e atti di concessione".

- il Comune di Mezzolombardo ha 2 voci non rintracciate;
- i Comuni di Mori¹⁷⁷, Pergine Valsugana e Riva del Garda hanno una voce ciascuno non rintracciata;
- il Comune di Pergine Valsugana ha inoltre alcune voci "titolate" ma non accessibili;
- il Comune di Cles comprende nel proprio sito pagine nominate ma vuote o di difficile consultazione;
- i siti dei Comuni di Arco, Lavis, Rovereto e Trento sono consultabili facilmente e ben predisposti per la consultazione del pubblico.

14. Osservazioni finali

Tenendo presente che spetta anche all'organo di revisione controllare, sia in sede di preventivo che in sede di rendiconto, gli adempimenti conseguenti al raggiungimento degli obiettivi di finanza provinciale da parte degli Enti locali della Provincia autonoma di Trento, si evidenzia, in generale, la necessità di richiamare l'attenzione dello stesso, con particolare riferimento ai casi ed alle situazioni di seguito evidenziati, alla massima precisione e completezza nella esposizione dei dati, delle informazioni e della valutazioni inerenti i risultati della gestione finanziaria e gli equilibri di bilancio, considerata la rilevanza del ruolo (e la conseguente responsabilità) ad esso attribuito dalla legge per la verifica della effettiva rispondenza delle situazioni di fatto ai parametri della legittimità e sana gestione finanziaria dell'ente.

• Patto di stabilità

In merito al rispetto dell'obiettivo del saldo finanziario di competenza mista, dall'analisi delle relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti 2012 dei 28 Comuni soggetti al Patto (comuni superiori ai 3.000 abitanti) non sono emerse criticità.

Dall'analisi dei pareri sui bilanci preventivi 2013 dei 111 Comuni soggetti al Patto (comuni superiori ai 1.000 abitanti) è emerso che:

per 5 comuni (Ala, Dimaro, Mezzolombardo, Vermiglio, Ziano di Fiemme,) si prevede di non raggiungere l'obiettivo 2013;

per il Comune di Commezzadura non è possibile ricavare l'informazione dal parere del revisore.

In merito alle misure per il contenimento della spesa corrente stabilite per il 2012 le informazioni ricavabili dalle relazioni dei revisori non permettono un'analisi approfondita e in dettaglio del rispetto o meno dei vincoli.

Soffermando l'attenzione sul rispetto del vincolo, rivolto ai 28 Comuni sopra i 3.000 abitanti, di ridurre la spesa del personale rispetto al 2010 in caso di nuove assunzioni, è risultato che:

- per il Comune di Folgaria il revisore ha attestato la mancata riduzione della spesa per il personale 2012 rispetto al 2011, non indicando specificatamente informazioni in merito all'assunzione o meno di nuovo personale;
 - per il Comune di Villa Lagarina il revisore non ha attestato il rispetto del vincolo.
- Riportando invece l'attenzione sulla variazione della spesa del personale e sull'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente si suggerisce di monitorare i seguenti Comuni:
- Arco, Dro, Levico Terme, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Riva del Garda, Pergine Valsugana e Rovereto, in quanto hanno incrementato la spesa di personale e hanno effettuato nuove assunzioni¹⁷⁸;
 - Ala, Predazzo, Storo e Tione in quanto presentano un'incidenza rilevante, pari rispettivamente a 42,76%, 41,90%, 45,89%, 45,77%.

¹⁷⁶ Con nota prot. 3927/4405 del 24/04/14 il Comune di Mezzocorona precisa di aver provveduto all'aggiornamento del sito istituzionale relativamente a quanto segnalato.

¹⁷⁷ Con nota prot. 201400009164 del 24/04/14 il Comune di Mori comunica che con determinazione n. 557/2013 è stata disposta la fornitura del nuovo portale istituzionale andato in linea tra il 7 e l'8 gennaio 2014.

¹⁷⁸ I Comuni di Levico Terme (nota prot. 6839 del 29/04/2014), Mezzocorona (nota prot. 3927/4405 del 24/04/2014), Mezzolombardo (nota prot. 4541 del 24/04/2014) e Mori (nota prot. 201400009164 del 24/04/2014) hanno spiegato i motivi dell'aumento di spesa di personale, influenzata per lo più da spese di natura "una tantum".

Si rammenta che nonostante sia consentita, in deroga al rispetto della riduzione della spesa per consulenze, collaborazioni, straordinari e missioni, la possibilità di conferire incarichi e collaborazioni sino all'importo annuo massimo di 40.000 euro, rimane l'obbligo del rispetto della normativa, anche regolamentare, in materia di affidamento degli incarichi.

• Competenza

Dalla lettura dei dati di competenza, ripartiti in quattro fasce demografiche, si riscontra una certa omogeneità di risultato, ovvero tutte le fasce chiudono positivamente la parte corrente e negativamente la parte in conto capitale ad esclusione della fascia 3.001-5.000 abitanti che chiude entrambi le partite in positivo. La fascia con il risultato più contrastante tra la parte corrente e quella in conto capitale (composto da un saldo positivo pari a 11,47 milioni nella parte corrente e un saldo negativo pari a 23,77 milioni in conto capitale) risulta essere quella fra i 1.001 ed i 3.000 abitanti, che porta un saldo complessivo negativo di 12,30 milioni (pari al 79% circa del saldo negativo complessivo).

Per quanto riguarda i valori pro-capite, è da rimarcare il picco del saldo negativo di parte capitale, pari a 173 euro per abitante, negli Enti in fascia 1.001-3.000, determinato fondamentalmente dalla scarsità delle entrate del titolo IV. Nell'insieme i valori pro-capite oscillano tra un saldo negativo di 90 euro, negli Enti della fascia 1.001-3.000 abitanti, e un saldo positivo di 14 euro, nella fascia 3.001-5.000 abitanti.

• Disavanzo di parte corrente (disavanzo economico)

Per quanto riguarda i 54 enti che hanno registrato un disavanzo economico di parte corrente, dalla lettura delle relazioni degli Organi di revisione economico-finanziaria non sembrano emergere criticità riguardanti il mantenimento degli equilibri di bilancio in tali Enti. Infatti, la maggior parte delle relazioni chiarisce che l'equilibrio di bilancio è stato raggiunto facendo ricorso all'avanzo dell'esercizio precedente come previsto dall'art. 17 del TULRO. Nonostante ciò sembra opportuno raccomandare, agli Enti e ai relativi organi di revisione economico-finanziaria, un oculato e scrupoloso monitoraggio sulla gestione di parte corrente ed invitare ad adottare le misure atte a contrastare l'elevato rischio di un eventuale futuro squilibrio economico.

• Residui

Con riferimento al complesso dei Comuni si segnala un indice di smaltimento dei residui particolarmente basso nei Comuni di:

- Condino (3,2%) e Vigo Rendena (5%) in relazione ai residui attivi;
- Condino (6,9%) e Ronzone (11%) in relazione ai residui passivi.

Riguardo all'analisi dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti si riporta quanto segue.

Per i residui originati dalla competenza 2012 si segnalano i seguenti Comuni per i quali si evidenziano criticità:

- Mezzocorona registra indici di formazione dei residui attivi e passivi complessivi pari rispettivamente al 52,5% e al 58% (in particolare l'indice relativo alla gestione corrente dei residui passivi supera il 100%);
- Riva del Garda registra un indice di formazione dei residui attivi complessivi pari all'83,4%, elevato sia riguardo alla parte corrente (84,0%), che alla parte capitale (83%);
- Levico Terme registra un indice di formazione dei residui attivi e passivi complessivi pari rispettivamente al 62,3% e al 63,84% (in particolare riguardo i residui passivi l'indice relativo alla gestione corrente è pari all'80,6% e quello relativo alla parte capitale è pari al 60,04%);
- Lavis registra un indice di formazione dei residui attivi di parte corrente che supera il 100% (138,1%);
- Cles registra un indice di formazione dei residui passivi complessivi pari al 95,64%, elevato sia riguardo alla parte corrente (68%), che alla parte capitale (112,63%);
- Borgo Valsugana e Mezzocorona registrano un indice di formazione dei residui passivi relativo alla gestione corrente superiore al 100%;
- nei Comuni di Trento, Cles e Ledro la differenza tra i residui attivi e passivi della parte corrente risulta negativa.

Riguardo ai residui attivi derivanti dalla gestione residui anni precedenti si segnalano i seguenti Comuni con situazione di criticità:



- Cles registra l'indice di smaltimento più basso (27,2%) e ha in parallelo un importo pro-capite dei residui attivi derivanti dagli esercizi precedenti tra i più alti (1.712,39 euro), inoltre l'entità dei residui ante 2008 pro-capite è la più alta (398,04 euro);

- Borgo Valsugana registra un indice di smaltimento tra i più bassi (27,7%) e ha in parallelo l'importo pro-capite più alto dei residui attivi derivanti dagli esercizi precedenti (2.568,36 euro), mentre l'entità pro-capite dei residui ante 2008 è tra le più basse;

- Riva del Garda registra la percentuale più alta dei residui ante 2008 sul totale residui (56,4%), ma l'entità pro-capite dei residui e l'indice di smaltimento risultano tra i migliori.

In relazione ai residui passivi derivanti dalla gestione residui anni precedenti si segnalano i seguenti Comuni critici:

- Mezzolombardo registra un indice di smaltimento tra i più bassi (28,5%) e ha in parallelo un importo pro-capite dei residui passivi derivanti dagli esercizi precedenti tra i più alti (1.780,38 euro), inoltre l'entità dei residui ante 2008 pro-capite è la più alta (684,87 euro);

- Borgo Valsugana registra l'indice più basso di smaltimento (24,9%) e ha in parallelo l'importo pro-capite più alto dei residui passivi derivanti dagli esercizi precedenti (2.459,06 euro), mentre l'entità pro-capite dei residui ante 2008 è tra le più basse¹⁷⁹;

- Mezzocorona registra la percentuale più alta dei residui ante 2008 sul totale residui (50,03%), ma l'entità pro-capite dei residui e l'indice di smaltimento risultano i migliori.

Le relazioni dell'organo di revisione dei Comuni con popolazione sopra i 5.000 abitanti riportano inoltre ulteriori informazioni sul fenomeno dei residui, rilevando per i seguenti Comuni ulteriori criticità da aggiungere a quanto già rilevato sopra:

- per Ledro nel 2012 erano in corso 2 contenziosi in merito all'esigibilità dei residui attivi, i cui procedimenti sono pendenti c/o Commissione Tributaria;

- per 6 Comuni (Lavis, Ledro, Cles, Trento, Borgo Valsugana¹⁸⁰, Levico Terme) esistono problemi di esigibilità residui attivi;

- per 2 Comuni (Trento, Levico Terme) il Collegio di revisione propone di tenere cautelativamente vincolata una parte dell'avanzo d'amministrazione disponibile per specifici residui attivi.

Da quanto sopra esposto, si evidenzia per i Comuni citati, la necessità di procedere sistematicamente alla verifica dei residui, assumendo i conseguenti provvedimenti.

Cassa

Dalle relazioni degli organi di revisione ove è stato possibile rinvenire la corretta compilazione del quadro delle anticipazioni di cassa, emerge che a fine esercizio 2012 sei Comuni avevano fatto ricorso ad anticipazioni di cassa. Tra questi si evidenzia il Comune di Luserna, che ha sfiorato i limiti imposti dalla normativa.

In tre Enti le variazioni del fondo cassa a fine esercizio sono risultate particolarmente elevate rispetto al valore iniziale: Cles (+128%), Mori (+71%) e Lavis (-68%).

Il Comune che ha raggiunto il valore di cassa pro-capite più elevato al 31 dicembre 2012, pari ad euro 646, risulta essere Mezzolombardo. Nonostante tale valore sia diminuito del 18% rispetto al 2011, esso risulta pari ai valori medi pro-capite dei Comuni con meno di 1.000 abitanti (pari ad euro 651). E' consigliabile un'attenta e scrupolosa valutazione, da parte dell'Ente e dell'organo di revisione contabile, della situazione dei residui passivi derivanti dagli esercizi precedenti e della possibilità di liquidarli.

• Risultato di amministrazione

Complessivamente l'avanzo 2012 ha registrato un incremento dell'8,15% rispetto all'esercizio precedente; l'aumento risulta più marcato nella fascia di abitanti da 3.001 a 5.000 (19,48%) e quasi nullo nella fascia 1.001-3.000 abitanti.

Tra i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, l'avanzo di amministrazione risulta essere al di sotto della soglia media pro-capite nei seguenti Comuni: Rovereto (euro 99), Levico Terme (euro 149), Pergine Valsugana (euro 173), Arco (euro 296), Trento (292) e Mori (euro 310). Sono tre i Comuni che hanno subito sia una diminuzione dell'avanzo

¹⁷⁹ Al riguardo il Comune di Borgo Valsugana (con nota prot. 7415 del 16/04/2014) precisa che il valore "è condizionato in particolare da un residuo molto elevato corrispondente ai lavori (e quindi al relativo contributo provinciale) per la realizzazione dell'edificio delle nuove scuole elementari pari a euro 10.929.026,86.

¹⁸⁰ Con nota prot. 7415 del 16/04/2014 il Comune di Borgo Valsugana precisa che "i residui sono oggetto di costante monitoraggio e finora non si sono riscontrati particolari problemi di esigibilità".

(Rovereto -51%, Pergine Valsugana -28% e Mezzocorona -15%) che un saldo negativo di competenza.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, e con riferimento anche a quanto già osservato nel paragrafo "disavanzo di parte corrente", si segnala ulteriormente la necessità di un accurato e sistematico monitoraggio dell'andamento delle entrate e delle spese, in particolare per i Comuni che hanno utilizzato l'avanzo di amministrazione in misura rilevante (Rovereto e Pergine Valsugana).

- Indebitamento

Dalle verifiche effettuate sui dati resi disponibili per quanto riguarda specificatamente i Comuni trentini, il limite d'indebitamento previsto per gli enti in esame nella Provincia autonoma di Trento è stato da tutti rispettato.

Non risulta siano stati assunti indebitamenti di alcuna forma o genere nel corso del 2012 dalla maggior parte dei Comuni con popolazione superiore ai cinque mila abitanti; solo due di essi i Comuni di Pergine Valsugana e Rovereto, hanno fatto ricorso a mutuo.

- Debiti fuori bilancio

Nel corso dell'esercizio 2012 sono stati 27 gli Enti con debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati per un totale di 1.337.280,23 euro. In merito ad essi si evidenziano le seguenti specifiche osservazioni o criticità:

- per 5 Comuni (Avio, Cavedine, Lona-Lases, Mezzana e Trento) è stata riscontrata la presenza costante di debiti fuori bilancio in tutti e tre gli esercizi del triennio 2010-2012, situazione in contrasto con la natura straordinaria di tali debiti che dovrebbe manifestarsi solo a fronte di eventi eccezionali e pertanto costituisce sintomo di criticità organizzativa e gestionale, a meno che non si tratti di debiti riscontrati a fronte di sentenze esecutive¹⁸¹;

- la percentuale di debiti fuori bilancio riconosciuti per acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa è piuttosto elevata (il 27,3% sull'ammontare complessivo), sintomo di una scarsa capacità previsionale delle spese. In particolare, si invita il Comune di Avio ad una migliore programmazione delle spese poiché sia nel 2011 che nel 2012 ha riconosciuto debiti fuori bilancio consistenti rispetto alla dimensione del Comune stesso (dato pro-capite = 45,15 euro), tutti per acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa;

- oltre al Comune di Avio, vi sono anche i comuni di Telve di Sopra e di Mezzana che hanno un debito fuori bilancio pro-capite molto elevato: pari rispettivamente a 96,63 euro ed a 58,54 euro.

- Organismi partecipati

Per quanto concerne gli organismi partecipati dagli enti locali, sono risultati numerosi gli organismi a prevalente partecipazione pubblica che presentano situazioni di disequilibrio economico e/o finanziario e/o patrimoniale. In alcuni casi tale situazione sembra essere fisiologica, in quanto connessa a società ancora in fase di start-up (ad esempio nel caso di società operanti nel settore dell'energia idroelettrica); in altri casi lo squilibrio sembra essere strutturale, con la presenza di ripetute perdite d'esercizio che hanno progressivamente eroso i capitali investiti e la conseguente necessità di nuovi apporti di capitali, soprattutto da parte della Provincia, tramite le sue controllate.

Da parte degli enti locali controllanti, sulla base delle informazioni pervenute, appare un diffuso disinteresse nei confronti dell'andamento di tali società e delle conseguenti ripercussioni sugli enti stessi, oltre che una scarsa ed inadeguata informazione. Ciò risulta, almeno in alcuni casi, dal prolungarsi dell'inerzia con la quale gli enti sembrano decidere provvedimenti correttivi.

Si raccomanda agli enti locali controllanti tali organismi di monitorarne l'andamento e di assumere i provvedimenti di propria competenza necessari per la continuità aziendale ovvero a promuovere le azioni atte ad evitare riflessi negativi per gli equilibri dei futuri bilanci del Comune; in particolare, si rammenta la necessità, ribadita anche dalla normativa provinciale, di adottare, laddove ne ricorrano i presupposti, adeguati piani di risanamento, di verificare

¹⁸¹ In riferimento ai debiti fuori bilancio riconosciuti nel triennio 2010-2012, il Comune di Mezzana (con nota prot. 2165/4.4 del 14 aprile 2014) specifica che sono tutti derivanti da sentenze esecutive, mentre il Comune di Trento (con nota prot. C_1378/S013/70247 del 24 aprile 2014) che sono sempre riferiti a sentenze esecutive e procedure espropriative/occupazione d'urgenza.

puntualmente e con sistematica periodicità i risultati ottenuti e di adottare tempestivamente tutti i necessari provvedimenti conseguenziali, secondo quanto previsto dalle leggi provinciali in materia nonché dall'ordinamento civilistico.

Si ricorda infatti che, seppur a partecipazione prevalente pubblica, gli organismi istituiti con forma societaria sono tenuti al rispetto delle norme civilistiche, in particolare devono essere osservate le disposizioni degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile (2482 *bis* e 2482 *ter* per le S.r.l.).

Si raccomanda infine l'osservanza delle disposizioni provinciali, in particolare quelle previste dal Protocollo d'intesa adottato in data 20 settembre 2012, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett e) della L.P. 27/2010: l'esercizio da parte degli enti locali dell'attività di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle società controllate e l'adozione delle misure più opportune ed efficaci affinché gli organismi partecipati assumano comportamenti di spesa in linea con l'obiettivo del risanamento della finanza pubblica.

Per le considerazioni specifiche sulle singole società si rimanda al capitolo 9.

Per quanto riguarda i rapporti finanziari tra organismo ed Ente, è stato rilevato che i Comuni di maggiore dimensione fanno grande affidamento, nella determinazione delle loro politiche di spesa, sui dividendi derivanti dagli organismi partecipati. In particolare, per il Comune di Rovereto, i dividendi percepiti hanno consentito la chiusura dell'esercizio con un risultato economico positivo, a fronte di un risultato della gestione operativa ampiamente negativo. Allo stesso modo, seppur con importi più contenuti, per il Comune di Pergine Valsugana, i proventi derivanti dai dividendi hanno consentito di contenere il risultato (negativo) della gestione operativa rispetto a quello della sola gestione caratteristica. Ma anche per il Comune di Trento, dove l'importo dei dividendi è molto rilevante, l'equilibrio economico sarebbe risultato a rischio in assenza di tale voce. Si raccomanda a tal proposito di porre particolare attenzione, considerata l'incertezza connessa a tale voce di entrata, dipendente da fattori talvolta non direttamente controllabili dall'Ente.

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007, che ha imposto il divieto per tutte le pubbliche amministrazioni di costituire, assumere o mantenere direttamente partecipazioni in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, risultano 10 gli Enti che hanno comunicato di non aver assunto, nei termini stabiliti dalla norma, la delibera di ricognizione prevista: Bondone, Cimone, Dalano, Garniga Terme, Lardaro, Livo, Roncone, Storo, Vallarsa, Varena. Si esortano i Comuni citati a provvedere comunque nel più breve tempo possibile (come già effettuato dal Comune di Vallarsa), essendo l'obbligo di ricognizione stato interpretato dalla giurisprudenza contabile quale obbligo permanente.

Si invitano inoltre i Comuni che hanno presentato delibere incomplete o con rilevanti deficit motivazionali a provvedere alla revisione od al completamento delle stesse. Si segnalano al riguardo, in particolare, i Comuni di Brentonico, Bolbeno, Cimego, Faver, Ronzone, Samonico, Tuenno, Villa Rendena.

Si evidenziano poi le rilevanti discordanze osservate in merito alla valutazione effettuata da Comuni diversi sulle rispettive partecipazioni nella medesima società; per tali situazioni si suggerisce agli Enti coinvolti di rivalutare le decisioni assunte.

Laddove, altresì, sia stata assunta una delibera di dismissione, ma la relativa procedura non sia stata completata, si esortano i Comuni a provvedere nel più breve tempo possibile.

Si ricorda infine che gli enti locali, oltre alla delibera di ricognizione, sono tenuti ad inviare alla Sezione di controllo della Corte di conti anche qualsiasi successiva motivata delibera di costituzione o assunzione di nuove partecipazioni in società. Tale obbligo, attualmente, non risulta stabilmente rispettato.

• Spese di rappresentanza

Si invitano gli Enti ad individuare criteri oggettivi e predeterminati per definire le spese di rappresentanza e, in particolare per i Comuni che ancora non lo hanno, di dotarsi dello specifico regolamento. Si invitano, altresì, gli Enti a prestare attenzione anche alla programmazione della spesa e alla successiva fase di rendicontazione, per consentire una adeguata valutazione della rispondenza ai fini pubblici delle spese stesse e per assicurare massima trasparenza e conoscibilità.

• Inventario

La gestione inventariale dei Comuni trentini è in alcuni casi "in disuso" e presumibilmente ritenuta "non fondamentale". Ciò non consente la corretta attivazione e/o aggiornamento delle connesse procedure contabili, informatiche e non.

Dai dati risulta la seguente situazione:

- 10 Comuni hanno dichiarato di non avere un inventario: Castelfondo, Cimone, Daone, Garniga Terme, Lasino, Luserna, Spera, Sporminore, Vermiglio, Villa Agneda;
- 28 Comuni non hanno dichiarato nulla in proposito: Bersone, Bondo, Bondone, Brentonico, Brione, Campitello di Fassa, Campodenno, Castel Condino, Cavalese, Condino, Darè, Drena, Faedo, Giovo, Lardaro, Lavarone, Mazzin, Montagne, Nogaredo, Pieve di Bono, Praso, Prezzo, Ronzone, Rùmo, Tione, Valfloriana, Volano, Ziano di Fiemme.

Tra i Comuni che hanno dichiarato di avere l'inventario, si evidenzia quanto segue:

- il Comune di Cagnò è aggiornato al 1994;
- i Comuni di Cinte Tesino e Tres sono aggiornati al 1997;
- il Comune di Telve di Sopra è aggiornato al 1999;
- il Comune di Pieve Tesino è aggiornato al 2000;
- il Comune di Roncone è aggiornato al 2001;
- il Comune di Villa Rendena è aggiornato al 2003;
- i Comuni di Cavedine e Scurelle sono aggiornati al 2008;
- il Comune di Molveno è aggiornato al 2009;
- 4 Comuni hanno un inventario aggiornato al 2010;
- 9 Comuni hanno un inventario aggiornato al 2011.

La rilevazione circoscritta ai quattordici Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, consegna una situazione aggiornata all'esercizio 2012 di riferimento, tranne che per i Comuni di Ala e Mori. Il Comune di Ala dichiara di avere un inventario di tipo contabile e non fisico e le delucidazioni pervenute¹⁸² confermano l'assenza di un inventario di tipo fisico. Il Comune di Mori dichiara di avere un inventario, non aggiornato al 2012¹⁸³.

Si evidenzia altresì la necessità, per tutti i Comuni sopra richiamati, di provvedere tempestivamente all'aggiornamento dell'inventario, qualora nel frattempo non già attuato.

• Trasparenza

Lo strumento più indicato, per la realizzazione del principio di trasparenza è l'utilizzazione del sito internet e, a questo proposito, non tutti i Comuni trentini hanno un sito istituzionale.

L'indagine riguardante l'esercizio 2012 mostra lo stato della "trasparenza" dei Comuni della PAT in una fase, per taluni aspetti, ancora molto provvisoria rispetto al nuovo D.lgs. n. 33/2013 e spesso alquanto trascurata per quanto riguarda la normativa già esistente. Sulla base dei dati ed informazioni rilevati tra il 15 ottobre 2013 e il 07 gennaio 2014, la situazione riferita ai quattordici Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti presenta uno stato di carenze e/o irregolarità evidenziate nel capitolo 13.

Si esortano i Comuni di Ala, Borgo Valsugana, Cles, Ledro, Levico Terme, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Pergine Valsugana e Riva del Garda ad assumere i necessari provvedimenti per il superamento delle specifiche carenze per ciascuno di essi segnalate nel capitolo 13.

La situazione risultante dall'esame delle sette fondamentali voci evidenziate nello specifico capitolo sopra riportato per i restanti 203 Comuni trentini, soprattutto nei piccoli centri, si è rivelata particolarmente preoccupante. L'indicazione principale, diretta a sollecitare la predisposizione del sito istituzionale, è da farsi a quei Comuni che non hanno un sito internet dedicato e che, pertanto, sono invitati a provvedere sollecitamente, in attuazione degli obblighi

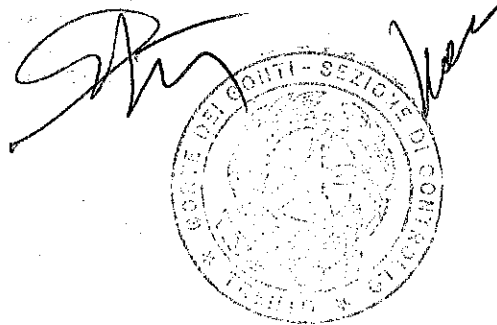
¹⁸² Con nota prot. 6471 del 28/04/2014 il Comune di Ala afferma che "provvede alla tenuta dell'inventario mediante specifiche schede riferite a singoli fabbricati riportanti il valore del bene medesimo". Anche per le attrezzature e gli automezzi "le schede tecniche riportano la descrizione del bene secondo le caratteristiche essenziali ed il relativo valore".

¹⁸³ Con nota prot. 201400009164 del 24/04/2014 il Comune di Mori specifica che al termine dell'esercizio 2012 l'inventario era aggiornato al 31/12/2011. L'attività di redazione dell'inventario aggiornato al 31/12/2013 è in fase di completamento sulla base di un nuovo applicativo per la gestione della contabilità finanziaria e di un apposito modulo per la gestione dell'inventario.

di legge e dei diritti di informazione dei cittadini: Bolbeno, Bresimo, Fierozzo, Palù del Fersina, Panchià, Pelugo, Preore, Romallo, Ronzone, Vignola Falesina, Vigo Rendena.

Si segnalano inoltre i seguenti Comuni: Amblar, Garniga, Montagne, Nogaredo, Nomi, Ossana, Padergnone, Pejo, Pellizzano, Pieve T., Pinzolo, Pozza di F., Praso, Prezzo, Rabbi, Ragoli, Revò, Rumo, Sarnonico, Spiazzo, Strembo, Tassullo, Telve, Terragnolo, Terres, Terzolas, Torcegno, Trambileno, Tres, Tuenno, Valda, Valfloriana, Vervò, Vigo di F., Villa Rendena, Zambana, Ziano. Essi, a seconda dei casi, o non hanno nulla nel sito istituzionale che possa essere definibile come "*relativo alla trasparenza*", o presentano voci non accessibili e/o rintracciabili, ovvero sono in continuo stato di aggiornamento, per cui, comunque il cittadino non può interagire ed acquisire le informazioni alle quali ha diritto.

Tali Enti sono dunque invitati a provvedere tempestivamente al completamento e/o all'attivazione dei rispettivi siti¹⁸⁴.



¹⁸⁴ I seguenti Comuni hanno provveduto ad integrare/attivare il sito Istituzionale relativamente alla voce "trasparenza amministrativa": Fierozzo (nota prot. 1588 del 17/04/2014), Levico Terme (nota prot. 6839 del 29/04/2014), Mezzocorona (nota prot. 3927/4405 del 24/04/2014), Mori (nota prot. 201400009164 del 24/04/2014), Terragnolo (nota prot. 789 del 18/04/2014), Trambileno (nota prot. 1795/5-2 del 16/04/2014), Zambana (nota prot. 2257 del 23/04/2014).